

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	12
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	27
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	29
GIUSTIZIA (II)	»	47
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	56
DIFESA (IV)	»	73
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	74
FINANZE (VI)	»	93
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	125
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	150
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	158
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	160

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	161
AFFARI SOCIALI (XII)	»	169
AGRICOLTURA (XIII)	»	177
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	188
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	190
<i>INDICE GENERALE</i>	»	254

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. C. 4509 – Governo – approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 14 luglio 2011. – Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 17.55.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

C. 4509 – Governo – approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto ZACCARIA, *Presidente e relatore*, in via preliminare, intende soffermarsi sulle questioni più significative che il provvedimento all'esame pone per quanto attiene ai profili di competenza del Comitato. Al riguardo osserva che il provvedimento presenta carenze, più volte riscontrate dal Comitato nell'esame di provvedimenti di urgenza, sotto il profilo del coordinamento delle disposizioni che esso

reca con la normativa vigente; in particolare, esso in numerosi casi procede all'abrogazione della normativa vigente utilizzando formule poco chiare che ne rendono difficoltosa la comprensione da parte dell'interprete e contiene disposizioni in materia tributaria, che appaiono implicitamente suscettibili di applicazione con effetti retroattivi. Inoltre, all'articolo 18, comma 17, introduce una norma che abroga la norma abrogante (contenuta nel decreto legislativo n. 212 del 2010, così detto «taglia leggi») contestualmente determinando la reviviscenza delle norme precedentemente abrogate con efficacia retroattiva. Norma singolare è poi quella contenuta all'articolo 19, comma 11, primo periodo, che sembra recepire le censure formulate dalla Corte Costituzionale con riferimento ad una norma dichiarata illegittima, richiamando tuttavia l'operatività anche di altra norma, anch'essa dichiarata illegittima e che è presupposto per l'applicazione della prima.

Rileva quindi che il provvedimento presenta talune criticità anche dal punto di vista dell'efficacia temporale delle disposizioni che esso introduce: in particolare, segnala la presenza di norme destinate a produrre i propri effetti in un momento assai distanziato rispetto alla loro entrata in vigore, di norme transitorie, di norme qualificate come disposizioni di interpre-

tazione autentica ma che sembrerebbero essere in realtà modifiche sostanziali con effetti retroattivi.

Segnala poi la presenza, all'articolo 21, comma 1-*bis*, di una norma che sembra quasi di « colore », che stabilisce che « *ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero* », con una formulazione che riecheggia la novella del primo comma dell'articolo 41 della Costituzione proposta dal disegno di legge costituzionale C. 4144, assegnato alla Commissione Affari Costituzionali: l'introduzione di una norma di analogo tenore in una fonte di rango primario, dimostra l'uso disinvolto delle fonti del diritto che vengono piegate alle esigenze del momento.

Si sofferma quindi ad illustrare i contenuti dell'articolo 1, comma 1, che laddove introduce misure in materia di trattamento economico dei giudici della Corte Costituzionale, in sede di attuazione, potrebbe confliggere con le disposizioni recate dalla legge costituzionale che disciplina il trattamento economico dei giudici medesimi.

Da ultimo, rileva che il provvedimento, nel solco di una consuetudine ormai nota al Comitato, introduce disposizioni che appaiono poco rispettose del sistema delle fonti del diritto, sia introducendo autorizzazioni alla delegificazione non conformi al modello di legge, sia demandando compiti normativi ad atti ordinariamente a contenuto politico, sia facendo ricorso, ai fini attuativi, ai decreti di natura non regolamentare.

Fa quindi presente che la proposta di parere che intende presentare, reca contenuti del tutto peculiari, in quanto, mentre le premesse appaiono particolarmente articolate, non ha ritenuto, considerato il contesto politico generale e i tempi riservati all'esame parlamentare, di formulare specifiche condizioni od osservazioni.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C.4509 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

esso reca un contenuto estremamente ampio e complesso, in quanto incide su numerosi ed eterogenei ambiti normativi, come fisiologicamente accade per i provvedimenti che integrano la manovra finanziaria, e reca misure finalisticamente orientate ad affrontare in modo coordinato ed in termini complessivi l'obiettivo della stabilizzazione finanziaria, perseguita soprattutto attraverso il contenimento della spesa pubblica e la definizione di misure di stimolo fiscale per favorire il rilancio della competitività economica;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame, ancorché la gran parte delle disposizioni dallo stesso recate siano formulate in termini di novella, non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano talvolta oggetto di modifiche non testuali; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 18, comma 17, che modifica in maniera non testuale l'allegato al decreto legislativo 13 dicembre 2010 n. 212; all'articolo 19, comma 8, che, nell'attribuire ulteriori funzioni al comitato di verifica tecnico finanziaria reca una norma che fa sistema con l'articolo 64, comma 7, del decreto legge n. 112 del 2008, che istituisce tale comitato; all'articolo 21, comma 1, che, nel disporre che il piano di impiego di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 92 del 2008, possa essere prorogato fino al 31 dicembre 2011, non incide tuttavia sul citato articolo 7-*bis*, il quale a sua volta stabilisce che « *il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità* »; all'articolo 22, che, mentre al comma 1 novella l'articolo 46 della legge n. 196 del 2009, al comma 3 prevede una fase sperimentale della durata di diciotto mesi, in relazione alla quale il comma 4

dispone una diversa applicazione delle norme recate dalla novella, agendo così, in maniera non testuale e per un periodo transitorio, sulla novella introdotta dal comma 1; all'articolo 24, comma 7, che incide in maniera non testuale sull'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997; nonché all'articolo 38, comma 6, che sopprime « *gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608* », senza procedere alle conseguenti abrogazioni;

il decreto legge modifica disposizioni di recente approvazione (si vedano, ad esempio, l'articolo 23, comma 41 – che incide sull'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – e l'articolo 25, comma 2, che novella l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75); circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

il decreto in esame reca disposizioni per alcuni versi derogatorie del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derivate siano specificatamente richiamate (ad esempio l'articolo 37, comma 11, deroga, sotto due diversi profili alle disposizioni recate dall'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), in altri casi, invece, le deroghe sono formulate in modo più o meno generico, ovvero riguardano interi settori dell'ordinamento (l'articolo 36, comma 8, nel disciplinare le procedure per la nomina di un amministratore unico di Anas S.p.a, introduce disposizioni « *in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas s.p.a., nonché dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile* »; l'articolo 37, comma 11, invece, dispone che la ripartizione delle risorse confluite in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria, avvenga in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente);

esso, all'articolo 23, comma 6, laddove dispone che le disposizioni dallo stesso recate, « *in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, (...) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto* » e al comma 11 del medesimo articolo, che reca una disposizione analoga, contiene disposizioni in materia tributaria, che appaiono implicitamente suscettibili di applicazione con effetti retroattivi, in difformità con il principio affermato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

il provvedimento, al già richiamato articolo 18, comma 17 – laddove dispone che « *con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente all'articolo 43, l'efficacia abrogativa del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, di cui alla voce 69626 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si intende così modificato* » – ripristina, con effetto retroattivo, l'efficacia dell'articolo 43 del decreto legislativo luogotenenziale n. 369 del 1944, che era stato abrogato in quanto inserito alla voce 69626 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, ancorché risulti ancora aperto sino al 16 dicembre 2012 il termine per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo n. 212 in questione;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto legge reca dieci disposizioni di interpretazione autentica (si tratta delle disposizioni recate dall'articolo 5, comma 2-bis, dall'articolo 10, comma 15, dall'articolo 14, comma 15, dall'articolo 18, commi 6, 7, 8, 10, 12 e 18 e dall'articolo 19, comma 10); in particolare, all'articolo 18, i commi 6 e 8 recano due

norme che fanno sistema tra di loro, in quanto il comma 6 dispone che « *l'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730* », mentre il comma 8 stabilisce che « *l'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, (che prevede che resta ferma la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79) si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983* »; con riferimento a tutte le succitate disposizioni ed in particolare con riferimento a quelle recate dai commi 6 e 8 dell'articolo 18, appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui « *deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo* »;

inoltre, il provvedimento, in ragione della sua finalità di assicurare il conseguimento del pareggio di bilancio entro il 2014, reca numerose norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento assai distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « *immediata applicabilità* » delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata tenendo conto anche

della suddetta finalità ed avendo riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempestività di adempimenti previsti (che, nei casi di specie non sono sempre espressamente indicati ma talvolta solo implicitamente previsti); in particolare, per alcune disposizioni il termine di efficacia è significativamente distanziato dall'entrata in vigore del decreto legge in esame: ad esempio, opera dal 2020, la disposizione recata dall'articolo 18, comma 1, che modifica i requisiti per l'accesso alla pensione per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome; in altri casi, invece, il termine iniziale di efficacia non appare chiaro: ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 20, comma 2-bis, che dispone l'applicazione di ulteriori criteri valutativi della virtuosità degli enti locali « *a decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio* »;

il decreto contiene altresì disposizioni di cui si prevede espressamente il carattere transitorio; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 10, comma 3, che dispone che « *Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2* »; disposizioni analoghe sono contenute altresì all'articolo 17, comma 1, lettera a); all'articolo 18, comma 21, capoverso 5-bis e comma 22-bis; all'articolo 25, comma 1, lettera d), capoverso 13-ter e all'articolo 37, comma 15, che reca disposizioni la cui efficacia si dispiega « *nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge* »;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

esso, all'articolo 16, comma 11, riproduce la disposizione recata dall'articolo

1 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Atto n. 364), esaminato dal Comitato nella seduta del 12 luglio 2011; da tale circostanza consegue una potenziale sovrapposizione di fonti normative non coerente con le esigenze di riordino normativo e suscettibile, pertanto, di ingenerare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

infine, all'articolo 21, comma 1-bis, laddove dispone che «ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero», riecheggia la novella del primo comma dell'articolo 41 della Costituzione proposta dal disegno di legge costituzionale C. 4144, che recita: «L'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge»;

sul piano dei rapporti con le fonti di rango costituzionale:

il decreto legge, all'articolo 1, primo periodo, laddove introduce misure in materia di trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, elencati nell'allegato A del decreto, nel quale sono comprese la Corte Costituzionale e le Camere, reca una norma che, nella parte in cui si riferisce al trattamento economico dei giudici della Corte Costituzionale, dovrebbe essere attuata secondo modalità non confliggenti con quanto stabilito dall'articolo 6 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che, appunto, reca disposizioni in materia di trattamento economico dei giudici della Corte;

sul piano dei rapporti con le fonti di rango primario:

il provvedimento, all'articolo 10, commi 4 e 5, reca disposizioni relative al procedimento endogovernativo di approvazione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, predeterminando –

per il caso in cui le proposte formulate dai Ministri di settore non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento fissati dal comma 2 del medesimo articolo – alcuni dei contenuti della legge di stabilità, che risultano così parzialmente vincolati;

il decreto legge, laddove, all'articolo 19, comma 11, primo periodo, stabilisce che «l'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica», da un lato reca un riferimento normativo del quale non appare chiara la portata normativa, tenuto conto che il richiamato comma 413 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2010, proprio nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dall'altro, nella parte in cui prevede l'istituzione di «posti in deroga» recepisce le indicazioni della medesima sentenza della Corte costituzionale formulate con riferimento al comma 414 (dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere, al ricorrere di determinati presupposti, insegnanti di sostegno in deroga), sostanziosamente però in una modifica non testuale del comma 414;

sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate:

il provvedimento, all'articolo 24, comma 17, e all'articolo 23, comma 50-quater, incide, nel primo caso, su ambiti normativi riservati a decreti ministeriali e, nel secondo caso, su materia già disciplinata da una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di cui richiama i contenuti e ne conferma l'applicabilità; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente, in quanto si determina una modalità di produzione legislativa che,

secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare congrua rispetto all'obiettivo di un coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto legge reca cinque autorizzazioni alla delegificazione (articolo 16, comma 1, articolo 17, comma 1, lettere b) e d), articolo 19, comma 16 e articolo 23, comma 47) non formulate in conformità al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto non sono indicate le «norme generali regolatrici della materia» né sono indicate espressamente le norme di rango primario abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti; peraltro, l'articolo 19, comma 16, prevede che il regolamento ivi previsto possa intervenire «anche modificando, ove necessario, le disposizioni legislative vigenti», mentre l'articolo 23, comma 47, nel disporre che «in attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento», non solo reca un'autorizzazione alla delegificazione non formulata in conformità al modello previsto dall'ordinamento, ma interviene altresì sul sistema delle fonti, attribuendo ad una fonte secondaria potestà normative riguardanti materie ora regolate da una fonte di rango primario, delineando una procedura di cui andrebbe inoltre valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

il decreto legge prevede l'adozione di otto decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo (si vedano, ad esempio, gli articoli 1, comma 3, 2, comma 4, 10, comma 7, 14, comma 20, 15, comma 1, 23, comma 46, 36, comma 5 e 37, comma 11), per la cui emanazione prevede, nella maggior parte dei casi, il coinvolgimento di uno o più Ministri proponenti e di uno o più Ministri concertanti; in due casi e, segnatamente, all'articolo 14, comma 20, e all'articolo 23, comma 46, si precisa che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata l'adozione delle disposizioni attuative, siano «di natura non regolamentare»; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente – considerata la delicatezza delle procedure implicate nonché le esigenze di garanzia, controllo ed imparzialità – di un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988;

il provvedimento, all'articolo 11, comma 9, all'articolo 12, commi 1 e 10, all'articolo 14, commi 8 e 20, all'articolo 19, comma 15; all'articolo 23, comma 46, all'articolo 31, comma 5, e all'articolo 32, comma 5, demanda l'attuazione delle disposizioni da esso recate a decreti ministeriali di natura non regolamentare, con riferimento ai quali, in un caso e, segnatamente all'articolo 32, comma 5, non viene previsto un termine per l'emanazione; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»; analogamente, all'articolo 9, comma 1, e all'arti-

colo 14, comma 9, non appare chiara la natura giuridica degli « atti di indirizzo », rispettivamente, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i beni e le attività culturali di cui è prevista l'adozione ed ai quali è assegnato contenuto normativo;

infine, il decreto legge, all'articolo 40, comma 1-ter, prevede l'emanazione di uno o più decreti ministeriali, « ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 », senza specificare che ci si intende riferire al comma 3;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento contiene talune disposizioni di cui andrebbe chiarita la portata normativa; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 19, laddove il comma 3, primo periodo, prevede, per il triennio 2012-2014, la confluenza delle « risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo » in un fondo di nuova istituzione, mentre il secondo periodo del medesimo comma dispone che « le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul « Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca » »; analogamente, all'articolo 21, comma 8 – laddove prescrive, « in attuazione dell'articolo 80 della Costituzione », il rilascio di una « autorizzazione » (da intendersi probabilmente in senso atecnico) del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, per tutti gli accordi ed i trattati internazionali, nonché gli obblighi di carattere internazionale « in qualsiasi forma assunti », dai quali possa derivare l'impegno ad adottare provvedimenti amministrativi o legislativi che determinino oneri di carattere finanziario – non appare chiaro il suddetto richiamo all'articolo 80 della Costituzione, che riguarda i trattati che necessitano di autorizzazione da parte delle Camere;

il provvedimento, all'articolo 10, comma 10, laddove dispone che « sono

abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate », utilizza una formula abrogativa generica; all'articolo 17, comma 6, ultimo periodo, dispone che « cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 », senza procedere alla relativa abrogazione; infine, all'articolo 19, comma 1, laddove dispone l'abrogazione dei commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, « ferma restando la soppressione degli ex IRRE » (Istituti regionali di ricerca educativa), prevista dal citato comma 611, reca una formula abrogativa imprecisa, in quanto l'anzidetta abrogazione dovrebbe decorrere dal 1° settembre 2011, data nella quale, ai sensi del quarto periodo del medesimo comma 1, avrà avvio la trasformazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) in Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca innovativa (INDIRE); peraltro, l'articolo 19, comma 1, in questione, nel disciplinare un programma straordinario di reclutamento presso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) prima richiamata, reca una norma di cui andrebbe chiarita la portata normativa, tenuto conto che le Commissioni Bilancio e Cultura della Camera hanno espresso, nel mese di febbraio, il parere su uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa, che non risulta ancora emanato, il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 611,

della legge n. 296 del 2006 è chiamato a definire la dotazione organica dell'Agenzia in questione;

infine, il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); nella relazione di accompagnamento non si dà conto della disposta esenzione dall'obbligo di redigerla, ancorché la relativa dichiarazione sia allegata al provvedimento;

considerate le condizioni finanziarie, politico-parlamentari e istituzionali del tutto peculiari nelle quali si procede all'esame del decreto legge in titolo e tenuto conto dei termini di trasmissione dal Senato e di quelli previsti per l'iscrizione del provvedimento all'esame dell'Assemblea;

ritiene opportuno non formulare condizioni od osservazioni ».

Tenuto conto della configurazione peculiare della proposta di parere testé illustrata, che, trova la propria ragion d'essere nel contesto parlamentare e istituzionale, a tutti noto, nel quale il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, invita i colleghi, dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ad esprimere il proprio orientamento al riguardo, precisando altresì che, a suo avviso, l'unica alternativa percorribile potrebbe essere quella di non pronunciarsi sul provvedimento.

Bruno CESARIO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*, nel ringraziare il Presidente del Comitato per la proposta di parere presentata, che denota grande senso di responsabilità, si dice consapevole della presenza di criticità nel testo, che tuttavia, tenuto conto della straordinarietà del contesto nel quale, per interessi di carattere generale, tutte le Istituzioni sono chiamate ad operare, non sembrano superabili.

Antonino LO PRESTI osserva come da parte del Governo sia giunta una formale

presa d'atto delle notevoli criticità del testo sotto il profilo della qualità della legislazione. Peraltro, i profili problematici che il decreto legge presenta sono assai ricorrenti nei provvedimenti di urgenza; tali carenze certo non giovano ad un'agevole interpretazione dei testi normativi e denotano una persistente insensibilità del Governo rispetto alle tematiche di una buona legislazione.

Quanto poi alla proposta di parere formulata dal Presidente, ritiene che la stessa sia pienamente condivisibile e in linea con l'atteggiamento tenuto dai gruppi parlamentari che, a fronte della congiuntura economica in cui si versa, hanno ritenuto di non ostacolare l'iter parlamentare di approvazione del provvedimento. D'altro canto, reputa altrettanto opportuna la decisione del Presidente di formulare analitiche ed articolate premesse che danno puntualmente conto di tutte le carenze del testo.

Lino DUILIO si chiede se la gravità della situazione da tutti evocata – che non è peraltro minimamente paragonabile ad uno stato di guerra – sia tale da legittimare il superamento delle procedure parlamentari. Il parere del Comitato dovrebbe quindi, a suo avviso, essere scevro da richiami al contesto politico, né ritiene che si possa tacere su profili di incostituzionalità del provvedimento, pur segnalati nelle premesse del parere, ma privi di riscontro nella parte dispositiva.

Venendo nel merito delle questioni poste dal provvedimento, ricorda che l'articolo 1 sembra delineare una vera e propria invasione da parte del Governo della sfera di competenza di altri organi costituzionali e, segnatamente, della Corte Costituzionale. Né, a suo avviso, « lo stato di necessità » può legittimare il Governo a sottrarsi completamente a ogni regola nella redazione dei testi normativi, anche alla luce di una consolidata « letteratura » in materia che certamente potrebbe agevolare il Governo in tale compito.

Conclusivamente, con riferimento alla proposta di parere formulata dal Presidente, esprime perplessità sull'opportunità

che, nella parte dispositiva, si faccia riferimento al contesto politico; propone quindi di inserire nella proposta di parere una formula con la quale il Comitato dichiara di astenersi dal formulare condizioni od osservazioni.

Roberto ZACCARIA, replicando all'onorevole Duilio, fa presente, in primo luogo, che l'organo parlamentare deputato a segnalare i profili di incostituzionalità dei provvedimenti è la Commissione Affari costituzionali e non il Comitato per la legislazione. Condivide invece la preoccupazione manifestata dall'onorevole Duilio in merito alla presenza di elementi di rottura nelle procedure in atto, auspicando che esse non debbano più ripetersi. Quanto poi all'eventualità di introdurre nel dispositivo del parere un riferimento all'astensione del Comitato dall'esprimere un giudizio, ritiene che tale formula equivalga ad una sorta di ritrazione dalle proprie sfere di responsabilità. Conferma

quindi che, a suo avviso, la formula che meglio si addice al caso è quella che evidenzia l'inopportunità di formulare condizioni od osservazioni.

Doris LO MORO ritiene che l'impostazione seguita dal Presidente nella predisposizione del parere sia la più corretta. A suo avviso, infatti, sottacere carenze, errori e lacune presenti nel testo, sarebbe stato un grave errore, ma, tenuto conto delle intese interistituzionali raggiunte in merito ai tempi di approvazione della manovra, tradurre quanto rilevato nelle premesse del parere nella parte dispositiva dello stesso, sarebbe stato mero esercizio di stile, in quanto inattuabile sul piano emendativo.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 18.25.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Proposta di convalida dell'elezione della deputata Tea Albini, proclamata nella XII Circo- scrizione Toscana	12
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	12

GIUNTA PLENARIA

*Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del
presidente Maurizio MIGLIAVACCA.*

La seduta comincia alle 8.55.

Proposta di convalida dell'elezione della deputata Tea Albini, proclamata nella XII Circoscrizione Toscana.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che nella riunione del 29 giugno 2011 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulla posizione dell'onorevole Tea Albini.

Ai fini dell'istruttoria sulla eleggibilità, l'onorevole Albini ha dichiarato che, all'atto della candidatura, non ricopriva alcuna carica né esercitava alcuna funzione professionale o imprenditoriale.

Nessun ricorso è stato presentato alla Giunta delle elezioni avverso la proclamazione dell'onorevole Albini.

Costatata l'insussistenza di elementi di ineleggibilità, il Comitato propone alla

Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta medesima, di prendere atto dell'eleggibilità dell'onorevole Tea Albini.

La Giunta concorda.

In conformità alla verifica dei risultati elettorali già compiuta in occasione della relazione di verifica dei poteri per la XII Circoscrizione Toscana, svolta nella seduta della Giunta del 22 ottobre 2008 e confermata dalla successiva verifica su base nazionale, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'elezione le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida dell'elezione della deputata Tea Albini.

La seduta termina alle 9.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 9 alle 9.10, ha esaminato cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE:

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Alfonso Papa (doc. IV, n. 18) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
AVVERTENZA	15

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Giovedì 14 luglio 2011. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 8.55.

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Alfonso Papa (doc. IV, n. 18).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che ieri si è conclusa in via definitiva l'audizione del collega Papa e si era concordato di terminare l'esame entro le 10 di oggi.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, fa presente che, a conclusione della sua audizione, il deputato Papa ha depositato una *pen drive* su cui si trovano non meno di 15 mila pagine di documenti relativi all'inchiesta. Il suo sospetto circa l'anomalia documentale che connotava la richiesta in titolo si è quindi rivelato fondato. Ne consegue, a suo avviso, che occorre assolutamente un rinvio per consentirgli di

approfondire anche questo materiale, onde renderne pienamente edotti tutti i membri della Giunta.

Maurizio PANIZ (PdL) specifica che la proposta di rinvio dell'esame testé avanzata dal relatore non ha alcun significato ostruzionistico o dilatorio: la calendarizzazione in Assemblea della domanda in titolo per mercoledì 20, del resto, è di per sé già un dato certo, che frustrerebbe ogni tattica dilatoria. Viceversa, la proposta del relatore muove dall'esigenza di valutare con estrema attenzione una domanda di privazione della libertà personale, che – quale che sia il deputato destinatario – merita tutta la cautela di cui la Giunta è capace. Dai nuovi documenti sembrano emergere fatti di grave lesione delle prerogative parlamentari e quindi l'analisi da parte dei componenti appare doverosa. Auspica che il supplemento di esame possa consentire di concludere la discussione nella giornata di domani e precisa che il suo gruppo non chiederà comunque alcuna proroga del termine per riferire all'Assemblea.

Marilena SAMPERI (PD) si dichiara indignata dalla proposta del relatore: il gruppo del PdL si era impegnato già nella seduta del 6 luglio, conclusasi a tarda

serata, a chiudere l'esame in data di ieri. Poi ieri si era unanimemente convenuto di terminare la discussione entro oggi alle 10. Oggi deve assistere al dispiegarsi di un ignobile tatticismo politico che mette a repentaglio la credibilità della politica proprio nel momento in cui si chiedono agli italiani sacrifici pesanti con una manovra 'lacrime e sangue'. La maggioranza sottovaluta gravemente il pericolo che deriva dal logorare in questo modo il tessuto democratico delle istituzioni. Insiste dunque che si pervenga oggi alla deliberazione sul merito come convenuto e senza forzature. In mancanza di ogni decisione sul merito si farebbe luogo all'applicazione del comma 2 dell'articolo 18 del Regolamento, che prevede – in caso di mancato assolvimento del compito referente da parte della Giunta – l'autorizzazione del Presidente della Camera alla relazione orale all'Assemblea. Del resto, che la motivazione offerta dal relatore sia solo un pretesto emerge chiaramente dalla natura della documentazione: si tratta proprio di quegli atti di indagine, allegati alla richiesta di misura cautelare avanzata dai pubblici ministeri al giudice Giordano la cui acquisizione era stata giudicata inutile dalla Giunta nella seduta del 22 giugno scorso.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, constata – si tratta di un dato ampiamente riportato dalla stampa – che la proposta del relatore deriva da una difficoltà politica insorta nella maggioranza, frutto di legittime dinamiche politiche, sulle quali non è suo compito esprimere valutazioni. Nondimeno deve osservare che l'eventualità dello svolgimento di una relazione orale all'Assemblea, autorizzata dal Presidente della Camera ai sensi della disposizione citata dalla collega Samperi, richiede che sia accertata formalmente l'impossibilità di concludere in Giunta l'esame di merito, ciò che non è ancora avvenuto.

Maurizio PANIZ (PdL) dà atto alla collega Samperi di aver correttamente inquadrato il potenziale sbocco della situazione facendo richiamo all'articolo 18, comma 2, del Regolamento.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) condivide l'indignazione della collega Samperi: dal relatore è venuta una chiara strumentalizzazione di pretese esigenze di approfondimento istruttorio che mascherano l'*impasse* in cui la maggioranza si è venuta a trovare. Invita il Presidente a porre ai voti la proposta di diniego avanzata dal collega Sisto, ammesso che questa sia ancora in piedi.

Federico PALOMBA (IdV) chiede che il Presidente faccia rispettare le procedure in modo intransigente e si opponga all'uso di mezzucci propri non del Parlamento ma delle preture di periferia. La Giunta si sta giocando la propria dignità: occorre mettere subito in chiaro le posizioni dei gruppi sul merito della questione e votare.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP) si associa alla richiesta di passare al voto sul merito.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) si rammarica della flagrante rottura di ogni regola procedurale e del fatto che la maggioranza sia venuta meno a ogni affidamento, ponendo in essere un deprecabile «gioco delle tre carte». Delle due l'una: o si passa al voto sul merito o ci si prende la responsabilità di chiedere la proroga del termine, come previsto dal Regolamento.

Maurizio PANIZ (PdL) invita il collega Mantini a moderare i termini. Ribadisce che dal suo gruppo non verrà alcuna richiesta di proroga.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) non ha ancora compreso se la proposta di merito del relatore sia ancora valida.

Maurizio TURCO (PD) osserva che, a seguito degli accordi assunti ieri all'unanimità, ci si trova oggi in fase di votazione e la discussione in atto sarebbe perciò inammissibile.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) non trova scandalosa la richiesta del relatore. Se infatti il Regolamento prevede che, prima di deliberare, la Giunta invita il

deputato interessato a fornire i chiarimenti e le delucidazioni che ritenga necessari, ciò significa che è a lui consentito offrire elementi informativi e di giudizio ai componenti e che questi ultimi non possano essere *tout court* considerati irrilevanti. È precisamente ciò che è accaduto ieri, allorché alla Giunta è stato prospettato un fatto nuovo e impreveduto. Insieme al collega Follegot si è cimentato in una parziale lettura degli atti ma la loro mole cospicua non ne ha consentito il completamento. Non si oppone quindi alla richiesta del relatore.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricapitolando, prende atto della difficoltà della maggioranza di trovare una posizione comune sul merito, come lealmente il collega Paniz gli ha rappresentato. Quanto alla richiesta del relatore Sisto di esaminare la documentazione depositata ieri dal deputato Papa, non può che ricordare che nella seduta del 22 giugno 2011 si è svolta una votazione nella quale è prevalsa la posizione di acquisire la richiesta di misura cautelare avanzata dai pubblici ministeri al GIP, senza allegati e senza ulteriori documenti. Una componente minoritaria della Giunta addirittura era contraria a qualsiasi integrazione documentale. I documenti cui oggi fa riferimento il relatore sono quindi proprio quelli la cui acquisizione era stata giudicata non indispensabile dalla Giunta nella predetta seduta. Essi sono quindi oggettivamente irrilevanti in questa fase ai fini della decisione.

Rilevato che il relatore ha già avanzato una proposta di merito, osserva che la sua nuova richiesta istruttoria inevitabilmente si pone con essa in contraddizione. Sicché se questa aporia procedurale non verrà rimossa, il voto non potrà che riguardare la proposta di diniego avanzata nella seduta del 29 giugno 2011.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ripete che la documentazione pervenuta è di somma importanza e la sua coscienza gli impone di approfondirla. Ciò determina in lui la necessità di ritirare la proposta

avanzata il 29 giugno, in vista di una sua eventuale riformulazione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, preso atto del ritiro della proposta del relatore, dovrà ora verificare se nel corso della discussione vi siano deputati inclini ad avanzarne un'altra, tenendo comunque presente che proprio domani scade l'inderogabile termine di conclusione della discussione presso la Giunta.

Antonio LEONE (PdL) fa presente che stanno per avere inizio votazioni nominali in Assemblea alle quali intende partecipare: sollecita quindi una conclusione della riunione della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, deve interrompere i lavori in virtù dell'inizio della seduta dell'Assemblea. A tal riguardo, constata l'orientamento maggioritario favorevole a riprenderli non oggi al termine delle votazioni dell'Assemblea medesima, bensì domani. Convoca pertanto la Giunta per il 15 luglio 2011, alle ore 12. In tal sede occorrerà verificare se il relatore Sisto sia in grado di formulare una nuova proposta di merito. In caso contrario, chiederà a un altro componente la Giunta di avanzarla. Quale che sarà la proposta avanzata, egli la porrà ai voti in ogni caso entro l'inizio delle votazioni nominali in Assemblea.

La seduta termina alle 10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME CONGIUNTO DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE, ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI DI UTENZE TELEFONICHE NONCHÉ ALLA PERQUISIZIONE DI CASSETTE DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO MARCO MARIO MILANESE (docc. IV, nn. 20 e 21) (rel. Gava).

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE
IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Edmondo Cirielli, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 21202/10 mod. 21 RGNR) (rel. Maurizio Turco).

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata

dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Monza (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (rel. Paolini).

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Remo Di Giandomenico (deputato nella XIV legislatura) pendente presso il tribunale di Campobasso (proc. n. 2726/09 RGNR – n. 451/10 RGT) (doc. IV-ter, n. 20) (rel. Sisto).

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione. C. 4275 cost. Governo, C. 199 cost. Cirielli, C. 250 cost. Bernardini, C. 1039 cost. Villecco Calipari, C. 1407 cost. Nucara, C. 1745 cost. Pecorella, C. 2053 cost. Calderisi, C. 2088 cost. Mantini, C. 2161 cost. Vitali, C. 3122 cost. Santelli, C. 3278 cost. Versace e C. 3829 cost. Contento (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro e C. 4382 Giovanelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione normativa Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.05.

Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione.

C. 4275 cost. Governo, C. 199 cost. Cirielli, C. 250 cost. Bernardini, C. 1039 cost. Villecco Calipari, C. 1407 cost. Nucara, C. 1745 cost. Pecorella, C. 2053 cost. Calderisi, C. 2088 cost. Mantini, C. 2161 cost. Vitali, C. 3122 cost. Santelli, C. 3278 cost. Versace e C. 3829 cost. Contento.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato il 29 giugno 2011.

Maurizio PANIZ (PdL) dichiara di avere appreso con rammarico la decisione dei colleghi di opposizione di non intervenire e di non accettare il confronto sulla riforma costituzionale della giustizia. Ritiene che invece quando si tratta la materia della giustizia occorra lavorare con spirito collaborativo per raggiungere la massima condivisione possibile.

Cita, quale esempio degli ottimi risultati ottenuti proprio tramite la collaborazione di maggioranza ed opposizione, la recente approvazione alla Camera del provvedimento in materia di filiazione naturale, dove, in vista del raggiungimento di un risultato comune, sono state superate le contrapposizioni. Sottolinea quindi come la situazione della giustizia sia sotto gli occhi di tutti e come una riforma della stessa non possa non costituire un obiettivo comune e improcrastinabile: un obiettivo in vista del quale lavorare con spirito collaborativo per raggiungere, senza idee preconcepite, un risultato condiviso e di

portata storica, che sarebbe ascrivibile non alla maggioranza o al Governo, ma al Parlamento nel suo complesso.

Ritiene tuttavia che la giustizia non possa essere adeguatamente riformata attraverso interventi isolati e puntuali, ma attraverso una complessiva riforma costituzionale che scioglia, a monte, alcuni nodi fondamentali. Ritiene, inoltre, che il disegno di legge costituzionale non abbia assolutamente un intento punitivo, tanto meno nei confronti dei magistrati, per i quali ha sempre nutrito la massima stima e considerazione, anche in ragione della complessità e delicatezza della funzione che svolgono.

Rileva come uno dei punti critici della riforma sia rappresentato dal principio di obbligatorietà dell'azione penale, che oggi, se si vuole guardare la realtà con spirito obiettivo, non può più essere considerato un dogma. Tale principio appare obiettivamente sfumato, ad esempio, se un magistrato come il dottor Marcello Maddalena ha il coraggio di scrivere che occorre una graduazione delle priorità, stabilendo in tal modo che alcuni procedimenti debbano andare avanti ed altri no; se si prende atto del dato di fatto incontestabile che i magistrati, anche in considerazione delle particolari esigenze del territorio di competenza e comunque sempre a fin di bene, decidono quotidianamente quali procedimenti trattare e quali invece tenere nel cassetto. Tuttavia, non si può non considerare che è al potere legislativo che spetta, sin dalla nascita del principio della separazione dei poteri, la definizione delle priorità dell'azione penale e, più in generale, l'indicazione del percorso di individuazione dell'illecito.

Altro aspetto critico della riforma è rappresentato dalla separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e requirenti. L'opportunità di distinguere anche le carriere, oltre che le funzioni, è particolarmente sentita dal 1999, con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, ed è invocata con forza dal mondo forense. Alla base dell'articolo dibattito sulla separazione delle carriere vi è l'esigenza che la giustizia non solo « sia » trasparente, ma che la stessa « appaia » anche trasparente. Quanto alla

situazione di effettiva parità delle parti, sottolinea come, in base alla sua esperienza professionale, abbia riscontrato approcci differenziati a seconda che la difesa fosse rappresentata da un avvocato esperto ed affermato ovvero da un giovane difensore.

Sul tema della responsabilità dei magistrati, ribadisce l'assoluta mancanza di un intento punitivo nei confronti dei magistrati e la necessità di fare chiarezza su alcune questioni. Ricorda, in particolare, come il referendum sulla responsabilità dei magistrati abbia registrato un consenso molto ampio. Al referendum, tuttavia, è seguita una legge i cui strumenti sono stati azionati circa quattrocento volte, ma solo in quattro casi vi sono state delle pronunce favorevoli.

Ritiene evidente che questa situazione debba cambiare e che si debba discutere in modo approfondito per trovare dei criteri adeguati sui quali fondare la responsabilità dei magistrati. Rileva, tuttavia, come il comportamento di taluni magistrati faccia comprendere le ragioni dell'esigenza di adeguati interventi. Cita, a titolo esemplificativo, il caso del dottor Edi Pinatto, che ha depositato con otto anni di ritardo la motivazione di una sentenza penale di condanna, consentendo la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di alcuni pericolosi esponenti di un clan mafioso; ovvero il caso della dottoressa Cecilia Carreri, che inviava certificati medici al proprio ufficio mentre faceva il giro del mondo in barca a vela. Sottolinea come tali comportamenti non siano stati adeguatamente sanzionati e come anche il CSM non sia intervenuto in modo tempestivo e adeguato. Non intende affatto mettere in discussione il principio di autonomia e indipendenza della magistratura, tuttavia evidenzia come vi sia un serio problema, che deve essere affrontato e risolto.

Per le ragioni sopra esposte ritiene che la riforma in titolo debba essere sostenuta e ribadisce ai colleghi dell'opposizione l'invito a collaborare.

Rita BERNARDINI (PD) esprime forti perplessità sull'intervento dell'onorevole Paniz, che sembra provenire da un altro mondo, non avendo fatto alcun riferi-

mento all'imminente sostituzione del Ministro della giustizia né al fatto che questa riforma costituzionale appare tardiva, poiché è evidente che non vi sia il tempo di approvarla prima della fine della legislatura. Il suo intervento è stato suggestivo e, se si considera che i Radicali sono stati i promotori per via referendaria della riforma della disciplina della responsabilità dei magistrati, si comprende come molte di quelle suggestioni siano condivisibili. Rileva peraltro come non sia necessario intervenire sulla Costituzione per riformare la giustizia, ciò che d'altra parte è anche emerso chiaramente dalle audizioni, e ritiene che la riforma debba essere fatta con legge ordinaria. Sottolinea quindi come vi siano molte proposte di legge ordinaria che riguardano i temi citati dall'onorevole Paniz.

Evidenzia, in particolare, come la proposta di riforma sia incompleta, non trattando temi importantissimi e centrali quale quello delle condizioni di illegalità e incostituzionalità in cui versano le carceri italiane, rispetto al quale gli interventi del Governo e della maggioranza sono stati assolutamente inefficaci.

Esprime rammarico per il fatto che l'onorevole Paniz si sia allontanato dall'aula della II Commissione, dimostrando di non essere interessato al suo intervento, che invece tratta di questioni essenziali in materia di giustizia. Ritiene inoltre che l'onorevole Paniz, piuttosto che criticare l'opposizione, avrebbe dovuto dare delle risposte alle obiezioni sollevate dalla medesima in particolare nella precedente seduta.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che l'onorevole Paniz le ha comunicato di essersi allontanato per impegni connessi ad esigenze della Giunta per le autorizzazioni a procedere, che egli presiede, ed al ruolo di relatore in sede consultiva della manovra finanziaria presso la II Commissione, il cui esame avrà luogo oggi alle ore 17.30.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come l'onorevole Paniz non abbia partecipato al dibattito e alle audizioni che si sono svolte

presso le Commissioni riunite I e II, altrimenti conoscerebbe il contributo sostanziale dato dalle opposizioni all'esame del provvedimento. Le audizioni hanno in particolare messo in luce come questa non sia una riforma della giustizia, ma una riforma della magistratura che crea dei disequilibri tra poteri dello Stato.

Angela NAPOLI (FLpTP) rileva come l'onorevole Paniz non solo non abbia partecipato ai lavori dalle Commissioni ma, a causa dei suoi assillanti impegni, non abbia trovato neanche il tempo per leggere i lavori preparatori. Le preoccupazioni del collega Paniz, in ogni caso, sono infondate giacché l'opposizione non mancherà di fare il proprio dovere.

Mario CAVALLARO (PD) ritiene che non si possa continuare ad esaminare la riforma in oggetto dal momento che la sede del Ministro della giustizia è sostanzialmente vacante. Sottolinea come l'opposizione abbia sempre dimostrato di essere propositiva e come lo abbia fatto, da ultimo, di fronte all'esigenza di una rapida approvazione della manovra finanziaria attualmente all'esame del Parlamento. Quanto ai casi dei magistrati citati dall'onorevole Paniz, ritiene che gli stessi siano senz'altro da stigmatizzare. Tuttavia ricorda come, purtroppo, vi siano anche alcuni parlamentari che hanno dimostrato di non essersi comportati in modo particolarmente corretto e trasparente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro e C. 4382 Giovanelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato il 7 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta si è proceduto all'abbinamento delle proposte di legge C. 3380 Di Pietro e C. 4382 Giovanelli al disegno di legge C. 4434 del Governo, sul quale i relatori hanno svolto la relazione. Oggi pertanto si procederà all'integrazione della relazione illustrando le proposte di legge abbinate successivamente.

Avverte che a seguito di tale abbinamento le Presidenze delle Commissioni I e II hanno chiesto che la proposta di legge C. 3850 Ferranti assegnata alla Commissione giustizia venisse assegnata alle Commissioni riunite al fine dell'abbinamento ai progetti di legge C. 4434, C. 3380 e C. 4382.

Invita quindi i relatori ad integrare le rispettive relazioni.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, in sostituzione del relatore per la I Commissione, onorevole Santelli, avverte che l'illustrazione delle proposte di legge abbinate riguarderà i profili di interesse della Commissione affari costituzionali, mentre la collega Angela Napoli illustrerà le parti di competenza della Commissione giustizia.

Per quanto riguarda la proposta di legge C. 3380 Di Pietro e altri, questa reca una articolata disciplina in materia di incandidabilità al fine di impedire la candidatura a deputato o a senatore di soggetti condannati in via definitiva per un delitto non colposo. Prevede inoltre una serie di cause ostative all'assunzione di incarichi di Governo.

In particolare, l'articolo 16 sancisce la non candidabilità a deputato o senatore delle persone condannate in via definitiva per un delitto non colposo.

L'articolo 17 dispone che quanto previsto all'articolo 16 si applica a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in virtù di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica.

Agli articoli 18 e 19, è previsto l'obbligo di presentare, per ciascun candidato, una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità, ferme le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente in caso di attestazioni mendaci.

È inoltre previsto che l'ufficio centrale circoscrizionale disponga l'esclusione, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, dei candidati per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità o per i quali tale dichiarazione risulti non veritiera.

L'articolo 20 modifica nello stesso senso le norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

Gli articoli 21 e 22 recano disposizioni in merito all'incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

L'articolo 23, infine, introduce cause ostative all'assunzione di incarichi di governo. In particolare, è previsto che non possano ricoprire incarichi di Governo coloro nei confronti dei quali è stato adottato, per reati non colposi, il decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale.

L'eventuale nomina di coloro che si trovano nella condizione ostativa è nulla e gli atti eventualmente compiuti sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora la causa ostativa intervenga successivamente all'assunzione di un incarico di governo.

Venendo alla proposta di legge C. 4382 Giovanelli e altri, questa, all'articolo 3, interviene sulla disciplina della gestione commissariale delle emergenze, prevedendo che i commissari possano essere nominati esclusivamente per fare fronte a esigenze non prevedibili né programmabili e che le strutture deputate a fronteggiare l'emergenza debbano avvalersi di norma esclusivamente di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di particolari necessità e con riferimento

al periodo strettamente necessario, di personale utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro.

Si prevede inoltre che l'azione della protezione civile si sviluppi sulla base di una programmazione annuale e di accordi quadro e che, qualora sia necessario acquisire beni e servizi non ricompresi negli accordi quadro, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri possa far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

L'articolo 4 introduce nuove disposizioni concernenti il regime delle incompatibilità per i titolari di incarichi pubblici. In particolare, è previsto che, salvo i casi da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza, se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza. Il conferimento degli incarichi ammessi avviene tenendo conto dell'esperienza professionale già maturata; dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati; e del principio di rotazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di questa disposizione.

L'articolo 5 prevede che la nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e che gli arbitri devono essere scelti esclusivamente tra i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni nell'ambito delle loro ordinarie attività, qualora la controversia si svolga fra due amministrazioni, per evitare il conferimento di incarichi a soggetti esterni. Qualora, invece, la controversia abbia luogo fra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto fra i dirigenti di ruolo.

L'articolo 6 prevede che l'incremento della retribuzione del dirigente legata agli

incarichi esterni o agli arbitrati non possa superare il 20 per cento della sua retribuzione lorda onnicomprensiva dell'anno precedente.

L'articolo 7 prevede che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato non possano ricoprire incarichi in uffici di organi politici o incarichi di gestione all'interno di pubbliche amministrazioni o, dove consentito, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, per più di sessanta mesi ogni decennio. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza, è altresì previsto che i medesimi soggetti non possano trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate e che, durante il collocamento fuori ruolo, non possano assumere altri incarichi oltre quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo.

L'articolo 8 dispone che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, compresi il Ministero della difesa e il Ministero degli affari esteri compatibilmente con le loro esigenze istituzionali, acquistino tutti i beni e i servizi necessari al loro funzionamento aderendo alle convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa ovvero facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo volto ad accrescere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche nonché l'efficacia delle procedure di controllo per il contrasto della corruzione in tale settore, attribuendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti funzioni di vigilanza e di controllo sulla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di valore superiore a 5.278.000 euro.

Per quanto riguarda, infine, la proposta di legge C. 3850 Ferranti, il suo contenuto, al di là della finalità generale, è riconducibile principalmente alla competenza della Commissione giustizia.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, rileva che la proposta di legge C. 3380 Di Pietro, come si legge nella relazione illustrativa, prevede, dall'articolo 1 all'articolo 15, una rielaborazione della materia relativa ai reati contro la pubblica amministrazione. Prevede, in particolare, la soppressione della figura della concussione: l'attuale forma esplicita (cioè l'attuale concussione mediante violenza o minaccia) verrebbe a costituire un'aggravante speciale dell'estorsione. Invece, la forma induttiva verrebbe ricompresa in un'unica, ampia fattispecie di corruzione che si estenderebbe fino alla corruzione impropria, con un indifferenziato trattamento sanzionatorio. Viene anche ipotizzata una speciale causa di non punibilità per il corruttore che entro tre mesi, o comunque prima dell'inizio del procedimento penale, denunci il fatto corruttivo e collabori con l'autorità giudiziaria, nonché metta a disposizione delle autorità giudiziarie una somma pari a quanto versato o ricevuto.

La proposta di legge, inoltre, interviene in modo sostanziale in tema di incandidabilità e incompatibilità.

La proposta di legge C. 4382 Giovanelli interviene, all'articolo 1, sul codice di procedura penale aumentando il periodo previsto per le misure interdittive. Viene infatti stabilito che, nel caso si proceda per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, le misure interdittive perdano efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione, anziché dopo i due mesi previsti negli altri casi.

L'articolo 2 introduce invece modifiche al regime delle sanzioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 231 del 2001. È infatti previsto che, nel caso di condanna per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, la società di cui è o è stato amministratore o legale rappresentante, al momento dei fatti, il privato concorrente nel reato con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio, è iscritta in un albo speciale formato dalle persone giuridiche non ammesse a contrattare con la pubblica amministra-

zione, a partecipare agli appalti pubblici e a essere destinatarie di contributi o di finanziamenti pubblici.

La proposta di legge interviene anche in materia di gestione commissariale delle emergenze (articolo 3) nonché di incompatibilità per i titolari di incarichi pubblici e per i magistrati e gli avvocati dello Stato (articoli 3 e 7).

L'articolo 5 è invece dedicato alla disciplina degli arbitrati con le pubbliche amministrazioni, introducendo modifiche, ispirate al principio di trasparenza, in tema di nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione.

È stata altresì abbinata la proposta di legge C. 3850 Ferranti che prevede, in primo luogo, un nuovo assetto della disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione.

Come si legge nella relazione di accompagnamento, tale proposta di legge, anche al fine di recepire le indicazioni provenienti dagli organismi internazionali, oltre a dotare gli inquirenti di strumenti investigativi fondamentali (quali la possibilità di disporre attività di contrasto sotto copertura), prevede una ridefinizione del quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione, ponendo attenzione anche a individuare strumenti che possano contribuire a rompere il « muro di omertà » tra corrotto e corruttore (quale la riduzione di pena per l'imputato che si adopera fornendo una concreta e fattiva collaborazione).

La proposta di legge C. 3850 Ferranti prevede, in primo luogo, un nuovo assetto della disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione. In linea generale, si ridisegna il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione, trasferendo la condotta di concussione per costrizione all'interno di quelle di estorsione e la condotta di concussione per induzione all'interno della nuova fattispecie di corruzione, la quale ricomprende in sé il disvalore penale degli articoli 318, 319 e 321 del codice penale vigenti, prevedendo in ogni caso anche la punibilità del corruttore.

Viene anche introdotta, nell'articolo 319 del codice penale, la punibilità delle dazioni di denaro o di altre utilità fatte comunque al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio in ragione della funzione esercitata. La norma riguarda, quindi, l'ipotesi di un pubblico ufficiale che si attiva (o che non si attiva) in ragione della sua funzione, dietro corrispettivo.

Viene anche abolita la distinzione tra atti (o attività) d'ufficio e atti (o attività) contrari ai doveri d'ufficio e si prevede un sensibile inasprimento delle sanzioni penali per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, anche nel minimo editale, per evitare che l'applicazione generalizzata di attenuanti determini la concreta inefficacia della sanzione.

Si introduce la fattispecie del traffico di influenze illecite, volta a punire la condotta dei soggetti che si propongono come intermediari nel disbrigo di faccende corruttive, nonché di quelli che ne ricercano la collaborazione.

Al fine di contrastare fenomeni di corruzione e di malaffare nel settore privato, si propone di introdurre, nel libro secondo, titolo VIII, del codice penale, al capo II relativo ai delitti contro l'industria e il commercio, il delitto di corruzione nel settore privato (estensibile agli enti in virtù

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), consistente nella condotta di induzione, sollecitazione o ricezione di denaro o di altra utilità, o nell'accettazione della relativa promessa, per compiere od omettere un atto in violazione di un dovere, qualora ne derivino o possano derivarne distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

Al fine di estendere le possibilità di accertamento dei reati contro la pubblica amministrazione e degli illeciti a essi connessi, si prevede la sospensione del corso della prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari dal momento della consumazione del delitto di corruzione fino al momento dell'esercizio dell'azione penale per tale delitto allorché lo stesso sia stato commesso per ottenerne l'occultamento o il mancato perseguimento (articolo 9).

La proposta di legge interviene, infine, in materia di revisione delle sentenze (articolo 10).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti.

C. 4019-1286-3655-A (*Discussione e approvazione*) 24

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente della VII Commissione Valentina APREA. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega per lo sport, Rocco Crimi e per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 15.15.

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti.

C. 4019-1286-3655-A.

(Discussione e approvazione).

Le Commissioni riunite iniziano la discussione del provvedimento in titolo.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo

disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento.

Ricorda che le Commissioni riunite hanno già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo, sulla quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri. È stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7 luglio 2011. In considerazione dell'urgenza di approvare in tempi brevi il provvedimento in esame, propone quindi che le Commissioni riunite, ove nulla osti da parte dei deputati, possano concluderne l'esame nella giornata odierna.

Le Commissioni concordano.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore per la VII Commissione*, raccomanda l'approvazione del nuovo testo della sua proposta di legge n. 4019, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, che propone di adottare come testo base, ringraziando tutti i colleghi delle Commissioni riunite per il proficuo lavoro svolto.

Paola PELINO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, si associa alle considerazioni della collega Di Centa.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni.

Valentina APREA, *presidente*, sulla base di quanto indicato dai relatori, propone quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 4019, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, sul quale le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso il prescritto parere.

Le Commissioni deliberano quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 4019, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, al quale sono abbinare le proposte di legge C. 1286 e C. 3655

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15.25 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.25.

Valentina APREA, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che non sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge in esame.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

La Commissione approva quindi l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

La Commissione approva quindi l'articolo 3.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

La Commissione approva quindi l'articolo 4.

Caterina PES (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in discussione, sottolineandone l'importanza e la rilevanza per i destinatari al quale è rivolto.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), dopo aver svolto alcune considerazioni di merito, preannuncia il voto favorevole sul provvedimento in discussione.

Renzo LUSETTI (UdCpTP) esprime apprezzamento per il lavoro svolto e preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole.

Erica RIVOLTA (LNP), svolgendo alcune considerazioni nel merito, ringrazia i relatori per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole sul provvedimento.

Benedetto Fabio GRANATA (FLPpTP) preannuncia anche a nome del suo gruppo il voto favorevole sul provvedimento.

Giuseppe GIANNI (PT), esprimendo apprezzamento per la responsabilità delle relatrici, preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in discussione.

Marialuisa GNECCHI (PD), manifestata soddisfazione per la conclusione dell'esame del provvedimento, si congratula con le relatrici per l'ottimo lavoro svolto, sottolineando l'importanza di interventi tesi a tutelare la maternità e ad assicurare copertura contributiva anche per i periodi che si pongono al di fuori delle ordinarie attività lavorative. Pur osservando che

avrebbe preferito una forma di copertura previdenziale diversa da quella del riscatto, giudicata onerosa e non sempre di facile attuazione, valuta in ogni caso il provvedimento in esame un primo passo avanti in direzione di una degna tutela sociale dei lavoratori e delle lavoratrici in questione.

Antonio PALMIERI (PdL) esprime soddisfazione per il risultato raggiunto dalle Commissioni e, dopo aver svolto alcune considerazioni di merito, preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in discussione.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia sentitamente le relatrici per il pregevole lavoro svolto, ricordando come finalmente le Commissioni giungono all'approvazione di un provvedimento lungamente atteso dalle atlete e dagli atleti del settore. Dopo aver svolto alcune considerazioni di merito, ricorda in particolare che la Commissione cultura, in occasione di un incontro svolto con la campionessa di scherma Valentina Vezzali, promise che si sarebbe fatta carico dell'esigenza delle atlete madri, proprio come richiesto dalla schermitrice.

SILVANO MOFFA, in qualità di presidente della XI Commissione, esprime il proprio compiacimento per lo svolgimento di un esame lungo, complesso ed artico-

lato, il cui esito positivo è stato possibile grazie alla proficua collaborazione tra maggioranza ed opposizione, giudicata come il segnale positivo di una efficace e ritrovata forma di dialogo tra i gruppi parlamentari. Ringrazia, pertanto, le relatrici e tutti i componenti delle Commissioni riunite per l'ottimo lavoro svolto, grazie al quale ritiene che sarà possibile introdurre nell'ordinamento una disciplina normativa all'avanguardia nel campo delle forme di sicurezza sociale.

Valentina APREA, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Pone quindi in votazione il nuovo testo della proposta di legge C. 4019, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, adottato come testo base.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge n. 4019, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, adottato come testo base, risultando quindi assorbite le proposte di legge C. 1286 e C. 3655.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione presso la Fiera di Roma del 7 giugno 2011	27
ALLEGATO (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	28

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica. C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera.	27
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente della IX Commissione Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla missione presso la Fiera di Roma del 7 giugno 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in oggetto (*vedi allegato*). Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso lo svolgi-

mento delle comunicazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 14 luglio 2011.

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica.

C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO

Sulla missione presso la Fiera di Roma del 7 giugno 2011.**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Lo scorso 7 giugno una delegazione delle Commissioni IX (Trasporti) e X (Attività produttive, commercio e turismo) si è recata in missione alla Fiera di Roma per incontrare i rappresentanti di case automobilistiche, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica ».

Hanno partecipato, per la IX Commissione, il presidente, Mario Valducci, e i deputati Vincenzo Garofalo e Carlo Monai, per la X Commissione i deputati Fabio Gava, Lido Scarpetti e Andrea Lulli.

Nell'ambito dell'incontro i componenti della delegazione hanno avuto modo di approfondire i temi già sviluppati nel corso dell'indagine conoscitiva che le Commissioni IX e X hanno recentemente svolto sulla materia grazie ai contributi tecnici dell'amministratore delegato di Toyota Motor Italia, Mario Gargano, di Andrea Baracco per la Renault Italia, di Federico Galliano per la General Motors (Opel e Chevrolet), di Michele Ziosi per la FIAT e di Carlo Leoni per la Peugeot.

Nel corso della missione, i deputati presenti hanno potuto provare quanto di più innovativo la tecnologia è oggi in grado di offrire, alternandosi alla guida di vetture totalmente elettriche prodotte da Mitsubishi, Peugeot e Renault, di vetture alimentate dal biometano e dotate dell'esclusivo sistema *eco-drive* della FIAT, ibride plug-in della Toyota e di vetture elettriche ad autonomia estesa della Opel.

Durante la visita i componenti della delegazione hanno potuto verificare le varie tecnologie innovative relative alle autovetture in un unico contesto e i rappresentanti delle case automobilistiche presenti hanno illustrato le motivazioni sottostanti agli obiettivi perseguiti da ciascuna di esse.

I parlamentari presenti hanno così potuto apprezzare le innovazioni tecnologiche promosse dalle case automobilistiche sugli autoveicoli, constatando oltre all'assenza di emissioni inquinanti, anche la riduzione dell'inquinamento acustico.

Il presidente Mario Valducci e i deputati intervenuti hanno avuto parole di apprezzamento per i cospicui passi avanti promossi dalla tecnologia nell'ambito della produzione automobilistica.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi (<i>Esame e rinvio</i>)	29
Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. C. 4509 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	44

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro della gioventù Giorgia Meloni e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che nel corso della discussione svolta in Commissione sulle proposte di legge costituzionale n. 1990 e abbinata in materia di soppressione delle province, era emerso l'orientamento maggioritario dei gruppi parlamentari nel senso di non procedere alla soppressione delle province, ma di rivederne la disciplina costituzionale in vista di una loro razionalizzazione.

Dopo il rinvio del provvedimento in Commissione, era stato costituito un comitato ristretto, proprio allo scopo di verificare la possibilità di addivenire ad una nuova disciplina in materia di istitu-

zione, modificazione o soppressione delle province. La legittima richiesta del gruppo dell'Italia dei valori di riportare la proposta di legge all'attenzione dell'Assemblea nella quota riservata alle opposizioni ha impedito la conclusione dei lavori del comitato ristretto.

Successivamente l'Assemblea, con l'approvazione di un emendamento che sopprimeva l'articolo 2 e conseguentemente tutti gli altri articoli del provvedimento, ha respinto nel suo complesso la proposta di legge costituzionale in materia di soppressione delle province e le altre proposte abbinate.

Peraltro, nell'ambito del comitato dei nove si è raggiunto un accordo di massima tra i gruppi nel senso che, una volta concluso l'esame delle proposte di legge costituzionale tendenti alla soppressione delle province, la Commissione avrebbe posto in tempi brevi al proprio ordine del giorno la discussione delle altre proposte di legge costituzionale in materia di province. Posizione da lui riportata all'Assemblea nella seduta del 5 luglio scorso.

Mantenendo fede a quell'impegno, oggi la Commissione avvia l'esame delle proposte di legge costituzionale in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. Si tratta della proposta di legge costituzionale C. 1242 cost. Gibelli « Modifica all'articolo 133 della Costituzione in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di istituzioni di nuove province », C. 4439 cost. Bersani « Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di soppressione delle province, nonché norme per la costituzione delle città metropolitane e il riassetto delle province », C. 4493 cost. Pastore « Modifica dell'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione e soppressione delle province nonché di modificazione delle circoscrizioni provinciali » e C. 4499 Calderisi « Modifiche agli articoli 114 e 133 della Costituzione in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province ».

Le proposte di legge costituzionale in esame si muovono nell'ottica di una ra-

zionalizzazione e ridefinizione della disciplina costituzionale delle Province. Tutte propongono modifiche al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, mentre la sola proposta di legge C. 4499 Calderisi interviene anche sull'articolo 114 della Costituzione. Le proposte di legge, ad eccezione della proposta di legge C. 1242 cost. Gibelli, recano inoltre disposizioni riguardanti le città metropolitane, il riassetto delle province e il regime transitorio.

Ricorda che l'articolo 114 della Costituzione vigente al primo comma inserisce le Province, insieme ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Regioni e allo Stato tra gli enti costitutivi della Repubblica. Il secondo comma definisce le Province, insieme alle Città metropolitane e alle Regioni, come enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione vigente statuisce che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province nell'ambito di una Regione avviene con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

Ribadisce che la sola proposta di legge C. 4499 Calderisi, all'articolo 1, interviene sull'articolo 114 della Costituzione. Il comma 1 modifica il primo comma dell'articolo 114, trasformando province e città metropolitane in enti eventuali e non più indefettibili. Il comma 2 sostituisce il secondo comma dell'articolo 114, modificando e inglobando anche la disciplina per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali, prevista dal primo comma dell'articolo 133. Le Province vengono eliminate dal novero degli enti autonomi, dotati di propri statuti, poteri e funzioni. Alla legge regionale e non più alla legge statale è affidata l'eventuale istituzione o soppressione delle province e il mutamento delle circoscrizioni provinciali. In particolare si prevede che le province possano essere istituite, senza alcun onere per lo Stato e sentiti i Comuni interessati, con legge regionale con funzioni di programmazione di area vasta conferite dalle Regioni e con

funzioni di coordinamento e di collaborazione tra Comuni, secondo quanto stabilito con legge dello Stato. Viene stabilito inoltre un vincolo costituzionale per l'istituzione delle Province, consistente nel requisito di una popolazione non inferiore ai cinquecentomila abitanti. Inoltre, al fine di evitare che coincidano l'ente Regione e l'ente Provincia, si stabilisce che in una Regione non possa essere costituita una sola provincia. Il comma 3 inserisce un comma, dopo il secondo, all'articolo 114, al fine di stabilire che la costituzione delle Città metropolitane porti come conseguenza la soppressione delle Province che insistono sul medesimo territorio e il trasferimento delle loro funzioni, stabilendo quindi una alternatività tra i due enti. L'articolo 2 della proposta di legge C. 4499 sopprime il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, come conseguenza della modifica dell'articolo 114.

Le altre proposte di legge costituzionale in esame non intervengono sull'articolo 114, mantenendo le province tra gli enti costitutivi della Repubblica ma, nel modificare il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, prevedono che le Province siano istituite con legge regionale anziché con legge dello Stato. In particolare la proposta di legge C. 4439 Bersani prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali o la soppressione delle Province sono stabiliti con legge regionale, sentiti i comuni interessati; la proposta di legge C. 4493 Pastore prevede che la Regione, con proprie leggi, dispone l'istituzione e la soppressione delle province, la modifica delle loro circoscrizioni e la loro denominazione; la proposta di legge C. 1242 Gibelli prevede il ricorso alla legge regionale per l'istituzione di nuove province e il mutamento delle circoscrizioni provinciali, con l'approvazione, mediante *referendum*, della maggioranza delle popolazioni interessate e con il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata dai rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali.

La proposta di legge C. 4493 Pastore inserisce un nuovo comma, dopo il primo,

all'articolo 133 della Costituzione, fissando, al pari della proposta di legge C. 4499 Calderisi, alcuni requisiti vincolanti per l'istituzione delle province: una popolazione non inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale non inferiore a tremila chilometri quadrati. Il nuovo comma dell'articolo 133 prevede inoltre che le Regioni nelle aree metropolitane istituiscono in luogo della Provincia, sentiti i comuni interessati, la Città metropolitana con il requisito di una popolazione non inferiore a cinquecentomila abitanti, con le funzioni della provincia e con le funzioni comunali di ambito metropolitano. Con la legge istitutiva della Città metropolitana la Regione disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre province.

Le proposte di legge C. 4439 Bersani, C. 4493 Pastore e C. 4499 Calderisi contengono ulteriori disposizioni che non modificano direttamente articoli della Costituzione.

In particolare l'articolo 2 della proposta di legge C. 4439 Bersani disciplina la costituzione delle città metropolitane. Si prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge costituzionale, le città metropolitane, individuate con legge dello Stato, siano costituite con legge regionale, sentiti i comuni interessati e che la loro costituzione comporti la soppressione delle province che insistono sul medesimo territorio e il trasferimento alle città metropolitane delle loro funzioni e del personale ad esse assegnato. Qualora una regione non adempia alla costituzione della città metropolitana entro dodici mesi, l'articolo 2 della proposta di legge C. 4439 Bersani prevede l'assegnazione da parte del Governo di un tempo ulteriore per tale adempimento. In caso che persista il mancato adempimento da parte della Regione, il Governo provvede alla costituzione della Città metropolitana mediante decreto-legge da convertire entro 90 giorni dalla sua pubblicazione. L'articolo 3 della proposta di legge C. 4439 Bersani disciplina il riassetto delle province nelle regioni a statuto ordinario, prevedendo innanzitutto che le loro funzioni fondamentali siano

determinate con legge dello Stato. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore di tale legge, con legge regionale, previa consultazione degli enti territoriali interessati e verifica dell'adeguatezza della dimensione del territorio delle province in relazione alla gestione delle funzioni fondamentali di area vasta, le Regioni provvedono alla revisione della circoscrizione territoriale ovvero alla soppressione delle province. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge costituzionale, con legge dello Stato devono essere rivisti gli ambiti territoriali degli Uffici decentrati dello Stato medesimo che in ciascuna Regione non devono superare il numero delle province istituite. L'articolo 4 della proposta di legge C. 4439 Bersani disciplina infine il riassetto delle province nelle regioni a statuto speciale. Queste, sempre entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge dello Stato concernenti le Città metropolitane e le Province, previste dagli articoli 2 e 3 della proposta di legge C. 4439 Bersani, devono adeguare i propri ordinamenti ai principi di tali leggi.

L'articolo 2 della proposta di legge C. 4493 Pastore e l'articolo 3 della proposta di legge C.4499 Calderisi recano disposizioni transitorie. La proposta di legge C. 4493 Pastore prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge costituzionale, ogni Regione con propria legge provvede a riordinare le circoscrizioni delle Province esistenti in base ai criteri (non meno di trecentomila abitanti o non meno di tremila chilometri quadrati di territorio) stabiliti dal nuovo comma dell'articolo 133 della Costituzione, inserito dalla medesima proposta di legge. Decorso tale termine si prevede che sia lo Stato, con propria legge, a riordinare o sopprimere le province.

La proposta di legge C. 4499 Calderisi prevede che la legge dello Stato, prevista dal secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, come sostituito dalla medesima proposta di legge, fissi un termine entro cui sono soppresse le province, ad eccezioni di quelle istituite dalle Regioni secondo quanto stabilito dalla medesima legge dello Stato. Con legge dello Stato

sono stabilite norme per il trasferimento alle province istituite dalle Regioni o, in loro mancanza, alle Regioni stesse, dei beni e del personale delle province soppresse.

David FAVIA (IdV) esprime soddisfazione per il fatto che, anche grazie alla proposta di legge per la soppressione delle province presentata dal suo gruppo e respinta dall'Assemblea, il dibattito sulle province sia finalmente cominciato. Chiarisce, tuttavia, che la posizione del suo gruppo rimane per l'eliminazione di questi enti, preannunciando nel contempo la presentazione di una nuova proposta di legge costituzionale in materia di province.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.

C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2011.

Annagrazia CALABRIA (Pdl), premesso che il suo intervento riguarderà in modo particolare il disegno di legge del Governo, ricorda che quest'ultimo prevede due interventi: l'abbassamento dell'età per essere eletti alla Camera e al Senato e l'inserimento nella Costituzione di una norma di principio intesa a valorizzare il merito e la partecipazione attiva dei giovani alla vita del paese.

Ritiene che la previsione di questo principio sia un elemento di pregio del disegno di legge del Governo, che, attraverso l'articolo aggiuntivo 31-*bis*, rafforza quanto previsto dall'articolo 31 – il quale stabilisce che la Repubblica protegge la

maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo – conferendo ai giovani uno specifico e autonomo risalto nella Costituzione. Si tratta di una disposizione che viene incontro a una richiesta della società civile, che chiede alla politica un impegno nei confronti delle nuove generazioni, e che è tanto più importante in quanto negli ultimi anni molti stanziamenti per interventi a favore dei giovani sono stati ridotti.

A suo avviso, peraltro, sarebbe utile una migliore definizione del concetto di « merito », tale da chiarire che l'accesso alle cariche pubbliche deve certamente avvenire in base alle competenze individuali, ma garantendo in ogni modo condizioni effettive di eguaglianza.

Esprime il proprio favore anche in relazione alla proposta di abbassamento dell'età per essere eletti alle Camere, osservando che, del resto, se ad una certa età si è maturi per eleggere i propri rappresentanti, si deve essere considerati anche maturi per essere eletti e che la partecipazione attiva dei più giovani alla vita politica è oggi essenziale per modernizzare le istituzioni. Non c'è dubbio, d'altra parte, che l'attenzione per le fasce più deboli della società, tra cui sono i giovani, debba essere una preoccupazione di tutti coloro che governano il paese.

Esprime peraltro qualche personale perplessità sulla effettiva capacità di un giovane di soli diciotto anni di ricoprire cariche pubbliche di un certo tipo. A suo avviso, sarà fondamentale, una volta approvata la riforma, che i partiti vagolino attentamente le candidature dei giovani, basandosi su criteri effettivamente meritocratici; ancor meglio, la riforma per l'abbassamento dell'età per l'elettorato passivo dovrebbe, a suo giudizio, accompagnarsi a una riforma della legge elettorale. A queste condizioni, tuttavia, non si vede perché un giovane di diciotto anni che militi attivamente in campo politico e che abbia maturità, passione e preparazione non dovrebbe accedere alle cariche pubbliche.

In conclusione, nel ribadire il proprio favore rispetto alle due proposte contenute nel disegno di legge del Governo, auspica un rapido iter del provvedimento.

Sandro GOZI (PD) rileva che le proposte in esame vanno nella giusta direzione, ossia quella di adeguare la Costituzione ai tempi moderni, di ricostruire il legame tra la politica e i giovani, che sono davvero una componente fondamentale della società, e di aumentare la rappresentatività del Parlamento, ampliando il corpo elettorale e ammettendo all'elezione anche fasce di popolazione che, per età, sono state fino ad oggi escluse.

Ricorda come da un sondaggio del 2010, riportato dall'IPSO, risulti che il 66 per cento dei giovani italiani di età inferiore a trentaquattro anni, ovvero due su tre, non ha nessuna fiducia nella politica e come sia scarsa in modo preoccupante la partecipazione dei giovani al voto e alla vita politica attiva del paese. A suo avviso, un segnale di attenzione e di apertura contribuirebbe a recuperare questa fascia sociale alla vita politica, nell'interesse di tutti.

Ritiene giunta l'ora di combattere la gerontocrazia che impera ormai ovunque in Italia, non da ultimo nei partiti e nella vita politica. Va combattuta come un mito infondato l'idea secondo cui sarebbero meritevoli di accedere agli incarichi di responsabilità solo coloro che, grazie all'età, avrebbero accumulato la necessaria esperienza, mentre i più giovani dovrebbero pazientemente aspettare il proprio turno. È ora di affermare il principio secondo cui gli incarichi di responsabilità, anche nei partiti, devono essere attribuiti non in base all'età, ma all'effettivo merito e alle capacità. È assurdo, del resto, che, mentre sono considerati abbastanza adulti da poter essere penalmente responsabili e da poter combattere e morire per l'Italia nel mondo, i diciottenni non siano ritenuti pronti per essere eletti in Parlamento.

Fa notare, d'altra parte, che neanche gli argomenti impiegati dai costituenti per motivare la scelta di escludere i più giovani dall'elettorato passivo sono in con-

trasto con l'abbassamento dell'età per essere eletti: le motivazioni facevano infatti riferimento alla maturità e all'esperienza, ma oggi un diciottenne, grazie alle tecnologie e ai tempi del mondo contemporaneo, possiede un'esperienza e una maturità che forse non avevano i diciottenni di 60 anni fa. Né si può trascurare che oggi la gran parte dei paesi europei ammette i diciottenni all'elettorato passivo.

Quanto, infine, alla tesi secondo cui per rinnovare la classe politica occorrerebbe « ben altro », e, in particolare, una riforma della legge elettorale, fa presente che abbassare il limite costituzionale di età per essere eletti è un buon punto di partenza per cominciare a cambiare le cose: intanto si faccia questo e poi si penserà anche a rivedere la legge elettorale eliminando il sistema delle liste bloccate.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che nessuno chiede di parlare, ricorda che numerosi deputati hanno preannunciato di voler intervenire ed invita i rappresentanti dei gruppi presenti a sollecitare gli interventi.

Salvatore VASSALLO (PD) sollecita nuovamente la presidenza ad attivarsi affinché si possa svolgere un effettivo confronto diretto tra i componenti la Commissione sulla materia in esame, informando i deputati iscritti a parlare in ordine ai giorni nei quali l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che è compito dei rappresentanti dei gruppi riferire ai rispettivi componenti in merito alla organizzazione dei lavori decisa dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Aggiunge che, in ogni caso, è stata sua cura disporre che tutti i deputati iscritti a parlare fossero informati telefonicamente prima delle sedute dedicate alla discussione di carattere generale sul provvedimento: questo nonostante il fatto che, di regola, tali informazioni sono diramate solo mediante la ordinaria convocazione. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 14 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 19.25.

DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

C. 4509 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, ricorda che il decreto in esame, approvato in prima lettura dal Senato, reca misure per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, al fine di ottemperare quanto previsto dagli impegni presi in sede europea.

Il decreto-legge, originariamente composto di 41 articoli, strutturati in 3 titoli è stato oggetto di modifiche ed integrazioni apportate dal Senato, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.2814 del Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia.

Con riferimento alla numerazione degli articoli del testo originario, appaiono di particolare interesse della I Commissione gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,14,15 e 21.

Il Titolo I reca disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica e norme in materia di entrate. Il capo I del titolo prevede misure di riduzione dei costi della politica e degli apparati.

L'articolo 1, modificato dal Senato, disciplina il trattamento economico di titolari di cariche elettive e vertici di enti e istituzioni, prevedendo che non possa superare la media ponderata del PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche nei 6 principali Stati dell'area Euro.

In particolare, il comma 1, primo periodo stabilisce che il trattamento economico onnicomprensivo annualmente cor-

risposto ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, elencati nell'allegato A del decreto, non può superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro. Nell'allegato sono comprese la Corte Costituzionale e le Camere.

Per quanto riguarda il trattamento economico dei giudici della Corte, la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dispone, all'articolo 6, che « I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge. » La materia è disciplinata dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87. L'applicazione del meccanismo disegnato nel comma in esame (ove la media degli altri sei principali Paesi dell'area euro fosse inferiore alla retribuzione mensile del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria) dovrebbe avvenire comunque in maniera non confliggente con quanto disposto dalla legge costituzionale n. 1 del 1953.

Il medesimo comma 1, secondo periodo, stabilisce per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, fermo il principio costituzionale di autonomia delle Camere, che il costo relativo al trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali. Il comma 2 dispone che il tetto di cui sopra si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati.

Ebbene, l'organizzazione interna delle Camere, compresa la disciplina del trattamento giuridico e economico del personale, è riservata in via esclusiva alla potestà regolamentare di ciascuna assemblea, costituzionalmente garantita ex articolo 64 della Costituzione; le Camere hanno inoltre autonomia contabile, fondata, secondo

la Corte costituzionale, su una vera e propria consuetudine costituzionale (cfr. sent. n. 129/1981), e dispongono di un proprio bilancio le cui modalità di approvazione sono riservate a norme dei regolamenti parlamentari rappresentando la definizione dell'ammontare delle somme occorrenti al fabbisogno annuale una scelta autonoma di ciascuna Camera.

Gli articoli 2 e 3 dispongono misure di riduzione del numero e del costo delle c.d. auto blu e aerei blu. L'articolo 4, modificato dal Senato, pone il divieto di attribuire una serie di benefici ai titolari di incarichi o cariche pubbliche, elettive o conseguite per nomina, dopo la cessazione dall'ufficio. In base alla modifica introdotta dal Senato, la limitazione dei benefici per i Presidenti delle Camere e della Corte costituzionale, da valutare alla luce della natura degli ordinamenti degli organi costituzionali, riguarda non i benefici riconosciuti, ma quelli che vengono riconosciuti.

L'articolo 5 prevede economie degli organi costituzionali e riduzioni delle dotazioni di CNEL, organi di autogoverno della magistratura e autorità indipendenti. Il comma 2-bis, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, esclude la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC dall'ambito di applicazione di alcune disposizioni di carattere generale riguardanti gli organi collegiali.

L'articolo 6, modificato dal Senato in via formale, riduce l'ammontare dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici, mentre l'articolo 7 prevede la concentrazione delle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data. L'articolo 8 prevede che tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscano sul proprio sito istituzionale informazioni sulle società di cui detengono quote di partecipazione, disposizione che sarebbe opportuno coordinare con l'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, che elenca il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

Il capo II è dedicato alla razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 9 introduce l'avvio di un ciclo di analisi e valutazione della spesa (c.d. « *spending review* ») diretto alla definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

L'articolo 10, modificato dal Senato in via formale, reca una serie di disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato ed individua altre misure per il monitoraggio della spesa pubblica. Al comma 13, tuttavia, non è specificato con quali modalità potrà operare la riduzione delle spese di funzionamento: se in maniera uniforme per i vari enti ed organismi coinvolti (in relazione alle rispettive dotazioni di bilancio) o se saranno possibili interventi selettivi.

L'articolo 11 reca disposizioni volte a razionalizzare la spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, in particolare attraverso l'incremento dei processi di centralizzazione degli acquisti. L'articolo 12, modificato dal Senato in via formale, dispone in ordine alle operazioni di acquisto, vendita, manutenzione e censimento degli immobili di proprietà pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 13 rimodula la dotazione di alcuni fondi.

L'articolo 14, modificato dal Senato in via formale, prevede il riordino di alcuni enti, come la COVIP e la società per azioni Cinecittà – Luce, la soppressione di altri, come Istituto nazionale per il Commercio Estero, ovvero la trasformazione, come nel caso dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE).

L'articolo 15 introduce una disciplina generale per i casi di dissesto degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato.

Il capo III del Titolo I prevede misure di contenimento della spesa con riferimento a particolari settori.

L'articolo 16, modificato dal Senato, reca disposizioni finalizzate a contenere le

spese in materia di pubblico impiego. Con le modifiche si prevede l'estensione al personale del comparto sicurezza e difesa delle forme di penalizzazione economica per le assenze per malattia nella pubblica amministrazione, fermo restando il trattamento accessorio.

L'articolo 17, modificato dal Senato, dispone misure di razionalizzazione della spesa sanitaria. La modifica apportata riduce a 105 milioni di euro – dai 486,5 inizialmente previsti – l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2011 a cui concorre ordinariamente lo Stato. Viene infatti anticipata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la ripresa dell'efficacia delle disposizioni che prevedono la quota di partecipazione di 10 euro, a carico dei cittadini non esenti, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

L'articolo 18, ampiamente modificato e integrato al Senato, reca disposizioni in materia previdenziale e dispone, tra l'altro: un progressivo elevamento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, da 60 a 65 anni del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, con riferimento alle lavoratrici dipendenti private; la modifica della normativa in materia di ammortizzatori sociali; per il biennio 2012 e 2013, la disapplicazione della rivalutazione automatica; la modifica della disciplina relativa all'elevamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici e per l'assegno sociale in relazione all'incremento della speranza di vita.

Il nuovo comma 22-*bis* introduce un contributo di perequazione, applicabile dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici più elevati corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5 per cento per gli importi che superino i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro, e del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. I nuovi commi 22-*ter*, 22-*quater* e 22-*quinquies* prevedono un posticipo delle decorrenze del pensionamento di anzianità.

L'articolo 19 reca disposizioni di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica, prevedendo misure sul sistema nazionale di valutazione per l'istruzione scolastica, la riduzione del numero delle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e degli incarichi di dirigente scolastico e altre disposizioni finalizzate al consolidamento delle riduzioni complessive di personale scolastico.

L'articolo 20, modificato dal Senato, ridisegna il patto di stabilità interno introducendo, tra l'altro, nuovi criteri di « virtuosità ».

Il Capo IV del Titolo I reca disposizioni di carattere finanziario.

In particolare, l'articolo 21, modificato dal Senato, dispone il finanziamento di spese indifferibili. Tra queste, il comma 1 autorizza la proroga, fino al 31 dicembre 2011, del piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità. I commi 2 e 3 destinano risorse per il trasporto pubblico locale. Il comma 4, introduce un sovrapprezzo al canone per il trasporto di passeggeri sulle linee ad alta velocità, destinando i relativi introiti alla diminuzione del costo di accesso all'infrastruttura ferroviaria per i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico. Il comma 6 autorizza, per l'anno 2011, la spesa di 200 milioni di euro per adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali. Il comma 7 dell'articolo 21 riduce di 12,5 milioni di euro per l'anno 2011, la dotazione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili.

Il comma 8 prevede, in attuazione dell'articolo 80 della Costituzione, l'autorizzazione del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di carattere finanziario, per gli accordi ed i trattati internazionali, e per gli obblighi di carattere internazionale, dai quali possa derivare l'impegno ad adottare provvedimenti amministrativi o legislativi che determinino oneri di carattere finanziario. Il comma 9, stanziava 64 milioni di euro annui,

a decorrere dal 2011, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 22, modificato in via formale dal Senato, prevede una serie di interventi in materia di programmazione dei flussi di cassa finalizzati a migliorare l'allocazione delle risorse finanziarie giacenti sul conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (e sui conti ad esso assimilabili).

Il capo V reca disposizioni in materia di entrate. I commi da 1 a 4 dell'articolo 23 introducono una ritenuta del 5 per cento sugli interessi pagati alle società consociate site in altri Stati membri UE. I commi 5 e 6, oggetto di modifica durante l'esame al Senato, incrementano l'aliquota IRAP applicata nei confronti di alcuni soggetti passivi.

Il comma 7 dell'articolo 23, modificato dal Senato, incrementa l'ammontare dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari. Il comma 8 riduce dal 10 al 4 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare di alcune deduzioni e detrazioni. Il comma 9 modifica il regime di riporto delle perdite a fini IRES. I commi 10 e 11, modificato dal Senato, modificano la disciplina fiscale dell'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione. I commi da 12 a 15 ampliano l'operatività delle norme che consentono il riallineamento delle divergenze che emergono a seguito di operazioni aziendali straordinarie. Il comma 16 dispone che non siano applicate le sanzioni irrogate ai soggetti destinatari delle disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio in sede di recupero di alcune agevolazioni fiscali indebitamente percepite.

I commi da 17 a 20 dell'articolo 23 eliminano l'obbligo di prestazione di garanzia per accedere alla rateazione di debiti tributari.

Il comma 21 introduce, a partire dal 2011, una addizionale erariale della tassa

automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt.

I commi 22 e 23 recano disposizioni finalizzate a ricondurre il numero delle partite IVA a quelle effettivamente in attività. I commi da 24 a 27 ampliano la platea dei soggetti destinatari delle richieste di indagini finanziarie a società ed enti di assicurazione. Il comma 28 reca una serie di disposizioni in materia di studi di settore. Il comma 29 detta norme volte a razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia tributaria.

Il comma 30 differisce dal 1° luglio al 1° ottobre 2011 la data di inizio dell'applicazione della disposizioni relative al cosiddetto « accertamento esecutivo ». Il comma 31 estende l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta. I commi 32 e 33 recano disposizioni sul rimborso delle spese relative alle procedure esecutive all'agente della riscossione. Il comma 34 proroga i termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli. I commi 35 e 36, modificati dal Senato, attribuiscono a Equitalia Giustizia S.p.A. anche la gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007.

I commi da 37 a 40 modificano alcune previsioni del codice civile al fine di ampliare l'ambito di applicazione dei privilegi già previsti per i crediti tributari.

Il comma 41 modifica le norme concernenti l'obbligo di comunicazione telematica all'Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (cosiddetto « spesometro »). Il comma 42 soppriime l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale e prevede l'emissione della fattura per i soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli senza conducente. Il comma 43 consente agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti ed alla transazione fiscale.

Il comma 44 differisce al 30 giugno 2012 la sospensione dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti aventi il domicilio fiscale o una sede operativa nel Comune di Lampedusa. Il comma 45 stabilisce che il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana.

Il comma 46 consente al contribuente di destinare la quota del cinque per mille dell'IRPEF anche al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Il comma 47 affida a un regolamento il compito di apportare modifiche al regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali.

I commi da 48 a 50 recano infine disposizioni finalizzate ad introdurre l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale negli atti degli organi giurisdizionali.

I commi 50-*bis* e 50-*ter*, inseriti dal Senato, modificano la disciplina fiscale delle cd. *stock options* e dei bonus corrisposti a dirigenti e collaboratori di imprese operanti nel settore finanziario. Il comma 50-*quater* conferma dal 1° gennaio 2012 gli aumenti delle aliquote di accisa sui carburanti.

I commi da 1 a 7 dell'articolo 24 introducono la liquidazione automatica dell'imposta unica dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza. I commi da 8 ad 11 concernono le competenze di accertamento in materia di giochi pubblici. I commi 17 e 18 dettano norme per la determinazione forfetaria del prelievo erariale unico (PREU). I commi da 19 a 23 stabiliscono norme per il divieto di gioco per i minori. I commi da 24 a 27 disciplinano i requisiti per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi. Il successivo comma 28 stabilisce i requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico. I commi da 29 a 31 dispongono l'obbligo di segnalare il trasferimento di somme verso operatori di

gioco illegali da parte delle società emittenti di carte di credito, degli operatori bancari, finanziari e postali.

Il comma 32 prevede che una quota pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco venga destinata al rifinanziamento della Carta acquisti. Il comma 33 istituisce il Bingo a distanza, diversificandolo dal Bingo « di sala ».

Il comma 34 interviene in materia di regolamentazione del « poker sportivo ».

I commi 35 e 36 dettano norme per regolamentare le procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento. I commi 37 e 38 dispongono in ordine alla procedura di messa a gara di ulteriori punti vendita di giochi in luoghi in cui la pubblici.

I commi 39 e 40 dell'articolo in titolo disciplinano le forme di manutenzione dei giochi del lotto e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Il comma 41 modifica le norme in materia di iscrizione degli operatori del settore degli apparecchi da gioco. Da ultimo, il comma 42 stabilisce che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze siano dettate disposizioni concernenti le modalità necessarie per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di genere di monopolio.

L'articolo 25 reca modifiche alla disciplina per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili.

Il Titolo II prevede disposizioni per lo sviluppo.

L'articolo 26 prevede un regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2012, relativo agli emolumenti retributivi previsti da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, concernenti i lavoratori dipendenti del settore privato.

L'articolo 27, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina un regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

L'articolo 28 integra la disciplina in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti.

L'articolo 29, modificato dal Senato, che reca disposizioni in materia di liberalizzazione, prevede al comma 1 la modifica della disciplina su particolari regimi di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione in materia di lavoro. Il comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che il Governo, elaborerà proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. È stato introdotto anche il comma 1-*ter*, il quale prevede che entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e finanze approvi, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi di dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali. I commi da 2 a 4 prevedono l'istituzione di un'Alta Commissione per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi.

L'articolo 30 prevede un progetto strategico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico per individuare gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche con il finanziamento a valere sulle risorse per le aree sottoutilizzate.

L'articolo 31 prevede specifici incentivi a vantaggio dei sottoscrittori di « Fondi di Venture Capital » specializzati nelle fasi di avvio delle nuove imprese.

L'articolo 32, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il « Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali. I commi 2-7 disciplinano i criteri e la procedura per la revoca di finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche assegnati dal CIPE. Il comma 8, dispone un finanziamento per il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Il comma 9 autorizza, per l'anno 2011, la spesa di euro 6,3 milioni di euro per la prosecuzione del servizio intermodale dell'Autostrada Ferroviaria Alpina attraverso il valico del Frèjus. I successivi commi 10 e 11 recano la copertura finanziaria di tali interventi.

Il comma 12 stabilisce che l'esclusione dalla disciplina degli appalti pubblici delle associazioni e fondazioni non opera nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.

I commi 13-15 istituiscono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome « la sessione per la coesione territoriale ».

Il comma 16 destina una quota del « Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali » alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali. I commi 17 e 18 dettano disposizioni riferite alle opere di preparazione e di realizzazione dell'Expo Milano 2015.

L'articolo 33 istituisce una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

L'articolo 34 introduce l'articolo 42-bis nel testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, che disciplina l'acquisizione, al patrimonio indisponibile dell'autorità, di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico.

L'articolo 35, ai commi da 1 a 3, al fine di salvaguardare le risorse ittiche, prevede il fermo temporaneo della pesca di 45 giorni e autorizza il Ministro delle politiche agricole e forestali a concedere alle imprese di pesca una compensazione.

I successivi commi 4 e 5 dispongono semplificazioni degli adempimenti amministrativi riferiti a impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni.

I commi 6 e 7 introducono un regime sperimentale di apertura e chiusura per gli esercizi commerciali nelle località turistiche e città d'arte.

I commi 8-9 novellano la disciplina in forma agevolata della riconversione di impianti di produzione di energia elettrica

alimentati ad olio combustibile in impianti alimentati a carbone o altro combustibile solido.

L'articolo 36, modificato dal Senato, reca un'articolata disciplina volta a ridefinire l'assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale. A tal fine, istituisce l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e trasforma l'ANAS S.p.A. in società in house del Ministero dell'economia e della finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il comma 10-*bis*, introdotto dal Senato, è aumentato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse.

L'articolo 37, modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di ordinamento giudiziario. In particolare, i commi 1-3 prevedono che i capi degli uffici giudiziari, entro il 31 gennaio di ogni anno, redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. I commi 4 e 5 autorizzano i capi degli uffici giudiziari a stipulare convenzioni, con le facoltà universitarie, con le scuole di specializzazione e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso gli uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense.

I commi da 6 a 9 intervengono sulla disciplina del contributo unificato prevista dal TU spese di giustizia, aumentandone la misura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto. I successivi commi da 10 a 15 recano norme relative all'utilizzo del maggior gettito conseguente all'applicazione dei commi precedenti. I commi 16 e 17 prevedono che il Ministro della giustizia presenti al Parlamento una relazione sulle spese di giustizia e la possibilità di incrementare la misura del contributo unificato in base alle risultanze della suddetta relazione. I commi 18 e 19

prevedono la pubblicazione delle sentenze esclusivamente sul sito internet del Ministero della giustizia.

Il comma 20 introduce per gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa, tributaria e militare il controllo di regolarità contabile. Il comma 21 mira a coprire le sedi giudiziarie disagiate, consentendo eccezionalmente ad alcuni specifici magistrati l'accesso alle funzioni requirenti e giudicanti monocratiche penali all'atto della prima nomina.

L'articolo 38, modificato dal Senato, detta disposizioni finalizzate a ridurre ed accelerare il contenzioso in materia previdenziale e assistenziale.

L'articolo 39, modificato dal Senato, detta disposizioni volte a rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari e a incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, nonché a modificare correlativamente alcune disposizioni relative al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Il Titolo III, che si compone degli articoli 40 (modificato dal Senato) e 41, contiene le disposizioni finali.

Alcune disposizioni sono collegate con provvedimenti il cui esame è in corso. Infatti, l'articolo 29, come modificato dal Senato, riferendosi alle riforme in tema di liberalizzazioni prevede che, trascorsi 8 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione « ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero ». L'articolo 1 del disegno di legge costituzionale AC 4144 prevede l'inserimento all'articolo 41 della Cost. della disposizione secondo la quale è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Inoltre, i commi 1-5 dell'articolo 37 riprendono, pur con alcune modifiche, i contenuti degli articoli 1 e 2 del disegno di legge governativo A.S. 2612, recante interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario, in corso di esame presso la Commissione Giustizia del Senato.

Le misure del decreto appaiono riconducibili in via prevalente alla materia armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che, in base al disposto del terzo comma dello stesso articolo 117, rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, nelle quali è riservata allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali. Tale ambito competenziale è altresì richiamato dalla stessa Costituzione all'articolo 119, secondo comma, ove si prevede che comuni, province, città metropolitane e regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Detto coordinamento – come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale (v. in particolare la sentenza n. 35 del 2005) – non sembra peraltro costituire propriamente un ambito materiale, quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, ivi inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo.

Occorre inoltre considerare la materia sistema tributario e contabile dello Stato, demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

A tale ambito materiale sono tra le altre riconducibili le disposizioni del provvedimento che recano specifiche misure di carattere tributario (si vedano, ad esempio, l'articolo 23 e l'articolo 26).

Per quanto riguarda singole disposizioni, rilevano altresì ulteriori ambiti materiali attribuibili alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.

Con riguardo ad altri principi costituzionali, si possono ricordare i seguenti articoli.

L'articolo 18, comma 5, prevede, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, che l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti dell'assicurato o pensionato deceduto sia ri-

dotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10.

A tale riguardo, si fa presente che numerose sentenze della Corte costituzionale hanno dichiarato l'illegittimità di norme volte a limitare i benefici previdenziali del coniuge superstite.

L'articolo 19, comma 11, prevede che l'organico di sostegno è determinato applicando quanto previsto dall'articolo 2, commi 413 e 414, della L. finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), ma con possibilità di istituire posti in deroga in relazione a situazioni di particolare gravità.

Sul punto, merita ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 2010, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 413 nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e del comma 414 nella parte in cui esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga.

L'articolo 34 introduce nel testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità l'articolo 42-bis, che disciplina l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'autorità di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità, prevedendo che sia la pubblica amministrazione a stabilire l'indennizzo, in parte oggetto di liquidazione forfettaria stabilita nella misura del 10 per cento. In merito a tale materia è intervenuta copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo a tutela del diritto di proprietà garantito dall'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Doris LO MORO (PD) rileva come l'ultima premessa della proposta di parere della relatrice spieghi per quale ragione,

nonostante i numerosi problemi del testo evidenziati dalle precedenti premesse, il parere proposto sia favorevole. Il suo gruppo, pur non intendendo creare problemi alla maggioranza, non potrà tuttavia che votare contro la proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.35.

ALLEGATO

**DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
(C. 4509 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4509 Governo, approvato, con modificazioni, dal Senato, di « conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria »;

rilevato che:

le misure del decreto appaiono riconducibili in via prevalente alla materia « armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », che, in base al terzo comma dell'articolo 117, rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, nelle quali è riservata allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali;

tale ambito di competenze è richiamato dalla stessa Costituzione all'articolo 119, secondo comma, dove si prevede che comuni, province, città metropolitane e regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

specifiche misure di carattere tributario (ad esempio, l'articolo 23 e l'articolo 26) sono riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », che è demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

singole disposizioni del provvedimento sono, a loro volta, riconducibili alle

seguenti materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione: « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » (lettera a)); « tutela della concorrenza » (lettera e)); « organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo » (lettera f)); « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (lettera g)); « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa » (lettera l)); « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (lettera m)); « norme generali sull'istruzione » (lettera n)) e « previdenza sociale » (lettera o));

altre disposizioni singole sono riconducibili invece alle seguenti materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: « ordinamento della comunicazione »; « tutela della salute »; « governo del territorio »; « grandi reti di trasporto e navigazione » e « istruzione »;

pur considerato che:

l'articolo 1, comma 1, primo periodo, stabilisce che il trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto ai titolari di cariche elettive e incarichi di vertice o quali componenti degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, espressamente elencati dal provvedimento — tra i quali la Corte costitu-

zionale, le Camere e i presidenti delle regioni e i consiglieri regionali – non può superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'area Euro;

l'applicazione del meccanismo anzidetto dovrebbe avvenire in maniera non confliggente con quanto disposto dalla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, la quale all'articolo 6, dispone che «I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge»;

secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, le disposizioni statali possono solo prevedere «criteri e obiettivi cui dovranno attenersi le regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali» (*ex multis*, sentenze n. 157 e n. 95 del 2007, n. 390 del 2004 e n. 449 del 2005): in questa prospettiva, secondo la Corte, è decisivo verificare se «la norma statale, emanata nell'esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, sia di principio ovvero di dettaglio, dovendosi considerare soltanto in quest'ultimo caso illegittimo»;

l'articolo 1, comma 1, secondo periodo, stabilisce che, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, fermo il principio costituzionale di autonomia delle Camere, il costo relativo al trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali dei sei paesi principali;

l'organizzazione interna delle Camere, compresa la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale, è riservata dall'articolo 64 della Costituzione in via esclusiva alla potestà regolamentare di ciascuna assemblea;

le Camere hanno inoltre autonomia contabile – fondata, secondo la Corte costituzionale, su una vera e propria consuetudine costituzionale (sentenza n. 129 del 1981) – e dispongono di un proprio bilancio le cui modalità di approvazione sono riservate a norme dei regolamenti parlamentari, rappresentando la definizione dell'ammontare delle somme occorrenti al fabbisogno annuale una scelta autonoma di ciascuna Camera;

l'articolo 18, comma 5, prevede, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, che l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti dell'assicurato o pensionato deceduto sia ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10;

numerose sentenze della Corte costituzionale hanno dichiarato l'illegittimità di norme volte a limitare i benefici previdenziali del coniuge superstite (in particolare si ricordano le sentenze n. 587 del 1988, n. 123 del 1990, n. 189 del 1991, n. 450 del 1991, n. 1 del 1992, n. 187 del 2000, n. 447 del 2001);

l'articolo 19, comma 11, prevede che l'organico di sostegno nelle scuole sia determinato applicando quanto previsto dall'articolo 2, commi 413 e 414, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), ma con possibilità di istituire posti in deroga in relazione a situazioni di particolare gravità;

sul punto merita ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 2010, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 413 anzidetto nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e del comma 414 nella parte in cui esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga;

l'articolo 34 introduce nel testo unico delle disposizioni in materia di

espropriazione per pubblica utilità l'articolo 42-*bis*, che disciplina l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'autorità di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità, prevedendo che sia la pubblica amministrazione a stabilire l'indennizzo, in parte oggetto di liquidazione forfettaria stabilita nella misura del 10 per cento;

in merito a tale materia è abbondante la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo a tutela del diritto

di proprietà garantito dall'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

preso atto della particolare congiuntura economica internazionale di questi giorni, che ha imposto un esame estremamente rapido del predetto disegno di legge, con conseguente forte compressione dei tempi disponibili per l'approfondimento delle spesso assai delicate e complesse questioni poste dall'articolato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
SEDE CONSULTIVA:	
DL 98/11 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. C. 4509 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
ALLEGATO (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del PD</i>)	54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.35 alle 17.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 18.20.

DL 98/11 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

C. 4509 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, prima di illustrare le disposizioni di competenza della Commissione giustizia ricorda ai colleghi che si sta procedendo ad un esame in sede consultiva che si inserisce in un procedimento legislativo particolare in ra-

gione dell'importanza del provvedimento ai fini della stabilizzazione finanziaria del Paese. Accogliendo l'invito del Capo dello Stato, i gruppi di maggioranza ed opposizione hanno convenuto sull'esigenza di approvare in tempi estremamente celeri il provvedimento rinunciando ad un esame particolarmente approfondito. Nel momento nel quale ci si accinge ad esprimere il parere sul testo trasmesso non si può non tenere conto del contesto politico ed economico nel quale ci si trova.

Per tale ragione non ritiene di proporre osservazioni o condizioni al testo, le quali presupporrebbero comunque la possibilità concreta di un nuovo passaggio al Senato. È infatti noto – e ne conosciamo le ragioni – che il decreto-legge deve essere convertito entro domani.

Passa quindi ad illustrare, sia pure sinteticamente, le disposizioni di competenza della Commissione giustizia ritenendo che quanto appena premesso non significhi che non si debba portare a conoscenza della Commissione il contenuto del provvedimento che il Parlamento si appresta ad approvare.

L'articolo 5 al comma 2 prevede che, a decorrere dal 2012, subiscano una riduzione del 20 per cento, rispetto al 2011, gli

stanziamenti degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare.

Ai fini della riduzione delle dotazioni di bilancio di cui al comma 2 della disposizione in esame, gli stanziamenti vanno considerati al netto degli oneri relativi al personale dipendente, nonché, per quanto riguarda gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale.

I commi da 1 a 5 dell'articolo 10 recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2012.

In particolare, il comma 2 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, le amministrazioni centrali dello Stato devono assicurare una riduzione della spesa sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, corrispondente agli importi individuati nell'allegato C al decreto in esame.

La riduzione di spesa è complessivamente pari, in termini di saldo netto, a 1.500 milioni di euro nel 2012, a 3.500 milioni nel 2013 e a 5.000 milioni di euro nel 2014; in termini di indebitamento netto a 1.000 milioni nel 2012, a 3.500 milioni nel 2013 e a 5.000 milioni nel 2014. Per quanto attiene al Ministero della giustizia la riduzione di spesa è pari, in termini di saldo netto, a 54,5 milioni di euro nel 2012, a 66,7 milioni nel 2013 ed a 124,4 milioni nel 2014; in termini di indebitamento netto a 41,8 milioni nel 2012, a 66,7 milioni nel 2013 ed a 124,4 milioni nel 2014.

Spetta ai Ministri competenti proporre – in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014 – gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato C.

Le relazioni tecnica allegata al provvedimento evidenzia come le norme in esame mirino a superare il criterio dei cosiddetti « tagli lineari » ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Il comma 21 dell'articolo 10 dispone che i titoli (azioni, obbligazioni, Bot, Cct eccetera) sequestrati nell'ambito di procedimenti penali o in applicazione di misure di prevenzione patrimoniali o a seguito di irrogazione di sanzioni amministrative (cui fa riferimento l'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008) siano venduti.

Il comma 35 dell'articolo 23 attribuisce a Equitalia Giustizia S.p.A. anche la gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia riguardanti provvedimenti divenuti definitivi prima del 1° gennaio 2008 o il mantenimento in carcere per condanne per cui sia cessata l'espiazione in istituto prima del 1° gennaio 2008. Sono poi definite le modalità di gestione, da parte dell'ente stesso, dell'attività di recupero dei crediti di giustizia, prevedendo in particolare che i dipendenti della predetta società possano essere delegati a firmare i ruoli da questa formati.

I commi da 48 a 50 dell'articolo 23 recano disposizioni finalizzate ad introdurre l'obbligo di indicazione del codice fiscale negli atti degli organi giurisdizionali e in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, con riferimento sia alle parti sia ai rappresentanti in giudizio.

Il comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, dell'articolo 29 prevede che il Governo, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, elaborerà proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. In ogni caso, decorso il termine di 8 mesi dalla conversione del decreto-legge in esame, tali servizi e attività economiche si intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolamentato con apposite norme. Questa liberalizzazione non si applica alle categorie implicitamente menzionate dall'articolo 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. Infine è modificata la rubrica dell'articolo 29 come segue « Liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche ».

I commi da 2 a 4 prevedono l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di

un'Alta Commissione per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario devono far parte della predetta commissione. Alle spese di funzionamento della commissione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero di giustizia. Essa termina i lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 37, commi 1-3, prevede che i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno, redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, con cui sono determinati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno, gli obiettivi di rendimento dell'ufficio e l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, secondo criteri oggettivi ed omogenei. Nel programma è dato conto del conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente, e, in caso di mancato conseguimento, vengono specificate le relative motivazioni. Il programma è altresì trasmesso ai locali consigli dell'ordine degli avvocati ed al C.S.M., ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo. In sede di prima applicazione il programma è adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, con l'indicazione degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari raggiungibili entro il 31 dicembre 2012.

I commi 4 e 5 autorizzano i capi degli uffici giudiziari a stipulare convenzioni, senza oneri per la finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso gli uffici giudiziari del primo anno del corso di dot-

torato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense. I dottorandi, gli specializzandi ed i praticanti assistono e coadiuvano i magistrati nel compimento delle loro ordinarie attività e sono tenuti al segreto d'ufficio; al termine della formazione il magistrato redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita. I dottorandi, gli specializzandi ed i praticanti non hanno diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese o trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione; il loro rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È consentita la partecipazione alle convenzioni a terzi finanziatori.

I commi 1-5 dell'articolo 37 riprendono, pur con alcune modifiche, i contenuti degli articoli 1 e 2 del disegno di legge governativo A.S. 2612, recante interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario, in corso di esame presso la Commissione Giustizia del Senato.

I commi da 6 a 9 dell'articolo 37 intervengono sulla disciplina del contributo unificato prevista dal TU spese di giustizia, aumentandone la misura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto (attraverso l'abrogazione di attuali esenzioni).

I successivi commi da 10 a 15 recano norme relative all'utilizzo del maggior gettito conseguente all'applicazione dei commi precedenti, anche attraverso la costituzione di un apposito fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso il Ministero dell'economia.

I commi 16 e 17 prevedono che il Ministro della giustizia presenti al Parlamento una relazione sulle spese di giustizia e la possibilità di incrementare la misura del contributo unificato in base alle risultanze della suddetta relazione.

I commi 18 e 19 prevedono la pubblicazione delle sentenze esclusivamente sul sito internet del Ministero della giustizia.

In particolare, il comma 6 reca modifiche alla disciplina del contributo unificato

contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, T.U. in materia di spese di giustizia, prevedendo il contributo unificato per il processo tributario, eliminando l'attuale esenzione per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, eliminando l'esenzione dal pagamento del contributo per il processo esecutivo per consegna e rilascio (lettera *c*)), eliminando l'esenzione dal pagamento del contributo per i processi relativi alla separazione personale dei coniugi (lettera *d*)), aumentando la misura del contributo unificato o lo determina *ex novo* intervenendo sull'articolo 13 del TU (lettere da *f*) a *t*)), prevedendo che nei processi tributari il valore della lite – e dunque l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato o, in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, l'entità della sanzione stessa – debba essere esplicitamente dichiarato dalla parte nelle conclusioni del ricorso (lettera *u*) e coordinando restanti disposizioni del TU con le novelle già descritte (lettere *v*), *z*), *aa*), *bb*) e *cc*)).

Il comma 10 prevede la costituzione di un fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale fondo è alimentato dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di modifica della disciplina del contributo unificato recate dai commi precedenti. Inoltre il comma 14 stabilisce che il suddetto fondo sia alimentato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, anche con il maggior gettito derivante dall'applicazione del comma 6-*bis* dell'articolo 13 del T.U. (relativo al contributo unificato per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato). Conseguentemente lo stesso comma 14 abroga il comma 6-*ter* dell'articolo 13 T.U. che attualmente prevede l'assegnazione delle risorse derivanti dal comma 6-*bis* allo stato di previsione del Ministero dell'economia per spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei TAR.

Il comma 11 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e della giustizia, la ripartizione di una quota parte del fondo tra giustizia civile, amministrativa e tributaria. Limitatamente al primo anno, un terzo di tale quota è destinato alle assunzioni in magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Negli anni successivi l'assegnazione al fondo avviene al netto delle risorse necessarie a finanziare tali assunzioni. La restante quota viene assegnata anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi fissati dal comma 12.

La metà di tali assegnazioni agli uffici è destinata alle misure incentivanti a favore del personale amministrativo; la restante metà è destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari (tra le quali potranno essere ricomprese misure incentivanti a favore del personale della magistratura).

Ai sensi del comma 15, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 11, le procedure di assunzione di personale della magistrature già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le procedure autorizzative previste dalla legge, possono essere completate.

Il comma 12 definisce gli obiettivi degli uffici giudiziari, al cui raggiungimento è legata l'assegnazione della quota del fondo di cui al comma 11. In particolare, conseguiranno i finanziamenti gli uffici che avranno ridotto del 10 per cento (5 per cento per il solo 2011) il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente. Spetterà al Ministro della giustizia, sentiti il CSM e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria operare il riparto tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza (comma 13).

Il comma 20 introduce il controllo di regolarità contabile per gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa, tributaria e militare.

In particolare, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, devono affidare il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti.

Il comma 21 mira a coprire le sedi giudiziarie disagiate, consentendo eccezionalmente ad alcuni specifici magistrati l'accesso alle funzioni requirenti e giudicanti monocratiche penali all'atto della prima nomina.

In particolare, ove le sedi disagiate (ovvero l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: *a*) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione; *b*) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico) registrino una copertura superiore al 30 per cento, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato potrà assegnare i magistrati ordinari nominati con decreto ministeriale giustizia 5 agosto 2010 (quelli dell'ultimo concorso, che terminano il prescritto tirocinio) ad una sede provvisoria nella quale potranno svolgere – in deroga alla disciplina generale – funzioni requirenti e funzioni giudicanti monocratiche penali.

Si rammenta, infatti, che l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006 prevede che « i magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità ».

Ai suddetti magistrati si applica l'articolo 3-*bis*, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 193 del 2009. Ciò significa che quando e se tali magistrati saranno chiamati a svolgere funzioni requirenti, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare

dovrà essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato. Il procuratore della Repubblica potrà disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio. Ovviamente tali cautele cessano con la prima verifica di professionalità.

L'articolo 38 detta disposizioni finalizzate a ridurre ed accelerare il contenzioso in materia previdenziale e assistenziale.

Il comma 1 reca una serie di interventi normativi volti a realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e a favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché a deflazionare il contenzioso in materia previdenziale contenendone la durata. La lettera *a*) prevede l'estinzione dei processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS di valore non superiore a 500 euro, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate.

La successiva lettera *b*), n. 1), introduce nel codice di procedura civile, con il nuovo articolo 445-*bis*, un'ipotesi di accertamento tecnico preventivo obbligatorio relativa alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità.

L'articolo 39 detta disposizioni (comma 1, che riassume le finalità dell'articolo) volte a rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari e a incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, nonché a

modificare alcune disposizioni relative al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Ai sensi del successivo comma 4, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il Consiglio di Presidenza indice apposite procedure di nomina, senza previo espletamento della procedura per trasferimento, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie, riservati ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato che non prestino già servizio presso le predette commissioni. A seguito delle modifiche introdotte al Senato, sono revocate le procedure di nomina avviate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Il comma 8, con riferimento alle problematiche concernenti l'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale, introduce alcune disposizioni volte ad assicurare una maggiore efficienza e celerità del processo tributario.

Il comma 12 dell'articolo in esame, al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, dispone che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le somme dovute sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione. La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni applicative.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Mario CAVALLARO (PD) esprime una valutazione negativa sul provvedimento nel suo complesso, sottolineando come anche il comparto della giustizia sia chiamato a contribuire con robusti tagli e limitazioni di spesa. Segnala quindi come si sia ritenuto di intervenire, impropriamente, anche in materia di professioni e liberalizzazioni, con una norma che desta molte perplessità ma che comunque, nonostante notizie talune notizie infondate che hanno destato qualche allarme, non prevede la soppressione degli ordini professionali. Evidenzia, in ogni caso, come sia stato inopportuno intervenire su una materia già da molto tempo in corso di esame nel Parlamento. Esprime, infine, forti perplessità sulle disposizioni in tema di giurisdizione tributaria.

Cinzia CAPANO (PD), a nome del gruppo del PD, presenta una proposta alternativa di parere contrario (*vedi allegato*) e ne illustra i contenuti.

Angela NAPOLI (FLpTP) ricorda come il proprio gruppo, insieme agli altri gruppi di opposizione, abbia assunto la responsabilità di consentire una rapida approvazione della manovra finanziaria. Ritiene che interventi nel merito non supportati da proposte emendative non siano di grande utilità, ma intende comunque segnalare talune questioni.

In primo luogo, rileva come la disposizione in tema di liberalizzazione delle professioni, per quanto costituisca il frutto di un lavoro di mediazione, sia controproducente in quanto potrebbe rimettere in discussione alcuni punti fermi ai quali si era arrivati nel corso dell'esame parlamentare dei provvedimenti sulla medesima materia. E comunque si è approfittato degli spazi offerti dalla manovra finanziaria per inserire una disposizione affatto estranee, già all'esame del Parlamento, approfittando per di più della disponibilità e del senso di responsabilità delle opposizioni. Lo stesso è accaduto con le dispo-

sizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 5, in tema di efficienza del sistema giudiziario, e con le disposizioni previste dall'articolo 39, sulle incompatibilità dei giudici tributari.

Preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) ricorda come il percorso del provvedimento sia ormai segnato, grazie al senso di responsabilità delle opposizioni. Auspica che i mercati possano reagire positivamente a questa manovra. Preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore e il

voto a favore della proposta alternativa del gruppo del PD, ove posta in votazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore. Avverte che, in caso di approvazione di quest'ultima, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del PD.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 18.45.

ALLEGATO

**DL 98/11 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
C. 4509 Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL PD

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

la manovra approvata al Senato penalizza ancora una volta la giustizia con un taglio lineare irragionevole, anche considerate le condizioni di grave crisi in cui versa il sistema, affidando a un ingiustificato e generalizzato aumento del contributo unificato, il compito di finanziare gli interventi in generale e, in particolare, il Fondo unico sulla giustizia;

il contributo unificato viene elevato in misura generalizzata, ed in particolare vengono abolite le esenzioni relative alle controversie di lavoro e famiglia. A riprova che lavoratori e le famiglie, pur essendo i soggetti più colpiti dalla crisi, sono ulteriormente vessati da una manovra economica che avrebbe dovuto invece sostenere i loro redditi. In particolare, nell'eliminare l'esenzione per le controversie previdenziali e di lavoro, si introducono criteri differenti per le due tipologie di controversie, la prima basata su una quantificazione forfetaria, e quindi oggettiva, e la seconda su una condizione relativa al reddito e quindi soggettiva. In particolare, per le controversie previdenziali si introduce, accanto al contributo unificato, un rito speciale ulteriore, consistente in un accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di assistenza – invalidità civile, cecità sordità, handicap, e disabilità – e previdenza – pensione di inabilità e assegno di invalidità che contraddice il processo di semplificazione ed unifica-

zione dei riti in corso proprio alla vigilia dell'emanazione del decreto legislativo.

È infine, relativamente alle controversie previdenziali, del tutto irragionevole la previsione della estinzione dei giudizi contenuta nell'articolo 38 e destinata a ulteriormente moltiplicare il contenzioso per condanna alle spese per soccombenza virtuale, che inevitabilmente provocherà l'estinzione dei processi con accoglimento della domanda per i giudizi di valore non superiore ai 500 euro.

Il raddoppio del contributo previsto per i ricorsi in materia di appalti di opere e servizi, innanzi al Tar e al Consiglio di Stato, fino a 4000 euro a prescindere dall'effettivo valore della controversia, nonostante che in materia di appalti pubblici il valore possa variare da alcune decine di migliaia di euro a ad alcune centinaia di milioni di euro, aggrava enormemente i costi per le piccole e medie imprese, e può spingerle a privilegiare percorsi arbitrali che vedono spesso soccombere la PA, con notevoli ulteriori esborsi per la finanza pubblica.

La irragionevolezza della manovra relativamente al recupero dei fondi da assegnare al settore giustizia, non è da meno rispetto ai criteri adottati per la suddivisione del Fondo Unico giustizia agli uffici giudiziari, come disciplinata dal medesimo articolo 37 che al comma 12, destina l'assegnazione del Fondo per la Giustizia civile amministrativa e tributaria agli uffici giudiziari che avranno ridotto del 10 per cento il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno, e del 5 per cento per il 2011 con criteri da adottare a

cura del Ministro previo parere non vincolante del CSM e degli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria.

Questa misura, scollegata da qualsiasi intervento volto alla razionalizzazione delle risorse umane e logistiche, e da un almeno iniziale processo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, non potrà che penalizzare maggiormente proprio quegli uffici giudiziari, come le sedi disagiate e comunque quegli uffici con alto carico di lavoro e carenze incolmate di organico, che avrebbero invece bisogno di maggiori investimenti e di maggiori risorse umane e logistiche.

Questa manovra finanziaria rappresenta dunque un'ennesima occasione mancata per il raggiungimento del fine dell'efficienza e della funzionalità del nostro sistema della giustizia: Il sistema giudiziario italiano ha urgente bisogno di inter-

venti idonei a ridurre la durata dei processi civili e penali e, a tal fine, è necessario individuare strumenti moderni, soluzioni adeguate ed effettivamente praticabili per rispondere ai bisogni di sicurezza, per ripristinare un efficace servizio della giustizia nel rispetto dei principi costituzionali e per garantire l'effettività dei diritti di tutti i cittadini e la competitività del nostro sistema economico e produttivo. È assolutamente necessario mettere in campo vere e proprie politiche di innovazione, ad oggi strategiche per la giustizia,

esprime:

PARERE CONTRARIO

Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Andrea Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tena-glia, Tidei, Touadi.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00595 Mecacci: Sulla tutela dei rifugiati iraniani nel campo di Ashraf (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00135</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	68

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70

SEDE CONSULTIVA:

DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. C. 4509 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	72

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. C. 4388 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. C. 4373 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>) .	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. C. 4433, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	67
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

RISOLUZIONI

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 17.15.

7-00595 Mecacci: Sulla tutela dei rifugiati iraniani nel campo di Ashraf.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00135).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta di ieri.

Matteo MECACCI (PD), anche a nome dei colleghi cofirmatari, esprime soddisfazione per lo spirito collaborativo in cui si è svolta la discussione. Sottolinea la centralità dell'impegno umanitario a favore dei residenti di Ashraf, alla luce del contesto di stabilità raggiunto in Iraq e della necessità di una collaborazione specifica su questo terreno tra il nostro Paese, l'Unione europea e gli Stati Uniti per il raggiungimento di una soluzione. Presenta quindi una nuova complessiva riformulazione del testo della risoluzione (*vedi allegato 1*).

Enrico PIANETTA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sottolineando l'importanza e la centralità dei profili umanitari della vicenda e senza coinvolgimento in questioni di ordine più generale.

Francesco TEMPESTINI (PD) sottolinea la doverosità dell'atto di indirizzo in discussione, considerata la notorietà della vicenda a livello internazionale. Esprime riconoscimento al Governo gli impegni concreti assunti e la disponibilità mostrata. Ritiene positivo che la Commissione abbia raggiunto una visione condivisa sulla questione umanitaria, restando invece

sullo sfondo le articolate opinioni sui caratteri dell'MKO.

Carlo CICCIOLO (PdL) si dichiara assai soddisfatto per la qualità e l'equilibrio del testo anche grazie al contributo costruttivo del Governo.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) si associa alle parole del collega Cicciole.

Alessandro PAGANO (PdL) sottoscrive la risoluzione in titolo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si associa alle valutazioni positive dei commissari intervenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la risoluzione n. 7-00595, come da ultimo riformulata dal primo firmatario, che assume il n. 8-00135 (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 17.25.**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 17.25.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame degli atti in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che il Comitato permanente sulla politica estera dell'Unione europea ha già svolto, nella seduta del 28 giugno scorso, l'esame istruttorio dei predetti atti.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, ringraziando il relatore per le osservazioni svolte nella seduta precedente rileva che dietro quello che appare come un piatto linguaggio burocratico si celano delle questioni piuttosto sensibili, le quali possono ovviamente fare l'oggetto di evoluzioni non sempre prevedibili. È questo l'esempio della revisione della Politica Europea di Vicinato la quale, annunciata nel programma della Commissione per il 2011 ed elaborata nella relazione programmatica, subisce un'accelerazione e diventa un elemento di assoluta centralità nel dibattito in materia di relazioni esterne della UE a seguito dello scoppio della primavera araba. Sia il programma della Commissione per il 2011 che quello del trio di presidenze affrontano, inoltre, altre tematiche di grande attualità e sensibilità quali la governance economico-finanziaria e i negoziati per le future prospettive finanziarie, da cui dipenderà il bilancio dell'Unione per il settennato 2013-2020.

In relazione alla revisione della Politica Europea di Vicinato osserva che essa costituiva un punto qualificante del programma della Commissione per il 2011 ed è anche quella che, data la crisi nel mediterraneo meridionale, ha richiesto gli adattamenti più macroscopici rispetto a quanto previsto nella relazione programmatica. In questi ultimi mesi, infatti l'UE è stata costretta a ripensare le proprie strategie nei confronti del Vicinato, orientandole nel senso di dedicare alla crisi mediterranea l'attenzione e l'impegno finanziario che la gravità delle circostanze richiede.

La nuova Politica di Vicinato – oggetto di una Comunicazione di Commissione e Servizio Europeo di Azione Esterna il 25 maggio scorso (« una nuova risposta ad un vicinato che cambia ») le cui linee generali sono state accolte dal Consiglio Europeo di

giugno – propone una cornice di relazione incentrata su una maggiore responsabilizzazione dei beneficiari per sviluppare una reale transizione democratica. Parallelamente, identificando nella ripresa economica una precondizione indispensabile per promuovere la stabilità dei Paesi del mediterraneo del sud, identifica misure per favorire una maggiore integrazione economica fra questi e la UE, nonché l'eventuale estensione delle preferenze commerciali.

La Comunicazione del 25 maggio salvaguarda l'unitarietà della Politica di Vicinato, salvaguardando in questo modo un sostanziale equilibrio nelle iniziative previste in favore delle sue due dimensioni (quella orientate e quella meridionale). Si è evitato in questo modo di preconizzare, come vorrebbero alcuni Stati membri, percorsi preferenziali per i partner dell'est in virtù di una loro presunta maggiore vicinanza ai valori europei. L'unitarietà della PEV, e lo sviluppo di un approccio equilibrato fra le dimensioni Est e Sud della Politica di Vicinato, costituisce in questo senso la migliore garanzia per evitare il rischio di una marginalizzare dei nostri vicini del sud.

Sulla base di tali principi di fondo e al fine di rilanciare al più presto i processi di approfondimento delle relazioni bilaterali, sono stati intensificati i contatti con i governi di Tunisia, Egitto e Marocco, mentre i negoziati per l'accordo quadro UE-Libia sono stati necessariamente sospesi. L'Unione per il Mediterraneo, in particolare se rilanciata secondo un approccio *project-oriented*, potrà in tale contesto rappresentare un utile strumento per completare le relazioni bilaterali.

Sottolinea che quella della revisione della PEV è forse la prova più importante cui si confrontano le ambizioni immediate in materia di relazioni esterne della UE. L'ambizione dell'Unione Europea ad acquisire un ruolo di « attore globale », sviluppando un maggiore profilo nei fori multilaterali, resta un obiettivo generale condiviso dai tre atti considerati. Tale ambizione vale per le Nazioni Unite, in seno alle quali l'Unione dovrà accrescere il proprio ruolo e la visibilità delle sue

posizioni, ma passa anche attraverso un fattivo contributo allo sviluppo della cooperazione strategica tra UE e NATO, che gli eventi nordafricani hanno dimostrato essere oggi imprescindibile.

Nel contesto del rafforzamento dei propri rapporti con i *partner* strategici, la cosiddetta *partnership* transatlantica rappresenta una direttrice ed al contempo un punto di riferimento fondamentale per l'azione esterna della UE. I due pilastri attorno ai quali si è articolato il dialogo con gli USA sono costituiti dalla cooperazione in campo economico-finanziario e quella sui temi globali e di sicurezza.

Da parte USA si condivide l'esigenza di una stretta collaborazione con la UE in materia di sicurezza, la quale passa anche attraverso il rilancio dei rapporti UE-NATO. Nonostante il raccordo politico ed operativo tra le due organizzazioni abbia conosciuto un andamento migliore rispetto al passato, il contenzioso turco-cipriota continua purtroppo a rallentare la piena collaborazione tra UE e NATO. L'Italia ha continuato ad operare per un miglioramento delle relazioni tra le due organizzazioni, attraverso un maggiore coinvolgimento della Turchia nella PSDC ed ha ricercato delle soluzioni « pragmatiche » per rendere più fluido e costante il dialogo tra le due organizzazioni.

Altro asse strategico chiave da sviluppare, sia per l'Italia che per le istituzioni europee, è quello del rafforzamento del Partenariato strategico con Mosca. Da parte europea si mira in particolare all'obiettivo condivisibile di una piena integrazione della Russia nelle strutture politiche ed economiche multilaterali internazionali. In questo contesto si inserisce la recente iniziativa del Partenariato per la Modernizzazione, lanciata lo scorso anno dal Presidente della Commissione Barroso e dal Presidente russo Medvedev quale cornice flessibile entro la quale avviare collaborazioni volte all'introduzione di riforme, di misure di promozione della crescita e di aumento della competitività.

Sempre nel campo delle relazioni esterne valuta positivamente la priorità che viene attribuita nel programma del

trio di Presidenze alla politica di allargamento. La recente chiusura del negoziato di adesione con la Croazia, rappresenta senza dubbio un importante successo della strategia di allargamento – sostenuta con determinazione dall'Italia. Questa contribuirà a dare rinnovato slancio al cammino dell'intera regione dei Balcani Occidentali verso la UE.

Nel contesto dell'allargamento si compiace della priorità accordata dal trio di presidenze al rilancio del processo di adesione della Turchia, verso la quale tali segnali di apertura appaiono vitali per evitare un blocco de facto del cammino europeo di Ankara.

Nel generale contesto delle relazioni esterne della UE, evidenzia l'importanza del SEAE come principale strumento attuativo. I primi passi mossi dal Servizio per l'Azione Esterna hanno messo in luce il suo potenziale, ma anche la sua totale dipendenza dalla capacità di raggiungere posizioni di consenso tra gli Stati Membri. Quando si raggiungono posizioni di consenso, non mancano significative affermazioni del SEAE: basti pensare alla recente Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (maggio 2011) sullo *status* rafforzato dell'UE e all'intesa Ashton-Dodik del 13 maggio che ha determinato la rinuncia da parte della Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina allo svolgimento di un referendum che avrebbe potuto avere conseguenze dirompenti. Quando invece le posizioni sono distanti, come nel caso della crisi libica, il profilo dell'UE ne risulta fortemente indebolito.

Posto quindi che si dovrà lavorare ad un consolidamento del SEAE per aumentarne l'efficacia, il Governo si è preoccupato di rafforzare la presenza italiana al suo interno, anche se va detto che l'attuale fase di transizione del Servizio rende prematuro un bilancio realmente indicativo. In particolare il Servizio è attualmente ben lontano dall'aver integrato nel proprio organico la quota del 33 per cento di funzionari provenienti dalle diplomazie dagli Stati membri, secondo le disposizioni attuative del trattato.

In questa fase, sono stati assegnati all'Italia le posizioni apicali di Capo delegazione UE a Ginevra per le organizzazioni internazionali (Amb. Mariangela Zappia Caillaux) e la posizione di Capo Delegazione UE a Tirana (Amb. Ettore Sequi), mentre il dott. Agostino Miozzo è divenuto Direttore Generale per la risposta alle crisi presso la sede centrale di Bruxelles.

A livello più generale e prescindendo dalla componente proveniente dalle diplomazie dagli Stati membri, la presenza di funzionari italiani nel SEAE appare soddisfacente (anche sotto il profilo della distribuzione tra profili amministrativi e carriera direttiva/dirigenziale) sia a Bruxelles che presso le delegazioni UE. I funzionari italiani sono più di 180 e rappresentano il terzo gruppo più numeroso dopo quello belga e quello francese nell'ambito di un personale che conta attualmente circa 1650 persone tra Bruxelles e delegazioni nei Paesi terzi.

Rileva che un'altro tema di grandissima attualità al centro delle attenzioni dei tre atti considerati è quello della *governance* economica e in particolare i nuovi meccanismi di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

A tal riguardo è stato chiuso al Consiglio Europeo di giugno il primo Semestre europeo con l'approvazione delle « Raccomandazioni Paese », di cui i Governi dovranno tenere conto per le proprie manovre di bilancio. Si è poi soffermato sull'attuazione del Patto per l'Euro Plus chiedendo che gli Stati aderenti prendano impegni più concreti ed ambiziosi per il prossimo anno.

Il Consiglio Europeo di giugno ha anche raggiunto un accordo sul Trattato istitutivo dello meccanismo europeo di stabilità (MES), poi firmato l'11 luglio, ed ha incrementato la capacità creditizia del Fondo europeo di stabilità finanziaria.

Sullo sfondo rimane ancora da chiudere il pacchetto di sei misure legislative sul rafforzamento del Patto di Stabilità e Crescita e la riforma della sorveglianza sugli squilibri macroeconomici. La riforma del Patto di Stabilità e Crescita prevista

dal pacchetto pone l'accento sul debito pubblico e la sostenibilità di bilancio. Tra i principali elementi di novità rispetto alla riforma del 2005 figura la regola numerica per la riduzione del debito pubblico, che apre la possibilità di avvio di procedura per *deficit* eccessivo anche se il disavanzo è inferiore al 3 per cento del PIL. Per permettere l'approvazione del pacchetto in prima lettura il Parlamento Europeo ha deciso di rinviare il voto a dopo la pausa estiva.

Secondo quanto previsto dalla proposta di Regolamento sulle modalità di attuazione della procedura per disavanzo eccessivo, essa non sarà, tuttavia, avviata automaticamente, ma solo dopo un'approfondita valutazione dell'andamento del debito pubblico, nel medio e lungo termine, alla luce di « tutti gli altri fattori rilevanti » che concorrono alla sostenibilità di bilancio, quali: struttura delle scadenze del debito e valute in cui è denominato; riserve accumulate e altri *asset* pubblici; garanzie nel settore finanziario; passività implicite ed esplicite connesse all'invecchiamento demografico; debito privato nella misura in cui rappresenta una passività implicita per le amministrazioni pubbliche.

Tra gli indicatori della solidità finanziaria complessiva è stato quindi inserito anche il livello del debito privato. Per l'Italia, che presenta un alto debito pubblico ma un basso livello di indebitamento di famiglie e imprese, si tratta di un punto di fondamentale interesse in considerazione del ruolo che tale parametro ha avuto sull'instabilità di molti Paesi nel corso della crisi economica.

Altra questione assolutamente centrale che viene presa in considerazione, in particolare nel programma del trio di presidenze, è quella relativa al negoziato sul prossimo Quadro finanziario pluriennale che stabilirà i finanziamenti delle politiche europee dal 2014 in poi.

Al riguardo, la Commissione ha presentato lo scorso 29 giugno una Comunicazione *A Budget for Europe 2020*, in cui vengono avanzate le proposte per il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP)

2014-2020, strettamente legate alla Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tale documento verrà illustrato al prossimo Consiglio affari generali del 18 luglio. Preannuncia su questo tema un'audizione del Ministro Frattini presso le Commissioni bilancio, politiche comunitarie ed esteri di Camera e Senato.

Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), *relatore*, ringrazia il rappresentante del Governo per l'ampio intervento che ha affrontato tutti i temi che erano stati sollevati nella seduta precedente. Illustra quindi una proposta di parere che tiene conto delle osservazioni emerse dal dibattito sinora svolto, nonché delle considerazioni formulate testé dal sottosegretario Craxi, con particolare riferimento al rilancio del processo di allargamento e alla riforma della *governance* economica (*vedi allegato 2*).

Francesco TEMPESTINI (PD) dichiara di condividere i contenuti degli interventi del relatore e del rappresentante del Governo ed auspica che si possa introdurre tra le osservazioni un riferimento all'importanza della prospettiva di adesione della Turchia all'Unione europea.

Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), *relatore*, si dichiara disponibile ad accogliere la proposta del collega Tempestini.

Enrico PIANETTA (PdL) condivide l'impostazione del parere illustrato dal relatore incentrato sulla rinnovata attenzione europea all'area mediterranea, l'importanza di una maggiore responsabilità europea per garantire la sicurezza internazionale e il rafforzamento del Partenariato strategico con la Federazione russa. Non ritiene opportuno che nell'osservazione relativa al processo di allargamento si menzionino specifici negoziati di adesione.

SILVANA ANDREINA COMAROLI (LNP) si associa alle considerazioni rela-

tive al processo di allargamento del collega Pianetta.

Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), *relatore*, prendendo atto dell'orientamento dei gruppi di maggioranza, di cui pure evidenzia lo scarto rispetto all'impostazione dell'intervento del rappresentante del Governo sul tema dell'allargamento, ribadisce la proposta di parere come inizialmente formulata.

Francesco TEMPESTINI (PD) non insiste nella richiesta di una esplicita menzione del negoziato con la Turchia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 18.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 18.

DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

C. 4509 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo, sottolineando il particolare contesto in cui esso è da inquadrare, con riferimento all'aggressività degli speculatori internazionali e alla necessità di assicurare al nostro Paese capacità di tenuta e di ripresa. Segnala quindi che tra le norme di competenza

della Commissione, introdotte dalla manovra finanziaria, figurano in primo luogo la soppressione dell'ICE (Istituto nazionale per il commercio estero), le cui funzioni sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 14, commi 17-27. Menziona al riguardo di aver presentato una proposta di legge volta appunto a ricondurre l'ICE alle dipendenze del Ministero degli affari esteri. La novità più significativa è l'istituzione di apposite sezioni per la promozione degli scambi nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari, cui sarà assegnato il personale in servizio presso gli uffici dell'ICE all'estero. La dislocazione delle predette sezioni, che saranno sottoposte al coordinamento del capo missione (ambasciatore o console), sarà definita dal consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri, secondo gli indirizzi formulati da una « cabina di regia ». Tale struttura, che acquista una funzione strategica nella promozione del sistema Paese, sarà composta dai rappresentanti dei tre dicasteri interessati (Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze), numericamente controbilanciati da tre soggetti di diritto privato (un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, di Confindustria e dell'ABI), tra cui dovrebbe essere rappresentato il mondo dell'artigianato. Al riguardo, segnala la sovrarappresentazione prevista per la grande industria rispetto alla piccola e media impresa. Sarebbe, invece, da valorizzare in modo più specifico l'apporto di esperienza che potrebbe derivare dalla rete di Assocamere estero.

Rileva inoltre che lo stanziamento già destinato all'ICE è trasferito in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

In conclusione, sottolinea che la nuova disciplina rappresenta sicuramente un passo avanti verso il raggiungimento dell'obiettivo del pieno coordinamento delle strutture di sostegno all'estero dell'im-

prenditoria italiana, ma risulta ancora assolutamente incompleta: avere, infatti, mantenuta la doppia titolarità del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico può facilmente spiegarsi con la gelosia delle proprie competenze, tipica di ciascun dicastero. Ciò nonostante, resta un *vulnus* in termini di funzionalità e unitarietà gestionale che rischia di limitare i benefici effetti della riforma.

Il provvedimento in esame autorizza, inoltre, all'articolo 21, comma 6, la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, per la partecipazione italiana a banche e fondi internazionali: tema sul quale la Commissione si è recentemente pronunciata con l'approvazione di una specifica risoluzione, il 29 giugno scorso, presentata dall'onorevole Tempestini. Al riguardo, chiede tuttavia al Governo di chiarire quale sarà la destinazione di tale ulteriore contribuzione.

Sempre all'articolo 21, comma 8, è invece introdotta inopinatamente nell'ordinamento una insolita procedura autorizzativa in materia di accordi internazionali che, ben lungi dall'attuare l'articolo 80 della Costituzione, come pure è enfaticamente affermato, si pone in competizione con le funzioni, questi sì costituzionalmente vincolanti, delle Camere che autorizzano con legge la ratifica degli accordi stessi. Il termine « autorizzazione » — che deve essere rilasciata dal Ministro degli Affari esteri e, per gli aspetti finanziari, dal Ministro dell'economia e delle finanze — dovrebbe comunque intendersi in senso atecnico, poiché non sono richiamati la forma, l'oggetto, il contenuto, i soggetti destinatari dell'atto autorizzativo e la fase procedimentale in cui tale atto verrebbe ad inserirsi.

È altresì palese la lesione delle prerogative del Ministero degli affari esteri a cui sono attribuite « le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di [...] stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione », secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dall'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. È sin troppo evidente l'intento di prevenire l'assunzione di oneri finanziari incompatibili con le previsioni di bilancio, ma non sembra che questa norma possa essere giustificata sul piano ordinamentale, in quanto dovrebbe rientrare nella fisiologica attività amministrativa del concerto interministeriale. È, pertanto, da auspicarsi la soppressione ovvero una più accurata formulazione, se non in questa sede, stante l'esigenza di approvare al più presto la manovra, alla prima occasione utile, al fine di ristabilire il primato spettante alla politica estera.

Segnala, infine, che il Senato ha inserito nel testo una « clausola di salvaguardia » che prevede un taglio trasversale dei benefici fiscali. In ragione di tale clausola, ove non fosse attuata la preannunciata delega fiscale entro il 30 settembre 2013, i diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia perderebbero l'esenzione dall'IRPEF dei loro redditi e le rispettive rappresentanze perderebbero l'esenzione dall'accisa su una serie di prodotti e dall'imposta di registro e di bollo sui trasferimenti del personale. Tale eventuale regime suscita numerose perplessità in ordine alla sua compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall'Italia, con particolare riferimento alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, entrambe ratificate dall'Italia, per cui si chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti anche a questo proposito.

Alla luce di quanto osservato, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, rispondendo alla richiesta di chiarimenti del relatore, evidenzia come la contribuzione dell'Italia alle dotazioni finanziarie delle banche e dei fondi di sviluppo sia di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che non a caso è responsabile della redazione

della relazione annuale al Parlamento, come disposto dalla legge n. 49 del 1987.

Quanto all'articolo 21, comma 8, osserva che il testo della norma potrebbe comportare alcune difficoltà interpretative, che potrebbero coinvolgere anche gli atti internazionali in materia di cooperazione allo sviluppo, i cui finanziamenti godono di una deroga generale alle norme di contabilità. Le probabili difficoltà di interpretazione potrebbero essere però risolte in fase attuativa attraverso strumenti quali, ad esempio, una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri che definiscano il momento e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione.

In merito alle possibili conseguenze della cosiddetta « clausola di salvaguardia », condivide la preoccupazione che una sua eventuale applicazione anche ai benefici fiscali goduti dai diplomatici stranieri possa suscitare reazioni sul piano internazionale.

Francesco TEMPESTINI (PD) chiede ulteriori chiarimenti in ordine alla norma sullo stanziamento di 200 milioni di euro a banche e fondi internazionali.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ribadisce che la distribuzione delle risorse indicate dal provvedimento sarà oggetto della relazione che annualmente il Ministero dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento ai sensi della legge n.49 del 1987.

Francesco TEMPESTINI (PD) concorda con il relatore circa le linee di fondo delle disposizioni richiamate. Sottolinea l'importanza del provvedimento in esame in una fase confusa e incerta come l'attuale. Quanto all'ICE, ricorda che la questione della sua riforma è assai risalente e che le novità introdotte non possono configurare il raggiungimento di tale obiettivo: si tratta infatti di norme generiche, che configurano una sorta di effetto-annuncio lasciando del tutto privi di disciplina aspetti essenziali come quelli della gestione transitoria. Resta sul vago anche la doverosa indicazione di un centro unitario decisio-

nale, sul coinvolgimento delle rappresentanze diplomatiche, sull'assenza di altri soggetti privati, oltre Confindustria, sulle modalità di funzionamento della cosiddetta « cabina di regia », nonché sul destino delle importanti iniziative già avviate dall'ICE.

Quanto agli stanziamenti a favore di banche e fondi internazionali, ribadisce che in diverse occasioni il Parlamento ha agito per una stretta collaborazione a livello decisionale tra Ministero degli affari esteri e Ministero dell'economia e delle finanze, soprattutto alla luce della priorità accordata alla partecipazione a organismi multilaterali. Quanto, poi, alla norma di cui all'articolo 21, comma 8, ritiene che essa prefiguri una sorta di commissariamento del Parlamento e che meriti di essere in una successiva occasione oggetto di modifica.

Per le ragioni qui esposte, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Enrico PIANETTA (Pdl) concorda con la relazione illustrata dal presidente Stefani e dà risalto al carattere innovativo del provvedimento in esame quanto alla riforma dell'ICE. Ritiene che le norme introdotte procedano nella direzione di una chiarezza operativa ed unicità di intenti, destinata ad accrescere in modo esponenziale l'efficienza complessiva e a dare un sostegno vigoroso agli imprenditori italiani all'estero. Anche se le risorse finanziarie sono destinate ad un fondo facente capo al Ministero dello sviluppo economico, i poteri di indirizzo sono condivisi con il Ministero degli affari esteri con il coinvolgimento di soggetti privati. Quanto alle istituende sezioni, sottolinea l'importanza della loro inequivoca collocazione alle dipendenze dei capi missione e l'affidamento della decisione sulla loro apertura al Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri. Con tali novità si è finalmente proceduto, dopo circa trent'anni, a una riforma di valore quasi storico, che dà centralità ai capi missione, i quali operano secondo le linee strategiche definite dalla cabina di regia.

Quanto al dettato dell'articolo 21, comma 8, osserva che esso è ispirato alla *ratio* di facilitare il processo finalizzato alla sigla e ratifica di accordi internazionali, attraverso la soluzione in via preventiva di ogni nodo di natura finanziaria.

Esprime, invece, preoccupazione per le norme di cui all'articolo 10, comma 10, in materia di gestione dei residui. Ritiene che l'ambito della cooperazione allo sviluppo, per le sue specifiche modalità di funzionamento, non dovrebbe essere disciplinato dalle nuove disposizioni.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, fa presente che la questione da ultimo posta dal collega Pianetta è stata oggetto di un rilievo nell'ambito del parere espresso dall'omologa Commissione del Senato sul provvedimento in titolo.

Francesco TEMPESTINI (PD) ritiene che anche questa Commissione potrebbe formulare analogo rilievo.

Franco NARDUCCI (PD) dichiara di condividere molte delle considerazioni svolte dal presidente così come le osservazioni sull'utilizzo dei residui proposte dal collega Pianetta. Giudica una mera operazione contabile la riforma dell'ICE, che oltretutto potrebbe risultare di difficile applicazione in ragione delle riduzioni delle sedi consolari, citando a titolo esemplificativo il caso di Amburgo, e della scarsità di spazi fisici e risorse economiche che caratterizza la nostra rete diplomatica. Altri punti critici sono a suo avviso rappresentati dalla tradizionale inefficienza delle cabine di regia, con conseguente conflittualità tra il Ministero degli affari esteri e quello dello sviluppo economico, e dalla debolezza della rete Asso Camere all'estero.

Auspica la realizzazione di una vera riforma dell'azione di supporto all'*export* che in questa fase economica rappresenta uno strumento insostituibile per la ripresa.

Mario BARBI (PD) osserva preliminarmente che il carattere non ordinario della discussione sul provvedimento in esame

non consente i necessari approfondimenti, sottolineando che le forze di opposizione non hanno posto ostacoli procedurali pur non condividendo molti aspetti del decreto-legge.

Dissente fortemente dalle considerazioni del collega Pianetta sull'importanza della riforma dell'ICE rilevando in particolare l'incongruità dell'attribuzione delle risorse del Fondo per l'internazionalizzazione degli scambi al Ministero per lo sviluppo economico.

Dichiarando apprezzamento per lo stanziamento di 200 milioni di euro per le banche e i fondi di sviluppo, giudica tuttavia offensivo per il ruolo del Parlamento che non sia oggi resa nota la concreta destinazione di tali risorse. Condivide le forti perplessità sulla norma che introduce una procedura autorizzativa in materia di accordi internazionali incentrata sul Ministero dell'economia, rilevando che casomai una visione generale sui rapporti internazionali del nostro Paese sarebbe di competenza della Presidenza del Consiglio.

Matteo MECACCI (PD) ritiene che la norma sulla procedura autorizzativa in materia di accordi internazionali rappresenti uno stravolgimento dell'impianto costituzionale, esautorando di fatto il ruolo del Parlamento. Evidenzia, inoltre, che l'eventuale applicazione della « clausola di salvaguardia », che abolisce i benefici fiscali riconosciuti ai diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia, determinerebbe situazioni di estremo disagio e conflittualità per la nostra rete diplomatica senza reali benefici economici in quanto provocherebbe sicuramente, per ritorsione, misure analoghe che implicherebbero un aumento dei costi.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI invita i commissari a non trascurare la fase di eccezionale complessità congiunturale e sottolinea che la riforma dell'ICE potrà essere eventualmente integrata da ulteriori interventi normativi sulla base delle esigenze che potranno emergere. Quanto alla questione

sollevata dall'onorevole Pianetta sul tema della cooperazione allo sviluppo, al netto di considerazioni più generali relative all'ammontare complessivo di risorse che verranno destinate ad un'attività che di importanza assolutamente strategica per la politica estera nazionale, segnala che l'articolo 10, comma 10, del provvedimento in titolo, laddove entrasse in vigore senza la previsione dei fondi di cooperazione tra le categorie escluse, avrebbe importanti ricadute sulle attività della cooperazione stessa, in quanto determinerebbe l'abrogazione dell'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987 sul « trascinarsi » all'anno successivo dei fondi non impegnati entro l'anno di riferimento. Potrebbe, inoltre, essere messa anche in discussione la possibilità, prevista dalla legge n. 149 del 2010, per le sedi all'estero di utilizzare i fondi residui per il funzionamento delle strutture ed il prosieguo dei programmi di cooperazione in corso. Ciò comporterebbe l'impossibilità di far fronte agli impegni derivanti dagli accordi internazionali e alle spese di funzionamento nei primi mesi dell'anno, con il conseguente rischio di dover procedere alla chiusura stessa degli uffici di cooperazione. Non a caso la legge n. 49 del 1987 aveva previsto la modalità del trascinarsi dei residui, in quanto la natura stessa degli interventi di cooperazione e la complessità degli adempimenti anche da parte delle autorità estere che fungono da controparti necessitano di una tempistica più ampia rispetto all'ordinario. A ciò si aggiungono i tempi non immediati di accredito dei fondi, soprattutto per quelli assegnati dal cosiddetto « decreto missioni », che nel 2010 hanno incrementato di ben il 20 per cento lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio. È prassi che gli accreditamenti dovuti a valere sui « decreti missioni » del secondo semestre avvengano in chiusura d'anno. Inoltre, la cooperazione lavora prevalentemente su progetti pluriennali, che necessitano per l'assunzione dell'impegno della preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la quale giunge normal-

mente non prima di alcuni mesi dalla richiesta.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 19.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 19.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007.

C. 4388 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 8 giugno scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole di tutte le Commissioni assegnatarie del provvedimento in sede consultiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Pianetta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.

C. 4373 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 22 giugno scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole di tutte le Commissioni assegnatarie del provvedimento in sede consultiva, tranne la Commissione affari sociali che ha comunicato di non procedere all'espressione del parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Scandroglio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegato, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

C. 4374 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 22 giugno scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole di tutte le Commissioni assegnatarie del provvedimento in sede consultiva, tranne la Commissione affari sociali che ha comunicato di non procedere all'espressione del parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Barbi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006.

C. 4433, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole di tutte le Commissioni assegnatarie del provvedimento in sede consultiva, tranne la Commissione attività produttive che ha comunicato di non procedere all'espressione del parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Narducci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 luglio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, avverte che è pervenuto il parere favorevole di tutte le Commissioni assegnatarie del provvedimento in sede consultiva, mentre le Commissioni cultura e affari sociali hanno comunicato di non procedere all'espressione del parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Stefani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.15 alle 19.20.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00595 Mecacci: Sulla tutela dei rifugiati iraniani nel campo di Ashraf.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

premessi che:

i circa 3500 (di cui 1000 sono donne) residenti nel Campo di Ashraf godono della protezione internazionale ed in particolare della IV Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sul diritto dei rifugiati e del suo Protocollo aggiuntivo del 1967, come riconosciuto dalla Commissione affari esteri nel corso della XVI legislatura con la risoluzione n. 8-00019, oltre che da risoluzioni del Parlamento europeo (risoluzioni del novembre 2010, aprile 2009, settembre 2008 e luglio 2007) e di altri Paesi europei, nonché dalle stesse forze statunitensi presenti in Iraq alle quali i residenti di Ashraf hanno consegnato volontariamente le armi a seguito della guerra in Iraq del 2003;

l'organizzazione dei *Mojaheddin* del popolo iraniano (OMPI), che si oppone al regime iraniano, a cui appartengono i residenti di Ashraf, è stata cancellata dalla lista delle organizzazioni terroristiche dell'Unione europea anche a seguito di una serie di iniziative politico diplomatiche che hanno visto il Parlamento italiano pienamente mobilitato per anni al fine di applicare appieno il diritto europeo in materia;

negli ultimi anni i residenti di Ashraf sono stati al centro di numerose provocazioni e intimidazioni sfociate a più riprese nell'ingiustificato uso della forza da parte dell'esercito iracheno;

in particolare, l'8 aprile 2011, forze speciali dell'esercito iracheno sono entrate

nel Campo di Ashraf provocando l'uccisione di 35 persone e il ferimento grave di circa 340 tra i residenti indifesi;

il Governo iracheno, contravvenendo ai suoi impegni internazionali, sta mantenendo un ferreo presidio all'interno del campo e minaccia un nuovo attacco militare contro una popolazione inerme;

a seguito di quello che è un vero e proprio assedio e della totale chiusura della città risulta impossibile l'assistenza ai feriti. La popolazione non dispone di presidi sanitari per affrontare la complessità delle ferite da arma da fuoco provocate, mentre esistono enormi difficoltà per ricoverare i feriti più gravi negli ospedali militari delle forze degli Stati Uniti presenti in Iraq;

tra le angherie subite dai residenti di Ashraf vi è anche l'occupazione del cimitero;

la risoluzione n. 8-00019 ha impegnato il Governo italiano a collaborare « con l'Alto Commissariato per le Nazioni Unite per i Rifugiati e con le altre Agenzie specializzate della Nazione Unite per trovare una soluzione duratura e soddisfacente alla situazione delle persone attualmente ospitate presso il Campo di Ashraf »;

occorre tener conto del coro unanime di condanna di quanto accaduto ed in particolare di quanto affermato dall'Alto Commissario per i diritti umani, Navy Pillay, dall'Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune, Catherine Ashton, dalla Missione d'assi-

stenza per Iraq delle Nazioni unite (UNAMI) e dalla delegazione per l'Iraq del Parlamento europeo guidata dall'eurodeputato scozzese Struan Stevenson, che, il 10 maggio 2011, ha anche presentato una proposta di risoluzione per la questione di Ashraf che prevede, nel periodo delle negoziazioni, l'assunzione da parte delle Nazioni Unite, con il sostegno degli Stati Uniti e dell'Unione europea della protezione di Ashraf e nel lungo termine il loro possibile trasferimento in altri Paesi quali gli Stati Uniti, il Canada, gli Stati membri dell'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e l'Australia,

impegna il Governo:

a trasmettere al Governo iracheno le preoccupazioni espresse dalla Commissione e, in particolare, il richiamo all'impegno assunto ad evitare l'uso della forza nei confronti dei residenti di Ashraf, privilegiando la ricerca di una soluzione pacifica attraverso il dialogo;

a sostenere in sede internazionale e nel quadro della linea definita in sede UE iniziative che contemperino la tutela dei residenti nel campo di Ashraf con il pieno rispetto della sovranità irachena, nonché del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani;

a fornire con la massima urgenza l'assistenza umanitaria ai residenti di Ashraf e, in particolare, a garantire l'accesso al servizio medico sanitario alla città ovvero a consentire ai feriti di potersi recare a proprie spese all'esterno per ricevere cure mediche in ospedali pubblici e cliniche private irachene o statunitensi, nonché a sensibilizzare l'Unione europea a promuovere analoga azione anche attraverso l'impulso del Commissario europeo per gli aiuti umanitari;

a valutare la possibilità, di concerto con le regioni, di prendere in cura almeno 40 feriti tra i più gravi, concedendo loro urgentemente un lasciapassare temporaneo;

a continuare a ricercare, nel rispetto della sovranità dell'Iraq, una soluzione all'attuale situazione dei residenti di campo Ashraf nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, valutando anche, nel quadro della posizione definita in sede UE, la possibilità di misure a carattere umanitario per singoli individui detentori in Italia dello *status* di rifugiato.

(8-00135) « Mecacci, Ciccioli, Zamparutti, Adornato, Colombo, Schirru, Pagano ».

ALLEGATO 2

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
(COM(2010)623 def.)****Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.
(11447/11).****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

concluso l'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1), assegnati alla Commissione Politiche dell'Unione europea per l'esame ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento;

rilevato che l'esame congiunto dei citati documenti, in linea con il dettato del nuovo articolo 15 della legge n. 11 del 2005, ha realizzato l'auspicio, più volte formulato dalla Commissione, di esaminare separatamente dalla legge comunitaria gli orientamenti programmatici del Governo sulle politiche dell'Unione europea;

osservato, tuttavia, che la portata di tale novità è attenuata dalla intempestiva presentazione dei documenti in esame da parte del Governo al Parlamento, con conseguente lacunosità sul piano del merito, resa evidente dagli sviluppi della situazione internazionale soprattutto nel quadrante mediterraneo;

sottolineata la genericità che contraddistingue i documenti in esame, nonché la loro formulazione in un linguaggio marca-

tamente burocratico, che tende ad offuscare le questioni politiche in essi evocate;

considerato prioritario approfondire – nell'ottica della revisione della Politica europea di vicinato (PEV) – la riflessione sul ruolo dell'UE a fronte della situazione in evoluzione nel Mediterraneo, anche alla luce del fallimento dell'Unione per il Mediterraneo ed il conseguente stallo del Partenariato di Barcellona; nonché sulle prospettive del rafforzamento del partenariato con la NATO e con la Russia;

valutata carente l'analisi sulla portata del negoziato di adesione della Turchia, questione decisiva per il futuro dell'Unione, malgrado l'annuncio di un nuovo slancio che incoraggi la Turchia a procedere nelle riforme e a raggiungere una soluzione globale al problema con Cipro, nel quadro dell'Agenda di Salonicco;

ritenuta meritevole di approfondimento l'illustrazione degli sviluppi in seno al Servizio europeo per l'azione esterna, soprattutto in merito all'adeguatezza della presenza al suo interno di funzionari diplomatici italiani, anche in vista della presentazione da parte dell'Alto Rappresentante entro il 2011 al Parlamento europeo e al Consiglio di una relazione sul funzionamento del SEAE, preliminare alla revisione della decisione relativa allo stesso SEAE nel 2013;

richiamata la delicata fase per le scelte dell'Italia e dell'Unione europea in

materia di *governance* economica e monetaria, che imporrebbero un chiarimento sugli sviluppi delle determinazioni assunte dal Consiglio europeo svoltosi il 23 e 24 giugno scorsi, soprattutto sulle prospettive finanziarie 2013-2020, sui temi del debito pubblico e del debito privato e sugli obiettivi di miglioramento del saldo netto della contribuzione all'Unione;

considerato che in particolare il Programma di diciotto mesi delle presidenze polacca, danese e cipriota manifesta una visione di politica estera tendenzialmente appiattita, che non valorizza la cifra impressa da ciascuna presidenza di turno ed evidenzia l'assenza di un programma della presidenza permanente dell'Unione europea, funzionale a confermare l'impostazione prevalentemente intergovernativa che ad oggi caratterizza l'Unione europea;

sottolineato, infine, che, malgrado i progressi raggiunti nel recepimento delle direttive e nella limitazione delle infrazioni, l'elevato numero delle procedure giunte al deferimento alla Corte di giustizia ovvero a sentenza, con le conseguenze sul piano finanziario, nel contesto di una cruciale fase di passaggio per l'Unione europea, richiederebbe di porre rimedio alla perdurante assenza del Ministro per le politiche europee,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

la rinnovata attenzione dell'UE al Mediterraneo, testimoniata dalle recenti

Comunicazioni della Commissione europea relative al partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa (COM(2011)200) ed alla nuova risposta ad un vicinato in mutamento (COM(2011)303), impone l'avvio di una riflessione critica sulla PEV anche al fine di considerare l'opportunità di rafforzare gli aspetti operativi e finanziaria del Partenariato euro mediterraneo;

l'evoluzione della situazione internazionale, con particolare riferimento alla vicenda libica, richiede una maggiore responsabilizzazione dell'UE nella gestione della sicurezza internazionale, sviluppando finalmente la difesa comune, come previsto dal Trattato di Lisbona, e affrontando con decisione la soluzione dei nodi ancora irrisolti che ancora bloccano la piena sinergia con la NATO;

il rafforzamento del partenariato strategico con la Federazione russa costituisce un obiettivo prioritario per le prossime presidenze dell'UE, affinché le relazioni euro-russe possano collocarsi su un piano di crescente integrazione, in una visione coordinata ed unitaria di tutte le dimensioni in cui si articolano;

occorre promuovere un rilancio del processo di allargamento, cogliendo il momento positivo dell'ingresso della Croazia nell'Unione europea;

si sottolinea che il processo di riforma della *governance* economica europea deve essere solidamente fondato sui vincoli di solidarietà politica tra gli Stati membri dell'Unione.

ALLEGATO 3

**DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
(C. 4509 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, approvato con modificazioni dal Senato;

espressa soddisfazione per le norme, di cui all'articolo 14, commi 17-27, sulla soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), con trasferimento delle relative funzioni al MAE e al MISE, e sulla istituzione di sezioni per la promozione degli scambi nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari, cui sarà assegnato il personale in servizio presso gli uffici dell'ICE all'estero e che saranno sottoposte agli indirizzi di una « cabina di regia » a composizione mista pubblico-privato;

nella valutazione complessivamente positiva del passo avanti così compiuto verso il pieno coordinamento delle strutture di sostegno dell'imprenditoria italiana all'estero, ritenuto, tuttavia, non funzionale a criteri di funzionalità ed unitarietà gestionale il mantenimento della doppia titolarità del MAE e del MISE;

segnalata, inoltre, la necessità di bilanciare la rappresentanza, all'interno

della citata « cabina di regia », della grande industria e delle piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione della rete di Assocamere estero;

espressa soddisfazione per lo stanziamento di 200 milioni di euro per l'anno 2011, per la partecipazione italiana a banche e fondi di sviluppo internazionali;

rilevate forti perplessità sulla norma, di cui all'articolo 21, comma 8, relativa ad una procedura autorizzativa in materia di accordi internazionali, che appare di dubbia costituzionalità, nonché lesiva delle stesse prerogative del Ministero degli affari esteri;

esaminata, infine, la « clausola di salvaguardia », di cui all'articolo 40, che include tuttavia un taglio, discutibile e forse incompatibile a livello internazionale, dei benefici fiscali riconosciuti ai diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia in conformità con la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963;

auspicato, infine, lo stanziamento di fondi congrui a garantire la ratifica dei trattati internazionali, siglati dall'Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
Comunicazioni del Presidente	73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.10 alle 17.30.

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 17.30.

Comunicazioni del Presidente.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che non risulta ancora trasmesso dal Senato il disegno di legge di conversione del

decreto-legge n. 98 del 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Comunica, inoltre, che il rappresentante del Governo e numerosi membri della Commissione hanno, altresì, manifestato l'esigenza di partecipare in veste istituzionale ai funerali del militare recentemente deceduto in Afghanistan che si svolgono nella giornata odierna.

Pertanto, in seno all'Ufficio di presidenza che si è appena riunito, i gruppi hanno preso atto che non si sono verificati in tempo utile i presupposti procedurali essenziali per esaminare il provvedimento all'ordine del giorno e, constatata l'impossibilità di posticipare ulteriormente la seduta per attendere l'assegnazione del provvedimento, hanno unanimemente convenuto di non rendere il parere alla Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 17.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo unificato C. 3465 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009*) 74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 76

SEDE REFERENTE:

DL 98/2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. C. 4509 Governo, approvato dal Senato (*Esame e conclusione*) 76

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 luglio 2011. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.10.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

Nuovo testo unificato C. 3465 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco MARSILIO (PdL) *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, che reca norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Per quanto attiene ai profili finanziari, ritiene che andrebbe acquisita una conferma in ordine agli effetti finanziari dell'articolo 1, comma 2, in materia

di messa a dimora di piante in aree pubbliche, al fine di verificare se tali disposizioni possano essere attuate nell'ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, con particolare riguardo alle attività demandate alle istituzioni scolastiche. In merito all'articolo 2, relativo al programma « un albero per neonato », e, in particolare, alle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), relative alla riduzione dei termini di posa a dimora degli alberi per ogni nuovo nato, ritiene opportuno che sia fornita conferma che le risorse a legislazione vigente siano sufficienti a finanziare la posa a dimora di un maggior numero di piante rispetto a quelle da piantare sulla base della legislazione vigente. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), riguardanti il censimento del patrimonio arboreo dei comuni e il suo aggiornamento, osserva che le predette attività appaiono potenzialmente suscettibili di impegnare risorse aggiuntive rispetto a quelle, cui la relazione tecnica fa riferimento, disponibili per il Servizio di manutenzione giardini, presumibilmente

assorbite dall'attività ordinaria di tale servizio. In proposito segnala che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione. Con riferimento all'articolo 3, in materia di monitoraggio del programma « un albero per neonato », fa presente che non sono disponibili elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria delle disposizioni. Rileva, infatti, che il testo non disciplina la composizione del Comitato, che è demandata ad un decreto ministeriale, e non esclude espressamente che ai componenti del medesimo siano corrisposti compensi o emolumenti di natura retributiva. Segnala, inoltre, che al Comitato sono demandate azioni di monitoraggio e ulteriori compiti, anche di natura progettuale, il cui espletamento potrebbe determinare esigenze finanziarie per le quali non sono indicate le relative fonti di finanziamento. Osserva, infine, come non siano esplicitate le modalità di finanziamento del piano nazionale per la riduzione di aree verdi, che il Comitato è tenuto a predisporre. In ordine ai profili indicati, ritiene necessario acquisire chiarimenti dal Governo. In merito all'articolo 7, recante disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di pregio, osserva che, in base alla formulazione letterale del comma 5, l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo è « quantificato in 5 milioni di euro per il triennio 2012-2014 ». Segnala, tuttavia, come non risulti chiaro se con tale previsione si intenda indicare un onere di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio ovvero di 5 milioni di euro complessivi, da ripartire nei tre esercizi indicati. In tale ultimo caso, fa presente che andrebbe precisata la quota di onere imputabile specificamente a ciascun esercizio. In ogni caso, ritiene necessario che siano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri, precisando a quali attività del testo essi siano specificamente riferibili. Con riferimento alla copertura finanziaria, ricorda che agli oneri derivanti dall'articolo 7 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al riguardo, premesso che, dal punto di vista formale, il riferimento alla dotazione « organica » del Fondo per interventi strutturali appare ultroneo, ritiene opportuno che il Governo fornisca indicazioni in ordine alla disponibilità delle risorse necessarie a far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 7 nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Nel segnalare, poi, che al medesimo articolo 7 è prevista una specifica clausola di salvaguardia, segnala che la stessa, a differenza di quanto disposto dalla vigente legge di contabilità, è prevista anche in presenza una norma finanziaria non formulata in termini di previsione di spesa. A tale proposito, osserva, inoltre, che le disposizioni in esame, che prevedono il censimento degli alberi monumentali e l'istituzione di uno specifico elenco dei suddetti alberi monumentali, non sembrano suscettibili di determinare l'insorgere di diritti soggettivi per i quali sulla base della vigente legislazione contabile sarebbe necessario la previsione di una specifica clausola di salvaguardia. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo.

Dal punto di vista procedurale, segnala che il testo all'esame della Commissione è frutto anche di un disegno di legge di iniziativa governativa già approvato dal Senato. Al riguardo, ricorda che il disegno di legge originario era corredato di una specifica relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, e che, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 17, la relazione tecnica deve essere aggiornata all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento. Nel segnalare che il Governo non ha provveduto a tale adempimento, ritiene che sia necessario acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica anche in considerazione della circostanza che le disposizioni dell'articolo 7 per le quali è prevista una specifica clausola di copertura finanziaria sono state introdotte nel corso dell'esame presso l'al-

tro ramo del Parlamento. Propone, pertanto, di sollecitare il Governo a trasmettere, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica sul testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e di rinviare conseguentemente il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, facendo presente che provvederà a segnalare l'esigenza di trasmettere l'aggiornamento della relazione tecnica, con riferimento al testo del disegno di legge approvato dal Senato, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 19.05.

DL 98/2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

C. 4509 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, riferisce che il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, rappresenta un fondamentale

tassello del piano concordato in sede europea per il rientro dalla situazione di disavanzo eccessivo. Il Documento di economia e finanza dell'aprile scorso aveva già definito il quadro degli interventi da effettuare al fine di conseguire, entro il 2014, il pareggio di bilancio. Il decreto-legge n. 98 rappresenta, quindi, in una qualche misura, l'atto conclusivo di un'unica manovra finanziaria che ha stabilito obiettivi in termini di indebitamento netto per gli anni 2011 e 2012 pari, rispettivamente, al 3,9 e al 2,7 per cento del PIL, conseguiti essenzialmente con il decreto-legge n. 78 del 2010, volto a realizzare un aggiustamento dei conti pubblici pari a 12 miliardi nel 2011 e a circa 25 miliardi nel biennio successivo. Sottolinea che l'entità della manovra finanziaria e la sua articolazione temporale sono state quindi congiuntamente definite in ambito europeo ed il decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, dà piena attuazione agli impegni assunti, assicurando una correzione addirittura superiore a quella programmata e non strettamente necessaria dal punto di vista contabile al conseguimento degli obiettivi. Rileva che l'attuazione degli interventi recati dal decreto-legge, peraltro, richiede lo svolgimento di una intensa attività amministrativa che dovrà essere attentamente monitorata dal Parlamento. Sulla medesima attuazione, evidenzia che è, inoltre, destinato ad incidere il disegno di legge delega in materia fiscale e assistenziale adottato dal Consiglio dei ministri contestualmente al decreto-legge in esame che potrà, in misura anche significativa, modificare le modalità attraverso le quali vengono perseguiti gli obiettivi programmatici. Il decreto-legge concentra gli interventi sul biennio 2013 e 2014 in quanto, come evidenziato dal Documento di economia e finanza, il raggiungimento dell'obiettivo per il disavanzo del 2012 non richiede aggiustamenti ulteriori rispetto a quelli stabiliti con la manovra triennale dell'estate del 2010. Per quanto riguarda, invece, il biennio 2013-2014, il DEF ha valutato la necessità di misure correttive per complessivi 2,3 punti percentuali di

PIL. Il DEF, inoltre, aveva previsto di concentrare le misure sulla spesa primaria, in modo da ridurre l'incidenza sul prodotto di oltre 4 punti percentuali nel triennio 2012-2014. Osserva, peraltro, che il testo originario del decreto-legge ha affiancato le misure di contenimento della spesa con un significativo impiego dello strumento fiscale. Gli emendamenti approvati dal Senato, inoltre, hanno, in misura ancora più consistente, assegnato alle maggiori entrate la copertura di una parte rilevante della manovra. Tuttavia, una definitiva quantificazione del contributo dello strumento fiscale alle correzioni proposte, potrà essere effettuato solo al termine dell'esame parlamentare del disegno di legge recante la delega fiscale e assistenziale. La scelta del Governo di definire in sede europea un percorso di rientro dalla situazione di disavanzo eccessivo di tale portata, nonché quella di anticipare l'approvazione degli interventi di finanza pubblica per il 2013-2014 al mese in corso, si sono rivelate alquanto opportune alla luce del quadro internazionale e, in particolare, delle tensioni che animano i mercati e della difficile condizione dei Paesi dell'area dell'euro. Ritiene che, al di là dei contenuti specifici, tali scelte di fondo non possano che essere condivise da tutte le forze politiche, in quanto necessarie a salvaguardare la stabilità finanziaria del Paese, ponendolo nelle condizioni di fronteggiare la crisi economica e finanziaria internazionale.

Al riguardo, desidera ringraziare le forze di opposizione per la disponibilità dimostrata, al manifestarsi di tensioni sui mercati e di manovre speculative nei confronti del Paese, nell'accelerare in maniera assai rilevante l'esame del decreto-legge. Il decreto-legge, nella sua versione originaria, permetteva di conseguire la quasi totalità della correzione del saldo nel 2013 e poco più del 60 per cento dell'aggiustamento nel 2014, rinviando il reperimento delle restanti risorse alle misure da adottare in attuazione della legge delega. Gli interventi relativi agli anni 2011-2012 erano essenzialmente finalizzati a finanziare maggiori spese con riflessi marginali

sul disavanzo relativo a tali anni. Per il 2013 e il 2014, invece, il provvedimento riduceva la spesa, rispetto agli andamenti tendenziali, rispettivamente di 10,9 miliardi e 18,8 miliardi, mentre aumentava le entrate di circa 7 miliardi in entrambi gli anni. Circa il 90 per cento delle riduzioni di spesa interessavano i ministeri, gli enti territoriali e la sanità. Le dotazioni finanziarie dei ministeri venivano ridotte di 3,5 miliardi nel 2013 e di 5 miliardi nel 2014, facendo tuttavia salve le risorse per la scuola, le università e la ricerca scientifica, il 5 per mille dell'IRPEF, i fondi per lo spettacolo e quelli per i beni culturali. L'individuazione delle poste di bilancio da ridurre deve avvenire a seguito di una *spending review* volta ad individuare i fabbisogni standard delle singole Amministrazioni centrali con riferimento ai quali, a partire dal 2013, le amministrazioni dovranno definire un percorso di convergenza.

Evidenzia come il contributo degli enti territoriali alla manovra fosse pari a 3,2 miliardi nel 2013 e a 6,4 miliardi nel 2014. Di questi ultimi 1,6 miliardi riguardavano le Regioni a statuto ordinario, 2 miliardi quelle a statuto speciale, 2 miliardi i Comuni con più di 5.000 abitanti e 0,8 miliardi le Province. Alla riduzione delle risorse si accompagna una riforma del Patto di stabilità volta a valorizzare gli enti virtuosi e a penalizzare quelli inadempienti rispetto al Patto o che hanno adottato piani di rientro sanitari. In particolare viene rafforzato il ruolo delle Regioni virtuose nell'attuazione del Patto riguardo agli Enti locali del proprio territorio. Il Fondo sanitario nazionale veniva inoltre ridotto di 2,5 miliardi nel 2013 e di 5 miliardi nel 2014 previa conclusione di un'intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012. Le minori spese in materia di previdenza erano pari a 1,2 miliardi nel 2014 e derivano dal mancato adeguamento automatico delle pensioni al costo della vita per la parte di trattamento eccedente i 2.340 euro e dalla rivalutazione solo parziale per la quota compresa tra 1.400 e 2.340 euro, dall'anticipo al 2014 della norma che lega l'età di pensionamento alla

speranza di vita e, a partire dal 2020, dal graduale innalzamento dell'età di pensionamento delle donne nel settore privato.

Per quanto riguarda i costi della politica, evidenzia che è stata prevista una norma di natura procedurale volta a consentire l'adeguamento agli standard europei dei trattamenti economici dei titolari di cariche elettive e dei vertici di enti ed organismi pubblici. Sul versante delle entrate erano attesi aumenti netti di gettito pari a 1,8 miliardi nel 2011, 4,5 nel 2012 e oltre 7 nel 2013 e nel 2014, derivanti principalmente dall'incremento dell'imposta di bollo sui depositi titoli, dall'aumento dell'aliquota base dell'IRAP per le banche e le imprese assicurative e da alcune disposizioni in materia di giochi e di contrasto dell'evasione fiscale. Per il 2014 era previsto un aumento di gettito pari a 1,3 miliardi derivante dalla semplificazione dei coefficienti di ammortamento dei beni materiali e immateriali.

Sottolinea che il decreto-legge conteneva, infine, una serie di misure a sostegno dello sviluppo: veniva rifinanziato il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (0,8 miliardi nel 2011 e 5,8 miliardi nel 2012), prevedendo che le risorse per il 2012 fossero utilizzate per gli interventi da individuare con la prossima legge di stabilità. Veniva inoltre costituito il Fondo per le infrastrutture e destinati al CIPE i Fondi relativi a opere previste dalla « Legge obiettivo » per cui le relative procedure risultino ancora allo stato iniziale. Venivano inoltre liberalizzate le attività di collocamento e, in via sperimentale, quelle degli orari di apertura degli esercizi commerciali durante i fine settimana in una serie di comuni. Al fine di rafforzare la regolazione del settore dei trasporti, veniva inoltre costituita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e si provvedeva inoltre ad effettuare alcuni interventi in materia di giustizia civile funzionali alla ripresa dell'economia.

Con riferimento alle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, segnala innanzitutto che è stato precisato il parametro di riferimento per l'applicazione delle disposizioni sul livellamento

dei trattamenti economici dei titolari di cariche elettive o di incarichi di vertice nelle pubbliche amministrazioni nel senso di considerare solo i sei principali Paesi dell'area euro, al fine di tenere conto dell'evidente disomogeneità di tali Paesi, secondo quanto segnalato anche dal presidente dell'Istat nel corso dell'audizione svoltasi nella giornata di ieri, e specificando altresì che il livellamento opera con riferimento alla media ponderata rispetto al PIL. Osserva, poi, che è stato introdotto un comma nell'articolo 5, al fine di chiarire che ai componenti di organi collegiali previsti per legge che operano presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non si applicano le disposizioni in materia di onorarietà degli incarichi e, limitatamente agli organi competenti in materia di impatto ambientale, quelle relative al riordino degli organi collegiali. L'esclusione è giustificata dalla rilevanza che detti organismi rivestono, anche ai fini del recepimento della normativa dell'Unione europea in materia ambientale e dalla circostanza che le Commissioni competenti in materia di impatto ambientale sono finanziate con tariffe e contributi a carico degli operatori. Osserva che sono state, inoltre, introdotte limitate modifiche all'articolo 16, al fine di fare salva l'operatività delle disposizioni relative alle assenze per malattia del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di limitare al 30 settembre di quest'anno la facoltà di collocamento a riposo d'ufficio per i dipendenti pubblici che abbiano raggiunto quarant'anni di anzianità contributiva. La modifica dell'articolo 17, comma 6, è invece volta ad anticipare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame la ripresa dell'efficacia delle disposizioni in materia di pagamento dei *ticket* per le prestazioni specialistiche per i cittadini non esenti. Sono, inoltre, state modificate le disposizioni in materia previdenziale contenute nell'articolo 18 del decreto-legge, al fine di escludere la rivalutazione automatica dei soli trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il

trattamento minimo INPS, escludendo tuttavia la quota corrispondente all'importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo. Per tale quota è applicata una rivalutazione in misura pari al 70 per cento di quella prevista. La relazione tecnica precisa che la modifica introdotta non incide sui saldi della disposizione come definiti nel testo originario del provvedimento. La seconda modifica apportata alla disposizione è volta ad anticipare di un anno le disposizioni relative all'innalzamento progressivo dell'età pensionabile in relazione alle variazioni dell'aspettativa di vita. Da tale disposizioni deriveranno significativi effetti finanziari, come chiarito dalla relazione tecnica. Il nuovo comma 22-*bis* dispone l'assoggettamento ad un contributo di solidarietà dei trattamenti pensionistici più elevati. Il contributo, che si applica dall'agosto del 2011 al dicembre del 2014, è pari al 5 per cento della quota eccedente i 90.000 euro lordi annuali e al 10 per cento della quota eccedente i 150.000 euro lordi annuali. I successivi commi da 22-*ter* a 22-*quinquies* prevedono un innalzamento di un mese nel 2012, due mesi nel 2013 e tre mesi a decorrere dal 2014 dei requisiti necessari per accedere ai trattamenti pensionistici per i soggetti che, a prescindere dall'età anagrafica, hanno maturato i 40 anni di contributi. Le disposizioni determinano rilevanti effetti di contenimento della spesa pensionistica, valutati in oltre 700 milioni a decorrere dal 2015. Sono, inoltre, state modificate le disposizioni in materia di patto di stabilità interno contenute nell'articolo 20. Le innovazioni consentono, in primo luogo, la regionalizzazione del patto di stabilità interno anche nelle regioni interessate da un piani di rientro dai *deficit* sanitari e nelle regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti dal patto medesimo. È, inoltre, stata modificata la definizione dei parametri di virtuosità degli enti locali e la tempistica per l'esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni. Si dispone, poi, l'anticipazione al 2012, con riferimento alle province «virtuose», dell'esclusione del concorso agli obiettivi di finanza pub-

blica di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, fermo restando l'obiettivo di comparto, al fine di non incidere negativamente sull'indebitamento e sul fabbisogno. Si rende inoltre obbligatorio il *bonus* di 200 milioni per il 2012 per gli enti territoriali virtuosi, già peraltro scontato integralmente nei saldi di finanza pubblica. Sono inoltre soppressi i commi 6, 7 e 8, che prevedevano riduzioni delle risorse a favore degli enti locali. La soppressione determina minori risparmi per 700 milioni di euro nel 2013 e 1.400 milioni di euro nel 2014, compensati attraverso una corrispondente riduzione dei rimborsi e delle compensazioni relativi alle imposte. Sono, inoltre, state riscritte disposizioni in materia di imposta di bollo sui depositi dei titoli, prevedendo diversi scaglioni in relazione al valore dei titoli depositati, con effetti complessivamente positivi sui saldi di finanza pubblica.

Osserva che è stata inoltre rivista la disciplina della deducibilità degli ammortamenti e accantonamenti per le imprese concessionarie. In particolare, è stata limitata alle imprese concessionarie di costruzione e di autostrade e trafori il limite dell'1 per cento della quota di ammortamento finanziario deducibile. In tal modo è stato circoscritto l'ambito di applicazione di una norma che avrebbe potuto avere un effetto negativo sulle società concessionarie e pregiudicare le capacità di rimborso dei finanziamenti bancari. È stato altresì ripristinato il comma 215 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, che destina risorse al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria. Il successivo comma 50-*bis* prevede l'applicazione di una aliquota addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili corrisposti sotto la forma di *bonus* e stock options per la parte eccedente la parte fissa della retribuzione, anziché per l'ammontare che eccede il triplo di tale parte fissa, come previsto a legislazione vigente. Il comma 50-*quater*

stabilizza gli incrementi delle aliquote delle accise sui carburanti introdotti lo scorso 28 giugno. È stato altresì modificato l'articolo 27 del decreto, prevedendo che il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile si possa applicare anche oltre il quarto periodo di imposta successivo all'inizio dell'attività, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Le modificazioni apportate all'articolo 29 prevedono, in primo luogo, che il Governo formuli alle categorie interessate proposte di riforma in materia di servizi ed attività economiche, disponendosi che, trascorso il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della norma, tutto quello che non sarà stato espressamente regolamentato rimarrà libero. In secondo luogo, il comma 1-ter dispone che, entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze approvi uno o più programmi volti alla dismissione delle partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali. Osserva che con le modifiche introdotte all'articolo 36, sono state, inoltre, incrementate le sanzioni previste dal nuovo codice per la strada in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli. È stata eliminata l'inappellabilità delle sentenze pronunciate in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia assistenziale. Le modifiche all'articolo 39 determinano una revisione dell'operatività delle limitazioni territoriali per l'esercizio delle funzioni di giudici tributario. È infine modificato l'articolo 40 del decreto-legge, al fine di ridurre per un importo pari a 3 miliardi di euro l'accantonamento destinato al rifinanziamento del Fondo per interventi straordinari di politica economica, finalizzato alla realizzazione della manovra finanziaria per il 2012. Il corrispondente importo è ora destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Sottolinea che sono, inoltre, resi definitivi gli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2011 in attesa dell'introito dei proventi dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radiotelevisive. Le entrate derivanti dalla gara, che non po-

tranno essere inferiori a 2,4 miliardi di euro, sono quindi destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Il comma 1-ter dell'articolo 40 prevede, inoltre, una riduzione lineare del 5 per cento nel 2013 e del 20 per cento nel 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e agevolazione fiscale previsti in uno specifico allegato, rimettendo ad un decreto ministeriale l'eventuale definizione di modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione. La disposizione rappresenta una sorta di clausola di salvaguardia « anticipata », in quanto le riduzioni delle agevolazioni non si applicheranno, qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi di riordino della spesa in materia sociale nonché di revisione dei regimi agevolativi che si sovrappongono a prestazioni assistenziali, in modo da determinare effetti positivi, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro nel 2013 e a 20 miliardi di euro a decorre dal 2014. Al riguardo, osservo che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della manovra sconta prudenzialmente solo tali ultimi importi, mentre applicando la riduzione del 5 e 20 per cento prevista dal comma 1-ter all'importo complessivo delle agevolazioni contenuto nell'allegato C-bis si otterrebbe un risultato assai più rilevante in termini di maggiori entrate.

Evidenzia come, in seguito alle modifiche introdotte dal Senato, il provvedimento abbia acquistato, innanzitutto, una natura maggiormente rigorosa sotto il profilo finanziario ed abbia effetti correttivi che, in tutti gli anni del quadriennio 2011-2014, si rivelano superiori a quelli indicati nel Documento di economia e finanza. In termini di indebitamento netto la correzione relativa al 2011, inizialmente pari ad appena 5,3 milioni di euro, risulta adesso di 2.108,3 milioni di euro, mentre, per quanto riguarda il 2012, la correzione, pari in precedenza a 151,8 milioni di euro, ammonta adesso a 5.577,5 milioni di euro. Per quanto poi riguarda il biennio 2013-2014, la correzione relativa al 2013, pari in precedenza a 17.976,9 milioni di euro, risulta adesso di 24.405,7 milioni di euro,

mentre la correzione relativa al 2014, pari in precedenza a 25.364,6 milioni di euro, è adesso di 47.972,6 milioni di euro. La manovra netta risulta ora a carico per oltre i due terzi delle Amministrazioni centrali, per circa il 20 per cento a carico delle Amministrazioni locali e per circa il 5 per cento a carico degli Enti di previdenza. Tale ripartizione percentuale tra i sottosettori è essenzialmente determinata dalla incidenza che, dopo le modifiche introdotte dal Senato, hanno assunto le maggiori entrate nella definizione della manovra. Infatti, le maggiori entrate, pari complessivamente nel quadriennio a 52.530 milioni di euro, sono riconducibili, quasi esclusivamente, alle Amministrazioni centrali.

Osserva, infine, che le minori spese, invece, pari complessivamente nel quadriennio a 41.633,9 milioni di euro, risultano ripartite in materia sostanzialmente equivalente tra Amministrazioni centrali e Amministrazioni locali, mentre assai più modesta risulta la quota riconducibili agli Enti di previdenza. Come già accennato in precedenza, ribadisce che il concorso delle maggiori entrate alla manovra potrà essere compiutamente valutato solo dopo l'approvazione della delega legislativa in materia fiscale e assistenziale volta ad assicurare una serie di riduzioni di spesa.

Massimo VANNUCCI (PD), nel ringraziare il presidente per la relazione svolta, esprime la sua condivisione rispetto al metodo utilizzato per l'esame del provvedimento, ma la sua assoluta contrarietà rispetto al merito del medesimo. Fa presente di avere chiesto a diversi soggetti una stima degli effetti recessivi che la manovra avrà sull'economia e di avere ricevuto solo una stima da parte della CGIL, che valuta tra lo 0,7 e lo 0,9 l'impatto negativo sul PIL delle misure contenute nel decreto-legge. Osserva quindi che tutti i documenti di finanza pubblica esaminati fino ad oggi avevano sottolineato la precisa volontà di non effettuare interventi sul versante delle entrate, ma solo su quello della riduzione delle spese. Contrariamente a tale affer-

mazione, la manovra è concentrata almeno al 60 per cento sulle nuove o maggiori entrate e solo al 40 per cento sulla riduzione delle spese. Sottolinea che tale rapporto potrà essere suscettibile di un ulteriore sbilanciamento in favore della componente delle maggiori entrate, atteso che, con ogni probabilità, i tagli nei confronti degli enti territoriali saranno compensati da un aumento dei tributi di loro competenza. Quanto alla introduzione della riduzione lineare dei regimi di agevolazione fiscale prevista ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 40, osserva che essa avrà effetti molto preoccupanti sull'economia, colpendo il lavoro, la famiglia, la casa ed altri settori sensibili. Osserva come si sia passati dai tagli lineari di spesa agli aumenti lineari del prelievo fiscale, senza distinguere tra i diversi interventi, richiamando in particolare l'importanza di misure come le detrazioni del 36 per cento sulle ristrutturazioni edilizie, del 55 per cento per l'efficientamento energetico e sugli interessi sui mutui per l'acquisto della prima casa. Rileva che tali misure avevano anche l'effetto di realizzare un contrasto di interessi, facendo uscire una parte dell'economia dal sommerso. Evidenzia inoltre come molte di tali misure siano volte a garantire la coesione sociale e riguardano settori sensibili come il lavoro, i carichi di famiglia, i portatori di *handicap*. Esprime la preoccupazione che tali disposizioni verranno applicate senza modifiche, essendo scettico sull'effettiva adozione di una revisione del sistema fiscale. Propone quindi la presentazione di un ordine del giorno unitario volto a chiedere che si riveda tale disposizione valutando una maggiore selettività dell'intervento.

Lino DUILIO (PD), dichiarandosi consapevole della gravità della situazione economica e finanziaria, che ha determinato una sensibile accelerazione dei tempi di esame della manovra, ritiene tuttavia che anche in questa sede non possono non formularsi alcune riflessioni di carattere generale sulle scelte di politica economica assunte nell'ultimo decennio, nei quali la

maggioranza è stata ritenuta prevalentemente dalle forze politiche di centrodestra. A suo avviso, si rende necessaria una riflessione approfondita sul tema della spesa pubblica, riprendendo i lavori avviati a riguardo nel corso della passata legislatura. In proposito ricorda i contenuti del discorso tenuto da allora Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2007-2008 presso l'università di Verona. A questo proposito rileva che gli interventi di contenimento della spesa si sono concentrati essenzialmente sulla spesa in conto capitale, con effetti evidentemente negativi sul prodotto interno lordo del nostro Paese. Ritiene che invece, per assicurare un consolidamento della finanza pubblica, occorrerebbe considerare complessivamente i rapporti tra debito ed indebitamento e prodotto interno lordo, non concentrandosi sul numeratore di tali rapporti ma anche sul denominatore. In questo contesto esprime una considerazione critica sui tagli lineari perseguita dall'attuale maggioranza, sottolineando che l'attuale situazione di difficoltà non può considerarsi il frutto di una maledizione o del destino, ma deve ascrivere alle scelte sbagliate assunte in questi ultimi anni anche da parte della Commissione bilancio. Dichiarò, tuttavia, che in ragione del brusio e della disattenzione dei commissari non vi sono le condizioni per svolgere un serio dibattito e rinuncia, pertanto, a proseguire il proprio intervento.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) fa presente preliminarmente che il proprio gruppo ha accolto pienamente la sfida lanciata dai mercati finanziari e la conseguente richiesta del Capo dello Stato di accelerare i tempi di approvazione della manovra e si è pertanto impegnato affinché l'esame possa concludersi nei tempi prestabiliti. Ritiene, tuttavia, che la sensibilità dimostrata dai gruppi di opposizione dovrebbe trovare riscontro in un atteggiamento di maggiore attenzione da parte dei gruppi della maggioranza. Per quanto attiene ai contenuti della manovra, ritiene

condivisibile il suo impatto sui saldi, sottolineando come esso sia più rilevante di quello derivante dalla manovra inizialmente presentata dal Governo. Osserva, peraltro, che anche in occasione delle audizioni svoltesi al Senato il proprio gruppo aveva richiesto ai soggetti auditi se la manovra presentata fosse sufficiente ad ottenere gli obiettivi richiesti dai mercati finanziari e dall'Unione europea. Nel segnalare come un'opposizione che intende candidarsi alla guida del Paese non può che impegnarsi a garantire una celere attuazione delle misure contenute nella manovra e ad onorare gli impegni in essa contenuti, ritiene tuttavia criticabili sul piano politico le scelte del Governo in ordine ai tempi di attuazione della manovra. Sottolinea, infatti, come il Governo abbia sostanzialmente firmato una cambiale che dovrà essere onorata nel 2013 e nel 2014, dal momento che il 90 per cento degli effetti della manovra si realizzeranno in questi due esercizi. Rileva altresì come il testo del decreto-legge approvato dal Senato non affronti in modo convincente il problema dello sviluppo economico del Paese, sottolineando come la stabilità della finanza pubblica sia socialmente sostenibile solo in presenza di un andamento positivo del prodotto interno lordo. Soffermandosi poi sugli elementi di maggiore criticità del provvedimento, osserva come le misure della manovra rischino di determinare effetti fortemente recessivi, dal momento che molti interventi finiscono per penalizzare i ceti medi e le famiglie. In questo contesto esprime una valutazione critica sulle disposizioni dell'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge, che prevede una drastica riduzione dei regimi di agevolazione fiscale, da realizzare negli anni 2013 e 2014. Nell'evidenziare come tale riduzione potrà essere evitata solo qualora la delega in materia fiscale assistenziale determinerà risparmi in misura non inferiore a 4 miliardi nel 2013 e 20 miliardi di euro nel 2014, osserva come ogni misura che verrà adottata in quella sede, dall'abolizione dell'IRAP all'introduzione del quoziente familiare dovranno colmare un *gap* di 24 miliardi di euro per

fare fronte agli effetti già contabilizzati nell'ambito di questo decreto. Nel rilevare, peraltro, come l'effetto della riduzione delle agevolazioni determinerà un forte incremento della pressione fiscale, anche in considerazione della circostanza che la riduzione del 5 e del 20 per cento determina effetti molto superiori a quelli considerati nel prospetto degli effetti finanziari del provvedimento, sottolinea come le disposizioni dell'articolo 40, comma 1-ter rappresentano una pietra tombale sulla riforma fiscale, peraltro non ancora presentata dal Governo. Sottolinea, altresì, che molte misure introdotte presso il Senato determinano un incremento della pressione fiscale, come l'incremento delle accise sui carburanti che comportano maggiori entrate per circa 2 miliardi di euro annui; rileva che anche le misure sul fronte della spesa presentano talune criticità. In particolare, esprime valutazioni critiche sull'articolo 10, che, pur richiamando la condivisibile esigenza di operare una *spending review*, determina in sostanza solo nuovi tagli lineari delle dotazioni dei ministeri. A suo avviso, invece, la norma avrebbe potuto essere l'occasione per introdurre una forte inversione di tendenza nei ministeri, riconoscendo reali poteri ai ministri di selezione della spesa ed eventualmente introducendo forme di sanzioni di comportamenti meno virtuosi analogamente a quanto si prevede di fare per gli amministratori degli enti locali. Nel ribadire come con le disposizioni dell'articolo 40, comma 1-ter, i tagli lineari si estendono dalle norme di spesa alle agevolazioni fiscali, rileva altresì che con le disposizioni del comma 1-bis del medesimo articolo 40 i tagli lineari hanno assunto sostanzialmente effetto retroattivo dal momento che sono stati consolidati gli accantonamenti disposti in via prudenziale in attesa dell'incasso dei proventi della gara per le assegnazioni delle frequenze radiotelevisive. Esprime, inoltre, perplessità sulle disposizioni relative ai *ticket* in maniera sanitaria, sottolineando come la previsione di un contributo per le visite specialistiche rischi di determinare un aggravamento del dualismo esistente nel no-

stro Paese, dal momento che le regioni interessate dai piani di rientro dall'indebitamento non potranno evidentemente rinunciare all'introduzione di tale forma di compartecipazione alla spesa, mentre le altre regioni potranno scegliere se ricorrere a tale strumento. Ritiene, inoltre, che le disposizioni in materia di imposte di bollo su deposito dei titoli avrebbero potuto essere oggetto di ulteriori miglioramenti, sottolineando come sarebbe stato opportuno prevedere forme di esenzione dall'imposizione per i depositi di minore importo ed una esplicita esclusione per i titoli di Stato. Esprime inoltre la preoccupazione che anche le disposizioni relative all'incremento dell'IRAP per i soggetti titolari di concessioni autostradali possano determinare un incremento dei costi per gli utenti, in ragione della possibilità di traslare tale incremento dell'imposizione sui consumatori finali.

Antonio BORGHESI (IdV), preliminarmente, osserva che il fatto di avere consentito un percorso fuori dai precedenti per l'approvazione della manovra in esame non significa che il suo gruppo la condivida nei contenuti. Rileva che l'impatto del provvedimento non sarà pari a circa 80 miliardi di euro nel periodo di riferimento, non potendosi, a suo avviso, effettuare una somma degli interventi previsti per ciascun anno. Ricorda che il suo gruppo aveva avanzato proposte molto differenti, mentre la manovra elaborata dal Governo mette pesantemente le mani nelle tasche dei cittadini, aumentando significativamente la pressione fiscale, ma colpendo sempre le classi più deboli. Evidenzia come il provvedimento non colpisca affatto gli evasori, che paradossalmente non saranno nemmeno chiamati al pagamento dei *ticket* sanitari reintrodotti per i percettori di redditi fissi. Osserva che la manovra viene effettuata sulle pensioni, sulle donne e sugli ammalati. Ritiene che ciò sia inaccettabile e sottolinea che i miglioramenti introdotti dal Senato su impulso delle opposizioni sono comunque insufficienti. Ricorda, in proposito, la richiesta di rendere obbligatorie le unioni di comuni con

ridotta popolazione, ma evidenzia che la fissazione di una soglia a 5.000 abitanti è insufficiente, mentre sarebbe stato preferibile fissare la soglia a 20.000 abitanti. Osserva che nel provvedimento vi sono elementi di forte iniquità, non essendo stata nemmeno confermata la tassa sulle rendite finanziarie al 20 per cento. Rileva come i tagli ai costi della politica siano inadeguati e giudica ridicolo l'intervento sulle auto di servizio attraverso una mera riduzione della cilindrata. Rileva che la manovra aumenta la pressione fiscale di 1,5 punti percentuali con una significativa riduzione della capacità di spesa di lavoratori e pensionati, con i relativi effetti negativi sui consumi. Evidenzia quindi il taglio allo stanziamento per la manutenzione degli aerei della protezione civile, mentre sono stati dati 50 milioni di euro ad un soggetto indagato per lo svolgimento di tale attività, che poi non è stata correttamente espletata. In definitiva, esprime un giudizio fortemente negativo sul complesso della manovra e, richiamando quanto detto oggi dal Ministro Tremonti, ricorda che, tra i passeggeri del Titanic, la percentuale di quelli che si salvarono fu molto più elevata tra quelli della prima classe rispetto a quelli che viaggiavano in seconda e in terza. Ritiene che con la manovra saranno colpiti, quindi, molto di più i cittadini più deboli.

Rolando NANNICINI (PD) ricorda preliminarmente come, dopo le modifiche introdotte dal Senato, il decreto legge operi una correzione pari a circa 80 miliardi di euro, 72 dei quali relativi agli anni 2013 e 2014. Osserva quindi come un simile intervento realizzi una condizione di sicurezza rispetto agli impegni assunti in sede europea e rafforzi la credibilità del Paese di fronte ad un attacco che riguarda l'intera area dell'euro, esprimendo pertanto un giudizio positivo sul provvedimento sotto il profilo macro economico. Evidenzia, invece, un errore di impostazione della manovra rispetto a « cosa dice di fare » e a « come lo fa ». Al riguardo osserva in primo luogo come, in materia di costi della politica, si operi con una norma

di carattere programmatico mentre si dovrebbe, già nel mese di settembre, effettuare una valutazione seria delle indennità e dei vitalizi dei parlamentari. Dopo aver rilevato come la manovra non risponda alle richieste del Paese, evidenzia la necessità di una riforma del bicameralismo volta ad istituire una camera legislativa e una camera delle autonomie, di una riduzione del numero dei comuni e di una riforma delle province. Ritiene, in sintesi, che occorra riaprire il discorso sulle riforme, affrontando concretamente le questioni senza indulgere alla propaganda. Dopo aver ricordato che il conto economico delle amministrazioni locali prevede 255 miliardi di spesa, di cui 111 relativi alla sanità, osserva come il provvedimento riduca tali risorse per un ammontare di 10 miliardi, intervenendo su un comparto già stressato. Rileva inoltre, come, invece di inasprire ulteriormente il patto di stabilità interno, sarebbe stato preferibile concentrarsi sulle spese complessive dello Stato che ammontano a circa 320 miliardi. Ritiene che, anziché effettuare simili interventi, occorrerebbe concentrarsi sulle inefficienze e sui privilegi. Sottolinea inoltre come, a fronte dell'urgenza di migliorare le prospettive di crescita, il decreto-legge continui a ridurre le spese per gli investimenti, senza considerare come lo Stato sia un attore importante della crescita. Ritiene inoltre iniquo l'intervento in materia fiscale che aumenta il livello di tassazione, colpendo i lavoratori dipendenti e i pensionati con l'effetto di deprimere la domanda interna.

Marco CAUSI (PD) preliminarmente osserva come la realizzabilità degli obiettivi previsti nella manovra sia discutibile. In primo luogo, con riferimento alle disposizioni sul patto di stabilità e sui tagli agli enti locali, sottolinea la necessità di evitare ipocrisie, facendo presente come i mancati tagli per 1,4 miliardi di euro siano compensati dal vincolo a mantenere fermo l'obiettivo di saldo per il comparto, con la conseguenza che i comuni, anche qualora dispongano delle necessarie disponibilità finanziarie, non potranno spendere tali

risorse. Con riferimento alla revisione dei criteri di premialità, valuta positivamente l'introduzione dei nuovi criteri e sottolinea come sarà opportuno un coordinamento anche rispetto allo schema di decreto legislativo sui premi e sanzioni da adottare nell'ambito della delega sul federalismo fiscale. Con riferimento alle quattro classi di enti individuate, osserva tuttavia come le categorie proposte facciano riferimento a criteri eminentemente finanziari con la conseguenza che saranno ricondotti nella prima classe solo i piccoli comuni che possono godere di entrate straordinarie come i comuni turistici, caratterizzati dalla presenza di numerose seconde case, e quelli dotati di particolari infrastrutture. Rileva che tali comuni saranno esclusi dal rispetto degli obiettivi di saldo e potranno godere anche del *bonus* di 200 milioni di euro per effettuare maggiori spese. Osserva come tale previsione avrà la conseguenza di incrementare il divario tra gli enti locali spostando il carico del rispetto degli obiettivi sui soli enti già in difficoltà e peraltro dalle maggiori dimensioni. Rileva come, ai fini della credibilità del sistema, una permanente situazione di difficoltà degli enti locali comporterà un impatto negativo sul giudizio di affidabilità del Paese. Con riferimento alla questione della revisione della disciplina fiscale e assistenziale dalla quale dovrebbero derivare risorse non inferiori a 4 miliardi nel 2013 e a 20 miliardi nel 2014, fa presente che la spesa complessiva per l'assistenza in Italia è pari a circa 65 miliardi di euro. Sottolinea come a tale spesa vada detratta quella per le pensioni sociali, le integrazioni al minimo e le pensioni di invalidità, residuando circa 45 miliardi di euro. Osserva come appare difficile poter ridurre tali spese in modo sufficiente per ottenere i risparmi previsti, peraltro in presenza di dinamiche demografiche che faranno lievitare la spesa per la non autosufficienza. Evidenzia quindi che, non potendosi ritenere credibile un taglio di tale entità alla spesa per l'assistenza, scatterà inevitabilmente l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 40, commi 1-ter e 1-quater, che pure, a suo avviso,

presenta diversi profili di problematicità. In proposito, richiamando la relazione del presidente Giorgetti, ricorda come la stima degli effetti della riduzione lineare alle agevolazioni fiscali del 5 e del 20 per cento, rispettivamente nel 2013 e nel 2014, sia stata effettuata in maniera prudenziale, atteso che il valore complessivo delle stesse supera i 160 miliardi di euro. Fa presente come sarebbe stato preferibile non indicare una percentuale di riduzione, ma solo un obiettivo finanziario, a concorrenza del quale effettuare la riduzione lineare. Pur consapevole della impossibilità di effettuare correzioni al testo nell'attuale fase politica, auspica una sua revisione atteso che, nel caso venisse attuato, comporterebbe effetti di particolare iniquità, incidendo su situazioni particolarmente delicate, come il lavoro dipendente e la famiglia. Denunciando l'iniquità di una tale operazione, sottolinea la necessità di effettuare una valutazione più selettiva delle voci da ridurre. Evidenzia quindi come sia poco credibile incidere sui regimi IVA agevolati, mentre sarebbe stato più corretto utilizzare un eventuale intervento sull'IVA al fine di ridurre il carico delle imposte dirette sulle persone fisiche. In conclusione, osserva come la coesione nazionale, necessaria in questa fase, non possa essere utilizzata a coprire le menzogne, ma debba essere garanzia di serietà e credibilità.

Renato CAMBURSANO (IdV) dichiara di condividere la valutazione positiva della manovra sotto l'aspetto macro economico espressa dall'on. Nannicini, osservando come il decreto-legge era idoneo a consentire contabilmente una progressiva riduzione del disavanzo e il conseguimento, nel 2014, del pareggio del bilancio. Ritene che sussista un problema di credibilità dei contenuti della manovra e di chi la propone, rilevando come la credibilità politica del Paese a livello internazionale tenda oramai a zero. Riferendosi all'intervento del Ministro dell'economia e delle finanze nell'odierna seduta dell'Assemblea del Senato, rileva come chi ha condotto il Titanic nel punto in cui si trova in questo mo-

mento sia l'attuale Governo. Si chiede quindi se per i mercati risulterà sufficiente verificare come il provvedimento risulti astrattamente idoneo a correggere i saldi nella misura prevista o se, invece, il giudizio degli operatori sarà influenzato dal differimento agli anni 2013 e 2014 della gran parte degli interventi proposti. Pur riconoscendo infatti come il decreto-legge n. 78 del 2010 abbia già prodotto effetti finanziari rilevanti negli anni precedenti, ritiene che i mercati abbiano già scontato tali effetti e si attendono nuove misure. Ricorda quindi come il professor Bruni, nel corso dell'audizione svolta in Commissione il 16 marzo scorso, avesse rilevato l'opportunità, in un periodo in cui il tasso di crescita è modesto, di accelerare la riduzione del disavanzo in presenza di tassi di interesse ridotti. Il professor Bruni aveva inoltre suggerito di procedere attraverso tagli di spesa selettivi alla riorganizzazione dell'amministrazione e alla riconsiderazione di ogni voce di bilancio. Nonostante l'ampio consenso manifestato dalla Commissione nei confronti del professor Bruni, non si è proceduto nella direzione da lui indicata. Si chiede, a questo punto, se la previsione di una serie di interventi significativi nel 2013 e nel 2014 sarà sufficiente a fermare gli speculatori. Richiama quindi le misure recate dal provvedimento che incrementano il livello della pressione fiscale e, in particolare, l'aumento delle accise sulla benzina. Rileva inoltre come la consistente riduzione dei trasferimenti agli enti locali costringerà tali enti a mettere a loro volta le mani nelle tasche dei cittadini. Al riguardo, sottolinea come negli anni 2013 e 2014, le riduzioni dei trasferimenti ammontino complessivamente a circa 10 miliardi di euro. Con riferimento alla riduzione delle deduzioni, delle detrazioni e delle agevolazioni fiscali, per comprensivi 24 miliardi, osserva come si tratti di un massiccio incremento della pressione fiscale a fronte del quale si chiede come sarà possibile esercitare la delega per la riforma fiscale. Esprime quindi preoccupazione per le prospettive di crescita del Paese, osservando come se il decreto-

legge n. 78 del 2010, secondo le valutazioni della Banca d'Italia era destinato ad avere un effetto negativo sulla crescita pari a circa un punto di Pil, il provvedimento in esame è destinato a produrre un effetto almeno doppio. Dichiara conclusivamente come i lavori dipendenti, i lavoratori autonomi e le imprese in regola saranno duramente colpiti dalla manovra in esame, che non contiene nulla che vada nella direzione in una lotta serrata all'evasione fiscale e che ritiene, invece, determinerà una vasta mobilitazione sociale nel momento in cui diverranno evidenti i suoi effetti negativi.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) rileva preliminarmente come gli effetti complessivi della manovra finanziaria si siano sensibilmente accresciuti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dal momento che la correzione dei saldi di finanza pubblica nell'ambito del quadriennio 2011-2014 risultante dal testo approvato dal Senato ammonta ad oltre 80 miliardi di euro. Nel sottolineare come una quota rilevante di tale correzione risulti da un incremento della pressione fiscale, osserva come gli effetti del decreto-legge in esame si cumulino con quelli delle manovre realizzate negli ultimi anni dal Governo, in particolare con il decreto-legge n. 112 del 2008 e il decreto-legge n. 78 del 2009, che hanno determinato una correzione di circa 43 miliardi di euro nel 2011 e circa 57 miliardi di euro nel 2012. Giudica, pertanto, erronee le considerazioni in ordine all'assenza di effetti della manovra nel 2011 e nel 2012, evidenziando come occorra invece considerare gli effetti cumulati dalle manovre realizzate negli anni passati. Ritiene, piuttosto, che il decreto-legge in esame rappresenti una delle manovre più pesanti adottate nella storia repubblicana, sottolineando come i suoi effetti superino abbondantemente quelli della manovra correttiva presentata dal Governo Amato nei primi anni novanta. Con riferimento al merito del provvedimento, si sofferma sulle modifiche introdotte presso il Senato, esprimendo perplessità sulle disposizioni

in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria, sottolineando come la reintroduzione dei *ticket* sull'assistenza specialistica potrà essere evitata solo da poche regioni virtuosi, tra le quali la regione Marche e la regione Lombardia. Nell'esprimere un apprezzamento per le modifiche introdotte in materia di indicizzazione delle pensioni e per l'introduzione di un contributo di solidarietà a carico di pensioni di ammontare più elevato, ritiene invece non pienamente condivisibili le modifiche introdotte alla disciplina dal Patto di stabilità interno, sottolineando come il testo del decreto-legge presentato dal Governo fosse più rispondente all'evoluzione in senso federalistico del nostro sistema delle autonomie, in quanto determinava l'attribuzione di vantaggi sulla base di una valutazione di virtuosità dei comportamenti finanziari degli enti locali. Ritiene, inoltre, che le disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alle comunicazioni dei depositi dei titoli non produrranno gli effetti previsti, dal momento che i risparmiatori cercheranno di evitare l'imposizione, prediligendo forme di investimento, come i buoni postali, non assoggettate a tale tassazione. Sottolinea, inoltre, come le modifiche introdotte all'articolo 27, comma 1 del decreto, relativo al regime fiscale di regime per l'imprenditoria giovanile, siano prive di copertura finanziaria, dal momento che esse determinano un incremento della durata della fruizione dell'agevolazione fiscale. Evidenzia, infatti, che, mentre attualmente il beneficio fiscale è limitato a 4 annualità, tale limite non sarà più previsto, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, dal momento che il regime agevolativo è riconosciuto comunque fino al periodo di imposta al compimento del trentacinquesimo anno di età dell'interessato. Esprime, inoltre, un giudizio critico sulle disposizioni che determinano una riduzione lineare delle agevolazioni fiscali, sottolineando come esse rischiano di contribuire all'incremento della polarizzazione esistente nel nostro Paese tra cittadini ricchi e poveri. Osserva, poi, come il decreto-legge, in linea con la recente politica del

Governo, non abbia inciso sulla qualità della spesa, proseguendo nell'adozione di tagli lineari delle dotazioni finanziarie dei ministeri. Ritiene tuttavia, che la responsabilità di tale scelta non possa essere attribuita al solo ministro dell'economia e delle finanze, che non può che richiedere agli altri componenti del Governo l'adozione delle riduzioni di spesa necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito dell'Unione europea. Giudica, invece, responsabile di tale politica il Presidente del Consiglio, il quale, nell'ambito dei suoi compiti di coordinamento dell'azione del Governo, non ha promosso adeguatamente le necessarie riforme settoriali, da realizzare, ad esempio, nei settori della difesa, della tutela dell'ambiente, della realizzazione dei lavori pubblici e, più in generale, della innovazione della pubblica amministrazione. Sul piano generale, osserva come la mancanza di interventi selettivi sul versante della spesa abbia contribuito a determinare l'attuale situazione di stagnazione economica, evidenziando come a tale difficile congiuntura abbia contribuito la mancata realizzazione di interventi di riforma volti a stimolare la competitività e la concorrenzialità del nostro sistema produttivo. In questa ottica, sottolinea come siano state trascurate le riforme strutturali realizzabili senza oneri per la finanza pubblica, richiamando in particolare i possibili interventi di liberalizzazione. Giudica, invece, preferibile non ricorrere in questa congiuntura a misure di privatizzazione, dal momento che nell'attuale fase recessiva i proventi sarebbero inevitabilmente limitati. Nel ribadire come il proprio gruppo abbia condiviso l'accelerazione nell'approvazione della manovra, recependo il richiamo formulato dal Capo dello Stato, sottolinea come tale disponibilità non debba intendersi come un appoggio all'attuale maggioranza, ma come una risposta alla grave situazione di crisi culminata nel « venerdì nero » dell'8 luglio scorso. In proposito, evidenzia come, a fronte della disponibilità delle opposizioni, il Governo non abbia mostrato segnali di concreta apertura, come dimostrano le

modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento. Ritiene, invece, che nell'attuale situazione di crisi di fiducia nei confronti della stabilità politica del nostro Paese, sarebbe quanto mai opportuno uno sforzo di coesione nazionale e, giudica, pertanto, con favore le dichiarazioni odierne del Presidente del Senato Schifani e del ministro Tremonti che hanno riconosciuto il senso di responsabilità presentato dalle opposizioni. Rileva, tuttavia, che un'analoga sensibilità non è stata dimostrata dal Presidente del Consiglio che, non a caso, in questi giorni, si è mostrato quanto mai silenzioso. Osserva come il provvedimento in esame si presenti particolarmente carente per quanto attiene al sostegno della crescita economica del nostro Paese, sottolineando, altresì, come le misure contenute nel decreto-legge n. 70 del 2011 non fossero particolarmente incisive. Ritiene, pertanto, che con il decreto-legge in esame potrà essere raggiunto l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2014, sottolineando tuttavia che tale obiettivo sarà raggiunto attraverso l'incremento della pressione fiscale, dal momento che non si è inciso sui meccanismi che determinano il costante incremento della spesa pubblica. Nel rilevare come manchino interventi per sostenere la crescita del prodotto interno lordo, osserva altresì che anche il pareggio di bilancio non consentirà di porre rimedio al grave problema del debito pubblico, sottolineando come gli impegni assunti in sede europea richiederanno anche in futuro pesanti manovre strutturali, difficilmente sostenibili nelle attuali condizioni della finanza pubblica. Si tratta, a suo avviso, di una sfida molto difficile, che potrà essere vinta solo attraverso il raggiungimento di forti avanzi primari.

Ivano STRIZZOLO (PD) ritiene che la manovra in esame rappresenti la certificazione del bilancio fallimentare del Governo di centrodestra. Ricorda che il Ministro dell'economia e delle finanze aveva ripetutamente assicurato la tenuta dei conti pubblici, mentre oggi si chiede al Parlamento di adottare una manovra di

tale portata. Osserva come la ragione di una tale necessità risieda nella mancanza di riforme strutturali e nel perseguimento della politica dei tagli lineari, che pur comportando benefici contabili nel breve periodo, non è stata idonea a risolvere i problemi di fondo dell'economia. Esprime quindi preoccupazione per l'impatto depressivo della manovra sull'economia e sottolinea che senza crescita non sarà possibile conseguire gli obiettivi di riduzione del debito pubblico. Evidenzia inoltre come la manovra accentui le differenze sociali e pesi maggiormente sulle fasce più deboli della popolazione. Fa presente che solo per senso di responsabilità il suo partito ha accettato il contenimento dei tempi di esame della manovra, pur non condividendone il contenuto, ma ritiene che il rischio delle speculazioni finanziarie non sia affatto terminato anche per l'assenza di una effettiva capacità di governo della maggioranza, più preoccupata per il lodo Mondadori o per lo spostamento dei ministeri al nord. Evidenzia come serva una profonda svolta politica per rassicurare i mercati. Ritiene che sarebbe stato più equo chiedere un contributo ai soggetti che hanno beneficiato dello scudo fiscale, anziché colpire le fasce più deboli attraverso altri tagli lineari. Esprime quindi preoccupazione per il clima che si respira nel Paese, alimentato anche da una stampa che insiste, fornendo informazioni non sempre, a suo avviso corrette, sui tagli ai costi della politica. Sottolinea, quindi, che il fallimento della politica del Governo è dato dall'aumento del debito pubblico, a fronte di una crescita vicina allo zero. Esprime quindi un giudizio fortemente negativo sulla manovra, che giudica iniqua e inattendibile nel suo complesso, e assicura che il suo partito continuerà a contrastare le politiche del Governo.

Antonio MISIANI (PD) ritiene che il lavoro parlamentare di questi giorni abbia rappresentato una positiva esperienza di coesione nazionale, osservando come questo non voglia dire che i contenuti della manovra siano condivisi. Esprime quindi un giudizio fortemente negativo sul prov-

vedimento che ritiene non fornisca risposte in termini di rigore, crescita ed equità sociale. Rileva come la dimensione della manovra sia pari a 48 milioni di euro e quindi in grado di andare oltre l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2014 assicurando un saldo positivo. Osserva tuttavia come 20 miliardi della manovra siano legati ad un provvedimento vago e generico come la delega fiscale e assistenziale e si pensi di garantirli attraverso un meccanismo automatico che rischia di bloccarsi dinanzi alle proteste dei contribuenti poiché entra nella carne viva del rapporto tra amministrazione e cittadini. Rileva quindi come la manovra, per quasi i due terzi, incida sul versante delle entrate e comporti un aumento della pressione fiscale sino al 44,1 per cento, un livello mai raggiunto e superiore di 1,6 punti rispetto al tendenziale. Questo senza tenere conto di come gli enti territoriali, per fronteggiare gli effetti del provvedimento, dovranno necessariamente ricorrere alla leva fiscale. Osserva inoltre come la spesa corrente rimanga ad un livello superiore al 40 per cento, evidenziando altresì come restino da chiarire gli effetti della manovra sulla crescita. A riguardo ricorda come la Banca d'Italia, con riferimento al decreto-legge n. 78 del 2010, avesse osservato come la riduzione di un punto della spesa comporti una minore crescita dello 0,5 per cento. Ritiene pertanto che il provvedimento renda sicuramente più fragili le prospettive di crescita e determini il rischio di un avvitamento. Sottolinea quindi come, in linea generale, le manovre incentrate sulle entrate abbiano un effetto più depressivo di quelle realizzate mediante tagli di spesa, rilevando altresì come il provvedimento non contenga alcun intervento in tema di riforme strutturali, nonostante nel Paese si sia sviluppata in materia un'ampia discussione che ha fornito numerose indicazioni. Ricorda quindi come l'unica proposta relativa alla liberalizzazione dei servizi professionali abbia scatenato la *lobby* ad essa avversa. Rileva poi come, sotto il profilo dell'equità sociale, la manovra sia criticabile in quanto colpisce i diritti sociali e i diritti di citta-

dinanza, prevede tagli alla sanità, riduce i trattamenti pensionistici e si accompagna, infine, ad una delega fiscale e assistenziale che mette in discussione il modello di coesione sociale affermatosi nel nostro Paese. Ritiene inoltre che sia stata introdotta una e vera e propria patrimoniale sul deposito dei titoli che, seppure rimodulata dal Senato, continua a rappresentare una pesante tassazione dei risparmiatori. Osserva altresì come, anche dopo l'esame del Senato, non sia stato ridotto il contributo degli enti territoriali alla manovra, pari a 11,4 miliardi di euro, rilevando come l'unica modifica introdotta riguardi il venir meno di uno specifico contributo a carico del fondo di riequilibrio e poi del fondo di perequazione, in conseguenza della quale gli enti territoriali potranno fronteggiare la riduzione delle risorse a disposizione solo attraverso un miglioramento dei saldi a regime, destinato peraltro a comportare un incremento della pressione fiscale a livello locale. Ritiene che la circostanza che gli enti territoriali continuino a finanziare il deficit di altre amministrazioni con i propri avanzi sia l'indice dell'impianto tuttora centralistico della Repubblica che, a dispetto del dettato costituzionale, non riconosce a regioni, province e comuni un'effettiva autonomia politica e finanziaria. A riguardo osserva come la manovra sia stata adottata dal Governo senza una previa consultazione delle autonomie, e ciò nonostante la legge n. 42 del 2009 abbia istituito la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Considera, invece, una scelta condivisibile quella di introdurre le classi di virtuosità degli enti territoriali, osservando tuttavia come il problema consista nella corretta individuazione dei criteri e nella loro combinazione. In proposito ricorda come, in un articolo comparso su un quotidiano nazionale nei giorni scorsi, in applicazione dei criteri proposti dal provvedimento, fosse stata stilata una classifica degli enti virtuosi in cui il comune di Parma, indebitato per centinaia di milioni di euro e a rischio di fallimento, veniva collocato nei primi posti, mentre il comune di Bergamo,

assai più virtuoso, risultava assai meno meritevole.

Maino MARCHI (PD) dichiara preliminarmente di condividere le osservazioni svolte dai colleghi intervenuti e sottolinea che il fatto che si approvi in una sola settimana una manovra di tale portata sia la dimostrazione della drammaticità della situazione e che quindi sia utile riflettere sulle cause della stessa. Ritiene che l'attuale situazione sia stata determinata dalle scelte effettuate dal Governo. Evidenzia inoltre come a livello europeo, mentre è stata colta l'esigenza di rafforzare gli strumenti della *governance* economica, sia invece mancata un'azione decisa sulle politiche fiscali comuni. Ritiene che la circostanza che quattro dei principali Paesi europei siano guidati da governi di centrodestra abbia prodotto politiche concentrate prevalentemente sul rigore e la stabilità, ma caratterizzate da una scarsa efficacia e comunque non attente al profilo della crescita. In proposito richiamata il caso della Grecia, laddove una politica di forte contrazione del bilancio non sta producendo effetti positivi sul versante della crescita. Ritiene che occorra, da un lato, modificare le politiche europee, ma, dall'altro, valutare le specificità dell'Italia, caratterizzata da un basso livello di crescita e dal rapporto tra il debito e il prodotto lordo più elevato in Europa dopo la Grecia, sottolineando la necessità di dare segnali adeguati su entrambi tali aspetti. Fa riferimento alla crescita, richiama l'opportunità di adottare politiche industriali più decise. Ricorda che, nella discussione sul Documento di economia e finanza, il Partito Democratico aveva fornito un contributo che la maggioranza non ha inteso cogliere. Evidenzia come in questi anni si siano fatti solo annunci ma poco di concreto, come dimostrato anche dalle norme introdotte nel decreto sullo sviluppo in materia di credito d'imposta per il Mezzogiorno, a seguito dell'accoglimento di un emendamento a firma dell'onorevole D'Antoni, per le quali non si sono reperite le necessarie risorse. Ricorda come l'Unione Europea abbia chiesto, a seguito

dell'approvazione del Programma nazionale di riforma, di specificare le misure che avrebbero condotto al pareggio di bilancio nel 2014. Evidenzia come il decreto-legge in esame, nel perseguire tale obiettivo, ripercorra tuttavia la strada già seguita negli ultimi anni, mancando di porre la necessaria attenzione sullo sviluppo e sulle necessarie liberalizzazioni. Rileva come sul versante del contenimento della spesa pubblica, manchino le necessarie misure strutturali, facendo, di fatto, morire, a suo avviso, il processo di adozione del federalismo fiscale. Lamenta quindi il forte aumento della pressione fiscale, che colpisce in particolare le famiglie, il lavoro, le imprese e il risparmio. Malgrado il senso di responsabilità manifestato dal suo gruppo, dichiara di non condividere la manovra economica in esame e sottolinea come il dibattito odierno abbia fatto registrare la totale assenza di interventi da parte dei deputati di gruppi di maggioranza, a dimostrazione del fatto che, a suo avviso, la maggioranza non è più in grado di governare il Paese.

Pier Paolo BARETTA (PD), rinviando per le considerazioni di carattere più specifico agli interventi degli altri componenti del suo gruppo che lo hanno preceduto, osserva come correttamente il Parlamento abbia inteso unitariamente reagire all'attacco subito nei giorni scorsi dal nostro Paese sui mercati finanziari. In questo contesto, sottolinea come il proprio gruppo abbia inteso accogliere l'appello formulato dal Presidente della Repubblica non solo per il rispetto dovuto al Capo dello Stato, ma soprattutto perché fermamente convinto che la direzione indicata fosse la migliore per il bene del Paese. Osserva in proposito come i mercati abbiano fornito in questi giorni alcune parziali risposte positive, confermando con ciò la bontà della scelta del Partito democratico che, coerentemente, ha rinunciato alla presentazione presso questo ramo del Parlamento di proposte emendative al decreto-legge. Giudica, pertanto, del tutto inopportune le speculazioni che taluni organi di stampa hanno formulato

in questi giorni con riferimento all'atteggiamento del Partito Democratico. Per quanto attiene alle circostanze che hanno determinato l'accelerazione dei tempi di approvazione della manovra, osserva che la situazione determinatasi nei mercati internazionali testimonia in modo evidente l'esigenza di individuare una nuova *governance* di tale settore, valutando la possibilità di costituire un'agenzia di *rating* europea. Ritiene, tuttavia, che talune delle scelte operate dal Governo negli ultimi mesi abbiano senza dubbio indebolito l'immagine del nostro Paese. In primo luogo, al di là dei numerosi scandali, osserva come le trattative condotte sulle nuove regole di politica economica a livello dell'Unione europea abbiano condotto al raggiungimento di risultati sostanzialmente insoddisfacenti. Osserva, infatti, come non abbiano avuto successo le proposte italiane di introdurre i cosiddetti *eurobond* e come anche la valutazione del risparmio privato non assuma un valore rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità e crescita. Analogamente, ritiene che sia stato un segnale sbagliato il rinvio al 2013 e al 2014 della parte preponderante degli effetti della manovra correttiva e che la posizione italiana sia stata ulteriormente indebolita dalla scelta iniziale di rimettere il conseguimento di 2,2 miliardi di euro nel 2013 e 14,7 miliardi di euro nel 2014 ad un disegno di legge delega in materia fiscale ed assistenziale, ancora non presentato alle Camere. Osserva come, a fronte di tali errori, si sia corso immediatamente ai ripari introducendo il comma 1-ter dell'articolo 40, che determina una riduzione lineare delle agevolazioni fiscali, facendo ricorso ad una misura che giudica particolarmente pericolosa. Al riguardo, rileva come sulla base di una prima lettura dell'allegato C-bis, può osservarsi come le agevolazioni oggetto di riduzione siano riferibili per 21 miliardi di euro al sostegno alla famiglia e per 37,7 miliardi di euro al lavoro dipendente. Segnala, pertanto, che la riduzione lineare del 20 per cento che si realizzerà nel 2014 determinerà una riduzione di circa 12 miliardi

delle agevolazioni fiscali per i soggetti economicamente più deboli. Conclusivamente ritiene che gli italiani non meritavano l'attacco speculativo realizzatosi negli scorsi giorni, ma nemmeno la manovra presentata dal Governo, che giudica iniqua, raffazzonata e debole. A suo avviso, sarebbe stato possibile individuare misure alternative, anche attraverso un serio confronto con le forze di opposizione, definendo efficaci provvedimenti in materia di liberalizzazioni e privatizzazioni, e valutando altresì la possibilità di forme di alienazione selettiva del patrimonio pubblico e di interventi sulla materia delle concessioni, suscettibili di attrarre capitali stranieri nel nostro Paese. A suo avviso, sarebbe stato possibile, al di là di ogni demagogia, un intervento ben diverso in materia di riduzione dei costi della politica. Nel segnalare come siamo ormai giunti al capolinea dell'attuale situazione politica ed economica, ribadisce come sussistano tutte le ragioni per una rapida approvazione del provvedimento e per l'espressione di un voto contrario sui suoi contenuti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, intervenendo in sede di replica sottolinea l'opportunità della scelta di procedere ad una rapida approvazione della manovra che risponde alle sollecitazioni rivolte in tal senso dai rappresentanti delle parti sociali e dal Presidente della Repubblica. Si interroga, tuttavia, su quali siano i referenti ai quali la classe politica è chiamata a rispondere. Ritiene, infatti, che sempre più spesso il Governo ed il Parlamento rispondano più ai mercati che agli elettori, sottolineando come in presenza di un elevato debito pubblico la libertà di un Paese sia fortemente limitata. Pertanto, nell'osservare come anche se forse le misure adottate avrebbero potuto essere migliori, sottolinea come i margini di libertà disponibili non siano molto ampi né per l'attuale maggioranza, né per eventuali future compagini governative.

Il sottosegretario Luigi CASERO, intervenendo in sede di replica, ringrazia pre-

liminariamente l'opposizione per l'atteggiamento di grande responsabilità tenuto nella presente situazione di emergenze economica e finanziaria. A tale riguardo, sottolinea, peraltro, che la situazione di crisi non è limitata al nostro Paese o al continente europeo, ricordando le difficoltà affrontate in questi giorni dal Governo degli Stati Uniti d'America. In questa ottica, evidenzia come a seguito dell'invito rivolto dal Presidente della Repubblica a fronte dell'aggravarsi della situazione dei mercati internazionali, l'intera classe politica abbia testimoniato grande maturità accelerando i tempi di approvazione della manovra e rafforzandone i contenuti, a tutela della stabilità della nostra economia e della credibilità dell'istituzione parlamentare. Dichiarò, quindi, di non condividere l'analisi dell'onorevole Baretta, sottolineando come la debolezza del nostro Paese sia determinata non tanto dalle scelte del Governo, quanto piuttosto dai limiti della *governance* economica europea e dalle incertezze manifestatesi negli ultimi giorni con riferimento al sostegno alla Grecia. Rileva, infatti, come le indecisioni che hanno caratterizzato questi ultimi mesi abbiano finito per indebolire il nostro Paese che, per le sue caratteristiche, è senza dubbio più vulnerabile di altri grandi Paesi dell'Unione europea. In questo contesto, osserva come i contenuti della manovra siano in parte dettati dall'esigenza di reperire con immediatezza maggiori risorse e in parte conseguano a scelte di politica economica fortemente influenzate dagli orientamenti dell'Unione europea. Per quanto riguarda i tagli di spesa, ritiene che difficilmente avrebbero potuto reperirsi voci alternative da ridurre che producessero nell'immediato analoghi effetti di correzione dei saldi di finanza pubblica, osservando che, eventualmente, potrebbe essere approfondita l'equità di talune delle misure di riduzione della spesa previste. A tale riguardo, ritiene che sia stato senza altro produttivo il dibattito svolto, sottolineando come le proposte

emerse possano essere oggetto di futuri sviluppi. In particolare, ritiene che alcune grandi scelte di politica economica come quelle relative alle privatizzazioni, alle liberalizzazioni e all'attuazione della delega in materia fiscale ed assistenziale debbano essere assunte a seguito di un confronto aperto tra le diverse forze politiche, dal momento che si tratta di scelte destinate ad incidere sul futuro del Paese. Per quanto riguarda gli interventi in materia di sviluppo, osserva come non fosse questa la sede per affrontare la questione della crescita economica, dal momento che essa potrà realizzarsi innanzitutto attraverso riforme strutturali, non realizzabili nell'ambito di un provvedimento a carattere emergenziale. Conclusivamente rileva l'opportunità di un percorso comune tra le diverse forze politiche con riferimento alle grandi questioni economiche, sottolineando con favore come nella seduta odierna sia emersa una consonanza tra maggioranza ed opposizione con riferimento all'esigenza di promuovere in sede europea misure di contrasto delle operazioni speculative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, essendosi concluso l'esame preliminare ed avendo i gruppi rinunciato alla presentazione di proposte emendative, pone in votazione la proposta di conferimento del mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento.

La Commissione delibera di conferire al presidente il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 22.35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. C. 4509 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*)

93

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 luglio 2011. – Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 18.45.

DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

C. 4509 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 4509, approvato dal Senato,

di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

A tale riguardo informa che la discussione sul provvedimento in Assemblea sarà avviata già nella giornata di domani e che la Commissione Bilancio concluderà l'esame in sede referente sul disegno di legge nella giornata di oggi: in tale contesto evidenzia pertanto come il parere sull'intervento legislativo dovrà essere espresso nella stessa seduta odierna.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, illustrando il contenuto del decreto-legge, evidenzia come esso si componga di 41 articoli, i quali spaziano su un ambito molto vasto ed eterogeneo di materie, unificate dall'obiettivo programmatico di realizzare un riequilibrio dei conti pubblici, e ricorda che il provvedimento ha subito alcune modifiche nel corso dell'esame al Senato, il quale ha approvato nella seduta odierna l'emendamento 1.2814 del Governo, su cui è stata posta la questione di fiducia.

Sottolinea quindi come le norme contenute nel decreto-legge determinino un effetto positivo sull'indebitamento netto progressivamente crescente nel quadriennio 2011-2014, quantificato, nel prospetto

allegato al disegno di legge originario presentato al Senato, complessivamente in 5,3 milioni di euro nel 2011, 151,8 milioni nel 2012, 17,8 miliardi di euro nel 2013 e 25,3 miliardi nel 2014.

Le modifiche apportate al Senato comportano, secondo il prospetto allegato alla relazione tecnica predisposta dal Governo sul citato emendamento 1.2814, un ulteriore miglioramento sull'indebitamento netto, quantificato in 2,1 miliardi nel 2011, 5,4 miliardi nel 2012, 6,5 miliardi nel 2013 e 22,6 miliardi nel 2014.

Passando ad illustrare le sole disposizioni che interessano gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, rileva come l'articolo 12, intervenga sulla disciplina relativa alle operazioni di acquisto, vendita, manutenzione e censimento degli immobili di proprietà pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le operazioni di acquisto e di vendita di immobili da parte di pubbliche amministrazioni, ad esclusione degli enti territoriali, previdenziali e del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri (ma con riferimento ai soli beni immobili ubicati all'estero), siano subordinate alla verifica di compatibilità con il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione precisa che per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78 del 2010, il quale già subordina le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 2 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, siano attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi, ordinari o straordinari (salvo quelli di piccola manutenzione curati in proprio dagli utilizzatori) sugli immobili di proprietà dello Stato ed in uso per finalità istituzionali e sugli immobili di proprietà di terzi ma utilizzati a qualsiasi titolo dalle amministrazioni dello Stato, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 3 prevede, sempre a partire dal 2012, un obbligo di comunicazione annuale a carico delle amministrazioni dello Stato richiamate nel comma precedente concernente la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria da effettuare sugli immobili di proprietà in uso o su quelle condotti in locazione passiva o utilizzati a qualsiasi titolo.

Il comma 4 stabilisce che spetta all'Agenzia del demanio assumere le decisioni di spesa sulle previsioni triennali presentate sulla base di un piano generale di interventi per il triennio, finalizzato peraltro al recupero di spazi in immobili di proprietà dello Stato nell'ottica di pervenire ad una riduzione delle locazioni passive.

Al riguardo evidenzia come la norma vada ricondotta alla complessiva strategia, avviata a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, (legge finanziaria 2010), di contenimento dei costi di locazione passiva e manutenzione, che ha portato all'individuazione dell'Agenzia del Demanio quale « Conduttore unico », ferme restando le attività e le funzioni che permangono in capo ai Ministeri, sia ai fini della razionalizzazione degli spazi che del riordino delle procedure relative alle locazioni passive.

Per la realizzazione degli interventi manutentivi, l'Agenzia del demanio è autorizzata, ai sensi del comma 5, a stipulare convenzioni quadro con strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e accordi quadro con società specializzate

nel settore, per la gestione degli appalti da sottoporre al controllo preventivo degli uffici centrali del bilancio.

Le risorse per gli interventi di manutenzione già a disposizione delle amministrazioni, ai sensi del comma 6, dovranno essere convogliati a decorrere dal 1 gennaio 2013 in due appositi fondi, destinati, rispettivamente, alle spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, e disponibili per le nuove attribuzioni dell'Agenzia del demanio.

Per dotare i fondi delle risorse necessarie si provvederà tramite corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge n. 191 del 2009.

La norma mantiene comunque fermi i limiti stabiliti dal predetto articolo 2, comma 222, della legge n. 191 in materia di comunicazioni annuali all'Agenzia del demanio del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate non più necessarie; dall'articolo 2, comma 618, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) che ha fissato alcuni limiti entro cui si devono ridurre le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nella P.A.; dall'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 7 specifica che, fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni previsti dal comma 5, gli interventi manutentivi continueranno ad essere gestiti dalle amministrazioni interessate, pur nei limiti previsti dalla nuova disciplina. Inoltre si stabilisce che, successivamente alla stipula degli accordi o delle convenzioni, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio. Fanno eccezione i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli

interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Analogamente a quanto disposto dal comma 5, il comma 8 prevede che l'Agenzia del demanio, per il monitoraggio degli interventi necessari di manutenzione, si avvalga delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – senza nuovi o maggiori oneri – o di società specializzate ed indipendenti, con le risorse a disposizione nei fondi di cui al comma 6.

Al fine di attuare in modo compiuto la disposizione, già richiamata, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, in materia di comunicazioni annuali all'Agenzia del demanio del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate non più necessarie, il comma 9 dispone che le amministrazioni dello Stato comunichino annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'Agenzia del demanio le previsioni relative alle nuove costruzioni la cui realizzazione sia programmata nel successivo triennio.

Il comma 10 rinvia ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione, ai fini dell'attuazione delle norme in esame senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, delle attività dei Provveditorati per le opere pubbliche, nonché delle modalità, termini, criteri e risorse disponibili.

Le violazioni degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge finanziaria 2010 sono causa, ai sensi del comma 13, di responsabilità amministrativa, prevedendosi a tal fine che le amministrazioni soggette a tali obblighi debbano individuare, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze tramite registrazione sul portale.

I commi 11, 12, 14 e 15, introducono novelle in alcune delle disposizioni normative sopra richiamate, per adeguarle al contenuto dell'articolo.

Il comma 1 dell'articolo 13 rimodula la dotazione del cosiddetto « fondo depositi dormienti » istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Tale dotazione è ridotta di 100 milioni per l'anno 2011 ed è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

Al riguardo ricorda che la dotazione del predetto fondo era stata, per l'anno 2011, di 103 milioni di euro dall'articolo 8-*octies*, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2009.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 23 prevedono l'applicazione di una ritenuta del 5 per cento sugli interessi pagati tra società consociate di Stati membri diversi, qualora gli interessi corrisposti siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dagli stessi percettori. Il prelievo si applica agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, mentre per i prestiti in corso a tale data è prevista l'applicazione della ritenuta del 6 per cento anche sugli interessi già corrisposti.

Più in dettaglio, il comma 1, introducendo un comma 8-*bis* nell'articolo 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, stabilisce che i soggetti i quali effettuano la ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica devono applicare una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che detti interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori che siano:

negoziati in mercati regolamentati dell'UE e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante.

L'applicazione della ritenuta opera in mancanza dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), dello stesso articolo 26-*quater*, per poter godere dell'esenzione da imposte sugli interessi e i canoni pagati a società non residenti.

Ai sensi del comma 3, l'atto di garanzia è comunque soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.

Il comma 2 stabilisce che il prelievo introdotto dal comma 1 si applichi agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Tuttavia, con riferimento ai prestiti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, le disposizioni introdotte dal comma 1 sono applicabili anche agli interessi già corrisposti, purché il sostituto d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali.

In tale ultimo caso il comma 4 prevede l'applicazione di una ritenuta del 6 per cento su tali interessi già corrisposti, che è anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.

I commi 5 e 6 incrementano l'aliquota IRAP applicata ai soggetti operanti nei settori bancario e assicurativo a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Più in dettaglio, il comma 5, novellando l'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, incrementa l'aliquota IRAP applicata ad alcune categorie di imprese, che in precedenza era fissata al 3,9 per cento.

Per le imprese operanti nei settori bancario e assicurativo, l'aliquota è innalzata rispettivamente dello 0,75 per cento e del 2 per cento, mentre, a seguito di una modifica introdotta al Senato, l'aliquota applicabile alle imprese concessionarie operanti nei settori diversi da quelli della costruzione e gestione di autostrade e trafori è incrementata nella misura dello 0,3 per cento.

Pertanto l'imposta, che si applica ordinariamente sul valore della produzione netta con l'aliquota del 3,9 per cento, nei confronti di banche e altri enti e società finanziari si applicherà con aliquota del 4,65 per cento mentre nei confronti delle imprese di assicurazione si applicherà con aliquota del 5,90 per cento.

Conseguentemente, viene consentito alle regioni di variare, oltre che l'aliquota ordinaria, anche le aliquote maggiorate introdotte per banche e assicurazioni sino ad un massimo di un punto percentuale.

Il comma 6 stabilisce che le disposizioni recata dal comma 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge.

È previsto altresì che nella determinazione degli acconti dovuti per lo stesso periodo di imposta si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le maggiorazioni introdotte dal comma 5.

Il comma 7 incrementa l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari.

La versione originaria della disposizione portava l'imposta di bollo a 120 euro l'anno (60 euro per le comunicazioni con periodicità semestrale, 30 euro per le comunicazioni con periodicità trimestrale e 10 euro per le comunicazioni con periodicità mensile) sino all'anno 2012.

A decorrere dall'anno 2013 l'imposta era invece portata a 150 euro l'anno (75 euro per le comunicazioni con periodicità semestrale, 37,50 euro per le comunicazioni con periodicità trimestrale e 12,50 euro per le comunicazioni con periodicità mensile) per i depositi inferiori a 50.000 euro e a 380 euro l'anno (190 euro per le comunicazioni con periodicità semestrale, 95 euro per le comunicazioni con periodicità trimestrale e 31,66 euro per le comunicazioni con periodicità mensile) per i depositi con valore superiore a 50.000 euro.

A seguito delle modifiche apportate dal Senato la misura dell'incremento dell'im-

posta risulta articolata in ragione del valore complessivo dei titoli in deposito.

Fino a 49.999 euro l'importo dell'imposta è fissato nei seguenti importi: 34,2 euro per le comunicazioni con periodicità annuale: 17,1 euro per le comunicazioni con periodicità semestrale, 8,55 euro per le comunicazioni con periodicità trimestrale, 2,85 euro per le comunicazioni con periodicità mensile.

Inoltre, a decorrere dal 2011 essa è portata: a 70 euro (per le comunicazioni con periodicità annuale, mentre per le comunicazioni con diversa periodicità tale importo è rispettivamente commisurato) per i depositi titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso sia compreso tra 50.000 e 150.000 euro; a 240 euro per i depositi titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso sia compreso tra 150.000 e 500.000 euro; a 680 euro per i depositi titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso sia superiore a 500.000 euro.

A decorrere dal 2013 l'imposta è stabilita: in 230 euro per i depositi titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso sia compreso tra 50.000 e 150.000 euro; in 780 euro per i depositi titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso sia compreso tra 150.000 e 500.000 euro; in 1.100 euro per i depositi titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso sia superiore a 500.000 euro.

Al riguardo ricorda che in precedenza sugli estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti, era applicata una imposta di bollo per ogni esemplare con periodicità annuale pari a 22,80 euro (ossia 11,40 euro per le comunicazioni con periodicità semestrale, 5,70 euro per le comunicazioni con periodicità trimestrale e 1,90 euro per le comunicazioni con periodicità mensile).

Il comma 8, tramite una novella all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, riduce dal 10 per cento al 4 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare di deduzioni e detrazioni.

Il comma 9, novellando i commi 1 e 2 dell'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, interviene sul regime IRES di compensabilità delle perdite.

In particolare si prevede che le perdite relative ai periodi di imposta precedenti possano compensare redditi imponibili in misura non superiore all'ottanta per cento di ciascuno di essi; per le perdite relative ai primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa si prevede che possano essere computate in diminuzione del reddito complessivo entro il limite del reddito imponibile di ciascuno dei periodi d'imposta successivi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno.

Rispetto alla previgente versione del citato articolo 84 del TUIR, non è più previsto il limite del quinto periodo di imposta successivo per computare una perdita in diminuzione del reddito, ma la perdita può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Rispetto invece alla previgente versione del comma 2 dell'articolo 84, le modifiche comportano che le perdite dei primi tre periodi d'imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei successivi periodi d'imposta (sempre che si riferiscano ad una nuova attività produttiva), ma entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.

Il comma 10, integralmente sostituito dal Senato, interviene sulla disciplina tributaria dei beni gratuitamente devolvibili.

Mentre la versione originaria della disposizione modificava le disposizioni recate dall'articolo 104 del TUIR relative all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, introducendo una limitazione — pari al 2 per cento del costo dei beni — alla deducibilità delle quote di ammortamento

finanziario dei beni stessi, salvo che per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

La nuova versione del comma approvata dal Senato prevede una modifica al comma 2 dell'articolo 107 del TUIR, relativo alla deducibilità degli accantonamenti effettuati da imprese concessionarie della costruzione ed esercizio di opere pubbliche, e dalle relative subconcessionarie, a fronte delle spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione, nonché delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che non siano imputate in bilancio ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono. In forza della modifica introdotta il limite di deducibilità, che è stabilito in via generale nel 5 per cento del costo, è pari all'1 per cento per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

Il comma 11 dispone che disposizioni recate dal comma 10 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

I commi da 12 a 15 intervengono sulla disciplina recata dal comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 che consente il riallineamento, mediante pagamento di una imposta sostitutiva, dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali.

Più in dettaglio, il comma 12, al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali, inserisce nell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 i nuovi commi 10-*bis* e 10-*ter*.

Il nuovo comma 10-*bis* prevede che le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, mentre il nuovo comma 10-*ter* consente l'applicazione delle previsioni del comma 10 anche ai maggiori valori, attribuiti ad avviamento e altre attività immateriali nel bilancio consolidato, delle

partecipazioni di controllo acquisite in operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.

Il comma 13 prevede che le disposizioni recate dal comma 12 si applicano alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 ed alle operazioni effettuate nei periodi di imposta precedenti.

Per le operazioni effettuate in periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011.

Il comma 14 specifica che gli effetti del riallineamento effettuato ai sensi del comma 12 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, mentre il comma 15 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate l'individuazione delle modalità attuative delle disposizioni recate dai commi 12, 13 e 14.

Il comma 16 prevede che, al fine di evitare disparità di trattamento, non sono dovute le sanzioni irrogate nei confronti dei soggetti di cui al decreto legislativo n. 356 del 1990 in sede di recupero delle agevolazioni previste:

dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, che ha ridotto della metà l'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei confronti degli enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

dall'articolo 10-bis della legge n. 1745 del 1962, che ha esonerato gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle so-

cietà, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica dalla ritenuta sui dividendi prevista dall'articolo 10 della stessa legge, a condizione che il rappresentante legale dell'ente, entro il mese di ottobre dell'anno precedente quelli in cui è deliberata la distribuzione degli utili, abbia presentato al competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette la distinta delle azioni possedute, attestando per iscritto che gli utili relativi sono di esclusiva pertinenza dell'ente.

La disposizione del comma 16 consente la disapplicazione delle sanzioni anche se irrogate con provvedimenti interessati da ricorso per revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

I commi da 17 a 20 sopprimono l'obbligo di prestare garanzia in caso di rateazione del pagamento relativamente ad alcuni istituti definitivi della pretesa tributaria (accertamento con adesione e conciliazione giudiziale) per importi superiori a 50.000 euro.

In dettaglio, il comma 17 novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997, in materia di accertamento con adesione, sopprimendo l'obbligo, nel caso di versamenti superiori a 50.000 euro, di prestare idonea garanzia (polizza fidejussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai Confidi), per il periodo di rateazione aumentato di un anno; sopprimendo il riferimento alla documentazione relativa alla prestazione di garanzia; stabilendo che, nell'ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l'Agenzia delle entrate deve iscrivere a ruolo le residue somme dovute e la sanzione, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

In connessione con tali modifiche, il comma 18 novella l'articolo 9 dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, sopprimendo il riferimento ivi previsto alla prestazione della garanzia di cui al già citato articolo 8.

In modo analogo a quanto stabilito dai commi precedenti, il comma 19 novella l'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, con cui è disciplinata la conciliazione giudiziale.

In particolare, viene soppresso l'obbligo, nel caso di rate di importo superiore a 50.000 euro, di prestare idonea garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai Confidi), per il periodo di rateazione aumentato di un anno; viene soppresso il riferimento alla prestazione di garanzia con riferimento al perfezionamento della procedura di conciliazione; si prevede che, nell'ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l'Agenzia delle entrate deve iscrivere a ruolo le residue somme dovute e la sanzione, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Il comma 20 infine le fattispecie a cui non si applicano le disposizioni introdotte dai commi precedenti: si tratta in particolare degli atti di adesione, delle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997 e delle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il comma 21 introduce, a partire dal 2011, un'addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose.

L'importo dell'addizionale, da versare alle entrate del bilancio dello Stato, ammonta a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt.

La disposizione rinvia ad un provvedimento del Ministero dell'Economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, per l'individuazione di modalità e termini di pagamento dell'imposta ed individua la sanzione da applicare nell'ipotesi di omesso o insuffi-

ciente versamento dell'addizionale in una somma pari al 30 per cento dell'importo non versato.

I commi 22 e 23, al fine di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria, stabiliscono la revoca d'ufficio delle partite IVA inattive.

Più in dettaglio, il comma 22 inserisce un nuovo comma 15-*quinquies* nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale prevede che l'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare: non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni; se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di IVA, non abbia adempiuto a tale obbligo.

Viene altresì affermata l'impugnabilità del provvedimento di revoca davanti alle Commissioni tributarie.

Il comma 23 introduce una sanatoria per i titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività prevista dall'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Tale sanatoria si effettua con il versamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un importo pari alla sanzione minima indicata nell'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta ad un quarto. La disposizione precisa che non è tuttavia possibile accedere alla predetta sanatoria se la violazione sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

I commi da 24 a 27, al fine di razionalizzare e potenziare l'attività di indagine sull'industria finanziaria, ampliano la platea dei soggetti destinatari delle richieste di indagini finanziarie a società ed enti di assicurazione, consentendo così agli uffici delle imposte di acquisire da tali società dati e notizie su attività di natura finanziaria.

In particolare, il comma 24 reca una serie di modifiche al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, con il quale sono individuati i poteri attribuiti agli uffici delle imposte per l'adempimento dei loro compiti.

Tra questi, al numero 5), come integrato dal comma 24, si prevede che gli uffici possano richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie.

Il numero 7) del primo comma dello stesso articolo 32, come modificato dal comma 24, prevede invece che gli uffici possono richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste

italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria.

Il comma 25 reca una serie di modifiche al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con il quale sono individuati i poteri attribuiti agli uffici IVA per l'adempimento dei loro compiti.

Tra questi, al numero 5), come integrato dal comma 25, si prevede che gli uffici possano richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società

Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie.

Il numero 7) del secondo comma dello stesso articolo 51, come modificato dal comma 25, prevede invece che gli uffici possono richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria.

Il comma 26 reca una serie di modifiche al secondo e al sesto comma dell'articolo 33 del già ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, con il quale è disciplinata l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici delle imposte.

In particolare, la nuova versione del comma secondo dell'articolo 33 prevede che gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32 allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione

dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso articolo 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio.

Inoltre il nuovo sesto comma dell'articolo 33 prevede che gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma del medesimo articolo 33, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.

Il comma 27 modifica l'ultimo comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, con il quale è disciplinata l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici IVA.

In particolare, per effetto della modifica apportata dal comma in esame, l'ultimo comma dell'articolo 52 stabilisce che per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applichino le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Il comma 28 reca una serie di disposizioni in materia di studi di settore.

In dettaglio, la lettera *a)* aggiunge un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2012, gli studi di settore debbano essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. La nuova disposizione prevede inoltre che entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore devono invece essere pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* le eventuali integrazioni necessarie per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a settori o aree territoriali.

La lettera *b)* aggiunge un periodo all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, al fine di prevedere l'applicazione della sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La lettera *c)* aggiunge al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che individua le ipotesi in cui l'ufficio effettua l'accertamento induttivo, una nuova lettera *d-ter)*, la quale prevede che l'ufficio delle imposte determini il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni (cosiddetto accertamento induttivo) anche quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

La lettera *d)* modifica il comma 4-*bis* dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998, il quale prevede che le rettifiche effettuate sulla base di presunzioni semplici non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Per effetto della modifica apportata dalla lettera *d)*, viene soppressa la previsione secondo cui, in caso di rettifica, nella motivazione dell'atto debbano essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.

La lettera *e)* aggiunge un comma 2-*bis*.1 nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Il nuovo comma 2-*bis*.1 prevede che la misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 (nel caso di indicazione in dichiarazione, ai fini delle singole imposte, di un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, di un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante) sia elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La lettera *f)* aggiunge un nuovo comma 4-*ter* nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997, concernente le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi.

Il nuovo comma 4-*ter* prevede che la misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 (nel caso di indicazione in dichiarazione di un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero di un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante) sia elevata del 50 per cento nelle

ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La lettera *g)* aggiunge un nuovo comma *2-ter* nell'articolo 32 del decreto legislativo n. 471 del 1997, che disciplina le ipotesi di violazioni relative alla dichiarazione.

Il nuovo comma *2-ter* prevede che la misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 (nel caso di indicazione in dichiarazione di un imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, di un'imposta inferiore a quella dovuta) sia elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il comma 29 reca alcune modifiche agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 volte ad estendere la facoltà di definizione in maniera agevolata delle sanzioni tributarie irrogate, qualora le stesse siano state rideterminate dall'ufficio a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte e a rendere obbligatoria l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica.

In dettaglio, la lettera *a)* aggiunge un nuovo comma *7-bis* nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997, con il quale è disciplinato il procedimento di irrogazione delle sanzioni da parte dell'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

Il nuovo comma *7-bis* prevede che le sanzioni irrogate, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni difensive prodotte, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del

ricorso, con il pagamento di un terzo della sanzione indicata e comunque in misura non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, consentendo in tal modo il pagamento della sanzione in misura ridotta qualora questa sia stata irrogata dall'ufficio a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte dal contribuente.

Tale disposizione si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge ed agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati prima della predetta data per i quali risultino pendenti i termini per la proposizione del ricorso.

La lettera *b)* modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997, con il quale è disciplinata l'ipotesi di irrogazione immediata delle sanzioni, rendendo obbligatoria (e non più facoltativa) l'irrogazione delle sanzioni collegate al tributo, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. La disposizione si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.

Il comma 30 differisce, dal 1° luglio al 1° ottobre 2011, la data di inizio dell'applicazione della disposizione concernente la concentrazione della riscossione nell'accertamento recata all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Al riguardo ricorda che il citato articolo 29, comma 1, ha introdotto la possibilità che l'avviso di accertamento ed il connesso provvedimento sanzionatorio contengano anche l'intimazione al pagamento degli importi indicati negli stessi entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, degli importi da iscrivere a titolo provvisorio nei ruoli.

Il comma 31 estende l'applicazione della riduzione della sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 471 del

1997 a tutti i versamenti di tributi effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, anche con riferimento ai tributi non assistiti da garanzia.

I commi 32 e 33 modificano la disciplina relativa alla remunerazione del servizio della riscossione dei tributi, eliminando l'obbligo, per l'agente della riscossione, di presentare la comunicazione di inesigibilità ai fini del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.

In dettaglio, la lettera *a)* del comma 32 interviene sulla lettera *a)* del comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, sopprimendo l'obbligo per l'agente della riscossione di trasmettere all'ente creditore la comunicazione di inesigibilità al fine di ottenere il relativo rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.

Il rimborso delle spese, pertanto, è a carico dell'ente creditore se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità.

La lettera *b)* inserisce invece all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 un nuovo comma *6-bis*, in virtù del quale il rimborso delle spese di cui al sopra citato comma 6, lettera *a)*, maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno.

In caso di mancata erogazione del rimborso, l'agente della riscossione viene autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Viceversa, nel caso in cui vi sia stato il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, l'agente della riscossione è obbligato a restituire all'ente l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. Detta restituzione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

È infine stabilito che l'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, sia riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il comma 33 disciplina l'efficacia temporale delle norme introdotte dal comma precedente, prevedendo che le disposizioni di cui al comma *6-bis* dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, mentre la disciplina dettata dal comma 6 dell'articolo 17 nel testo previgente all'entrata in vigore del decreto-legge si applica ai rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010.

Il comma 34 dispone una proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione.

In dettaglio, la lettera *a)* proroga di un anno i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione rimodulando, per un analogo periodo di tempo (dal 30 settembre 2008 al 30 settembre 2009), anche i termini per l'esame delle comunicazioni da parte degli uffici competenti.

In connessione con tale modifica, la lettera *b)* proroga i termini della sanatoria degli illeciti amministrativi in favore dei concessionari della riscossione.

In tal modo le società che hanno aderito alla sanatoria degli illeciti amministrativi possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2012 (anziché entro il 30 settembre 2011), le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2009 (anziché al 30 settembre 2008), mentre per tutte le comunicazioni di inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2012 (anziché al 30 settembre 2011) il termine previsto per il discarico del concessionario decorre dal 1° ottobre 2012 (anziché dal 1° ottobre 2011).

La lettera *c)* novella l'articolo 19, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 112 del 1999, con cui sono disciplinate le cause di perdita del diritto al discarico da parte del concessionario, prevedendo che la perdita del diritto al discarico avviene solo in relazione al mancato svolgimento di azione esecutiva, diversa dal-

l'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente aventi le caratteristiche suddette.

I commi 35 e 36 attribuiscono a Equitalia Giustizia S.p.A. anche la gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 e definiscono le modalità di gestione, da parte dell'ente stesso, dell'attività di recupero dei crediti di giustizia, prevedendo in particolare che i dipendenti della predetta società possano essere delegati a firmare i ruoli da questa formati.

I commi da 37 a 40 modificano alcune previsioni del codice civile al fine di ampliare l'ambito di applicazione dei privilegi già previsti per i crediti tributari.

A tal fine, i privilegi previsti attualmente solo per le somme iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui l'agente della riscossione promuove l'esecuzione o vi interviene e nell'anno precedente, sono estesi anche alle somme iscritte a ruolo in anni precedenti; viene esteso alle sanzioni irrogate ai sensi della normativa sulle imposte dirette il medesimo privilegio già ora attribuito alle sanzioni in materia di IVA. Inoltre è soppressa la previsione che accorda un privilegio speciale sugli immobili siti nel Comune in cui è effettuata la riscossione per le imposte sui redditi immobiliari; vengono anteposti ai chirografari i crediti per i tributi nel caso vi sia un residuo ricavato dalla vendita degli immobili.

Più in dettaglio, il comma 37 modifica il primo comma dell'articolo 2752 del codice civile, il quale, nel riconoscere il privilegio generale mobiliare ai crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, ne limitava l'efficacia, sotto il profilo temporale, rispetto alla disciplina prevista per gli altri creditori, prevedendo che per i crediti suddetti il privilegio si estendesse unicamente a quelli iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui l'agente della riscossione promuove l'esecuzione o vi interviene e nell'anno precedente.

Il comma elimina la suddetta limitazione di efficacia temporale, ricomprende tra i crediti assistiti dal privilegio anche le sanzioni relative alle imposte dirette, analogamente a quanto già previsto dal terzo comma dello stesso articolo 2752 alle sanzioni in materia di IVA e tiene altresì conto dell'avvenuta introduzione dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).

Il comma 38 sopprime l'articolo 2771 del codice civile, che accorda per le imposte dovute sui redditi immobiliari un privilegio speciale sugli immobili del contribuente situati nel Comune in cui è effettuata la riscossione, in quanto il predetto articolo 2771, nella sua attuale formulazione, risulta inadeguato a tutelare i crediti dello Stato attraverso il riconoscimento del diritto di preferenza.

Il comma 39 modifica il terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, che nella sua previgente formulazione prevedeva che alcuni crediti assistiti da privilegio generale sui beni mobili, in caso di esecuzione infruttuosa sugli stessi, fossero collocati sussidiariamente sul ricavato della vendita forzata degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari, quindi in grado posteriore rispetto ai privilegi immobiliari e alle ipoteche.

In tale contesto il comma 39 attribuisce il suddetto privilegio – già previsto in via sussidiaria per i crediti relativi all'IVA – anche ai crediti concernenti le imposte sui redditi ed alle relative sanzioni.

Il comma 40 detta disposizioni a tutela delle posizioni soggettive degli altri creditori privilegiati che potrebbero subire un pregiudizio a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al codice civile disposte dai commi precedenti, prevedendo in particolare che i titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ri-

cavata, del rimedio di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3 del regio decreto n. 267 del 1942.

Il comma 41 interviene sulla disciplina relativa al cosiddetto «spesometro» introdotto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, ponendo a carico degli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 (obbligo di comunicazione telematica all'Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro) che emettono carte di credito, di debito o prepagate, l'obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA che abbiano effettuato il pagamento dei corrispettivi mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dai medesimi operatori finanziari.

La disposizione rinvia ad un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione dei termini e delle modalità di tale comunicazione.

Il comma 42 sopprime l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale e prevede l'emissione della fattura ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per i soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli senza conducente.

In tale ambito si prevede che nella fattura emessa dopo il pagamento debbano essere indicati gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento e che la fattura deve essere consegnata al cliente (e non inviata al domicilio) qualora l'autovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda in grado di emettere il documento.

Il comma 43 consente agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto n. 267 del 1942 ed alla transazione fiscale prevista dall'articolo 182-*ter* del medesimo regio decreto n. 267.

Il comma 44 differisce dal 16 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 la sospensione dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti aventi il domicilio fiscale o una sede operativa nel Comune di Lampedusa.

Il comma 45 stabilisce che il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 46 consente ai contribuenti di destinare, a decorrere dall'anno finanziario 2012, la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

La disposizione demanda ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di individuare: le modalità di richiesta; le liste dei soggetti ammessi al riparto; le modalità di riparto delle somme.

Il comma 47 prevede, in attesa della riforma fiscale, la revisione della disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali in base ai criteri di semplificazione.

In dettaglio, la disposizione stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 si procederà a rivedere la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali.

I criteri in base ai quali effettuare tale revisione in un'ottica di sostanziale semplificazione sono l'individuazione delle attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e l'individuazione delle attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.

I commi da 48 a 50 recano disposizioni finalizzate ad introdurre l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale negli atti degli organi giurisdizionali.

In dettaglio, il comma 48 novella l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, in cui sono elencati gli atti in cui è obbligatorio indicare il numero di codice fiscale.

Per effetto di una modifica apportata alla lettera *b*) del citato primo comma è resa obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per le richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, nonché, per gli atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti elencati nella tabella allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 605.

Il comma 49 novella il primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, il quale prevedeva, nel testo previgente, che la richiesta di registrazione degli atti scritti, esclusi quelli degli organi giurisdizionali, deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall'ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

La novella apportata dal comma 49 sopprime l'inciso relativo agli organi giurisdizionali, estendendo pertanto anche agli atti di tali organi l'obbligo di registrazione in duplice esemplare su appositi stampati.

Il comma 50 stabilisce che in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa, devono essere indicati: le generalità complete della parte; la residenza o sede; il domicilio eletto presso il difensore; il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti due nuovi commi *50-bis* e *50-ter*, che incidono sul regime tributario delle cosiddette *stock options*.

In particolare il nuovo comma *50-bis* integra l'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale ha introdotto un'aliquota addizionale del 10 per cento sui *bonus* e le *stock-options* che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, prevedendo che tale addizionale si applichi sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

Il nuovo comma *50-ter* specifica che la previsione del comma *50-bis* si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato introdotto un nuovo comma *5-quater*, il quale conferma a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli incrementi delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio da autotrazione, attualmente applicabili fino al 31 dicembre 2011, disposti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane ai sensi dell'articolo 2, comma *2-quater* del decreto-legge n. 225 del 2010, al fine di far fronte alle esigenze finanziarie derivanti da situazioni di emergenza.

L'articolo 24 reca una serie molto ampia di previsioni in materia di giochi pubblici.

In particolare, i commi da 1 a 7 introducono la liquidazione automatica dell'imposta unica dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza.

In dettaglio, il comma 1 stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), avvalendosi di procedure automatizzate, proceda alla liquidazione dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, e dei relativi interessi e sanzioni ed al controllo della tempestività e della rispondenza in relazione ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni contenute della banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 2002.

In caso di omissioni o di carenze nei versamenti dovuti, il comma 2 prevede che l'esito del controllo automatizzato, per

evitare la reiterazione degli errori, sia comunicato al concessionario, il quale può, a sua volta, fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell'AAMS. Ai sensi del comma 3 quest'ultima, in caso sussista pericolo per la riscossione, provvede al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica.

Il comma 4 stabilisce che, in mancanza del versamento, le somme che risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.

Il comma 6 prevede che le cartelle di pagamento recanti i ruoli devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale sia dovuta l'imposta unica. La disposizione stabilisce inoltre che, in mancanza del pagamento delle cartelle esattoriali entro i termini di scadenza, l'AAMS possa procedere alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario con la convenzione di concessione; in tal caso l'Amministrazione dovrà comunicare l'importo del credito per imposta, sanzioni ed interessi estinto tramite escussione delle garanzie ad Equitalia, affinché quest'ultima possa procedere a riscuotere coattivamente l'eventuale credito residuo.

Ai sensi del comma 5 l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il concessionario provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla comunicazione definitiva o derivante dal controllo automatizzato.

In base al comma 7 le disposizioni sulla rateazione delle somme dovute di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997, si applicano alle somme dovute a norma del presente articolo; le garanzie previste dallo stesso articolo non sono invece applicabili qualora si verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica sia di importo superiore alla somma da rateizzare.

I commi da 8 ad 11 concernono le competenze relative all'accertamento in materia di giochi pubblici.

Il comma 8 prevede, analogamente alla disciplina che definisce i compiti dell'Agenzia delle entrate in materia di accertamenti sulle imposte sui redditi ed IVA, che le competenze in materia di rettifica e accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi spettino agli uffici dell'AAMS, anche sulla base di accertamenti constatati dalla Guardia di Finanza o da altri organi di Polizia.

In base al comma 9 gli avvisi relativi a rettifiche e accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta; in caso di violazioni tributarie e amministrative, si rinvia ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché dall'articolo 28 della legge n. 689 del 1981.

Nei casi di scommesse non affluite al totalizzatore nazionale o nei casi di sottrazione di base imponibile all'imposta unica, il comma 10 prevede che l'AAMS determini l'imposta dovuta anche in modo autonomo mediante metodologie induttive («elementi documentali comunque reperiti»). In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente ai fini della determinazione dell'imposta unica si applica l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa.

Il comma 11 consente al contribuente cui sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica di presentare istanza di accertamento con adesione in carta libera, prima dell'impugnazione dell'atto dinanzi alla commissione tributaria provinciale.

Il comma 12, allo scopo di uniformare alle vigenti procedure di riscossione previste in materia di imposte sui redditi ed IVA quelle in materia di giochi, disciplina l'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi. In particolare si prevede che, anche in materia di imposta di

giochi pubblici con o senza vincita in denaro, in conseguenza di accertamenti non ancora definitivi, gli ammontari dei tributi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati siano iscrivibili a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, nella misura del 50 per cento.

I commi da 13 a 16 dispongono in ordine alle attribuzioni degli uffici dell'AAMS in materia di controllo e di accertamento, prevedendo per essi anche la possibilità di irrogare sanzioni tributarie ed amministrative.

In particolare, il comma 13 prevede che gli Uffici rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute, vigilando altresì sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge, estendendo in tal modo all'AAMS, in materia di giochi, le disposizioni già vigenti per l'Agenzia delle entrate relativamente alle imposte sui redditi e all'IVA.

Per le attività riferibili agli uffici periferici il comma 14 attribuisce la competenza all'ufficio nella cui circoscrizione risulta il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l'atto illegittimo, mentre il comma 15 attribuisce agli appartenenti all'AAMS, nell'esercizio dei poteri conferiti dalla legge, la qualità di agenti di polizia tributaria.

Ai sensi del comma 16 i suddetti compiti sono svolti dall'AAMS con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

I commi 17 e 18 dettano norme per la determinazione forfetaria del prelievo erariale unico (PREU).

In particolare il comma 17 prevede che, nelle ipotesi in cui non sia leggibile il contatore degli apparecchi da divertimento, in quanto i dati non siano stati memorizzati, non siano leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, l'importo forfetario giornaliero (attualmente determinato in 280 euro per apparecchio ai sensi dell'articolo 39-

quater, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003) sia raddoppiato.

Il comma 18, novellando l'articolo 39-*quinquies* del decreto-legge n. 269 del 2003, provvede a raddoppiare le sanzioni previste per gli apparecchi che erogano vincite in denaro privi del necessario nulla osta e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Tali sanzioni – attualmente indicate in un importo variabile dal 120 al 240 per cento del PREU dovuto, con un minimo di 1.000 euro – vengono elevate ad un importo che va dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del PREU dovuto, con un importo minimo di 5.000 euro.

I commi da 19 a 23 stabiliscono norme per il divieto di gioco per i minori.

Il comma 19, per esigenze di coordinamento con la nuova disciplina proposta, dispone l'abrogazione parziale (secondo, terzo e quarto comma) dell'articolo 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) e dei commi 8, 8-*bis* e 9-*ter*, limitatamente al primo periodo, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al Regio Decreto n. 773 del 1931, i quali dettano misure di contrasto al gioco da parte dei minori ed allo sviluppo delle ludopatie

Al riguardo rammenta che il richiamato comma 70 della legge di stabilità 2011 prevede, al primo periodo, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per la prevenzione, il contrasto ed il recupero della ludopatia conseguente a gioco compulsivo. Ai sensi dei successivi periodi (dei quali viene ora disposta l'abrogazione) è comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro e con la chiusura dell'esercizio fino a 15 giorni.

Le disposizioni abrogate dell'articolo 110 del TULPS stabiliscono invece che:

l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni da gioco è vietato ai minori di anni 18;

chiunque, gestendo apparecchi da gioco, ne consente l'uso ai minori è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni;

per la violazione del divieto di gioco dei minori il rapporto è presentato al Prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il comma 20 esplicita il divieto di partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi pubblici che prevedano vincite in denaro.

Il comma 21 dispone un inasprimento delle sanzioni già previste in materia dal comma 70 della legge di stabilità 2011. In particolare, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro (precedentemente da 500 a 1.000 euro), nonché con la chiusura dell'esercizio da dieci fino a trenta giorni (prima fino quindici giorni).

Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa.

Si prevede inoltre l'obbligo per il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, di identificare i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

Le sanzioni sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.

Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi.

Ai sensi del comma 22, nei casi in cui la violazione del divieto indicato al comma 20 (minori di anni 18) riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni da gioco di cui al comma 6 dell'articolo 110 del TULPS, i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore; qualora il titolare dell'esercizio sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni si applicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentante legale è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni.

Il comma 23 prevede l'avvio in via sperimentale, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco finalizzati alla introduzione di misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.

I commi da 24 a 27 disciplinano i requisiti per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi.

In particolare, il comma 24, novellando l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, estende l'ambito dei soggetti nei cui confronti devono essere effettuati gli accertamenti antimafia anche con riferimento alla materia dei giochi pubblici.

Il comma 25 non consente la partecipazione a gare, né il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici, al soggetto il cui titolare o rappresentante legale risulta condannato anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato per reati di associazione a delinquere (articolo 416 del codice penale), mafia (articolo 416-bis del codice penale), ricettazione (articolo 648 del codice penale), riciclaggio (articolo 648-bis del co-

dice penale) o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale) ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche condannate, imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

A tal fine il comma 26 stabilisce che i soggetti, costituiti in forma di società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, devono dichiarare il nominativo dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al 2 per cento; in caso di dichiarazione mendace è disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura. Per le concessioni in corso tale dichiarazione è richiesta in sede di rinnovo.

Il comma 27 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 si applichino alle gare indette successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame.

Il comma 28 stabilisce i requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico, escludendo dalla possibilità di essere titolari o conduttori di esercizi commerciali, locali o altri spazi in cui sia offerto gioco pubblico le persone nei cui confronti sussistano le condizioni ostative di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 (cosiddetta legge antimafia) e le società o imprese sulle quali penda la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle informazioni del Prefetto.

I commi da 29 a 31 dispongono l'obbligo di segnalare il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali da parte delle società emittenti di carte di credito, degli operatori bancari, finanziari e postali.

In particolare, il comma 29 – in conformità con quanto stabilito dalle norme sui giochi contenute nei commi da 11 a 26 dell'articolo 24 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) relativo all'adeguamento comunitario di disposizioni tributarie, nonché al fine di contrastare il

gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione ed il riciclaggio e di garantire l'ordine pubblico e la tutela – impone alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali di segnalare telematicamente all'AAMS i dati identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di operatori di gioco illegali, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa AAMS.

Secondo la norma sono considerati «operatori di gioco illegali» coloro che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il comma 30 detta le conseguenti misure sanzionatorie (di tipo pecuniario, variabili da 300.000 a 1.300.000 euro) per le società emittenti ed operatori inadempienti, mentre il comma 31 affida ad uno più provvedimenti interdittivi del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione delle modalità attuative di tali disposizioni.

Il comma 32 prevede che una quota pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, sia destinata al rifinanziamento della carta acquisti prevista dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008. La norma prevede il versamento, a cura dei concessionari, di tali somme ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio dello Stato e la conseguente riassegnazione alla suddetta carta acquisti.

Il comma 33 istituisce il Bingo a distanza, con una aliquota di imposta stabilita al 10 per cento delle somme giocate, diversificandolo dal Bingo «di sala».

Al riguardo ricorda che il comma 11 dell'articolo 24 della legge n. 88 del 2009

prevede l'emanazione di regolamenti atti a disciplinare ex novo o ad ampliare le disposizioni circa l'esercizio e la raccolta a distanza di alcuni giochi, tra cui il bingo.

Per la definizione degli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, delle modalità di versamento dell'imposta, nonché per l'individuazione della data di decorrenza delle nuove disposizioni, la disposizione del comma 33 rinvia al comma 12 dell'articolo 24 della legge n. 88 del 2009, il quale prevede che la disciplina di tali giochi sia introdotta ovvero adeguata con regolamenti.

Il comma 34 regola il « poker sportivo », prevedendo che, con provvedimento del direttore generale dell'AAMS, siano disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo e siano altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota.

L'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario è stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta.

È altresì prevista l'aggiudicazione, tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, di concessioni novennali per l'esercizio del poker sportivo, in numero non superiore a 1.000; i punti di esercizio sono aggiudicati ai soggetti che abbiano presentato le offerte economicamente più elevate rispetto ad una base di 100.000 euro.

La *ratio* dell'intervento normativo è quello di recuperare alla legalità le migliaia di circoli di poker che già operano nel Paese, garantendo che l'esercizio di tali giochi sia svolto da soggetti affidabili.

I commi 35 e 36 dettano norme per regolamentare le procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

Il comma 35 stabilisce che entro il 30 settembre 2011 l'AAMS avvii le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevedendo:

l'affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari,

di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti da parte dell'AAMS; i soggetti aggiudicatari sono autorizzati all'installazione dei videoterminali (da un minimo del 7 per cento fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi) a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale VLT (*videolotteries*);

la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali fino al termine delle concessioni.

In vista della successiva gara per l'affidamento in concessione degli apparecchi da gioco, il comma 36 prevede l'istituzione di un contributo una tantum nella misura di 100 euro per ogni apparecchio installato a carico dei soggetti aggiudicatari delle relative procedure di gara sugli apparecchi per il gioco lecito che consentono vincite in denaro, comunemente definiti *New Slot* o *AWP (amusement with price)*.

I commi 37 e 38 dispongono in ordine alla procedura di messa a gara di ulteriori punti vendita di giochi su base ippica e sportiva.

In particolare, il comma 37 prevede che l'AAMS, entro il 30 ottobre 2011, attui una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita (massimo 7.000 punti) aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici. Alle gare potranno partecipare soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, all'entrata in vigore del decreto-legge, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti dalla normativa vigente ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi.

In base al comma 38, le procedure per la realizzazione delle procedure selettive devono prevedere l'aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica

dei giochi, in misura non superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la cui base d'asta non può essere inferiore a 25.000 euro per ciascun punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. In caso di concessione a soggetti già titolari per concessione precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 7 per cento per ogni anno intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, sono revocate le concessioni precedentemente detenute dai medesimi soggetti.

Si prevede inoltre l'aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di vendita aventi quale attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte economicamente più elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita.

I commi 39 e 40 disciplinano le forme di rimodulazione ed aggiornamento dei giochi del lotto e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

In particolare, il comma 39 prevede che l'AAMS, con propri provvedimenti, stabilisca innovazioni da apportare al gioco del lotto, attraverso la rimodulazione delle sorti del gioco e dei premi delle relative combinazioni; la rimodulazione o sostituzione di giochi opzionali e complementari; l'introduzione di ulteriori forme di gioco, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.

Il comma 40 prevede invece l'introduzione di innovazioni da apportare ai giochi numerici a totalizzatore nazionale attraverso:

un nuovo concorso numerico in ambito europeo con giocata fissa da 2 euro, con destinazione del 50 per cento della

raccolta a montepremi, e con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta;

modifiche al gioco *Win for Life*, mantenendo un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un imposta pari al 23 per cento della raccolta;

l'introduzione, in via definitiva, del concorso speciale del gioco Enalotto (denominato « Si vince tutto superenalotto ») per un numero massimo di 12 eventi.

Il comma 41 modifica le norme in materia di iscrizione degli operatori del settore degli apparecchi da gioco nell'apposito elenco tenuto dall'AAMS ai sensi del comma 533 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), prevedendo che l'iscrizione nel predetto elenco sia subordinata anche alla verifica del possesso della la licenza per l'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 88 del TULPS, oltre che al possesso della licenza per la vendita al minuto o il consumo di vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, di cui all'articolo 86 del TULPS. Inoltre viene aumentata (da 100 a 150 euro) la somma annuale dovuta per l'iscrizione nell'elenco, e si fissa un termine perentorio (il 31 ottobre 2011) per il relativo versamento, limitatamente all'anno 2011.

Il comma 42 stabilisce che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre 2011, siano dettate disposizioni concernenti le modalità necessarie per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di genere di monopolio e per il rilascio ed il rinnovo del patentino.

I principi cui tali disposizioni dovranno attenersi sono:

la razionalizzazione della rete di vendita;

l'istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttività minima;

l'introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima;

la possibilità di trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttività minima, e la possibilità di istituzione di rivendite speciali solo in casi di effettive esigenze di servizio;

il rilascio ed i rinnovi dei patentini in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio.

L'articolo 26 introduce, per il 2012, un regime fiscale e contributivo agevolato relativo agli emolumenti retributivi previsti da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, CGIL, CISL, UIL), concernenti i lavoratori dipendenti del settore privato.

Gli accordi e contratti devono essere correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché collegati ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

La disposizione prevede che il Governo provveda alla determinazione dei benefici entro il 31 dicembre 2011, sentite le parti sociali, nei limiti delle risorse stanziare dalla legge di stabilità o previste a tali fini da altri fonti legislative.

L'articolo 27, comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intra-

prendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.

Al riguardo ricorda che i citati commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge n. 244 hanno introdotto un regime fiscale semplificato per i contribuenti cosiddetti minimi, il quale si caratterizza, in sintesi, per:

l'esclusione dalla soggettività passiva ai fini IRAP;

l'applicazione (anche per le imprese) del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito;

l'assoggettamento del reddito ad un'imposta sostitutiva del 20 per cento;

l'estensione dell'ambito applicativo del regime di franchigia IVA di cui all'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore;

la semplificazione degli adempimenti contabili.

Accedono a tale regime le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, nell'anno solare precedente: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; non hanno effettuato cessioni all'esportazione; non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori; e che, nel triennio solare precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

In forza della previsione di cui al comma 1, la platea dei beneficiari del predetto regime dei « minimi » è circoscritta a quanti hanno iniziato l'attività negli ultimi tre anni e mezzo o vorranno iniziarla adesso; al tempo stesso per questi ultimi il beneficio è aumentato, in quanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle

addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5 per cento (in luogo del 20 per cento). Per tali soggetti l'applicazione del nuovo regime dei minimi non potrà eccedere il periodo d'imposta in corso al 2015, nel caso in cui abbiano iniziato l'attività nel 2011.

Il comma 2 individua le condizioni per accedere al beneficio:

a) il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1;

b) l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni;

c) nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30.000 euro.

Il comma 3 esonera dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA, quei soggetti che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, non possono beneficiare del regime dei contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono.

In capo a tali soggetti resta comunque l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi. Tali soggetti, peraltro, sono esentati dall'IRAP.

Il comma 4 stabilisce che, per i soggetti esclusi dal regime dei contribuenti minimi, l'applicazione della disciplina prevista dal comma 3 cessa dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni richieste dalla norma per la qualifica di contribuente minimo, ovvero si verifica una delle fattispecie, indicate al comma 99 dell'articolo 1 della finanziaria 2008, al cui verificarsi si esclude l'applicazione del predetto regime dei contribuenti minimi.

Sempre con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, il comma 5 consente loro l'applicazione del regime contabile ordinario. Tale opzione, che è valida per almeno tre anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare dopo aver effettuato la scelta e resta valida per ciascun anno successivo (fino a quando permane l'applicazione della scelta), una volta trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario.

Il comma 6 rimanda ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'emanazione delle necessarie disposizioni di attuazione dei commi precedenti.

Il comma 7 modifica, a fini di coordinamento interviene il comma 117 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007.

L'articolo 31, al fine di favorire l'accesso al cosiddetto *venture capital* e sostenere l'avvio e la crescita di nuove imprese, prevede specifici incentivi a vantaggio dei sottoscrittori di « Fondi di *venture capital* » specializzati nelle fasi di avvio delle nuove imprese.

Più in dettaglio, per favorire l'accesso al *venture capital* e sostenere i processi di crescita di nuove imprese tramite fondi comuni di investimento, il comma 4 esenta dall'imposizione ai fini delle imposte sui redditi i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai « Fondi di *venture capital* » (FVC), come individuati ai sensi dei commi 2 e 3.

Peraltro, ai sensi del comma 6, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, la suddetta esenzione acquista efficacia previa autorizzazione della Commissione eu-

ropea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato UE in materia di aiuti di Stato.

Il comma 2 individua i fondi di *venture capital* (FVC) ai fini dell'accesso al beneficio suddetto.

Si tratta di fondi comuni di investimento armonizzati UE, vale a dire fondi e società di investimento a capitale variabile (SICAV) di tipo aperto, costituiti nei paesi dell'Unione europea, che investono prevalentemente in strumenti finanziari quotati (azioni, obbligazioni, ecc.), che investono almeno il 75 per cento dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di: sperimentazione (*seed financing*); costituzione (*start-up financing*); avvio dell'attività (*early-stage financing*); sviluppo del prodotto (*expansion financing*).

Il comma 3 che le società destinatarie dei FVC devono avere le seguenti caratteristiche: non essere quotate; avere sede legale nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea (o dello Spazio Economico Europeo), a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali; essere detenute in via prevalente da persone fisiche, sia in forma diretta che indiretta; essere soggette all'imposta sul reddito delle società (o imposta analoga prevista dalla legislazione locale) senza possibilità di esenzione né totale né parziale; esercire attività di impresa da non più di 36 mesi; avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro (in base all'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC).

Il comma 5 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, la definizione, tra l'altro, delle modalità di rendicontazione annuale cui i gestori dei FVC devono attenersi per rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3, nonché le sanzioni per il mancato rispetto di tali condizioni.

L'articolo 33 istituisce una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da

enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

Ai sensi del comma 1, la costituzione della SGR è effettuata con decreto del Ministro dell'economia, la cui pubblicazione fa luogo ad ogni adempimento di legge.

I fondi istituiti dalla SGR possono non solo sottoscrivere le quote di tali fondi comuni d'investimento immobiliare, offerte su base competitiva a investitori qualificati per poter conseguire la liquidità necessaria realizzare gli interventi di valorizzazione, ma anche investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

I fondi possono altresì – previo decreto attuativo del Ministero dell'economia e finanza – partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione.

La norma prevede inoltre la liquidazione della società Patrimonio dello Stato S.p.A..

Il comma 2, nei primi quattro periodi, stabilisce che ai fondi d'investimento immobiliare degli enti locali possono essere apportati beni immobili e diritti, secondo le procedure previste dall'articolo 58 del decreto n. 112 del 2008, a fronte della correlata emissione di quote, nonché i beni trasferiti ai sensi del decreto legislativo 85 del 2010 in materia di federalismo demaniale.

Condizione preliminare per gli apporti dei beni o degli immobili è il progetto di utilizzo o di valorizzazione (proposto anche dai privati) approvato con delibera dell'ente, previo esperimento di procedura di selezione di evidenza pubblica da parte della SGR. In caso di beni trasferiti nell'ambito del federalismo demaniale, la domanda di acquisizione può essere motivata dal trasferimento dei beni ai fondi.

Il quinto periodo del comma 2 abroga l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, che recava disposizioni per

la valorizzazione dei beni immobili degli enti territoriali attraverso il loro conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare.

L'ultimo periodo del comma consente inoltre anche ai fondi costituiti ai sensi all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 351 del 2001, l'apporto di beni ai predetti fondi d'investimento immobiliare degli enti locali.

Il comma 3 attesta la compatibilità dell'investimento nei fondi con la normativa vigente sulla copertura delle riserve tecniche delle assicurazioni e con i provvedimenti ISVAP (nn. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011).

Il secondo e terzo periodo del comma 3 riservano altresì, per gli anni 2012, 2013 e 2014, il 20 per cento del piano di impiego dei fondi disponibili per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, previsto dall'articolo 65 della legge 153 del 1969, alla sottoscrizione delle quote di tali fondi d'investimento immobiliare, autorizzando inoltre la Cassa depositi e prestiti a partecipare ai fondi d'investimento immobiliare degli enti locali.

Ai sensi del comma 4, la destinazione funzionale dei beni conferiti ai fondi può avvenire mediante accordi di programma (nonché sulla base della corrispondente legislazione regionale) da concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera che promuove la costituzione dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto dei beni ai fondi viene sottoposto alla condizione sospensiva dell'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione.

Il comma 5 detta la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli di tutela in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio, mentre il comma 6 aggiunge un nuovo comma 9-bis nell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di consentire – in caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi richiamati dall'articolo – che la destinazione funzionale

prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, possa essere conseguita mediante accordi di programma (nonché sulla base della corrispondente legislazione regionale). Analogamente a quanto previsto al comma 4, il procedimento deve concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede anche alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

Ai sensi del comma 7, gli apporti al fondo non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. Inoltre, per l'insieme degli apporti e delle eventuali successive retrocessioni, è dovuta un'imposta sostitutiva in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Il comma 8 dispone lo scioglimento e la liquidazione della società Patrimonio dello Stato S.p.A. entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 39, ai commi da 1 a 4, detta disposizioni volte a rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari e a incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, nonché a modificare alcune disposizioni relative al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

In tale prospettiva il comma 2 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sull'ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria.

In particolare le lettere a) e b) del comma 2 modificano gli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo, prevedendo che i giudici delle commissioni tributarie pro-

vinciali e regionali, oltre che tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, possano essere scelti anche fra magistrati contabili in servizio o a riposo.

La lettera *c*), numero 1), interviene sull'articolo 8 del decreto legislativo n. 545, che disciplina le incompatibilità con la carica di componente delle commissioni tributarie, eliminando in primo luogo, a seguito della soppressione del SECIT (Servizio centrale degli ispettori tributari), il riferimento alla incompatibilità con la figura degli ispettori tributari.

Inoltre, attraverso la sostituzione integrale della lettera *i*) del comma 1 del predetto articolo 8 operata dal numero 2) della medesima lettera *c*), si amplia la sfera di operatività dell'ipotesi di incompatibilità, prevedendosi che non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori.

Il numero 4) introduce altresì l'incompatibilità di coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli, o che svolgono attività di lavoro dipendente, come individuati dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (tale ultima disposizione elenca le figure abilitate all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie).

Il numero 5), il quale ha subito modifiche nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale o regionale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma individuale, le attività individuate nella ci-

tata lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 8 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione in cui ha sede la commissione tributaria provinciale, ovvero nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale o nelle regioni con essa confinanti.

In base alle integrazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento l'accertamento delle predette cause di incompatibilità è affidato al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria

Il numero 6) estende quindi ai conviventi il divieto di far parte dello stesso collegio giudicante, già previsto per i coniugi, i parenti ed affini entro il quarto grado.

La lettera *d*) del comma 2 interviene sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992, stabilendo che, per le commissioni tributarie regionali, i posti da conferire siano attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli Avvocati dello Stato, a riposo.

La lettera *e*) modifica l'articolo 15 del predetto decreto legislativo n. 545, delimitando all'attività giurisdizionale l'attività di vigilanza dei presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, e separandola così dalla funzione di vigilanza sull'andamento dei servizi di segreteria, attribuita al Direttore dell'ufficio.

La lettera *f*) interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 545, al fine di prevedere che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria elegga nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

La lettera *g*) modifica l'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 545, nel senso di attribuire al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria la funzione di esprimere parere sul decreto del MEF che determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie. Restano, pertanto, esclusi dal parere le liquidazioni periodiche dei compensi effettuate dagli uffici delle segreterie

delle Commissioni tributarie. In analogia a quanto previsto all'articolo 15 per i presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, si circoscrive all'attività giurisdizionale la funzione di vigilanza del Consiglio di presidenza.

Il comma 3 contiene una disposizione di carattere transitorio, con la quale si prevede che i giudici tributari devono comunicare, pena la decadenza, la cessazione delle cause di incompatibilità entro il 31 dicembre 2011. Scaduto il termine, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria accerta la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.

Ai sensi del comma 4, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il Consiglio di Presidenza indice apposite procedure di nomina, senza previo espletamento della procedura per trasferimento, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie, riservati ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato che non prestino già servizio presso le predette commissioni. Il Senato ha inserito in tale contesto un periodo il quale prevede la revoca delle procedure di nomina di componenti di commissioni tributarie avviate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.

In base al comma 5 i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento, si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile, mentre il comma 6 prevede che i giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione del Presidente di sezione più anziano, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione.

Il comma 7 stabilisce che, previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale delle Forze armate che risulti in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie.

Il comma 8 introduce alcune disposizioni volte ad assicurare una maggiore efficienza e celerità del processo tributa-

rio, stabilendo innanzitutto che le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata ovvero nell'ambito del Sistema pubblico di connettività se si tratta di pubbliche amministrazioni. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

La norma demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze l'introduzione di disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il comma 9 inserisce nel già citato decreto legislativo n. 546 del 1992 un nuovo articolo 17-*bis*, con il quale viene disciplinata una speciale procedura di reclamo e mediazione avente ad oggetto le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate di valore non superiore a 20.000 euro, ad eccezione di quelle riguardanti atti volti al recupero di aiuti di Stato, che costituiscono oltre la metà (105.000 controversie) di quelle instaurate presso le commissioni tributarie.

L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

Nelle controversie cui si applica tale procedura la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione. Tale disposizione si applica, ai sensi del comma 11

dell'articolo in commento, con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

Analogamente a quanto disposto in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale dall'articolo 29, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, il comma 10 dispone che i rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondono – in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica – solo in caso di dolo.

Il comma 12, al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, dispone che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Le somme dovute sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione, e la domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012, e per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

La disposizione rinvia quindi ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle disposizioni applicative.

Il comma 13 stabilisce che, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonché dalle società per

azioni dalla stessa partecipate, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali, che potranno essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione attraverso il meccanismo dell'ingiunzione di pagamento disciplinato dal regio decreto n. 639 del 1910.

All'articolo 40, nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti due nuovi commi 1-ter e 1-quater, i quali incidono in maniera significativa sugli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

In particolare, il nuovo comma 1-ter prevede che i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale elencati nell'allegato C-bis siano ridotti del 5 per cento per il 2013 e del 20 per cento a decorrere dal 2014.

La disposizione specifica che, qualora la predetta riduzione non possa essere direttamente applicata, a tali regimi, in ragione della loro conformazione, le modalità tecniche di attuazione della disposizione sono stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il nuovo comma 1-ter prevede la disapplicazione della previsione del comma 1-ter qualora, entro il 30 settembre 2013, siano adottati provvedimenti legislativi riguardanti il riordino della spesa in materia sociale, nonché l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione o favore fiscale che si sovrappongano alle prestazioni assistenziali, in modo tale da determinare una riduzione dell'indebitamento netto non inferiore a 4 miliardi di euro per il 2013 ed a 20 miliardi a decorrere dal 2014.

Sottolinea quindi l'estrema rilevanza del provvedimento, che costituisce un ulteriore fondamentale tassello per garantire la stabilità dei conti pubblici italiani in un momento di grave turbolenza internazionale, e la necessità di favorirne la rapida approvazione.

Propone quindi di esprimere su di esso parere favorevole.

Marco CAUSI (PD) ritiene innanzitutto necessario fare chiarezza in merito alla quantificazione degli effetti finanziari del comma 1-ter dell'articolo 40, recante la

riduzione del 20 per cento, a decorrere dal 2014, dei regimi tributari di favore elencati nell'allegato C-bis. Rileva, infatti, come il prospetto allegato alla relazione tecnica predisposta dal Governo sul suo emendamento 1.2814, approvato dal Senato, indichi, a decorrere dal 2014, una riduzione di spese pari a 20 miliardi annui, mentre l'intero ammontare delle agevolazioni su cui incide la previsione è valutato, sul piano finanziario, nello stesso allegato, in circa 160 miliardi di euro, e come pertanto una loro riduzione del 20 per cento dovrebbe avere effetti di risparmio ben superiori alla predetta cifra di 20 miliardi annui.

Alberto FLUVI (PD) sottolinea innanzitutto come il gruppo del PD abbia accolto, con senso di responsabilità, l'appello, rivolto dal Presidente della Repubblica a tutte le forze politiche, a fornire un segnale di coesione rispetto agli attacchi speculativi che hanno segnato gli ultimi giorni. Ritene, infatti, che le turbolenze le quali hanno caratterizzato l'andamento delle quotazioni presso la borsa di Milano, gli attacchi speculativi all'Euro, nonché l'allargarsi del differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, chiamino tutte le forze politiche ad assumersi le proprie responsabilità di fronte al Paese, e che, di fronte a tale pressante esigenza, il Partito Democratico abbia certamente fornito una risposta chiara.

Tanto premesso, evidenzia, al tempo stesso come, con altrettanto senso di responsabilità, occorra affermare che una parte rilevante dei problemi che affliggono in questo momento il Paese sia costituito dalle condizioni e dalle scelte di questa maggioranza e di questo Governo.

In un contesto in cui, ormai da mesi, la Grecia, l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna sono nell'occhio del ciclone della tempesta finanziaria, ed in presenza di un quadro di finanza pubblica assai grave, ritiene infatti sconvolgente che la maggioranza, dopo aver concordato con gli organismi dell'Unione europea un piano di rientro del deficit pubblico volto a raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2014, apra al suo

interno una feroce polemica sull'entità della manovra finanziaria e sui tagli alla spesa pubblica in essa previsti. Parimenti, appare privo di ogni parallelo lo scontro che si è consumato tra il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'economia proprio sui temi del provvedimento ora all'esame della Camera.

In tale contesto dichiara il voto fermamente contrario del proprio gruppo sul provvedimento, sottolineando come sia proprio la debolezza della crescita economica italiana la ragione principale degli attacchi dei mercati, i quali hanno individuato, appunto, nel nostro Paese, l'anello debole del sistema dell'euro.

Evidenzia, quindi, come il Governo dovrebbe essere finalmente consapevole che, senza una crescita economica più robusta non sarà possibile raggiungere l'obiettivo del definitivo risanamento dei conti pubblici, che pure ha caratterizzato, negli ultimi due anni, la politica economica dell'Esecutivo. Ciò è del resto dimostrato dal fatto che, sebbene non ci sia stata l'esigenza, come in altri Paesi dell'Unione europea, di operare salvataggi di banche o intermediari finanziari attraverso risorse pubbliche, il rapporto tra il debito pubblico ed il PIL sia in questi anni costantemente peggiorato, giungendo a superare il 120 per cento.

In questo quadro rileva come l'ulteriore manovra correttiva adottata dal Governo, rischi, per le sue stesse dimensioni, di deprimere ulteriormente la dinamica economica e di ridurre ulteriormente i consumi, stigmatizzando come, invece di ricercare un consenso ampio sulle misure da prendere, il Governo abbia compiuto, in assoluta solitudine, una serie di scelte deleterie, che rischiano di determinare una vera e propria « macelleria sociale ».

Passando quindi ad alcuni aspetti di merito del decreto-legge, sottolinea gli effetti negativi che saranno determinati dalla previsione di cui al comma 50-*quater* dell'articolo 23, il quale stabilizza a regime gli incrementi delle aliquote sulla benzina e sul gasolio per autotrazione recente-

mente adottati, determinando un aggravio di imposizione sui consumatori pari ad oltre 2 miliardi di euro l'anno.

Parimenti discutibile appare la previsione di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'articolo 40, i quali prevedono, in maniera del tutto indiscriminata, una riduzione del 5 per cento, per il 2013, e del 20 per cento, a decorrere dal 2014, di tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale elencati nell'allegato C-bis. A tale proposito evidenzia come tale norma, la quale dovrebbe comportare, secondo la quantificazione del Governo, un effetto di minori spese pari a 20 miliardi annui, determinerà conseguenze rilevantissime sull'intero sistema tributario, che al momento non è peraltro possibile quantificare compiutamente, sia per quanto riguarda gli effetti economici diretti sui contribuenti e sulle imprese, sia per quanto attiene allo sconvolgimento degli equilibri dell'intero ordinamento tributario.

Rileva inoltre i negativi effetti sui consumatori derivanti dall'incremento dell'aliquota IRAP sulle banche e sulle assicurazioni, disposto dai commi 5 e 6 dell'articolo 23, atteso che le imprese scaricheranno certamente il maggiore onere tributario cui esse sono chiamate a far fronte incrementando i prezzi e le tariffe al pubblico.

Richiama quindi, ad ulteriore testimonianza della scarsa attenzione dell'Esecutivo verso le reali esigenze del Paese, le misure in materia di allungamento dell'età pensionabile e di inasprimento dei meccanismi di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

Ivano STRIZZOLO (PD) dichiara il proprio netto dissenso rispetto ai contenuti del decreto-legge, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni in materia tributaria, le quali, ancora una volta, colpiscono i settori più deboli della popolazione, senza peraltro riuscire a risolvere il principale problema della finanza pubblica italiana, costituito dall'enorme ammontare del debito pubblico. Rileva, in-

fatti, come la manovra finanziaria adottata dal Governo rinvii il raggiungimento del pareggio di bilancio al 2014, richiedendo notevoli sacrifici ad alcune fasce di contribuenti, e lasciando invece intatti i privilegi accordati a soggetti non certo meritevoli. A tale proposito ritiene che l'Esecutivo, in tale contesto di difficoltà, avrebbe dovuto rinvenire le risorse finanziarie necessarie all'aggiustamento dei conti inasprendo il prelievo su quanti si sono avvalsi dei benefici del cosiddetto «scudo fiscale», ovvero introducendo forme di prelievo *una tantum* sui patrimoni superiori ad un certo ammontare, in modo da incidere finalmente sulla dinamica del rapporto debito-PIL, che rischia di peggiorare ulteriormente in ragione dell'allargamento dello *spread* tra i titoli pubblici italiani e quelli tedeschi.

Sottolinea quindi come, a dispetto delle rassicurazioni espresse fino a pochissimi mesi fa dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'economia, i quali hanno sempre proclamato lo stato di salute dei conti pubblici, negando l'esigenza di ulteriori manovre, la situazione finanziaria italiana appaia molto grave. Tale circostanza dimostra ulteriormente la fondatezza dei moniti lanciati già due anni orsono dal gruppo del Partito Democratico, il quale aveva spronato il Governo ad adottare una linea di politica economica più efficace, che consentisse di perseguire gli obiettivi di risanamento anche attraverso una crescita economica più sostenuta.

In tale contesto sottolinea l'assoluto senso di responsabilità che ha costantemente guidato l'azione del suo gruppo, il quale non intende ostacolare con pratiche ostruzionistiche l'approvazione del provvedimento, ma chiede, al tempo stesso, una reale svolta politica all'indomani della conversione del decreto-legge in esame.

Alessandro PAGANO (Pdl), *relatore*, con riferimento alle considerazioni espresse nel corso del dibattito, ritiene doveroso segnalare come il Governo abbia costantemente posto al centro della sua azione di politica economica, nel corso di tutta la legislatura, l'esigenza di salvaguar-

dare innanzitutto la stabilità dei conti pubblici, alla luce delle gravi turbolenze che hanno caratterizzato il panorama economico internazionale. In tale prospettiva ricorda che l'Esecutivo ha realizzato la stabilizzazione della finanza pubblica fin dal 2008, con l'approvazione del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale ha anticipato la manovra triennale, consentendo al Paese di evitare le conseguenze drammatiche della crisi economico-finanziaria esplosa a livello globale proprio in quel periodo.

Ritiene, del resto, che tale considerazione, basata su elementi di fatto e non su mere convinzioni di carattere politico, sia testimoniata dalla struttura stessa della manovra oggi in discussione, la quale, come ricordato nel corso della sua illustrazione del decreto-legge, non comporta effetti finanziari particolarmente rilevanti sul 2011 e sul 2012, ma si concentra prioritariamente sul 2013 e sul 2014, al fine di ribadire ulteriormente l'impegno,

già assunto dal Governo con l'Unione europea, di realizzare entro tale data il pareggio di bilancio.

Ivano STRIZZOLO (PD), in relazione alle considerazioni da ultimo espresse dal relatore, sottolinea come, al di là delle rispettive visioni politiche di parte, il fallimento della politica economica perseguita dal Governo sia dimostrata dal dato incontrovertibile secondo cui il debito pubblico italiano, che, nel 2008, dopo l'esperienza di Governo del centro-sinistra della scorsa legislatura, ammontava a circa 1.700 miliardi di euro, è salito, a metà del 2011, dopo oltre tre anni di Governo del centro-destra, ad oltre 1.900 miliardi di euro.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3555 Moffa, recante Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico	126
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
---	-----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	126
---	-----

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	141
---	-----

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	128
---	-----

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (<i>Esame e rinvio</i>)	129
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. C. 4373 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
--	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegato, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
--	-----

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla VIII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	134
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	146
--	-----

In morte del deputato Latteri	136
-------------------------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	136
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 372 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	136
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	147
Sull'ordine dei lavori	137
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis ..	138
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	138
AVVERTENZA	140

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 luglio 2011.

Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3555 Moffa, recante Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 luglio 2011. – Presidenza del presidente Valentina APREA. – Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega allo sport, Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che sono entrati a far parte della Com-

missione i deputati Mario Pepe (Misto-RA) e Belcastro, ai quali rivolge un caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2011.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che sul provvedimento in esame tutti i gruppi hanno lungamente lavorato, sia in Commissione che in Comitato ristretto, per giungere ad una soluzione soddisfacente e condivisa. Avverte che il Governo ha presentato gli emendamenti 2.11 e 3.9 che sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna insieme a quelli già presentati e pubblicati in allegato al resoconto della seduta della Commissione dell'8 marzo 2011 (*vedi allegato 1*). Invita

quindi il sottosegretario Crimi ad illustrarli.

Il sottosegretario Rocco CRIMI, illustrando gli emendamenti da lui presentati, ricorda che i lavori della Commissione sul provvedimento in esame riprendono dopo una pausa di riflessione che ha permesso di giungere ad una soluzione che auspica condivisa tra tutte le forze politiche. Sottolinea che, proprio sulla base di riflessioni informali svolte in questi mesi tra tutti i rappresentanti dei gruppi insieme al Governo, presenta oggi alla Commissione gli emendamenti indicati i quali, nello specifico, si riferiscono all'articolo 2, comma 1, lettera c) per sopprimere le parole: « dal comune » e all'articolo 3, comma 3, per inserire, dopo le parole: « di cui alla legge 17 febbraio 91 n. 179 » quelle: « i vincoli archeologici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici sono valutati dalle Autorità competenti, ai sensi delle normative esistenti nell'ambito della Conferenza dei servizi ». Segnala che le due proposte emendative, ove approvate, consentirebbero di assorbire una serie di emendamenti presentati dai commissari riguardanti in particolare la parte relativa ai vincoli.

Valentina APREA, *presidente*, nel rivolgere un saluto e un ringraziamento al presidente della Commissione Bilancio, Giancarlo Giorgetti, che interviene a partecipare ai lavori della Commissione su un provvedimento che ben conosce, ritiene opportuno conoscere come la Commissione intende procedere per il seguito dell'esame del testo in oggetto. Auspica, in ogni caso, che gli emendamenti presentati dal Governo possano trovare la condivisione di tutti i gruppi parlamentari.

Emerenzio BARBIERI (PdL) invita tutti i colleghi, in particolare il relatore e il collega Lolli, a concordare tempi e modalità comuni di esame del provvedimento, per giungere in tempi brevi alla sua definitiva approvazione in sede legislativa, anche prima della chiusura estiva dei lavori parlamentari. Evidenzia in tal senso la

rilevanza di tale provvedimento, atteso da tempo dagli operatori del settore.

Valentina APREA, *presidente*, concorda con quanto espresso dal collega Barbieri. Sottolinea che si tratta di un passaggio fondamentale, a cui è realistico poter giungere con l'assenso da parte del Governo al procedimento in sede legislativa e con il ritiro degli altri emendamenti.

Claudio BARBARO (FLpTP), *relatore*, concorda perfettamente con le linee indicate dalla presidente e ricorda che con il Governo vi è già stato un confronto proficuo in merito alle proposte emendative testé presentate, volte a una soluzione condivisa del testo. Informa, quindi, la Commissione che in qualità di relatore ha ricevuto una lettera dal presidente della Federcalcio, con la quale si evidenzia la necessità di procedere allo stralcio della parte del provvedimento in esame relativa ai diritti televisivi, allo scopo di accelerare l'approvazione definitiva della normativa per l'impiantistica sportiva. In merito a tale richiesta, si rimette alla valutazione della Commissione, ricordando peraltro il personale scetticismo sulle modifiche alle attuali disposizioni vigenti in materia di diritti televisivi, introdotte al Senato, che trasformavano tali diritti da soggettivi a collettivi. Ricorda come si sia ricercata una riformulazione rispetto alle mutualità, seguita all'ampio dibattito in materia, che permise di riferire non solo al calcio ma a tutto il mondo dello sport e quindi, ad una socialità diffusa, il tema delle mutualità. Aggiunge che l'istituzione di una nuova Fondazione, prevista dal provvedimento in discussione, intende proprio ampliare l'intervento di mutualità. Esprime quindi talune perplessità personali al riguardo, pur rimettendosi a quanto deciderà la Commissione in proposito.

Preannuncia quindi parere favorevole sugli emendamenti del Governo 2.11 e 3.9, nonché sugli identici emendamenti Lolli 2.3 e Zazzera 2.6, sugli emendamenti Zazzera 2.5, Siragusa e altri 3.8, Zazzera 4.1 e 4.4, Siragusa ed altri 5.6 e 5.7. Invita al ritiro dei restanti emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Rocco CRIMI, raccomandando l'approvazione dei suoi emendamenti 2.11 e 3.9, esprime parere conforme a quello del relatore.

Giovanni LOLLI (PD) ritiene che sul contenuto della lettera pervenuta da parte della Federcalcio, in materia di diritti radiotelevisivi, si debba poter avviare un'opportuna discussione.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce che la materia sarà oggetto di discussione nel prosieguo dell'esame del provvedimento, nelle forme e nei modi che la Commissione riterrà più opportuni. Ricorda che il relatore e il Governo potranno valutare la possibilità di presentare emendamenti nel corso dell'esame, per migliorare ulteriormente il testo del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2011.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda che nella giornata odierna si è svolto con la rappresentanza di tutti i gruppi un incontro informale con il ministro Galan sulle questioni oggetto del provvedimento in discussione. Evidenzia che con il parere favorevole di tutti i gruppi, si potrebbe anche procedere all'approvazione del provvedimento, nonostante il noto parere negativo del Governo

al riguardo. Segnala, però, che la stessa collega Ghizzoni nel corso della riunione ha fatto giustamente notare che il provvedimento potrebbe trovare una soluzione positiva in questo ramo del Parlamento, ma rischierebbe fortemente di arenarsi poi presso il Senato. Il Governo infatti non condivide la scelta di una legge *ad hoc* che regoli le manifestazioni del bicentenario verdiano, ma ritiene che esse debbano essere affidate alla decisione governativa. Al riguardo, evidenzia che la soluzione concordata è stata quindi quella di trasfondere i contenuti della proposta di legge in esame in una risoluzione, che impegni il Governo a definire in tempi certi le modalità di svolgimento delle manifestazioni verdiane. Conclude, infine, riconoscendo che, seppure tale soluzione non è da lui privilegiata, data la situazione, sarebbe opportuno seguirla, facendo di necessità virtù.

Valentina APREA, *presidente*, invita quindi il relatore a farsi promotore della stesura di una risoluzione che recepisca il contenuto della legge in esame.

Manuela GHIZZONI (PD), nel ricordare gli aspetti salienti della discussione informale tenutasi nella giornata odierna tra tutti i rappresentanti dei gruppi, stigmatizza severamente il fatto che una proposta di legge, concordata da maggioranza ed opposizione, e proveniente dalle istanze dei territori verdiani, sia stata comunque non condivisa dal Governo. Rammenta che anche gli ulteriori tentativi di mediazione messi in atto da tutte le forze politiche, volti persino alla riduzione delle risorse finanziarie, non hanno trovato accoglimento da parte dell'Esecutivo, malgrado il parere favorevole della Commissione bilancio. Al riguardo, sottolinea come il ministro abbia di fatto paralizzato l'ulteriore iter del provvedimento, rappresentando il diniego al suo trasferimento in sede legislativa. Pur esprimendo vivo rammarico per il fatto che il lavoro svolto dalla Commissione non vedrà un esito favorevole, auspica che almeno l'approvazione della risoluzione indicata dal collega

Barbieri porti al risultato concreto di svolgere adeguatamente il bicentenario di Giuseppe Verdi.

Carmen MOTTA (PD) prende atto con profondo rammarico della situazione che si è venuta a creare. Ringrazia, comunque, i colleghi e i gruppi che hanno lavorato con passione per cercare di raggiungere l'esito positivo dell'approvazione definitiva del provvedimento in esame. Sottolinea, però, che il Governo ha agito in maniera schizofrenica nel corso dell'esame del provvedimento in titolo. Ricorda infatti che la Commissione bilancio aveva approvato una nuova copertura finanziaria condivisa anche dal Governo; con l'arrivo del ministro Galan, l'Esecutivo ha invece cambiato orientamento, ritenendo il lavoro parlamentare svolto non più degno di giungere alla votazione finale in Commissione o in Aula ed avocando a sé ogni legittimità di intervento. Il ministro, con le dichiarazioni rese ieri al Senato, ha infatti voluto ricondurre la gestione della competenza delle celebrazioni verdiane ad un comitato nazionale, svuotando in tale modo il lavoro svolto al riguardo fino ad ora nei territori verdiani, da Milano a Bologna, forieri di progetti importanti e qualificanti. Ribadisce in tal senso che si tratta di una sconfitta del Parlamento, denunciando l'atteggiamento poco coerente del ministro Galan che all'amministrazione parmense aveva dato più di una assicurazione sull'esito positivo dell'iter legislativo, affermando altresì che si sarebbero trovate anche risorse per il Festival verdiano. Al di là, della convergenza tra tutti i gruppi sulla soluzione di presentare una risoluzione sostitutiva, sottolinea la gravità della scelta che, personalmente, si riserva di rappresentare la vicenda sul territorio, stigmatizzando in particolare l'atteggiamento del Governo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda che l'impegno di spesa per il provvedimento in esame, inizialmente ammontante a svariati milioni di euro, era diminuito più e più volte. Al riguardo, ritiene, comunque, che in un momento così difficile per l'econo-

mia nazionale ed internazionale, occorra dare un segnale di responsabilità. Al termine dell'incontro con il ministro Galan, ci si può comunque ritenere soddisfatti in quanto si è ottenuto l'impegno del ministro a celebrare solennemente il bicentenario verdiano che deve essere il vero interesse della Commissione cultura. A tal proposito, ricorda che l'opera verdiana è un patrimonio dell'Italia e non solo degli specifici territori, sottolineando che lo stanziamento individuato per la copertura finanziaria veniva comunque distratta dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Al riguardo, ricorda che più volte le opposizioni hanno fatto non poche battaglie per mantenere intatto e non indebolire le già scarse risorse a disposizione del Fondo.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda che il progetto di legge C. 4432, approvato dal Senato, il cui contenuto è pressoché simile a quello delle proposte di legge C. 1937 e C. 3832 abbinata, è volto a garantire, con alcune eccezioni, l'inalienabilità delle opere d'arte prestate all'Italia per esposizioni temporanee. Costituisce dunque una deroga ai principi generali del diritto penale interno. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 di tutte le proposte di legge dispone – premettendo che lo scopo è quello di favorire l'esposizione di opere d'arte ed altri beni di rilevante interesse culturale in Italia –

che i beni culturali stranieri ai quali non si applicano norme comunitarie, ovvero convenzioni ed accordi internazionali vigenti per l'Italia, non possono essere sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o il loro possesso per il periodo della loro permanenza in Italia, qualora Stati, collettività, enti pubblici o istituzioni culturali stranieri li abbiano messi a disposizione dello Stato italiano, o di altri soggetti autorizzati (o, per le proposte di legge C. 1937 e C. 3832, designati), per mostre temporanee. Rileva che è quindi fatto salvo il diritto di azione — e, dunque, di sequestro, come misura volta ad assicurare la conservazione e impedire la sottrazione del bene culturale alla procedura di restituzione — sui beni culturali stranieri ai quali siano applicabili la normativa comunitaria, nonché le convenzioni e gli accordi internazionali vigenti per l'Italia. Le ulteriori due previsioni che limitano la deroga sono rappresentate dai commi 4 e 5 della proposta di legge C. 4432 e dai corrispondenti commi 3 e 4 delle proposte di legge abbinata, che stabiliscono che possono essere sequestrati dall'autorità giudiziaria italiana i beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia, non potendo, invece, essere sequestrate le cose pertinenti al reato e che i procedimenti giudiziari concernenti la proprietà o il possesso dei beni stranieri esposti in Italia, fatto salvo il divieto di sequestrabilità, proseguono secondo le ordinarie procedure, restando ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più impugnabile. Un elemento di differenza fra le proposte di legge è costituito dalla previsione, contenuta nel comma 2 della proposta di legge C. 4432, di un'autorizzazione all'organizzazione di esposizioni in cui debbano essere presenti beni culturali stranieri non sottoponibili a sequestro. Essa è rilasciata dal Ministero per i beni e le attività culturali previa presentazione di domanda da parte degli interessati, secondo modalità da definire con decreto del Ministro entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Aggiunge che il comma 3 della proposta di legge C. 4432 e il comma 2 delle proposte di legge C. 1937 e C. 3832 dispongono che, in occasione di ciascuna esposizione, con decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, si definisce la lista dei beni culturali insequestrabili, il periodo di esposizione, i soggetti autorizzati (o, nelle proposte di legge C. 1937 e C. 3832, responsabili dell'esposizione) ai quali sono affidati i beni e che assumono l'impegno a restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione. Rileva quindi che, all'articolo 1, comma 1, di tutte le proposte di legge, sembrerebbe opportuno chiarire se il termine « collettività » è utilizzato nell'accezione presente nell'articolo 3, punto 7, lettera g), della Convenzione *Unidroit*, che fa riferimento a « collettività regionali o locali ». Segnala, infine, che il riferimento alle collettività non è presente nel titolo delle proposte di legge.

Riterrebbe quindi opportuno procedere allo svolgimento di alcune audizioni informali di soggetti interessati all'applicazione del provvedimento, al fine di acquisire utili elementi di conoscenza per l'istruttoria legislativa.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.

C. 4373 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, rileva che l'Accordo con la Giordania sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007, si compone di un Preambolo e di 24 articoli. Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 e la Convenzione dell'ONU contro il traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope del 1988. Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea. Il comma 5, inoltre, esclude esplicitamente l'assistenza in campo penale. Con l'articolo 3 si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci. Ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare una sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale. Ricorda quindi che l'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle attività, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, che le informazioni siano fornite in originale solo nei casi in cui le copie conformi siano insufficienti e che i primi debbano essere restituiti non appena possibile. L'articolo 7 consente la sostituzione dei documenti previsti dal precedente ar-

ticolo (rapporti, prove o copie conformi) con informazioni computerizzate, salvo la trasmissione alla Amministrazione richiedente, su richiesta di quest'ultima, dei corrispondenti documenti.

Sottolinea inoltre che gli articoli 8, 9 e 10 prevedono particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando, il traffico di stupefacenti. Con l'articolo 11 ciascuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell'altra Parte, a sorvegliare – in entrata e in uscita dal proprio territorio – persone che (si sospetta) abbiano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per, o oggetto di, traffici illeciti. L'articolo 12 prevede la facoltà di ricorrere in alcuni casi a consegne controllate di merci, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, al fine di individuare persone coinvolte in infrazioni doganali. L'articolo 13 prevede che, su richiesta di una delle due amministrazioni doganali, vengano avviate indagini su operazioni doganali che sono – o sembrano essere – in contrasto con la legislazione doganale della Parte richiedente. Funzionari dell'Amministrazione richiedente possono presenziare alle indagini su un'infrazione doganale con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, indagini condotte da quest'ultima sul proprio territorio come se agisse per proprio conto. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 14. Aggiunge che l'articolo 15 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Il comma 2 precisa che tali informazioni non possono essere divulgate ad organismi diversi da quelli previsti dall'Accordo, salvo che non vi sia un'esplicita autorizzazione dell'Amministrazione doganale che le fornisce. Tuttavia, l'appartenenza dell'Italia alla UE fa sì che, qualora richieste dalla Commissione europea o da altri Stati membri dell'Unione, le informa-

zioni ricevute possano senz'altro a questi essere trasmesse, al di là dei limiti fissati nel comma 2. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando le informazioni in questione riguardano il traffico di sostanze stupefacenti. L'articolo 16 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello previsto dalle rispettive legislazioni nazionali. Vengono inoltre indicate le altre misure che debbono essere adottate in materia di tutela dei dati personali. Il successivo articolo 17 prescrive invece le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza. L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte richiesta, oppure comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali, nonché un segreto d'ufficio o di stato. L'articolo 19 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. Rileva quindi che l'articolo 20 regola le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-giordana che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore generale del dipartimento delle Dogane giordane, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti. L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti. L'articolo 22 con-

tiene le clausole finali: l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda notifica; ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi. Le Parti potranno anche eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, a richiesta di una di esse.

Ricorda quindi che il disegno di legge di ratifica in esame consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 autorizza la spesa di 11.325 euro l'anno a decorrere dal 2011, disponendo che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. L'articolo 4, infine, reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Propone quindi di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

C. 4374 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che l'Accordo in esame costituisce la

seconda modifica dell'Accordo di partenariato che nel nuovo millennio caratterizza i rapporti tra l'Unione europea e il vasto gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nei cui confronti tradizionalmente la CE aveva rivolto la maggior parte delle attenzioni in ordine alle problematiche dello sviluppo: si fa qui riferimento all'Accordo di Cotonou del 23 giugno 2000, che già era stato riveduto una prima volta con l'Accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005. Osserva che anche l'Accordo attualmente all'esame, aperto alla firma nella capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, il 22 giugno 2010, si basa sull'articolo 95 dell'Accordo del 2000, che ne prevede la revisione quinquennale. La nuova modifica è volta, come è naturale, all'adattamento del quadro normativo dei rapporti UE-ACP ai mutamenti di grande momento che si sono verificati nelle relazioni internazionali. Le modifiche sono numerose e riguardano parecchi punti del testo normativo, tanto che la stessa relazione introduttiva al disegno di legge rinvia al testo coordinato per un'organica comprensione. La medesima relazione risulta peraltro indispensabile, poiché fornisce una sintetica esposizione delle modifiche in relazione ai più rilevanti nuclei tematici.

Rileva, altresì, che l'Accordo in esame opera tutte le modifiche mediante un unico articolo: una delle questioni centrali oggetto della revisione è la valorizzazione della dimensione dell'integrazione regionale, particolarmente sentita nel continente africano, con una crescita progressiva del ruolo dell'Unione africana. Viene tuttavia posta attenzione, più in generale, a tutte le aree di integrazione economica regionale che riguardino Stati ACP, e al ruolo delle relative organizzazioni. Tutto ciò si riflette particolarmente nelle modifiche agli articoli 6, 8, 11, 30 e 35. Un altro aspetto della revisione consiste nel porre al centro dell'attenzione il rapporto tra sicurezza e sviluppo, nel senso che senza la prevenzione dei conflitti non è immaginabile un'azione duratura di impulso decisivo al decollo economico e sociale dei paesi svantaggiati: tutto ciò è contenuto

essenzialmente nelle modifiche agli articoli 11, 72, 72-bis e 73, mediante le quali si evidenzia la centralità della cooperazione dell'Unione europea con gli Stati ACP in situazioni di conflitto e post-conflitto, flessibilizzando le procedure di assistenza umanitaria ad essi rivolte. Rileva che tale azione dell'Unione europea è presupposto delle vere e proprie pratiche di cooperazione allo sviluppo, che nella revisione all'esame della Commissione Affari esteri si legano direttamente alla lotta per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Il riferimento agli Obiettivi di sviluppo del Millennio, nota la relazione al disegno di legge, era stato trascurato nella precedente revisione dell'Accordo di Cotonou, mentre è oggetto delle modifiche che l'Accordo del 2010 apporta al Preambolo, nonché agli articoli 1 e 19. D'altra parte, nell'Accordo in esame si introducono in posizione preminente anche le problematiche dell'efficacia degli aiuti allo sviluppo e della coerenza delle politiche relative, che la UE si impegna a promuovere fra gli Stati membri, modifiche agli articoli 2, 8, 12 e 56. Particolare rilevanza viene conferita ai meccanismi di finanziamento, rispetto ai quali viene recepito quanto già stabilito dal Consiglio dei Ministri CE-ACP con la Decisione n. 1 del 2009, modifiche all'Allegato II. Inoltre, viene valorizzato il contributo del CSI, Centro per lo sviluppo delle imprese, e del CTA, Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale, – e ciò nelle modifiche all'Allegato III – mentre anche la programmazione, il finanziamento e l'attuazione della cooperazione europea allo sviluppo subiscono una rivisitazione, al fine di migliorarne la trasparenza e l'efficacia, modifiche all'Allegato IV.

Sottolinea, inoltre, che i profili relativi ai cambiamenti climatici – soprattutto inseriti nelle modifiche concernenti gli articoli 1, 20 e 30-bis – vengono elevati al rango di settore principale di cooperazione tra UE e ACP, allo scopo di assistere gli Stati ACP nel loro adattamento ai cambiamenti climatici, attenuandone le conseguenze potenzialmente drammatiche. A tale scopo, particolare riguardo è stato

dedicato agli Stati ACP più vulnerabili ai mutamenti del clima, quali ad esempio i piccoli Stati insulari del Pacifico – la cui stessa esistenza è posta a rischio dal progressivo innalzamento del livello degli oceani –, ovvero ai paesi africani della fascia subsahariana del Sahel, sui quali incombe il fenomeno opposto della totale desertificazione. Per quanto riguarda gli aspetti commerciali le modifiche, scontato il venir meno dei residui regimi preferenziali a favore degli Stati ACP che l'Accordo di Cotonou aveva mantenuto, e che sono scaduti già dal 31 dicembre 2007, riaffermano con forza il ruolo degli accordi di partenariato economico (APE), che sono volti a sostenere i paesi ACP, migliorandone al tempo stesso le economie soprattutto con la sempre maggiore integrazione nel commercio internazionale. Tutto ciò emerge dalle modifiche che l'Accordo in esame apporta all'allegato V dell'Accordo di Cotonou, che viene soppresso, ma soprattutto nella nuova versione della Dichiarazione XXIII ad esso allegata, che concerne il sostegno dell'accesso al mercato nel quadro del partenariato UE-ACP. Dal punto di vista istituzionale, le modifiche agli articoli 4, 8, 10 e 17 mirano ad incrementare il novero degli attori del dialogo politico nel quadro del partenariato UE-ACP, includendovi i Parlamenti nazionali, nonché entità non statali quali la società civile dei paesi ACP. Gli Stati ACP vengono altresì, in quanto gruppo, maggiormente considerati nelle modifiche all'Allegato VII, ispirato ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto. Aggiunge, infine, che è stato modificato il Protocollo 3 dell'Accordo di Cotonou, sì da consentire al Sudafrica di aderire all'Accordo in esame, pur senza essere Parte dell'Accordo del 2000; ed è stata adottata un Dichiarazione congiunta su migrazioni e sviluppo, come orizzonte programmatico di una cooperazione in settori rilevanti quali le rimesse degli emigranti, la riammissione, la tratta di esseri umani.

Ricorda, infine, che il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli, il primo dei quali concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo modificativo del-

l'Accordo di Cotonou, mentre il secondo contiene il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, rileva che provvedimento in esame, testo unificato elaborato dalla Commissione ambiente, reca alcune norme a tutela degli spazi verdi urbani, componendosi di otto articoli. L'articolo 1 istituisce la *Giornata nazionale degli alberi*, il 21 novembre, al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani. Con particolare riferimento alle competenze della Commissione cultura si segnala il comma 2 dell'articolo in commento ai sensi del quale si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede che nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata in oggetto sia intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione di tale Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano. Anche in questo caso le modalità di realizzazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ricorda che il successivo articolo 2 riguarda invece alcune modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, relative alla messa a dimora di un albero per ogni neonato, prevedendo correttamente esplicite deroghe per le piantumazioni realizzate su aree sottoposte a vincolo monumentale. Il successivo articolo 3 disciplina il monitoraggio sull'attuazione di tale disciplina, istituendo all'uopo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Al Comitato, fra gli altri compiti è affidato quello di proporre un piano nazionale che fissi criteri e linee guida per la realizzazione di

aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari e la creazione di giardini e orti, e il miglioramento degli spazi. Al medesimo Comitato spetta inoltre monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella « Giornata nazionale degli alberi », secondo quanto previsto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente. Si ritiene peraltro necessario prevedere che tale previsione avvenga nel rispetto dell'autonomia scolastica. Aggiunge che il successivo articolo 4 reca quindi alcune modifiche all'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione finalizzati a favorire l'assorbimento delle emissioni di CO₂ dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane. Sottolinea quindi che l'articolo 5 disciplina la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani; mentre il successivo articolo 6 reca disposizioni in materia di incentivi all'utilizzo del verde pensile. L'articolo 7 reca invece disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. Ai fini della competenza della Commissione cultura, si segnala in particolare che agli effetti della legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per « albero monumentale » si intendono anche i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani, nonché gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. Il successivo comma 2, correttamente, stabilisce quindi che entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e per la redazione ed il periodico aggiornamento degli elenchi relativi, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito *Internet*, delle amministrazioni pubbliche e della collettività. Conclude il provvedimento l'articolo 8 relativo all'applicabilità delle disposizioni nella regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Alla luce di tali considerazioni propone di esprimere un parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione del relatore.

In morte del deputato Latteri.

Valentina APREA, *presidente*, come già comunicato dalla presidenza della Camera nel corso dell'odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea, informa i componenti la Commissione che è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari e dei colleghi il deputato Ferdinando Latteri, professore ordinario di Chirurgia, già Rettore dell'Università di Catania, componente illustre della Commissione cultura, da tutti stimato per l'impegno politico e istituzionale. Avverte che farà pervenire alla famiglia, anche a nome della Commissione, i sentimenti del più profondo cordoglio per la sua scomparsa.

Propone quindi di osservare un minuto di silenzio.

La Commissione osserva quindi un minuto di silenzio.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 15.50.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di avviare subito il seguito dell'esame del provvedimento, già fissato per le ore 16.

La Commissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

Atto n. 372.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2011.

Paola FRASSINETTI (PDL), *relatore*, illustra un'ulteriore nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 3*). Segnala, al riguardo, come nonostante l'avviso contrario del Governo su alcuni punti della proposta di parere che aveva presentato, ha ritenuto di mantenere ferme le condizioni e le osservazioni sollecitate da colleghi della maggioranza e dell'opposi-

zione. Si riferisce, fra l'altro, alla condizione con cui si chiede al Governo di prevedere che i pareri *pro veritate* possono essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione, che il collega Zazzera ha suggerito di formulare come condizione invece che come osservazione. Si riferisce altresì all'osservazione proposta dall'onorevole Goisis che invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere una rigorosa applicazione della disciplina in materia di incompatibilità e conflitto di interessi tra commissari e candidati; nonché all'osservazione che invita il Governo a valutare l'opportunità di attivare al più presto l'Anagrafe dei professori e dei ricercatori, affinché possa essere utilizzata in sede di valutazione per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Ricorda quindi che ha tenuto conto anche della proposta del collega Barbieri inserendo la condizione relativa alla necessaria garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle Commissioni, al fine di assicurare la massima trasparenza dei lavori delle Commissioni.

Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, osserva come nella seduta odierna il numero dei componenti della maggioranza è superiore alla metà di quella della Commissione, mentre nella seduta di ieri si era registrata una situazione di parità tra maggioranza e opposizione. Rileva, quindi, come solo grazie alla odierna riorganizzazione dei gruppi parlamentari, annunciata dalla presidente Aprea, si siano riequilibrato le forze in campo. Nella seduta di ieri, quando per modificare la proposta di parere da parte del relatore sarebbe stata sufficiente una breve sospensione dei lavori, il rinvio della seduta è infatti solo lo strumento per consentire alla maggioranza – in difficoltà – di riorganizzarsi in vista del voto.

Paola GOISIS (LNP), apprezzando il lavoro svolto dalla relatrice sul provvedimento in esame, dichiara la propria soddisfazione per il fatto che la collega Fras-

sinetti abbia accolto la sua proposta di osservazione in merito alla previsione di una rigorosa applicazione della disciplina in materia di incompatibilità e conflitto di interessi tra commissari e candidati. Esprime inoltre soddisfazione per il fatto che è stata accolta la proposta dell'onorevole Mazzarella di inserire come condizione, nella definizione dei criteri e dei parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, la necessità di tener presente la specificità delle aree, di modo che i parametri anche quantitativi indicati non inficino la natura eminentemente qualitativa, propria di ogni valutazione efficiente.

Renzo LUSETTI (UdCpTP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, anche se ritiene contenga diversi elementi positivi. Ricorda come il suo gruppo ha votato contro l'approvazione del disegno di legge di riforma dell'università presentato dal ministro Gelmini, divenuto poi legge n. 240 del 2010, poiché esso va contro l'interesse generale dell'università italiana.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che essendo stata presentata dai colleghi Ghizzoni e altri una proposta di parere alternativo a quello riformulato della relatrice, sarà posto in votazione prima questo ultimo. Ove approvato, il parere della relatrice precluderà la votazione della proposta di parere alternativo.

La Commissione approva quindi l'ulteriore nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, presentata dal relatore (*vedi allegato 3*).

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare alla riunione del Comitato ristretto sui progetti di legge n. 3461 e n. 3605, in attesa che sia trasmesso dal Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, recante

« Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Commissione bilancio.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 16.05.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 14 luglio 2011.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.15 alle 16.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 14 luglio 2011.

La seduta comincia alle 17.05.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, recante « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria », sul quale la Commissione dovrebbe essere chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Commissione bilancio, non risulta ancora trasmesso alla Camera e, quindi, assegnato alle competenti Commissioni. Invita quindi ciascun componente dei gruppi in Commissione ad esprimersi sulla possibilità di procedere al suo esame o meno. Ricorda infatti che la Commissione era convocata sul punto, subordinatamente all'effettiva assegnazione.

Maria COSCIA (PD) osserva, innanzitutto, come il suo gruppo si sia fatto carico di agevolare al Senato l'approvazione della manovra finanziaria recata dal decreto-legge n. 98 del 2011, pur essendovi contra-

rietà nel merito delle disposizioni in esso contenute. Pur se la Commissione non è stata messa in condizione di esprimere il parere di competenza per la mancanza, al momento, di un testo assegnato su cui avviare la discussione, nel merito del provvedimento, valuta innanzitutto negativamente le disposizioni recate dai commi da 6 a 14 dell'articolo 14 del suddetto decreto, che mirano al riordino della società per azioni « Cinecittà Luce », mediante la costituzione della società a responsabilità limitata « Istituto Luce-Cinecittà ». Osserva, poi, come, con riguardo al sistema nazionale di valutazione della scuola, al Senato non sia stata portata avanti un ragionamento organico, in particolare con riguardo alla disciplina dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica – ANSAS, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione – INVALSI e dell'Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa – INDIRE. In ordine, quindi, ai criteri dei nuovi dimensionamenti delle istruzioni scolastiche, osserva come difficilmente tali disposizioni potranno essere attuate in tempo utile per l'inizio del nuovo anno scolastico; ciò aggiungerà invece caos al caos, generando sempre maggiore confusione. Esprime dubbi, poi, sui trasferimenti di personale all'interno della scuola, nell'ambito delle funzioni amministrative, considerate le specificità delle competenze di ciascuno, secondo quanto emerso nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento. Il giudizio complessivo sulle disposizioni di competenza della Commissione cultura contenute nel decreto-legge all'esame del Senato è quindi senz'altro negativo.

Ritiene in ogni caso di non svolgere l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, visto che il relativo atto non risulta ancora assegnato alla Commissione, né essendone prevedibili, al momento, i tempi di assegnazione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) concorda con l'esigenza di non svolgere l'esame in sede consultiva del disegno di legge del

decreto-legge n. 98 del 2011, poiché il relativo atto non risulta ancora assegnato alla Commissione, né è prevedibile, al momento, quando lo sarà. Proprio in relazione ai tempi di esame del provvedimento, rileva però come in Parlamento non si è mai visto nulla di simile. Aggiunge che se oggi tutte le forze politiche sono unite nella volontà di approvare con celerità il decreto-legge recante la manovra finanziaria, lo si deve esclusivamente al senso di responsabilità dell'opposizione. Nel merito del provvedimento, esprime contrarietà alle disposizioni recate dal suddetto decreto-legge, che, fra l'altro, continuano a distruggere il sistema del *welfare* e aumentano le diseguaglianze sociali. Osserva, quindi, come oramai la vita pubblica del Paese sia regolata dalla fluttuazione degli indici di Borsa, in una situazione in cui il dato finanziario prevale su istanze di uguaglianza e di equità sociale.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) concorda anch'egli con l'esigenza di non svolgere l'esame del decreto-legge n. 98 del 2011, poiché il relativo atto non risulta ancora assegnato alla Commissione, né sono prevedibili, al momento, i tempi di assegnazione. Osserva d'altro canto come non si possa esaminare il decreto senza conoscere e aver studiato il testo approvato dal Senato. Rileva tuttavia come le Commissioni, anche nelle fasi di emergenza, dovrebbero avere la possibilità di svolgere compiutamente il dibattito parlamentare degli atti ad essi assegnati, con il tempo necessario al relativo esame, pur nella necessità di abbreviarne i termini, per motivi di urgenza. Nel merito, si chiede, in particolare, il motivo per cui l'emendamento preannunciato dal ministro Galan, in merito al problema di Cinecittà-Luce, non sia stato poi inserito nel testo del decreto-legge. Preannuncia, quindi, che nel corso del successivo esame in Assemblea, esprimerà il voto contrario sul provvedimento.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) concorda con l'esigenza di non svolgere

l'esame del decreto-legge n. 98 del 2011, poiché il relativo atto non risulta ancora assegnato alla Commissione, né sono prevedibili, al momento, i tempi di assegnazione. Condivide e fa proprio, anche a nome del suo gruppo, il rilievo posto dall'onorevole Giuliotti in ordine al destino di Cinecittà-Luce.

Bruno MURGIA (PdL), avendo dovuto svolgere la funzione di relatore sul provvedimento, concorda con l'esigenza di non procedere all'esame del decreto-legge n. 98 del 2011, che non risulta ancora assegnato alla Commissione, tanto meno essendone prevedibili, al momento, i tempi di assegnazione. Nel merito, osserva, d'altro canto, come in ordine alla questione di Cinecittà-Luce il ministro Galan, da quanto si evince anche dalle dichiarazioni alla stampa, ha assicurato che non ci saranno licenziamenti e che la società conserverà il suo tradizionale patrimonio immobiliare. Ricorda, poi, come l'articolo 32, comma 16, del decreto-legge n. 98 del 2011 destina alla spesa per la tutela e gli interventi a favore di beni e attività culturali, a decorrere dal 2012, una quota fino al 3 per cento del Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie, istituito dal comma 1 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 930 milioni di euro per il 2012 e di 1000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2016. L'assegnazione è disposta con delibera CIPE, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Segnala, inoltre, come l'articolo 23, comma 6, del medesimo atto nel corso dell'esame al Senato, destina il 5 per mille al finanziamento dei beni culturali. Conclude quindi osservando come, in definitiva, nell'ambito del provvedimento in questione vi sia una rilevante attenzione ai settori di competenza della Commissione, in particolare ai beni culturali e al relativo finanziamento.

Paola GOISIS (LNP) concorda con i colleghi circa l'esigenza di non svolgere l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, non essendo ancora stato assegnato alla Commissione, anche perché non sono prevedibili, al momento, i tempi di assegnazione. Nel merito vuole esprimere però l'apprezzamento per la disposizione recata dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011 che in materia di organico di sostegno, azioni integrative per gli studenti disabili e conseguente formazione del personale docente, stabilisce che l'azione didattica e di integrazione degli alunni disabili è assicurata sia dai docenti di sostegno che dai docenti di classe. Si dà così priorità agli interventi di formazione sulle modalità di integrazione degli alunni disabili, rivolti a tutti i docenti.

Erica RIVOLTA (LNP), concordando con i colleghi sul piano del metodo, nel merito auspica che sulla questione di Cinquetti-Luce si possa discutere unitariamente, senza ideologie, per giungere a una positiva soluzione del problema.

Renzo LUSETTI (UdCpTP) concordando con i colleghi, esprime un giudizio contrario sul decreto legge n. 98 del 2011.

Valentina APREA, *presidente*, prende quindi atto della volontà unanime dei colleghi intervenuti nel dibattito di non svolgere l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, che non risulta ancora assegnato alla Commissione per l'espressione del parere di competenza alla Commissione bilancio.

La seduta termina alle 17.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
S. 2814 Governo.

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. (Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, lettera a) sostituire la cifra: 7.500 con la seguente: 5.000.

2. 1. Pionati.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

***2. 4.** Zazzera.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: realizzati nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

***2. 7.** Siragusa, Lolli, Coscia, Ghizzoni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche non contigue.

****2. 3.** Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche non contigue.

****2. 6.** Zazzera.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche non contigue con le seguenti: – anche non contigue nel caso di ristrutturazioni o ricostruzioni di impianti già esistenti –.

turazioni o ricostruzioni di impianti già esistenti –.

2. 2. Lolli, Ghizzoni, Coscia, Siragusa.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: dal comune.

2. 11. Il Governo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: inscindibile dal comune, aggiungere le seguenti: purché congruo e proporzionato.

2. 5. Zazzera.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: realizzati nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

2. 10. Coscia, Ghizzoni, Lolli, Siragusa.

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: L'individuazione delle aree, aggiungere le parole: deve escludere le aree con vincolo di inedificabilità, e.

3. 5. Zazzera.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: Sono escluse le aree, qualora

ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico ai sensi delle normative vigenti.

3. 4. Zazzera.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni, conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

3. 8. Siragusa, Coscia, Lolli, Ghizzoni.

Al comma 3, dopo le parole: di cui alla legge 17 febbraio 1992 n. 179 aggiungere le seguenti: Nel caso siano presenti vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici, la conferenza di servizi, nella sua fase preliminare, convocata sulla base dello studio di fattibilità di cui al capoverso 2 dell'articolo 3 della presente legge, è tenuta ad esprimersi, nel termine massimo di trenta giorni. Tale fase della conferenza di servizi assume valore pre-decisorio e di conseguenza, all'amministrazione preposta alla tutela del vincolo che voglia esprimere parere dissenziente rispetto allo studio di fattibilità, è fatto obbligo di esprimersi, nei termini di cui sopra, sulle condizioni per l'elaborazione del progetto, indicando le principali alternative ivi compresa, in comprovata assenza di tutte le altre, la cosiddetta « alternativa zero » – cioè la non realizzabilità del progetto medesimo –.

3. 2. Lolli, Ghizzoni, Coscia, Siragusa.

Al comma 3, dopo le parole: di cui alla legge 17 febbraio 1992 n. 179 aggiungere le seguenti: fatta salva la normativa vigente in materia di vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici.

***3. 3.** Lolli, Coscia, Siragusa, Ghizzoni.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: 17 febbraio 1992, n. 179, aggiungere in fine le parole: fatta salva la nor-

mativa vigente in materia di vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici.

***3. 6.** Zazzera.

Al comma 3, dopo le parole: di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, aggiungere le seguenti: I vincoli archeologici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici sono valutati dalle Autorità competenti, ai sensi delle normative esistenti, nell'ambito della conferenza dei servizi.

3. 9. Il Governo.

Al comma 3, dopo le parole: valutazione di impatto ambientale., inserire il seguente periodo:

« Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino movimento di terreno o modifichino il regime della acque, sono soggetti all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. 3267 del 1923, nonché all'approvazione con maggioranza qualificata dei due terzi dei soggetti chiamati a partecipare all'accordo di programma di cui al presente comma ».

3. 1. Grimoldi, Goisis.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. L'individuazione delle aree di cui al presente articolo, è consentita in aree non edificate, solo qualora non sussistano alternative utili per il riuso e la riorganizzazione di insediamenti e di infrastrutture esistenti. »

3. 7. Zazzera.

ART. 4.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: tenuto conto, con le seguenti: nel pieno rispetto.

4. 1. Zazzera.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) garantire il pieno rispetto delle disposizioni previste all'articolo 4, comma 1-*bis*, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. »

4. 2. Zazzera.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) previsione di aree da destinare a verde pubblico, in proporzione delle caratteristiche dimensionali del complesso multifunzionale ».

4. 3. Zazzera.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) fruibilità degli spazi per le persone disabili ».

4. 4. Zazzera.

Al comma 2, aggiungere le parole: nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

4. 7. Coscia, Ghizzoni, Siragusa, Lolli.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il soggetto proponente nell'ambito della realizzazione dei complessi multifunzionali deve prevedere l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile, anche attraverso l'uso di tecnologie innovative e di produzione di energie rinnovabili e di risparmio di energia, quali sonde geotermiche, illuminazione led, con particolare ri-

guardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica, a favore del territorio su cui è ubicato l'impianto.

4. 6. Zazzera.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. La realizzazione dei complessi multifunzionali, deve avvenire nel pieno rispetto degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

4. 5. Zazzera.

ART. 5.

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: insistono sull'area interessata, aggiungere le seguenti: nel limite massimo del 20 per cento.

5. 1. Zazzera.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine: nel rispetto delle normative urbanistiche vigenti.

5. 5. Siragusa, Coscia, Ghizzoni, Lolli.

Al comma 5, aggiungere in fine le parole: e comunque nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati previsti dalla normativa vigente.

5. 2. Zazzera.

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: L'ampliamento delle cubature di cui al presente comma, non è cumulabile con ulteriori ampliamenti qualora previsti dalle relative leggi regionali.

5. 3. Zazzera.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: La trasformazione in complessi multifunzionali, fermo restando il

rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque, un indice di prestazione energetica, definito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), inferiore almeno del 20 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, del medesimo decreto legislativo 192/2005 ».

5. 4. Zazzera.

Al comma 6 sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 4 commi 2 e 3 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 3 commi 2 e 3.

5. 6. Siragusa, Coscia, Ghizzoni, Lolli.

Al comma 7 sopprimere le parole: se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall'acquisto.

5. 7. Siragusa, Coscia, Ghizzoni, Lolli.

ART. 6.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1 dell'articolo 22 sono aggiunte le seguenti parole: «fermo restando che, in riferimento ai solo organizzatore del campionato di Serie A, la predetta quota dovrà essere prelevata dal 10 per cento previsto all'articolo 24 ».

6. 1. Lolli.

Al comma 7, lettera b-bis), sostituire il capoverso 7, con il seguente;

7. Il consiglio amministrazione è composto da sei membri, di cui tre designati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dei quali uno con funzione di presidente, e tre in rappresentanza dei

soggetti che organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e della F.I.G.C., secondo criteri di rotazione fissati dallo statuto.

*** 6. 3. Zazzera.**

Al comma 7, lettera b-bis), sostituire il capoverso 7, con il seguente;

7. Il consiglio amministrazione è composto da sei membri, di cui tre designati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dei quali uno con funzione di presidente, e tre in rappresentanza dei soggetti che organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e della F.I.G.C., secondo criteri di rotazione fissati dallo statuto.

*** 6. 5. Pionati.**

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso ART. 24 con il seguente:

L'articolo 24 del decreto legislativo n. 9/08 è sostituito dal seguente:

«ART. 24. – (Mutualità per le categorie inferiori). – 1. L'organizzatore del campionato di Serie A, per valorizzare ed incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22; 5,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; 2,5 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e seconda divisione; 1,5 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche.

2. Le risorse economiche verranno distribuite nelle quote sopra indicate alle società professionistiche della L.N.P. di Serie B e della Lega Pro a condizione che le stesse non siano inadempienti nel puntuale assolvimento di ogni obbligazione di natura fiscale e tributaria, nel pagamento degli emolumenti e nell'assolvimento dei

relativi obblighi contributivi a favore dei tesserati ed abbiano altresì ottemperato alle disposizioni adottate dalla Lega di appartenenza in ordine allo sviluppo dei settori sportivi giovanili.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le Leghe dovranno predisporre, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, idonee disposizioni regolamentari atte a precisare i requisiti per accedere alla distribuzione delle risorse nonché i relativi adempimenti trimestrali facenti carico alle società sportive ».

6. 6. Pionati.

Al comma 1, lettera c), capoverso « ART. 24 », sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'organizzatore del campionato di Serie A, per valorizzare ed incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22; 5,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; 3 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e seconda divisione; 1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche.

2. Le risorse economiche verranno distribuite nelle quote sopra indicate alle società professionistiche (della L.N.P. di Serie B e della Lega Pro a condizione che le stesse non siano inadempienti nel puntuale assolvimento di ogni obbligazione di natura fiscale e tributaria, nel pagamento degli emolumenti e nell'assolvimento dei relativi obblighi contributivi a favore dei tesserati ed abbiano altresì ottemperato

alle disposizioni adottate dalla Lega di appartenenza in ordine allo sviluppo dei settori sportivi giovanili.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le Leghe dovranno predisporre, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, idonee disposizioni regolamentari atte a precisare i requisiti per accedere alla distribuzione delle risorse nonché i relativi adempimenti trimestrali facenti carico alle società sportive ».

6. 4. Zazzera.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — (Mutualità per le categorie inferiori). — 1. L'organizzazione del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina alla Federazione Italiana Gioco Calcio il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A. Spetta alla Federazione Italiana Gioco Calcio il compito di destinare, nell'ambito del 10 per cento sopra indicato, una quota alla mutualità generale di cui all'articolo 22 e le restanti quote agli organizzatori delle competizioni di calcio inferiori alla Serie A, determinando, quanto a queste ultime, le modalità, gli obiettivi e le finalità di detta destinazione ».

6. 2. Lolli.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Siragusa.

ALLEGATO 2

**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465
Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato per le parti di competenza il testo unificato delle proposte di legge C. 3465 e C. 4290, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;

tenuto conto che l'articolo 3 istituisce il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, al quale è affidato, fra gli altri, il compito di monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella « Giornata nazionale degli

alberi », che deve essere realizzato nel rispetto dell'autonomia scolastica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3 si preveda che il monitoraggio sull'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella « Giornata nazionale degli alberi », svolto dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico sia realizzato nel rispetto dell'autonomia scolastica.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 372.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato;

preso altresì atto di quanto esposto dai soggetti auditi il 5 luglio 2011;

tenuto conto dei rilievi espressi dalla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione);

considerata l'opportunità di definire in maniera univoca già nel regolamento il termine per la presentazione delle domande, facendo, inoltre, riferimento, quale *dies a quo*, alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

valutata l'opportunità di prevedere che i titoli e le pubblicazioni scientifiche possano essere presentati al Ministero per via cartacea ovvero per via telematica – al fine di non gravare i candidati dell'onere dell'esclusiva presentazione telematica che, in taluni casi, per le pubblicazioni più risalenti, potrebbe essere adempiuto con estrema difficoltà e dispendio di risorse finanziarie, assolutamente non proporzionate allo scopo della procedura – e che venga previsto che possano essere presentate esclusivamente per via telematica sol-

tanto le pubblicazioni aventi data posteriore all'entrata in vigore del decreto;

considerato che, se il numero dei professori inseriti nella lista è inferiore a 8, la lista è integrata mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale, ipotesi non contemplata dalla legge 240/2010; che, al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'integrazione ha lo scopo di rendere comunque effettivo il sorteggio nel caso in cui le candidature fossero esigue e che, sull'argomento, il CUN, con mozione approvata il 7 aprile 2011, ha evidenziato che un sorteggio effettuato con l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale rischia di produrre una commissione nella quale potrebbe non comparire nessun professore appartenente allo specifico settore concorsuale;

valutata l'esigenza, con riguardo alla possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano parzialmente esentati, a domanda, dalla ordinaria attività didattica, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lett. g), della legge n. 240 del 2010, di confermare la previsione di esenzione solo parziale dalla attività didattica;

considerata l'opportunità di prevedere che anche l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da università italiane sia effettuata dall'ANVUR;

considerata l'opportunità, in relazione alla previsione secondo cui, ai fini del sorteggio, i componenti di ciascuna lista sono collocati in ordine alfabetico e

questo determina l'attribuzione di un numero d'ordine, essendo in caso di omonimia l'ordine di priorità definito sulla base della data di nascita, di sopprimere quest'ultima previsione;

valutata l'esigenza, con riguardo alla formazione di ciascuna commissione, che vengano sorteggiati anche dei membri supplenti, per il caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire i lavori dei membri effettivi, al fine di evitare ritardi nella conclusione dei lavori dovuti a nuovi sorteggi;

rilevato che, all'articolo 6, comma 9, il riferimento corretto, in base all'articolo 16, comma 3, lett. i), della legge n. 240 del 2010 non è alla formazione della lista, ma al sorteggio nell'ambito della lista;

rilevato che, all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, la locuzione « pubblicità sul sito dell'università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione » potrebbe essere interpretata nel senso che, dopo sette giorni, non è più necessario che le determinazioni siano disponibili sul sito, quando, invece, l'obiettivo è chiaramente quello di vincolare, in termini temporali, lo svolgimento della successiva riunione della commissione;

considerata l'opportunità di precisare che i pareri *pro-veritate* possano essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. con riguardo all'articolo 3, comma 2, venga definito in maniera univoca già nel regolamento il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, facendo, inoltre, riferimento, quale *dies a quo*, esclusivamente alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

2. con riguardo all'articolo 4, nella definizione dei criteri e dei parametri

differenziati per funzioni e per area disciplinare si tenga presente la specificità delle aree, di modo che i parametri anche quantitativi indicati non inficino la natura eminentemente qualitativa propria di ogni valutazione efficiente;

3. con riguardo all'articolo 6, si preveda un primo sorteggio nell'ambito del macrosettore, volto a integrare la lista dei professori del settore concorsuale fino a raggiungere il numero di 8, e che il sorteggio dei commissari si effettui nell'ambito della lista così integrata;

4. con riguardo all'articolo 6, comma 5, venga previsto che anche l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da atenei italiani sia effettuata dall'ANVUR;

5. con riguardo all'articolo 6, comma 11, va confermata la previsione di esenzione solo parziale dalla attività didattica, a domanda, per i commissari in servizio presso atenei italiani, dovendo comunque essere assicurato lo svolgimento delle sessioni di esame;

6. con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera b), venga soppressa la previsione secondo cui, in caso di omonimia, l'ordine di priorità è definito sulla base della data di nascita;

7. con riguardo alla formazione di ciascuna commissione, si preveda il sorteggio anche di membri supplenti, per il caso di dimissioni o di impossibilità a seguire i lavori da parte dei membri effettivi;

8. con riguardo all'articolo 8, ove è previsto che le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 5 mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati, venga rispettato il dettato dell'articolo 16, comma 3, lett. e), della legge n. 240 del 2010, che dispone che i 5 mesi decorrono dall'indizione della procedura;

9. si precisi, con riguardo all'articolo 8, comma 3, che i pareri *pro-veritate* possono essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione;

10. si abroghi il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, che aveva conferito una delega al Governo nella stessa materia, da esercitare entro 6 mesi dalla data della sua entrata in vigore;

11. si proceda alla necessaria garanzia, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge n. 240 del 2010, della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni, al fine di assicurare la massima trasparenza dei lavori delle commissioni;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riguardo all'articolo 3, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere che titoli e pubblicazioni scientifiche, editi prima della data di entrata in vigore del decreto, possano essere presentati al Ministero per via cartacea ovvero per via telematica, e di prevedere che possano essere presentate esclusivamente per via telematica soltanto le pubblicazioni aventi data posteriore all'entrata in vigore del decreto;

b) all'articolo 6, comma 9, si valuti l'opportunità di sostituire le parole « La formazione della lista di cui al comma 2 » con le parole « Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 »,

nonché l'opportunità di spostare il comma in questione nell'ambito dell'articolo 7, dedicato alle operazioni di sorteggio;

c) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole « per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione »;

d) con riguardo all'articolo 9, comma 2, si valuti l'opportunità di specificare che, ai fini delle procedure di formazione delle commissioni, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, includendo tra i soggetti in possesso di idoneità anche coloro i quali, ai sensi di tale legge, abbiano prestato servizio in qualità di professori ordinari di ruolo;

e) si valuti l'opportunità di prevedere una rigorosa applicazione della disciplina in materia di incompatibilità e conflitto di interessi tra commissari e candidati a normativa vigente, in quanto applicabile;

f) si valuti l'opportunità di attivare al più presto l'Anagrafe dei professori e dei ricercatori, affinché possa essere utilizzata in sede di valutazione per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti dell'ENEA (*Svolgimento e conclusione*) 150

INTERROGAZIONI:

5-04925 Margiotta: Sul completamento dello schema idrico Basentano-Bradano attrezzamento settore G 151

ALLEGATO (*Testo della risposta*) 156

SEDE REFERENTE:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 151

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. C. 4240 Lanzarin (*Seguito dell'esame e rinvio*) 152

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3865 Bersani*) 152

Sui lavori della Commissione 152

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti dell'ENEA.
(*Svolgimento e conclusione*).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia

assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Giovanni LELLI, *Commissario dell'Agencia per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, Ermete REALACCI (PD), Raffaella MARIANI (PD) e Roberto TORTOLI (PdL).

Giovanni LELLI, *Commissario dell'Agencia per le nuove tecnologie, l'energia e*

lo sviluppo, fornisce alcune precisazioni in ordine ai quesiti e alle osservazioni formulate dai deputati.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ringrazia per il contributo fornito. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.50.

5-04925 Margiotta: sul completamento dello schema idrico Basentano-Bradano attrezzamento settore G.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Salvatore MARGIOTTA, nel prendere atto della completezza della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sotto il profilo della ricostruzione della vicenda, rileva tuttavia che essa non fornisce alcuna risposta concreta sulle ragioni per le quali il Ministero dell'economia non ha dato riscontro alle richieste della regione Basilicata del novembre 2010 e del marzo 2011. La stessa affermazione finale contenuta nella risposta del Governo, secondo la quale il Ministero dell'economia si attiverà quando sarà il Ministero delle infrastrutture ad avanzare le medesime richieste, denota un atteggiamento burocratico che rischia di allungare inutilmente i tempi di inizio dei lavori di realizzazione dell'opera in questione. Conclude, quindi, formulando l'auspicio che le amministrazioni statali coinvolte vogliano adoperarsi

per procedere speditamente ad emanare gli atti di loro competenza, al fine di un sollecito avvio dei lavori.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 16.30.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 12 luglio scorso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, comunica che è pervenuta, in data odierna, la lettera del presidente della V Commissione, onorevole Giancarlo Giorgetti, che informa della deliberazione, assunta dalla V Commissione, di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della versione aggiornata della relazione tecnica relativa al testo del disegno di legge C. 4290, approvato dal Senato, al fine di poter concludere l'esame in sede consultiva del testo unificato della proposta di legge C. 3465 e del disegno di legge C. 4290 recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

Pertanto ritiene che non vi siano le condizioni per concludere nella seduta corrente l'esame in sede referente del testo unificato come risultante dall'approvazione degli emendamenti ed articoli ag-

giuntivi, e quindi per riferire all'Assemblea lunedì 18 luglio, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo.

Propone quindi di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera l'opportunità di un rinvio dell'inizio, già programmato, della discussione in Assemblea del testo unificato.

La Commissione consente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

C. 4240 Lanzarin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 luglio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte ai lavori odierni della Commissione, fa presente che è stata segnalata da più parti l'opportunità di procedere, nell'ambito dell'istruttoria sul provvedimento in titolo, a specifiche audizioni, al fine di acquisire elementi di conoscenza e di valutazione sul tema oggetto della proposta.

Avverte quindi che l'opportunità di procedere a tali audizioni sarà sottoposto all'attenzione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione prende atto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico.

C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3865 Bersani).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 7 luglio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, comunica che, in data 27 aprile 2011, è stata assegnata alla VIII Commissione la proposta di legge n. 3865, di iniziativa del deputato Bersani ed altri, recante « Disposizioni per il governo delle risorse idriche e la gestione del servizio idrico integrato », la quale, vertendo su materia identica a quella delle proposte in titolo, deve intendersi abbinata, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Avverte infine che, anche in considerazione della preannunciata presentazione da parte di altri gruppi di proposte di legge sul medesimo tema, sottoporrà all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una proposta di articolazione del prosieguo dell'istruttoria, che dovrà necessariamente tenere conto anche degli esiti del recente *referendum* sul servizio idrico.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che non è ancora pervenuto alla Camera, e quindi non è stato ancora assegnato alle Commissioni competenti in sede consultiva, il decreto legge n. 98 del 2011 recante « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria », approvato dal Senato qualche ora fa.

Agostino GHIGLIA (PdL), tenuto conto di quanto testè annunciato dal presidente, e considerazione della ristrettezza dei tempi che comunque sarebbero a disposizione delle Commissioni per esaminare il contenuto del decreto legge come modificato dal Senato, ritiene che occorra prendere atto dell'assenza delle condizioni necessarie per una consapevole pronuncia da parte della Commissione. Precisa che tale situazione trova una giustificazione nella delicatezza del momento che ha portato ad una assunzione di responsabilità politico istituzionale in ordine alla necessità di approvare in termini rapidissimi la manovra finanziaria.

Raffaella MARIANI (PD) desidera cogliere l'occasione per ribadire la scelta di responsabilità che ha portato il suo gruppo a decidere di consentire un *iter* rapidissimo della manovra finanziaria. Al riguardo, osserva anzitutto che dopo l'introduzione al Senato, anche su iniziativa del gruppo del Partito democratico, delle disposizioni dirette a consentire alla Commissione VIA – da tempo scaduta e nell'impossibilità di operare – di continuare a svolgere i propri compiti in regime di proroga, il Governo deve al più presto procedere alla nomina dei nuovi componenti, al fine di garantire l'istruttoria di autorizzazioni, senza le quali non è possibile dare avvio alla realizzazione di infrastrutture di rilevanza nazionale. Dopo avere stigmatizzato, quindi, le norme sulla deducibilità degli accantonamenti, che rischiano di tradursi nell'ennesima penalizzazione delle imprese del settore delle costruzioni, colpite dalla crisi e altrettanto duramente dalla miopia del Governo, critica duramente le disposizioni sulla revoca dei finanziamenti CIPE delle opere strategiche per la loro scarsa trasparenza e, soprattutto, per la compressione che ne deriva del ruolo e delle prerogative degli organi parlamentari, di fatto posti nell'impossibilità di decidere con piena consapevolezza sugli effetti e sull'incidenza reale di tali disposizioni. Si sofferma, infine, sulle norme in materia di riordino dell'Anas, denunciando il disegno neoaccen-

tratore che ne è alla base e che appare in assoluta controtendenza rispetto al contenuto delle proposte di legge in corso di esame presso la Commissione, tutte dirette a consentire una più incisiva e diretta partecipazione dei territori nella gestione delle attività di costruzione, gestione e manutenzione della rete stradale e autostradale del Paese.

Ermete REALACCI (PD) nell'associarsi a quanto appena detto dalla collega Mariani, sottolinea che, di fronte alla delicatezza del momento che il Paese sta attraversando, la manovra avrebbe dovuto quantomeno offrire un'indicazione chiara su come il Governo ritiene che debbano essere proficuamente utilizzate le poche risorse finanziarie disponibili. Sotto questo profilo, tuttavia, la manovra appare del tutto inadeguata, piena com'è di norme microsettoriali e particolari – come quelle relative alla distanza fra strade ed edifici nelle aree destinate all'Expo 2015, ovvero quelle relative alla riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle – che disorientano sulla reale capacità del Governo di valutare appieno la gravità del momento e che non aiutano a mantenere fermo l'obiettivo del superamento della crisi. In tal senso, rivolge un forte richiamo alla maggioranza e al Governo, da un lato, a valorizzare quegli strumenti – come le agevolazioni fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici (il cosiddetto 55 per cento) – che in questi anni si sono rivelati estremamente efficaci sia sotto il profilo economico che della qualità delle politiche pubbliche, dall'altro, a non abdicare – in nome dei pur necessari tagli di bilancio – a compiti fondamentali dello Stato, come quelli diretti a fronteggiare le calamità naturali.

Armando DIONISI (UdCpTP) fa notare come il testo del decreto legge, come modificato dal Senato, non rechi in sé lo sforzo necessario per accelerare lo sviluppo infrastrutturale del Paese, se si considera che le risorse del previsto Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali sono destinate solo alle opere dei corridoi eu-

ropei TEN-T. Ritiene poi criticabile la disposizione che prevede il definanziamento di opere infrastrutturali senza indicarle espressamente.

Aggiunge che le norme recate dal decreto legge sulle valorizzazioni del patrimonio immobiliare rischiano di tradursi solo nella nascita di un'ennesima struttura burocratica senza raggiungere lo scopo che, a suo avviso, avrebbe ben potuto essere perseguito, per esempio, dando efficaci strumenti per realizzare le dismissioni immobiliari degli ex IACP.

Infine, con riferimento alle norme sul riordino dell'Anas, ricorda come la Commissione abbia già avviato l'esame di talune proposte di legge che riconoscono più spazio alle regioni nell'assetto della società e che su tali proposte il rappresentante del Governo aveva espresso un orientamento nettamente contrario. Rileva, tuttavia, che le norme introdotte dal Governo nella manovra sono del tutto opinabili, a partire da quelle sull'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, che invece di costituire lo strumento per risolvere la questione della doppia funzione dell'ANAS, società concessionaria da una parte e società concedente dall'altra, rischiano di restringere ogni spazio di concorrenza fra le imprese in tema di affidamento dei lavori.

Francesco NUCARA (Misto-R-A) preliminarmente si dichiara in disaccordo con le osservazioni svolte dal collega Dionisi sulle norme di riordino dell'Anas, poiché esse, che pure sarebbero ragionevoli in astratto, lo diventano meno se riferite alla situazione concreta nella quale da decenni l'Anas opera e ai metodi concreti con i quali gestisce le attività relative alla realizzazione delle infrastrutture stradali, a partire dall'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Sottolinea quindi la gravità delle disposizioni sostanzialmente relative ai due specifici impianti industriali dell'Enel, quelli di Porto Tolle e di Rossano Calabro, che introducono una inaccettabile normativa derogatoria della legislazione nazionale e regionale in materia di localizzazione degli

impianti di produzione di energia elettrica, che rischia di privare le comunità e le istituzioni territoriali di ogni strumento di programmazione, di controllo e di vigilanza sulle attività industriali. Al riguardo, segnala espressamente il caso di Reggio Calabria nelle cui vicinanze si vorrebbe insediare una centrale a carbone da parte di un'azienda svizzera che, potendo contare sulla citata normativa derogatoria della legislazione nazionale e regionale, non avrebbe difficoltà a persuadere gli amministratori di un piccolo comune limitrofo ad autorizzare l'insediamento della centrale nel proprio territorio.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni svolte dal collega Dionisi, fa notare come la manovra recata dal decreto legge sia una manovra adottata in situazione di emergenza per rispondere all'esigenza di conti in ordine. Si tratta di una manovra che però non reca alcun intervento di rilancio: essa non presenta infatti norme significative né sulle liberalizzazioni né sulle infrastrutture. Ritiene che la questione dell'ANAS ne sia una chiara dimostrazione, se si considera che con la disposizione relativa al riordino di tale società si è determinata la trasformazione dell'ANAS in società *in house* a dispetto di ogni esigenza di maggiore competizione nel Paese. Richiama poi la necessità di regole e riforme serie: a tale proposito fa presente come l'istituto del *general contractor* impone alle aziende regole vessatorie che finiscono anche per mettere a repentaglio la sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale proposito fa presente come avrebbero dovuto essere riconosciuti all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici maggiori poteri di controllo sulle aziende coinvolte nei lavori pubblici.

Conclude facendo notare come il testo del decreto legge, come modificato dal Senato, finisca per proporre, sotto il profilo energetico, scelte a favore del carbone nelle quali non si scorge alcuna volontà di aprire il mercato ad altre imprese che non siano quelle già operanti nello stesso.

Agostino GHIGLIA (PdL) ricorda che sulla questione del riordino societario dell'Anas il PdL aveva presentato una sua proposta di legge più ampia rispetto alle disposizioni contenute nella manovra e riconosce che, forse, il Governo avrebbe potuto più proficuamente avanzare le sue proposte nell'ambito della discussione parlamentare in corso presso la Commissione. Detto questo, ritiene tuttavia che la creazione di società *in house* non debba essere oggetto di critiche pregiudiziali, ove questo consentisse, ad esempio, di utilizzare in modo più efficiente e più celermente le poche risorse disponibili per la realizzazione delle infrastrutture stradali di cui il Paese ha bisogno. Allo steso modo, ritiene che le norme derogatorie che rendono possibile la riconversione a carbone di impianti di produzione di energia elettrica non debbano essere giudicate così severamente se è vero che pongono come condizione del processo di riconversione l'abbattimento di almeno il 50 per cento delle

emissioni di sostanze inquinanti nell'atmosfera. Conclude, quindi, riconoscendo che si è di fronte ad una manovra finanziaria « pesante », anche se indispensabile, formulando l'auspicio che a breve, anche grazie ad essa, sia di nuovo possibile predisporre manovre per lo sviluppo e la crescita del Paese.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, prende atto dell'assenza di obiezioni ai rilievi avanzati inizialmente dal collega Ghiglia circa la mancanza di condizioni per un consapevole parere da parte della Commissione sul testo del decreto legge come modificato dal Senato. Propone quindi di non procedere all'espressione del parere sul provvedimento, ancora in corso di trasmissione.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 17.45.

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-04925 Margiotta: Sul completamento dello schema idrico Basentano-Bradano attrezzamento settore G.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-04925 l'onorevole Margiotta chiede quali iniziative si intendano assumere per consentire alla Regione Basilicata di ottenere il finanziamento necessario al completamento dello schema idrico Basento-Bradano, attrezzamento settore G.

Al riguardo, si fa presente quanto segue:

con decreto n. 1028 del 29 gennaio 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, l'utilizzo dei contributi pluriennali, assegnati alla Regione Basilicata con delibere CIPE n. 107/2006 e n. 146/2006, per il finanziamento del « Completamento schema idrico Basento-Bradano, attrezzamento settore G »;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 15 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato decreto interministeriale n. 1028 del 2008, ha comunicato al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il proprio nulla osta sullo schema di contratto di mutuo del suddetto finanziamento e che la misura dei tassi da applicare al mutuo doveva rispettare le previsioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2003, n. 5279;

successivamente, con nota del 1° settembre 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha trasmesso la

richiesta della Regione Basilicata di modifica delle indicazioni fornite circa la misura massima dei tassi da applicare, avendo rilevato l'impossibilità di stipulare il contratto di mutuo alle condizioni massime previste dal citato D.I. n. 5279/2003;

la Regione Basilicata, con nota del 3 dicembre 2009, indirizzata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha comunicato di non essere « ancora riuscita a stipulare il contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, vincitrice della gara per l'affidamento del servizio di credito », poiché la misura massima dei tassi da applicare al mutuo, fissate con il D.I. n. 5279/2003 non sono « in linea con l'andamento dei tassi di mercato »;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 10 dicembre 2009, tenuto conto di quanto stabilito con il Comunicato del Direttore Generale del Tesoro del 12 novembre 2009, relativo al tasso d'interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con oneri a carico dello Stato, ha confermato sia i parametri che gli *spread* massimi a suo tempo stabiliti con il D.I. n. 5279/2003;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 5 febbraio 2010, ha dato riscontro alla richiesta della Regione Basilicata;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 18 maggio 2010, in risposta alla richiesta della Regione Basilicata del 15 aprile 2010, n. 1794, ha confermato sia i parametri che gli *spread*

massimi a suo tempo stabiliti con il D.I. n. 5279/2003 e comunicato che «ove permanga la volontà dell'aggiudicatario di non stipulare alle condizioni inizialmente offerte, si debba necessariamente procedere ad una nuova gara, alla quale Cassa Depositi e Prestiti potrà partecipare al pari degli altri operatori del settore»;

con note del 22 novembre 2010 e del 10 marzo 2011, indirizzate al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Basilicata, «in adempimento al dettato dell'articolo 3 del Decreto Interministeriale n. 622 del 30 agosto 2010, pubblicato sulla G.U. del 18 novembre 2010, ed al fine di poter avviare la procedura concorsuale volta all'individuazione dell'istituto di credito con cui stipulare il contratto di mutuo», ha chiesto di poter applicare all'operazione l'indicazione del tasso massimo di cui alla Comunicazione del Direttore Generale del Tesoro pubblicata sulla G.U. n. 161 del 13 luglio 2010 «o, in alternativa, attende indicazioni sugli *spread* massimi da applicare come maggiorazioni del tasso variabile che regolerà il periodo delle erogazioni e del tasso fisso che regolerà l'ammortamento del debito residuo».

Discende da quanto sopra che l'operazione è stata oggetto di specifica tratta-

zione e di scambio di corrispondenza anche se, a causa del mutamento dei mercati finanziari e della volatilità dei tassi di interesse, si sono registrati problemi in sede di aggiudicazione delle procedure.

In proposito giova precisare che la procedura autorizzatoria introdotta dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, disciplinata dalla Circolare n. 15 del 28 febbraio 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede che i soggetti beneficiari dei contributi pluriennali presentino le richieste di utilizzo dei contributi stessi all'Amministrazione concedente – in questo caso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel cui stato di previsione della spesa sono iscritti i contributi medesimi – che deve provvedere a richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato i pareri di competenza previsti dalla citata Circolare n. 15 del 2007.

Premesso tutto quanto sopra si precisa che, a seguito della necessaria richiesta del Ministero delle infrastrutture relativa all'istanza della Regione Basilicata del 10 marzo 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze potrà provvedere a determinare i tassi massimi applicabili all'operazione di finanziamento.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto. C. 1057 Lovelli e C. 4337 Garofalo	158
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri	158

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani, sulle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	158
---	-----

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 14 luglio 2011.

Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto.

C. 1057 Lovelli e C. 4337 Garofalo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9 alle 9.20.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

AUDIZIONI

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il Ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani, sulle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il ministro Paolo ROMANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Paolo GENTILONI SILVERI (PD), Jonny CROSIO (LNP), Michele Pompeo META (PD), Settimo NIZZI

(PdL), Silvia VELO (PD), Ludovico VICO (PD), Antonio MEREU (UdCpTP), Marco DESIDERATI (LNP), Mario LOVELLI (PD), Mauro PILI (PdL) e Mario TULLO (PD).

Il ministro Paolo ROMANI risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il ministro dello sviluppo economico per

l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.35.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assocarta in merito alle problematiche relative alla crisi del settore cartario	160
Comunicazioni del Presidente	160

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 luglio 2011.

Audizione di rappresentanti di Assocarta in merito alle problematiche relative alla crisi del settore cartario.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 16.

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 16.

Comunicazioni del Presidente.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che non risulta ancora pervenuto dal

Senato il messaggio legislativo concernente il decreto-legge n. 98 del 2011, disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, che quindi non risulta assegnato. Avendo già posposto la seduta più di una volta, ritiene che la Commissione debba prendere atto dell'impossibilità di esprimere il prescritto parere alla V Commissione.

Andrea LULLI (PD), concorda con la Presidente, ma ritiene che si debba prendere formalmente atto che non sussistono le condizioni per esprimere un parere.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ribadisce che, non essendo pervenuto alle ore 16,05 il messaggio dal Senato della Repubblica, la Commissione non si trova nella condizione di poter esprimere il parere alla V Commissione.

La seduta termina alle 16.05.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro	161
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo. Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	161
SEDE CONSULTIVA:	
DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. C. 4509 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 14 luglio 2011.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

(Svolgimento e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare.

Introduce, quindi, l'audizione, facendo presente che i rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro hanno consegnato una documentazione concernente l'oggetto dell'indagine, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Vincenzo SILVESTRI, *segretario nazionale del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Cesare DAMIANO (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL) e Maria Grazia GATTI (PD).

Vincenzo SILVESTRI, *segretario nazionale del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro* e Giuseppe D'ANGELO, rappresentante del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, rendono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 18.30.

DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

C. 4509 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad

esprimere con assoluta urgenza il parere di competenza alla V Commissione sul decreto-legge contenente la manovra finanziaria, come risultante al termine dell'esame al Senato, appena conclusosi: fa notare, infatti, che il Parlamento – con grande senso di responsabilità – ha concordato, pur nel rispetto delle differenti posizioni di merito sul contenuto del testo, di accelerare la conversione in legge del decreto, anche in modo da dare un chiaro segnale di tempestività ai mercati internazionali. Rileva pertanto che, attesa l'impossibilità di fornire un quadro complessivo del provvedimento trasmesso dal Senato, la relazione introduttiva si concentrerà sulle sole disposizioni di più immediato interesse della XI Commissione. Sotto questo profilo, segnala anzitutto l'articolo 18, che introduce numerose novità in materia previdenziale. Tra le norme di maggiore rilievo, evidenzia il comma 1, che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un progressivo elevamento, da 60 a 65 anni, del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico, liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, per le lavoratrici dipendenti private; in base alla progressione, il requisito di 65 anni si applica a decorrere dal 1° gennaio 2032. Osserva poi che il comma 2 modifica la disciplina in materia di ammortizzatori sociali per i lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità, mentre il comma 3, modificato al Senato, dispone, per il biennio 2012 e 2013, limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS: in tali casi, la rivalutazione opera nella misura del 70 per cento per la sola fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo. Fa presente che il comma 4, anch'esso modificato al Senato, anticipa al 2013 il primo elevamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici e per l'assegno sociale in relazione all'incremento della speranza di vita, mentre il comma 5 prevede, con effetto sulle pen-

sioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, che l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti dell'assicurato o pensionato deceduto sia ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10.

Si sofferma, quindi, sul comma 14 del predetto articolo 18, che prevede che il Ministero del lavoro, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali possono stipulare convenzioni per il contrasto dell'omissione ed evasione contributiva. Segnala, poi, che il comma 21 dispone la proroga dell'incarico di direttore generale dell'ISPESL fino al compimento della fase transitoria relativa alla soppressione ente e al suo assorbimento da parte dell'INAIL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, mentre il comma 22 prevede l'affidamento all'INPS, da parte delle regioni, mediante la stipula di convenzioni, delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità.

Sottolinea, quindi, che importanti modifiche introdotte al Senato hanno riguardato le cosiddette «pensioni d'oro» e la decorrenza delle pensioni di anzianità: il comma 22-*bis* introduce, infatti, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più elevati corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari 5 per cento per gli importi che superino i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro, e al 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro; tale norma si applica a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014. Al contempo, fa notare che i commi 22-*ter*, 22-*quater* e 22-*quinquies* prevedono un posticipo delle decorrenze del pensionamento di anzianità, pari a un mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012, a due mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014; le decorrenze previgenti continuano tuttavia ad

applicarsi a un contingente di 5.000 lavoratori che si trovino in particolari condizioni.

Osserva che, sempre in materia previdenziale, intervengono anche i commi da 1 a 5 dell'articolo 14: tali norme attribuiscono alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) i compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privatizzati; la COVIP subentra al Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (di seguito Nucleo) per quanto concerne i compiti di controllo sugli enti previdenziali privatizzati ad esso affidati, in ordine alle indicazioni sulla redazione dei bilanci tecnici, alle valutazioni sul riequilibrio economico-finanziario e alla nomina del commissario straordinario in caso di mancato riequilibrio; ad un decreto interministeriale è demandata la definizione delle disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di conflitti di interessi e di banca depositaria.

Per quanto concerne gli interventi di contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di pubblico impiego, segnala gli articoli 16 e 18: l'articolo 16, in particolare, proroga una serie di misure già vigenti (come la limitazione del *turn over* e il blocco dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici), introduce nuovi incentivi al contenimento delle spese e interviene sulla normativa relativa ai controlli delle assenze per malattia; l'articolo 18 interviene, invece, sulla razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica, nel cui ambito, per quanto di competenza della Commissione, evidenzia, in particolare, i commi da 12 a 15, che disciplinano le modalità di impiego del personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, collocato fuori ruolo ed idoneo ad altri compiti.

Passando alle disposizioni in materia di lavoro, segnala in primo luogo l'articolo 26, che estende al 2012 il regime fiscale e contributivo agevolato relativo agli emolumenti retributivi, previsti da accordi o

contratti collettivi territoriali o aziendali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil), correlati ad incrementi di produttività. Inoltre, pone in evidenza le seguenti disposizioni: il comma 1 dell'articolo 29, che interviene sulla normativa relativa all'attività di intermediazione in materia di lavoro, introducendo misure di semplificazione amministrativa e volte ad assicurare la trasparenza operativa dei soggetti autorizzati; l'articolo 27, che reca agevolazioni fiscali per favorire la costituzione di nuove imprese, in particolare da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro; il comma 6 dell'articolo 37, che modifica la disciplina sul contributo unificato dovuto nei processi per controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e per controversie individuali di lavoro; infine, l'articolo 38, che introduce misure finalizzate a ridurre ed accelerare il contenzioso in materia previdenziale e assistenziale.

In conclusione, preso atto del contesto in cui la manovra deve giungere alla sua definitiva approvazione e dell'evidente esigenza di non apportare ulteriori modifiche al testo trasmesso dal Senato, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione, fermo restando che eventuali modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie, anche alla luce della rapidità con cui la manovra è stata concepita, potranno essere adottate con i successivi provvedimenti normativi che il Governo dovrà approvare in futuro.

Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI dichiara di concordare con la relazione svolta dal presidente.

Maria Grazia GATTI (PD) fa notare che l'orientamento fortemente contrario del suo gruppo sulla manovra in esame è fondato su evidenti elementi di merito.

In primo luogo, rileva il segno negativo delle misure nei confronti delle donne, con un incremento, in particolare, dell'età pensionabile anche nel settore privato, che conferma le preoccupazioni già espresse in occasione dell'innalzamento dei requisiti anagrafici nel pubblico impiego, con i cui risparmi non si è riusciti neanche a colmare il *gap* nelle politiche di conciliazione, poiché essi sono finiti in un fondo indistinto, che di fatto è stato completamente prosciugato a copertura delle recenti manovre, ivi inclusa quella in discussione.

Lamenta, poi, i tagli lineari previsti all'articolo 40, con gravi riduzioni delle prestazioni assistenziali per la famiglia, che colpiscono addirittura gli assegni familiari e le detrazioni per figli a carico. Si sofferma, altresì, sull'ampliamento – che giudica molto pericoloso – dei soggetti autorizzati all'intermediazione nel mercato del lavoro, disposto dall'articolo 29. Ritiene, altresì, che l'aver reso oneroso il contributo unificato per le cause di lavoro realizzi una pesante penalizzazione per i lavoratori, che rompe il principio di specialità posto a tutela dei loro diritti.

In conclusione, paventa il rischio che la continua ricerca di liquidità immediata a scapito dei pensionati e dei lavoratori porti a configurare una manovra molto pesante, che rischia anche di avere un carattere fortemente recessivo.

Marialuisa GNECCHI (PD) ritiene che il Governo abbia messo in campo un intervento economico lesivo dei diritti dei cittadini, soprattutto per quanto concerne gli aspetti previdenziali e assistenziali, ambiti nei quali vengono messe in discussione posizioni giuridiche già acquisite. Giudica grave, infatti, che l'Esecutivo, nel tentativo urgente di « far cassa », faccia venir meno le certezze previdenziali dei lavoratori, rimettendo la possibilità di andare in pensione ad una sorta di « lotteria » legata a meccanismi casuali, in base ai quali i lavoratori – dipendenti o autonomi –

rischiano di veder posticipato l'accesso a un diritto.

Si interroga, quindi, sulla reale efficacia economica di misure come quelle che innalzano l'età pensionabile delle donne nel settore privato o che impongono il licenziamento dei pubblici dipendenti con 40 anni di contributi (peraltro, nel pieno della loro carriera), facendo notare che sarebbero stati di gran lunga preferibili per la collettività interventi mirati a fronteggiare la disoccupazione giovanile e femminile, al fine di far lavorare di più chi realmente ha il bisogno di farlo per realizzare il proprio progetto di vita. Manifestate, altresì, forti perplessità sulle disposizioni relative al contenzioso previdenziale e assistenziale, osserva che sarebbe stato più redditizio in termini di risparmi gestionali svolgere una riflessione più complessiva sul mercato del lavoro, prevedendo efficaci forme di intervento contro la disoccupazione, piuttosto che adottare misure penalizzanti per il pubblico impiego, peraltro giudicate di dubbia efficacia sotto il profilo dei risparmi di spesa.

Amalia SCHIRRU (PD), pur rilevando che il senso di responsabilità del suo gruppo non è in discussione, ritiene che debba esprimersi la più ferma contrarietà nei confronti delle anomalie contenute nella manovra all'esame del Parlamento. Tra di esse, enumera anzitutto l'inasprimento del requisito anagrafico per il diritto a pensione, che non tiene conto delle difficoltà presenti nel mondo del lavoro, soprattutto per le donne; si sofferma, inoltre, sulla norma che prevede la riduzione dei trattamenti di reversibilità per i matrimoni tra coniugi con una forte differenza di età, che giudica misera e ridicola. Si domanda, in proposito, se non sia preferibile intervenire su altre voci per conseguire i ben limitati risparmi di spesa previsti, come, ad esempio, la proroga — che ritiene non condivisibile — del direttore generale dell'ISPESL, frutto soltanto dell'incapacità del Ministro di attuare il riordino degli enti previdenziali fissato dalla legge.

Segnalata la pericolosità delle nuove disposizioni che introducono ulteriori convenzioni con l'INPS per le visite mediche agli invalidi civili, che attiveranno soltanto costi aggiuntivi, esprime la massima preoccupazione per una manovra che mira a conseguire i risparmi di spesa soltanto con tagli nei confronti dei soggetti più deboli.

Infine, nel ritenere che il blocco delle assunzioni riproponga misure che porteranno allo sfascio la pubblica amministrazione, lamenta l'iniquità complessiva di un provvedimento destinato esclusivamente a produrre elementi di distorsione nel già complesso contesto della società.

Giuseppe BERRETTA (PD) si sofferma sul tema dell'onerosità del contenzioso giuslavoristico, ritenendo grave che il Ministro competente — dopo avere esaltato la presunta riforma epocale del processo del lavoro — accetti ora che sia palesemente violato il principio della gratuità delle cause del lavoro, nel cui ambito rientrano anche quelle previdenziali e assistenziali: la disposizione sul pagamento del contributo per queste cause, a suo avviso, configura un ulteriore esborso richiesto ai lavoratori, che pone l'ennesimo, pesante, ostacolo all'esercizio dei loro diritti, peraltro neanche comprensibile sotto un profilo economico, se si considerano gli effetti finanziari assolutamente limitati che da questa misura sembrano derivare, anche ad una lettura sommaria della relazione tecnica.

Ritiene, pertanto, che la norma richiamata nasconda la volontà di ridurre sempre più le tutele dei lavoratori, dando vita ad una serie di interventi che — lungi dallo scoraggiare comportamenti negativi — tendono a rendere oltremodo complesso l'accesso alla giustizia; tale tendenza, a suo giudizio, si riscontra anche nel settore degli appalti, se è vero che anche in questo caso la manovra contiene misure che non sembrano per nulla mirate al contrasto dei fenomeni di corruzione, ormai dilaganti nel Paese.

Per tali ragioni, esprime una valutazione fortemente critica nei confronti del

provvedimenti in esame, palesemente orientato a colpire obiettivi di equità e giustizia.

Lucia CODURELLI (PD) sottolinea gli aspetti negativi della manovra all'esame del Parlamento, che rischia di portare definitivamente a fondo il Paese. In particolare, rileva come il lavoro delle donne, anche con questo provvedimento d'urgenza, non solo continui a non essere riconosciuto, ma addirittura finisca per essere penalizzato: l'accanimento verso l'universo femminile, a suo giudizio, appare manifesto alla luce del taglio delle detrazioni per i servizi quali gli asili nido, nonché dello svuotamento del fondo che avrebbe dovuto sostenere le politiche di conciliazione, il quale – se confermato – finirà anche per impedire l'approvazione del provvedimento in tema di congedo obbligatorio di paternità, all'esame della Commissione.

Nel rimarcare il netto peggioramento della condizione femminile che la manovra produce in termini di violazione dei principi di equità e di promozione dello sviluppo, ritiene che il Governo e la maggioranza abbiano preferito, come al solito, non intervenire sui veri sprechi, lasciando inalterato il quadro esistente e accanendosi soltanto su alcuni tra i soggetti più esposti della società.

Cesare DAMIANO (PD) osserva che la responsabilità mostrata dai gruppi di opposizione, a fronte del rischio di una crisi speculativa senza precedenti e della necessità di favorire una sollecita approvazione della manovra economica, non può essere in alcun modo scambiata per corresponsabilità in relazione a misure legislative che giudica socialmente inique e inefficaci dal punto di vista economico e produttivo. Fa notare che la maggioranza, dopo aver negato per anni l'entità della crisi in atto e aver manifestato profonde incertezze e debolezze (che hanno favorito l'insorgere di fenomeni speculativi), prevede interventi di mera riduzione della spesa pubblica, senza preoccuparsi minimamente di rilanciare la crescita, la-

sciando per tale ragione insoluti gran parte dei problemi economici e finanziari presenti.

Rileva che la manovra in esame si caratterizza per un'impostazione di forte ingiustizia sociale, dal momento che si stabiliscono misure volte a colpire i ceti medio-bassi, sia mediante interventi sulle rivalutazioni delle pensioni (laddove il precedente Governo Prodi era intervenuto solo su quelle più elevate), sia attraverso disposizioni che ritardano l'uscita dal lavoro, mettendo in discussione posizioni giuridiche soggettive già acquisite. Soffermandosi su altri aspetti della manovra attinenti alla materia del lavoro, osserva che l'azione del Governo sembra andare in una direzione opposta a quella intrapresa – su proposta dei gruppi di opposizione – dalla XI Commissione, che al contrario si è sempre battuta su tematiche di forte impatto sociale, al fine di rendere certi i diritti dei lavoratori; ritiene grave, in proposito, che non si sia assunta alcuna misura a favore dei vincitori e degli idonei nei concorsi, dal momento che sarebbe stato sufficiente stabilire, ad esempio, una ulteriore proroga delle graduatorie, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di attingere dalle graduatorie vigenti, nonché il divieto di bandire nuovi concorsi, misure efficaci e che non avrebbero avuto alcun onere aggiuntivo.

Esprime, in conclusione, un giudizio fortemente critico sulla manovra, rilevando che con essa il Governo si accanisce contro i soggetti più deboli della società (come testimoniato anche dalla norme sulla sanità e sul processo del lavoro), predisponendo misure che, peraltro, non sembrano in grado di conferire la necessaria certezza e sicurezza nel quadro dei mercati internazionali.

Preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, auspica quindi che la maggioranza abbia un serio ripensamento sul provvedimento e, anche in nome di una più spiccata autonomia rispetto al Governo, decida di accogliere le qualificanti proposte di modifica avanzate dai gruppi di opposizione.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), svolgendo considerazioni di carattere preliminare rispetto al dibattito sinora svolto, osserva che i gruppi di opposizione avrebbero anche potuto legittimamente rimproverare al Governo un atteggiamento oscillante e in parte contraddittorio posto in essere in sede di definizione della manovra, ma senza fare – come accaduto prima dell'ultimo intervento del deputato Damiano, al quale invece riconosce una diversa impostazione – un minuzioso elenco di critiche parziali e settoriali, che sembra non tenere in alcun conto il contesto di fragilità economico-finanziaria in cui il Paese è costretto a muoversi. Premesso, inoltre, che il momento attuale potrebbe anche non essere giudicato idoneo a realizzare interventi ambiziosi di riforma fiscale, ritiene che l'unica seria critica che potrebbe eventualmente essere mossa al Governo è il rinvio agli anni a venire dell'efficacia di talune disposizioni, nonché la dilazione della scelta di vere misure di contenimento della spesa, come ad esempio un efficace intervento sull'età anagrafica per il diritto a pensione. Ritiene, peraltro, che non risulti accettabile mettere in discussione – come in realtà hanno fatto numerosi deputati oggi intervenuti nel dibattito – la validità di interventi di riduzione della spesa pubblica (che, per forza di cose, non possono che avere un carattere « lineare » e non selettivo), resi indispensabili dall'esigenza di scongiurare il rischio di una grave crisi speculativa sui mercati internazionali. Si domanda, in proposito, se i gruppi di opposizione siano in grado di avanzare serie proposte alternative da prospettare ai cittadini, che non siano, tuttavia, limitate soltanto a chiedere di far pagare i costi della manovra integralmente al ceto più ricco della società italiana, obiettivo peraltro molto difficile da realizzare in qualsiasi Paese avanzato, se è vero che tutti gli Stati occidentali stanno intervenendo esattamente sugli stessi settori sui quali si concentra la manovra in esame.

Soffermandosi, poi, sulle critiche riferite all'onerosità del processo del lavoro, fa notare che esse hanno avuto un carat-

tere piuttosto parziale, atteso che il contributo unificato si inserisce nell'ambito di una disposizione molto più generale, che incrementa sostanzialmente i costi di tutte le cause, determinando un gettito complessivo di oltre 100 milioni, che non può essere trascurato in una fase come quella attuale.

Pur manifestando, infine, perplessità su talune misure della manovra, tra cui quelle in materia di reversibilità, ritiene, tuttavia, che l'azione del Governo sia stata improntata alla saggezza e alla ragionevolezza, considerata l'urgenza di mettere al riparo il Paese dal rischio concreto di un declino economico finanziario di vaste proporzioni, attraverso la « messa in salvo » dei conti pubblici: tale circostanza induce, quindi, il suo gruppo a votare a favore della proposta di parere del relatore.

Teresa BELLANOVA (PD) giudica non accettabile l'intervento svolto dal deputato Cazzola, nella parte in cui esso non ha tenuto conto che sino all'altro ieri è stato lo stesso Presidente del Consiglio a nascondere la crisi economica all'opinione pubblica, accusando le opposizioni di voler fare solo del « catastrofismo »: in realtà, il Governo si è sinora occupato di ben altre vicende, piuttosto che di risolvere i veri problemi del Paese.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) osserva che il Governo è stato posto di fronte ad una scelta obbligata, che non poteva che andare ad incidere su voci della finanza pubblica immediatamente esigibili, al fine di evitare una vera e propria « bancarotta » dello Stato di fronte al rischio di una crisi finanziaria senza precedenti. Rilevato, poi, che altri importanti Paesi occidentali (come gli Stati Uniti o la Francia) hanno adottato misure di analogo tenore, rivelando, semmai, uno spirito di azione più rigoroso, ritiene di dover dissentire dal deputato Cazzola circa la praticabilità effettiva di una riforma fiscale, che invece potrebbe garantire ampi margini di sviluppo al Paese, pur in un quadro finanziario sostenibile.

In relazione alle forti perplessità sinora espresse in ordine a quella parte del provvedimento che interviene sulle pensioni di reversibilità, ricorda che sulla medesima questione è in corso presso la XI Commissione l'esame di una proposta normativa che giudica maggiormente efficace, di cui auspica la sollecita prosecuzione dell'iter, atteso che essa offre – a differenza di quanto previsto nella manovra in esame – ampie certezze e garanzie anche sul versante del rispetto dei principi costituzionali.

Valutato, in ogni caso, in termini positivi l'impianto complessivo del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 19.55.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	169
DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. C. 4509 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	176

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 18.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che il deputato Mario Pepe (Misto-R-A) ha cessato di fare parte della Commissione.

DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

C. 4509 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI, *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla V Commissione il prescritto parere sulle

parti di competenza del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

In proposito, ritiene necessaria una premessa: il provvedimento in esame si situa in una fase delicatissima dello scenario economico internazionale ed europeo, segnata da una ripresa molto forte della speculazione nell'area euro, che ha colpito fortemente le banche e la borsa italiane.

Proprio per questa situazione estrema, si è di fronte a una manovra economica con tempi di esame contingentati, per mettere i conti italiani al riparo dalla speculazione che sta colpendo il sistema finanziario italiano, il quale però, va detto, è solido grazie alla politica fiscale che ha messo in sicurezza i conti. Governo e opposizione, in poco più di tre giorni, hanno risposto all'appello del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, trovando l'intesa e apportando alcune dovute modifiche al testo della manovra, la cui portata complessiva è aumentata, giungendo a quasi 70 miliardi di euro. Insomma, la politica si è messa in moto e ha spinto l'acceleratore sull'approvazione

della manovra, prima che la speculazione finanziaria facesse danni al nostro sistema-paese. Per questo, oggi, in modo del tutto inusuale, la Commissione è chiamata a esprimere il parere sul decreto-legge che solo pochi minuti fa è stato trasmesso dal Senato.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, in merito all'articolato del decreto-legge, segnala, in particolare, l'articolo 17, recante razionalizzazione della spesa sanitaria, il quale prevede una serie di disposizioni per il finanziamento del comparto sanitario. Nello specifico, il comma 1 stabilisce: un incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente, dello 0,5 per cento del livello vigente del 2012 e dell'1,4 per cento del livello del 2013; la relazione tecnica del decreto-legge evidenzia che gli incrementi, inferiori a quelli previsti dalla legislazione vigente, pari al 2,8 per cento per il 2013 e al 4,0 per cento nel 2014, determinano riduzioni di spesa per 2.500 milioni nel 2013 e per 5.450 milioni nel 2014. Conseguentemente, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è quantificato in 109.294 milioni per il 2013 (a legislazione vigente è pari a 111.794 milioni) e in 110.786 milioni per il 2014 (a legislazione vigente è pari a 116.236 milioni); il conseguimento di tali obiettivi sarà garantito attraverso un'intesa Stato-regioni, da stipularsi entro il 30 aprile 2012, ovvero, in caso di mancato accordo, attraverso l'applicazione delle seguenti disposizioni. Dal 1° luglio 2012, l'Osservatorio dei contratti pubblici fornisce alle regioni i prezzi di riferimento dei beni, compresi dispositivi medici e farmaci, prestazioni e servizi, sanitari e non sanitari, individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, tra quelli di maggiore impatto, in termini di costo, per il Servizio sanitario nazionale; le Regioni intervengono, a loro volta, sulla spesa per le prestazioni sanitarie erogate da enti privati accreditati (lettera *a*). Dal 2013, le aziende farmaceutiche saranno tenute a versare direttamente alle regioni una quota, non superiore al 35 per cento

dell'eventuale sfioramento del tetto di spesa del 2,4 per cento, fissato per la spesa farmaceutica ospedaliera. L'onere è imputato alle aziende in proporzione ai fatturati relativi ai farmaci ceduti alle strutture pubbliche. L'attuazione della norma è demandata a un regolamento governativo, da emanarsi, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2012. Qualora tale termine non venga rispettato, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) aggiorna, dal 2013, le tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la conseguente definizione delle migliori soglie di appropriatezza relative alla prescrizione dei farmaci generici da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale. La norma, contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010, ha inteso monitorare, utilizzando i dati del sistema tessera sanitaria, la spesa farmaceutica territoriale al fine di individuare la quota ottimale dei farmaci equivalenti prescritti a prezzo minore per categoria terapeutica equivalente ovvero uguale composizione in principi attivi. Conseguentemente, a decorrere dal 2013, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è rideterminato nella misura del 12,5 per cento, in luogo del tetto attuale fissato al 13,3 per cento (lettera *b*). Dal 2013, la spesa per l'acquisto di dispositivi medici non può superare il limite del 5,2 per cento del fabbisogno sanitario standard nazionale e regionale. Il valore assoluto dei due limiti è annualmente stabilito da un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia. Il superamento del limite regionale è interamente a carico della regione ed è escluso l'obbligo di ripianamento per le regioni in equilibrio economico complessivo (lettera *c*). Dal 2014, è prevista una compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, sia farmaceutica sia per altre prestazioni sanitarie, stabilita con regolamento governativo. Tale misura, aggiuntiva rispetto a quanto già disposto dalle regioni, può essere ridotta dalle medesime regioni, assicurando comunque l'equilibrio economico-finanziario, con misure alter-

native, certificate preventivamente dal Comitato permanente per i LEA e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti. La quota di compartecipazione per la spesa farmaceutica non concorre alla determinazione del tetto di spesa farmaceutica territoriale (lettera *d*).

Fa presente, poi, che il comma 2 prevede che gli importi derivanti dalle misure previste dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente comma sono stabiliti nella citata Intesa Stato-regioni ovvero, in caso di mancato accordo, gli importi: per il 2013, al netto degli effetti da economie di spesa per il personale sanitario dipendente e convenzionato, sono nelle percentuali del 30, 40 e 30 per cento per le misure delle lettere *a*), *b*), e *c*); per il 2014, sono nelle percentuali del 22, 20, 15 e 40 per cento per le misure delle lettere *a*), *b*) *c*) e *d*). Il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di spesa per il personale sanitario dipendente e convenzionato, con facoltà di rideterminare proporzionalmente le suddette percentuali, in caso di incidenza delle economie di spesa per il personale sanitario, differente dal 3 per cento previsto. Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, può essere rideterminato il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Il comma 3 estende al 2013 e al 2014 le norme per il contenimento della spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale, previste dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per il triennio 2010-2012. Il comma 4 concerne le regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario. La relazione tecnica afferma che il presente comma mira a potenziare la strumentazione concernente i piani di rientro dai deficit sanitari e, quindi, a rafforzare il sistema di *governance* nel settore sanitario. La lettera *a*) dispone che, qualora l'attuazione dei piani di rientro o dei programmi operativi, di cui alla successiva lettera *b*), sia ostacolata da disposizioni legislative regionali, gli organi di attuazione ne facciano segnalazione al Consiglio regionale, che deve assumere le conseguenti determinazioni entro i successivi sessanta

giorni. Scaduto tale termine, provvede il Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, adottando misure anche normative. La lettera *b*) inserisce una norma di interpretazione autentica (comma 88-*bis*) all'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, diretta a chiarire che i programmi operativi – previsti dalla citata legge finanziaria per la prosecuzione dei piani di rientro oltre i termini stabiliti – predisposti dalle regioni sottoposte ai piani di rientro costituiscono non solo una prosecuzione, ma anche un aggiornamento del piano, tenuto conto del possibile mutato quadro ordinamentale di riferimento in termini di finanziamento assicurato dallo Stato e di nuovi obblighi pattizi o legislativi in capo alle regioni. Le lettere *c*) e *d*), riguardanti la regione Abruzzo, dispongono l'approvazione del programma operativo per l'esercizio 2010 e l'adozione del piano sanitario regionale 2011-2012 da parte del commissario *ad acta*, in modo da garantirne la coerenza con l'obiettivo dell'equilibrio del bilancio sanitario in relazione alle modifiche ordinamentali e finanziarie successivamente intervenute. La lettera *e*) differisce dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine finale di applicazione del divieto transitorio di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie e ospedaliere sottoposte ai piani di rientro e in cui, alla data del 1° gennaio 2011, operi il commissario *ad acta*. Alle finalità del divieto si aggiunge quella di consentire « l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario ». La lettera *f*) riguarda le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali operi il blocco automatico del *turn over* del personale del Servizio sanitario regionale, per le quali viene consentita una limitata deroga al blocco – da disporre con decreto interministeriale su richiesta della regione interessata – in ordine al conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa, nel rispetto di determinate condizioni.

Il comma 5 riguarda la materia dell'onerosità degli accertamenti medico-le-

gali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, al fine di tener conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 207 de 2010, che ha stabilito che gli oneri per tali accertamenti non possono restare a carico delle aziende sanitarie locali e gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, il comma in esame prevede la destinazione di risorse, nel limite massimo di 70 milioni di euro annui, per la copertura di oneri a carico delle pubbliche amministrazioni derivanti dall'eventuale applicazione di tariffe da parte delle regioni. Alle risorse si fa fronte per gli anni 2011 e 2012, a valere sulla quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale non impiegata, in sede di riparto, a seguito della citata sentenza della Corte e, a decorrere dall'esercizio 2013, mediante riduzione di 70 milioni di euro del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Osserva, poi, che il comma 6, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, incrementa di 105 milioni di euro, per il 2011, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. L'articolo 61, comma 19, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha abolito, per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di compartecipazione di 10 euro, a carico degli assistiti non esenti, sulle ricette per l'assistenza specialistica ambulatoriale, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p*), primo periodo, della legge n. 296 del 2006. Si è reso necessario garantire alla regioni, in attuazione del Patto per la salute 2010-2012, risorse in misura corrispondente. Le modifiche approvate anticipano, tuttavia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la ripresa dell'efficacia delle norme che stabiliscono la citata quota di compartecipazione di 10 euro – di cui alle citate lettere *p*) e *p*)-bis della legge n. 296 del 2006 – disponendo contestualmente la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 19 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 e rideterminando, pertanto, in 105 milioni di euro l'importo inizialmente

previsto e pari a 486,5 milioni di euro. Il comma 7 contempla la proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale, coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP) e volto alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie connesse alle migrazioni e alla povertà. Tale proroga è disposta con decreto del Ministro della salute, previo protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Sicilia e con le altre regioni interessate. Il comma 9 prevede, in relazione alla proroga, un finanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013; alla copertura si fa fronte, per il 2011, riducendo l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del cosiddetto Trattato italo-libico, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, e, per gli anni 2012-2013, nell'ambito di un apposito progetto interregionale per la cui realizzazione, sulle risorse del Fondo sanitario nazionale destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, è vincolata la somma di 5 milioni di euro annui, secondo i termini stabiliti dal medesimo comma 9. In base al comma 8, il Ministero della salute verifica l'andamento della sperimentazione gestionale, ai fini della definizione dell'assetto a regime dell'INMP o della soppressione del medesimo Istituto. Il comma 10 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sia modificato il regolamento ministeriale di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sulla base dei seguenti criteri: affidamento al consiglio di amministrazione delle modifiche dell'assetto organizzativo dell'Agenzia; riorganizzazione della Commissione tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborsi, prevedendo un numero massimo di componenti pari a dieci (tre designati dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, quattro dalla Conferenza Stato-regioni, oltre al Direttore generale dell'AIFA e al presidente dell'Istituto superiore di sanità); indennità ai componenti di detti organismi

non superiori alla misura media di quelle corrisposte ai componenti degli analoghi organismi degli Stati membri dell'Unione europea; indicazione dei servizi e relativi compensi che l'AIFA potrà fornire a terzi; introduzione di un diritto annuale per ciascun azienda farmaceutica che copra i costi della banca dati e delle procedure, con una riduzione per le piccole e medie imprese.

Inoltre, sottolinea che l'articolo 24, comma 32, prevede che una quota pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee e ai giochi numerici a totalizzatore, venga destinata al rifinanziamento della Carta acquisti prevista dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008. La norma in esame prevede il versamento ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio dello Stato a cura dei concessionari e la conseguente riassegnazione alla suddetta Carta acquisti, con corrispondente riduzione dell'ammontare che i concessionari devono destinare annualmente alla pubblicità dei prodotti.

Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), dopo avere sottolineato l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in esame, invita il relatore a valutare l'opportunità di evidenziare, nella proposta di parere che si accinge a presentare, i seguenti aspetti. Innanzitutto, occorre sottolineare, in riferimento alle norme introdotte dall'articolo 24, comma 32, l'esigenza di aumentare il più possibile le risorse in favore dei soggetti non autosufficienti. Con riferimento alla riduzione delle risorse destinate al Fondo sanitario nazionale, sottolinea il peso delle liste d'attesa nel determinare il ricorso dei cittadini alla sanità privata, nonostante il livello, tuttora elevato, della spesa sanitaria, nonché la necessità di perseguire la prevista riduzione della spesa farmaceutica attraverso una più decisa incentivazione dell'impiego di farmaci

generici. Invita, infine, il relatore a valutare l'opportunità di inserire nella sua proposta di parere un riferimento all'opportunità di estendere, con futuri provvedimenti, la possibilità di deroga al blocco del *turn over* anche ai dirigenti medici che non siano preposti a incarichi di direzione di struttura complessa.

Anna Margherita MIOTTO (PD), premesso che i tempi brevi in cui si è convenuto di concludere l'esame del provvedimento in titolo non consentono una disamina approfondita delle disposizioni in esso contenute, desidera evidenziare, innanzitutto, i rischi cui tali misure espongono il Servizio sanitario nazionale e il sistema dell'assistenza. Osserva, inoltre, che l'attacco speculativo in atto, cui il relatore ha fatto riferimento in premessa, trae forza dalla scarsa credibilità del Governo. Inoltre, ritiene che non risponda al vero l'affermazione del relatore, secondo cui la tenuta dei conti pubblici sarebbe dovuta alle politiche fiscali del Governo, poiché essa, come è noto, è stata perseguita attraverso tagli di spesa lineari e, dunque, indiscriminati. Evidenzia, quindi, che il peso della manovra grava soprattutto sul sistema delle autonomie territoriali, mettendo a rischio i servizi essenziali ai cittadini. Giudica, inoltre, insostenibile la riduzione di 13 miliardi in quattro anni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e stigmatizza la decisione del Governo di rimettere in discussione, in modo unilaterale, gli impegni assunti con le regioni nel Patto per la salute, per giunta stabilendo che, in mancanza di una nuova intesa, le riduzioni di risorse saranno quelle stabilite dallo Stato con il decreto-legge in esame. Quanto evidenziato dimostra, a suo avviso, l'iniquità della manovra, resa ancora più evidente dalle misure in materia di pubblico impiego. Ritiene, altresì, che le disposizioni in materia di riduzione della spesa farmaceutica rappresentino un mero artificio contabile, che, se fosse preso sul serio, comprometterebbe seriamente la garanzia dei livelli essenziali di assistenza. Stigmatizza, quindi, l'introduzione indiscriminata

del *ticket* sulle visite specialistiche, che viene utilizzato non per contrastare l'inappropriatezza delle prestazioni, bensì come strumento di finanziamento del sistema. Ricorda, altresì, come il *ticket* sulle prestazioni di pronto soccorso con codice bianco si sia già rivelato iniquo e inefficace. Preannuncia, infine, che, alla luce della destinazione delle risorse derivanti dai giochi al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 24, comma 3, il suo gruppo tornerà a proporre con forza l'adozione di analoga soluzione per il finanziamento delle misure in favore del cosiddetto « dopo di noi ».

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che il provvedimento in esame non contiene alcuna disposizione in materia di *ticket* sulle prestazioni di pronto soccorso.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), premesso che la difficile situazione in cui si inserisce l'esame del provvedimento in titolo non consente di ipotizzare le modifiche che pure sarebbero necessarie, desidera sottolineare, innanzitutto, il senso di responsabilità dimostrato dalle opposizioni, che, come ha sottolineato il Presidente Napolitano, si renderà ancora necessario nel prossimo futuro. Evidenzia, quindi, la forte riduzione di risorse rispetto alle reali esigenze del Servizio sanitario nazionale, laddove sarebbe stato necessario uno sforzo per aumentare gli investimenti nella ricerca. Stigmatizza, inoltre, il ricorso improprio allo strumento del *ticket*, che colpisce anche cittadini con redditi bassi, ancorché non tali da comportare l'esenzione dal *ticket*. In conclusione, desidera sottolineare come, all'indomani dell'approvazione del provvedimento in esame, sarà urgente rivedere il funzionamento complessivo del Servizio sanitario nazionale, a cominciare dalla limitazione dell'eccessivo potere oggi attribuito ai direttori generali delle aziende sanitarie.

Delia MURER (PD), premesso di condividere pienamente quanto evidenziato dalla collega Miotto, esprime forte preoc-

cupazione per il definanziamento del Servizio sanitario nazionale. Ricorda, quindi, come già nei prossimi giorni tutti i cittadini saranno tenuti a pagare un *ticket* aggiuntivo fisso pari a 10 euro su tutte le prestazioni specialistiche, che, in taluni casi, le renderà più costose delle analoghe prestazioni private. Sottolinea, altresì, i rischi connessi al persistente blocco del *turn over* in ambito sanitario. Concorda, poi, con la collega Miotto nel ritenere che le risorse derivanti dai giochi dovrebbero essere utilizzate per il finanziamento delle misure in favore del cosiddetto « dopo di noi ». Ricorda, inoltre, che il disegno di legge in materia fiscale, che il Governo ha varato in questi giorni, prevede la riduzione di numerose agevolazioni fiscali, che attualmente sostengono, sotto forma di detrazioni e deduzioni, il reddito di molte famiglie meno abbienti. Osserva, poi, che l'articolo 18, comma 22, prevedendo che le regioni possano delegare all'INPS ulteriori funzioni in materia di primo accertamento dell'invalidità civile, rischia di aggravare ulteriormente le lentezze e i ritardi che già oggi caratterizzano l'operato dell'INPS in questo settore.

Giuseppe GIANNI (PT), pur comprendendo la situazione di grave difficoltà che sta attraversando il Paese a causa degli attacchi speculativi di cui è fatto oggetto, sottolinea come la regione siciliana sia più penalizzata di altre, in ragione dell'elevatissimo livello di contribuzione alla spesa sanitaria. In proposito, invita con forza il Governo a valutare l'opportunità di rivedere tale livello di contribuzione. Ritiene, inoltre, che il *ticket* introdotto dal provvedimento in esame dovrebbe essere pagato solamente dai cittadini con redditi medi o alti. Dichiaro, quindi, di concordare con l'onorevole Murer sull'inopportunità di sovraccaricare l'INPS di nuove funzioni in materia di invalidità civile, ricordando altresì, in proposito, come le periodiche verifiche cui sono sottoposti anche soggetti con forme di disabilità irreversibili costituiscano una fonte di sprechi. Invita, infine, il Governo a valutare l'opportunità di potenziare il sistema

dei centri di ricerca nella regione siciliana, anche al fine di qualificare l'offerta sanitaria e contrastare, così, il costoso fenomeno dell'emigrazione sanitaria.

Vittoria D'INCECCO (PD), premesso di condividere le preoccupazioni espresse dalle colleghe Miotto e Murer, sottolinea che l'introduzione del *ticket* sulle visite specialistiche impedirà alle persone meno abbienti di accedere alle prestazioni sanitarie. Stigmatizza, quindi, le disparità di trattamento tra le diverse regioni che emergono anche dal provvedimento in esame. Sottolinea, infine, la necessità di limitare l'eccessivo potere dei *manager* all'interno delle aziende sanitarie.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole volta ad accogliere, nelle premesse, alcune delle preoccupazioni emerse nel corso della discussione (*vedi allegato*). Inoltre, ha ritenuto di inserire una premessa, riferita all'articolo 16, comma 8, per richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo sul problema di circa 6 mila medici, che hanno perso il posto di lavoro in conseguenza della sopraggiunta dichiarazione di incostituzionalità di una norma legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.

ALLEGATO

**DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
C. 4509 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 4509 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 98 del 2011: « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria »;

auspicando che il Governo possa in futuro adottare iniziative volte alla introduzione di interventi concreti in favore della disabilità e della non autosufficienza;

auspicando, altresì, che possano essere previsti in tempi brevi interventi diretti a stabilizzare il personale sanitario interessato dal comma 8 dell'articolo 16, che sancisce le conseguenze della dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme sulla base delle quali le pubbliche amministrazioni abbiano adottato provvedimenti in materia di personale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome
(*Svolgimento e conclusione*) 177

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome
(*Svolgimento e conclusione*) 178

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e della proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738).

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome ... 178

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. C. 4509
Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 178

ALLEGATO (*Proposta di parere presentata dal relatore e approvata dalla Commissione*) 187

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Dario STEFANO, *assessore alle risorse agroalimentari della regione Puglia e coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Angelo

ZUCCHI (PD) e Teresio DELFINO (UdCpTP), ai quali replica il dottor Dario STEFANO, *assessore alle risorse agroalimentari della regione Puglia e coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Dario STEFANO, *assessore alle risorse agroalimentari della regione Puglia e coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Susanna CENNI (PD), Angelo ZUCCHI (PD) e

Teresio DELFINO (UdCpTP) ai quali replica il dottor Dario STEFANO, *assessore alle risorse agroalimentari della regione Puglia e coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 luglio 2011.

Nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e della proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738).

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 18.

Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

C. 4509 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, illustrando il provvedimento oggi approvato dal Senato, si sofferma sulle parti di competenza della Commissione Agricoltura.

Osserva preliminarmente che i commi da 1 a 5 dell'articolo 10 recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2012. In particolare, il comma 2 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, le amministrazioni centrali dello Stato devono assicurare una riduzione della spesa sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, corrispondente agli importi individuati nell'allegato C al decreto in esame. La riduzione di spesa è complessivamente pari, in termini di saldo netto, a 1.500 milioni di euro nel 2012, a 3.500 milioni nel 2013 e a 5.000 milioni nel 2014; in termini di indebitamento netto a 1.000 milioni di euro nel 2012, a 3.500 milioni nel 2013 e a 5.000 milioni nel 2014. Per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è prevista una riduzione di spesa, in termini di saldo netto da finanziare, di 33,1 milioni di euro per il 2010, 40,5 milioni per il 2013, 74,6 milioni per il 2014, ed in termini di indebitamento netto, di 22,1 milioni di euro per il 2012, 40,5 milioni per il 2013 e di 74,6 milioni per il 2014. La relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia come le norme in esame mirino a superare il criterio dei cosiddetti « tagli lineari » ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato. Si prevede, infatti, che in luogo del criterio della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili previste a legislazione vigente, i Ministeri propongano, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, le iniziative legislative necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati nella tabella allegata al decreto. Ai fini del rispetto degli obiettivi medesimi, gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica

derivanti dagli interventi correttivi proposti saranno sottoposti a verifica del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 14, comma 28, trasforma l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), struttura a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sotto la vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I nuovi compiti dell'Agenzia sono così individuati: promuovere l'incremento ed il miglioramento delle razze equine, gestire i libri genealogici, rivedere la programmazione delle corse e dei programmi di allevamento, affidare il servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse e valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento ed allenamento. L'Agenzia subentra nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo all'UNIRE; la durata dell'incarico del direttore generale, dei componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori è fissata in tre anni. Il comma 29 specifica alcuni aspetti inerenti il rapporto di lavoro del personale dell'UNIRE, di cui viene assicurata la continuità.

L'articolo 21, comma 11, prevede l'estinzione dei crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato. Per la regolazione del debito è autorizzata per l'anno in corso la spesa di 33.692.020 euro da corrispondere alla Banca d'Italia e di 661.798 euro da corrispondere all'Ente risi. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia. I giudizi pendenti sono estinti di diritto ed i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. La relazione illustrativa afferma che tale intervento è volto a prevenire ogni possibile rilievo in sede europea circa la configu-

rabilità di tale credito come forma di finanziamento da parte della Banca d'Italia allo Stato italiano.

Il comma 43 dell'articolo 23, in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi, consente agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti ed alla transazione fiscale di cui agli articoli 182-*bis* e 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

L'articolo 35, comma 1, del decreto-legge prevede il fermo temporaneo della pesca, per un periodo massimo di 45 giorni, per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante. Ai sensi del comma 2, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può concedere alle imprese di pesca una compensazione, che non vale ai fini della formazione della base imponibile per l'imposta sui redditi e del calcolo del valore della produzione netta ai fini dell'Irap, non rilevando, altresì, ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. La compensazione sarà definita tenendo conto di quanto previsto nel Programma operativo per l'applicazione in Italia del Fondo europeo della pesca e non potrà comunque determinare una spesa superiore ai 22 milioni di euro per l'anno 2011. Il relativo onere è coperto, quanto a 13 milioni di euro, con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario I (misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria – misura 1.2, «Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca (articolo 24 del Reg. (CE) n. 1198/2006)» e quanto a 9 milioni di euro, sulle disponibilità del Fondo rotativo per l'attuazione delle politiche comunitarie. Le modalità di attuazione del fermo pesca saranno definite, ai sensi del comma 3, da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura. Ricorda, al riguardo, che, nella giornata di ieri, merco-

ledi 13 luglio 2011, la Commissione Agricoltura ha approvato la risoluzione n. 8-00133 con la quale si impegna il Governo ad assumere iniziative per disporre un tempo di fermo biologico di almeno 60 giorni.

L'articolo 39, comma 13, stabilisce che, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia Spa, nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali, che potranno essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione attraverso la procedura di coazione, decreto ingiuntivo, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Dal tenore letterale della disposizione in commento sembra evincersi che il passaggio di funzioni da Equitalia ad altri enti e organismi pubblici riguardi anche le attività di recupero relative agli importi da riscuotere a titolo di sanzioni, ivi incluse le multe derivanti dalla violazione di obblighi comunitari e quindi anche quelle in materia di quote latte.

Infine, il comma 1-*ter* dell'articolo 40 prevede che i regimi fiscali agevolativi, tra i quali sono ricompresi quelli inerenti il comparto agricolo, siano ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Tale disposizione, ai sensi del comma 1-*quater*, non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi di riordino della spesa in materia fiscale ed assistenziale.

Ricorda, infine, che nella giornata di ieri la Commissione Agricoltura del Senato ha espresso parere, formulando due osservazioni. La prima chiede che all'articolo 23, comma 43, siano soppresse le parole: «In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia», considerando non op-

portuna qualsiasi revisione normativa che tenda ad omologare l'imprenditore agricolo alla generalità della categoria, in ragione del duplice rischio che grava sullo stesso, ossia quello del comune imprenditore e quello, peculiare, di tipo climatico-ambientale. La seconda si riferisce al comparto della pesca e sollecita ad utilizzare i fondi residui per investimenti del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione che ciò non comporta maggiori oneri per lo Stato.

In conclusione, sottolineando l'eccezionalità dei tempi di esame e alcune perplessità, propone di esprimere parere favorevole, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Giovanni DIMA (PdL), pur condividendo le considerazioni del relatore Becalossi, ritiene necessario manifestare una valutazione personale, relativamente all'articolo 35 del decreto-legge, che consentirebbe la conversione a centrale elettrica a carbone di impianti di produzione di elettricità da diverso combustibile, senza il parere delle regioni. Pur essendo a conoscenza della motivazioni della norma, riguardante la centrale elettrica di Porto Tolle, paventa il rischio che possa essere estesa ad altre realtà, incidendo sui piani energetici regionali anche laddove essi vietassero eventualmente la riconversione a carbone di centrali elettriche, come accade in Calabria.

Angelo ZUCCHI (PD) sottolinea che i gruppi di opposizione hanno deciso di consentire l'approvazione della manovra economico-finanziaria in tempi rapidi aderendo all'opportuno appello del capo dello Stato a tutela degli interessi del Paese, di fronte ad una grave speculazione finanziaria.

L'adesione a quell'appello non impedisce tuttavia di manifestare una valutazione estremamente negativa della manovra, per quanto migliorata in alcune misure che colpivano fasce particolarmente deboli e più bisognose di sostegno in un periodo di crisi economica. Si pensi, per esempio, ai

percettori di pensioni di importo ridotto ovvero ai possessori di un limitato ammontare di titoli, in favore dei quali sono stati introdotti opportuni elementi di progressività nell'imposizione fiscale. In sostanza, la sua parte politica ha cercato di inserire elementi propri della sua impostazione politica in una manovra che non condivide e che non riconosce come sua.

Sottolinea poi che, se si guarda alla parte relativa al settore primario, il giudizio sulla manovra diviene ancora più severo, perché essa – salvo qualche intervento su emergenze ineludibili, come il fermo pesca – non tiene conto della situazione del Paese, non dimostra alcun respiro strategico sulle questioni del mondo agricolo, non si occupa degli agricoltori e delle imprese, già piuttosto dimenticati in questi ultimi anni. A suo giudizio, la politica di tagli lineari seguita nelle ultime manovre ha inciso gravemente sulla capacità di intervento del Dicastero agricolo e su aspetti di primaria importanza, come quello dei costi di produzione: per esempio, in tema di agevolazioni per il gasolio utilizzato nelle serre sono mancati interventi che pure sarebbe stato possibile adottare. Ricorda inoltre che nelle numerose audizioni svolte la Commissione ha potuto ascoltare gli operatori di molti settori che hanno denunciato l'assenza di politiche di sostegno.

Deve però rilevare che, nonostante ciò, come già avvenuto negli ultimi tre anni, la maggioranza e il Governo hanno speso le loro energie residue per inserire nel provvedimento l'ennesima misura di favore verso una singola categoria, cercando di rendere inefficace l'azione di riscossione dei debiti in materia di quote latte. Tale misura – diluita in una norma che sembra riferirsi ad altro (articolo 39, comma 13) – comporta in realtà che alla riscossione di questi debiti non provvederà più Equitalia, ma l'AGEA. Eppure, è ben noto che l'AGEA non potrà intervenire coattivamente, ma solo attraverso ingiunzioni di pagamento contro le quali si potrà fare più facilmente opposizione. Si ripete quanto avvenuto in passato, con il risultato che le multe non sono state pagate,

che l'Unione europea ha trattenuto le somme non versate da quelle di spettanza dell'Italia e che il relativo costo è andato a carico degli agricoltori e dei cittadini. Anche il recente commissariamento dell'AGEA sembra motivato dalla volontà non tanto di migliorare il funzionamento dell'ente — che pure presenta carenze — quanto di mettere a capo dello stesso una persona meno ostile in vista delle ingiunzioni di pagamento da adottare nei confronti dei pochi allevatori interessati. Del resto, non sarà un caso che i « Cobas del latte » hanno chiesto il commissariamento dell'AGEA al ministro Bossi, questi non ha rigettato la richiesta e dopo pochi mesi l'AGEA è stata commissariata. Al riguardo, ritiene eticamente inaccettabile che, in un momento in cui si stanno chiedendo sacrifici a tutti, il Governo si occupi solo di questi 800-900 allevatori. Nel sottolineare che le sue considerazioni sono rivolte anche a quella parte della maggioranza che in realtà le condivide, ma che è costretta a cedere alle pressioni di altra parte della maggioranza, auspica che ciascuno voglia assumere decisioni coerenti con ciò che pensa.

Per i motivi esposti, il suo gruppo non può che essere contrario alla proposta del relatore e al provvedimento in esame.

Luciano AGOSTINI (PD), preliminarmente, fa presente che ritiene molto imbarazzante discutere della corrente ed ingente manovra economica, in un contesto nazionale ed internazionale come quello attuale, in assenza del Governo.

Rileva quindi che l'atteggiamento della sua parte politica è motivato dalla volontà di aderire al richiamo del Presidente della Repubblica al senso di responsabilità di fronte agli attacchi speculativi di carattere finanziario di questi giorni.

Nonostante l'atteggiamento di grande responsabilità della sua parte politica, che ha consentito un *iter* spedito della manovra, praticamente senza discussione e senza tentativi di modifiche sia pure minime — visto peraltro che il Governo ha posto la fiducia al Senato e probabilmente farà altrettanto alla Camera — non può

esimersi dal pronunciare un giudizio molto negativo nel merito della proposta.

Tale giudizio è motivato dalla perdurante politica di tagli lineari che colpiscono indifferentemente sia le spese produttive che le spese improduttive. Inoltre, la manovra non contiene provvedimenti per incentivare la crescita del Paese, che rappresenta l'unica ricetta possibile per risolvere il problema del *deficit* e dei limiti imposti dall'Unione europea. La manovra non contiene infatti misure fiscali dedicate ai settori produttivi, né azioni a sostegno dell'internazionalizzazione, ma anzi si interviene in senso contrario, come nel caso dell'Istituto per il commercio estero.

Per quanto riguarda in modo particolare il settore agricolo, l'attenzione nei suoi confronti si limita alle misure riguardanti le quote latte, che trovano spazio per l'ennesima volta solo per ragioni di tenuta interna della maggioranza. Per quanto riguarda il settore della pesca, poi, si approva una norma relativa al fermo biologico, trasformando in un intervento straordinario, per di più tardivo, quello che in precedenza si configurava come un provvedimento ordinario.

Osserva inoltre che, nonostante che nella relazione introduttiva al decreto-legge il Governo affermi il superamento del criterio dei tagli lineari, per i settori dell'agricoltura e della pesca ciò non è avvenuto. Infatti, i 22 milioni di euro racimolati per il fermo biologico sono tratti in parte dal finanziamento europeo destinati alla diminuzione dello sforzo di pesca, in parte da risorse di parte corrente e dal cofinanziamento delle politiche comunitarie, con un prelievo di risorse dallo stesso settore della pesca. Si tratta dunque di un ulteriore indebolimento del settore, che con questo ulteriore taglio riduce la sua capacità di resistenza di fronte ad una crisi economica che colpisce innanzitutto i più deboli, tra i quali si devono annoverare proprio l'agricoltura e la pesca.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che il fatto che la sua parte politica abbia assunto un atteggiamento di responsabilità di fronte alla difficile situazione finanzia-

ria nazionale ed europea, che ha consentito un rapidissimo esame e consentirà una estremamente rapida approvazione del provvedimento, non può impedirle di formulare un giudizio fortemente negativo nei confronti della stessa manovra, che appare inefficace ed inefficiente ad affrontare il problema dello sbilanciamento dei conti pubblici. Tale inefficacia comporterà, infatti, la necessità di intervenire nuovamente nel corrente anno con una nuova manovra.

Ritiene inoltre che la mancata risoluzione dei problemi che affliggono l'economia, e in particolare i settori della pesca e dell'agricoltura, aggraverà ancora di più lo stato economico degli operatori del settore che hanno già dovuto subire una notevole caduta di reddito e un accrescimento delle difficoltà operative.

Si sofferma quindi sulla questione dell'UNIRE, sulla quale la Commissione ha ascoltato i tre Ministri delle politiche agricole che si sono succeduti nella legislatura, osservando che il Governo ha dato vita ad un intervento che di fatto non modifica lo stato prefallimentare di questo ente, che da domani si chiamerà agenzia e rimarrà tal quale. Si tratta di un ente che è stato incapace di affrontare i problemi dell'allevamento e della programmazione in questo settore e che ha accumulato una disastrosa posizione debitoria. Ciò nella totale mancanza di un piano industriale per superare la crisi. Ritiene invece che, disponendo di tempi più adeguati, si sarebbe potuto evitare, con il contributo dell'opposizione, che la trasformazione dell'ente in agenzia si riducesse ad un fatto meramente formale, che non risolve i problemi del settore ippico.

Ritiene pertanto necessario che il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali sia chiamato in audizione dalla Commissione, affinché si possa iniziare ad impostare una soluzione per i problemi dell'ippica e un piano di sviluppo, di rilancio e di risanamento industriale, con il coinvolgimento, rispetto alle scelte di prospettiva che si dovranno effettuare, anche dell'intero settore ippico.

Per quanto detto, si dichiara convinto che il provvedimento si risolverà in un inefficace palliativo che nell'immediato potrà dare al massimo una risposta ai problemi della finanza senza risolvere i problemi del Paese dal punto di vista economico e sociale.

Teresio DELFINO (UdCpTP) osserva che l'atmosfera sobria della seduta della Commissione ben rappresenta le difficoltà in cui si trova il Paese e le preoccupazioni che ne conseguono. Infatti, la sua parte politica ha accolto il richiamo del Presidente della Repubblica per un rapido *iter* di approvazione della manovra per senso di responsabilità e non certo per il merito della stessa, che presenta molti profili di iniquità.

Rileva quindi che la situazione attuale non si può imputare al destino, in quanto un Governo dovrebbe avere un orizzonte vasto e calibrare le sue politiche nel medio e nel lungo termine. Si tratta di doti che però non appartengono a questo Governo, visto che dopo tre anni di provvedimenti propagandistici e di sacrifici imposti al Paese è mancata ogni visione coerente di quello che sarebbe potuto accadere.

Si sofferma quindi sulle conseguenze della manovra sulle autonomie locali, che lamentano uno « strangolamento » della loro capacità operativa. Al riguardo, fa presente che la sua parte politica avrebbe voluto contribuire alla costruzione di un percorso di responsabilizzazione degli enti territoriali sul piano della spesa, ma su basi realistiche e con obiettivi da perseguire con gradualità e non all'insegna di elementi ideologici, come il federalismo. Ora, invece, il sistema delle autonomie – che ha già dato il suo contributo al risanamento finanziario ed è in posizione conflittuale con il Governo anche per la ripetuta violazione delle intese (come avvenuto per il trasporto pubblico locale) – si trova a dover sopportare una consistente parte del peso della manovra. In questo campo, a suo giudizio, il Governo non ha dimostrato capacità di confronto e di approfondimento delle questioni.

Sottolinea inoltre che il Governo è stato costretto dall'Europa a varare questa manovra, che per il suo ammontare rappresenta un « *record* », ben diverso da quello – di cui il Governo si è vantato in occasione di precedenti manovre – dei pochi minuti necessari per l'approvazione in Consiglio dei ministri. In proposito, osserva che il Governo dimostra una propensione a ricercare record da raggiungere del tutto impropria. Inoltre, il Presidente del Consiglio non è mai apparso così silente, tanto da apparire quasi « commissariato », con ciò provocando un danno alla credibilità del Paese, quando la credibilità sarebbe invece un elemento importante per superare la crisi in atto. A suo giudizio, per quanto la situazione dipenda anche da elementi posti oltre l'orizzonte nazionale, sarebbe stato necessario che il Governo avesse dimostrato il massimo di presenza e autorevolezza. Invece, con il Ministro dell'economia e il Ministro delle politiche agricole « sotto scacco » per problemi giudiziari, il Presidente del Consiglio si è degnato di rilasciare solo un comunicato, nel quale – senza dare atto al senso di responsabilità delle opposizioni – ribadisce di avere una maggioranza.

Nel merito della manovra, precisando che non ripeterà quanto già esposto da altri colleghi, desidera solo sottolineare che alcuni correttivi alla manovra erano indispensabili e costituiscono un parziale sollievo al peso che essa rappresenta. Per quanto riguarda il settore agricolo, la sua parte politica avrebbe auspicato interventi per la crescita dell'economia agricola, ma deve constatare che sono state adottate solo alcune misure inevitabili, come il fermo pesca.

Desidera quindi manifestare particolare preoccupazione per la riduzione delle agevolazioni fiscali, che determinerebbe gravissime conseguenze per le famiglie e per le imprese se dovesse effettivamente entrare in vigore, cioè se non si realizzeranno risparmi equivalenti con futuri provvedimenti di riforma della spesa fiscale e assistenziale. Osservando che questo rischio appare purtroppo prevedibile

(se il Governo non cambierà), sottolinea che ancora una volta rischia di affermarsi la logica dei tagli lineari che già ha depresso l'economia.

Si sofferma poi sulla questione della riscossione delle quote latte, manifestando totale dissenso verso l'azione del Governo che, pur avendo la necessità di risultare credibile in Europa, si espone a procedure di infrazione per favorire un limitato numero di allevatori che si sono scientemente e ripetutamente rifiutati di mettersi in regola, offrendo loro la possibilità di allungare i tempi di pagamento dei loro debiti, con conseguenze che ricadranno sulla finanza pubblica. Sottolineando che anche le organizzazioni agricole hanno chiesto la soppressione di questa misura, ricorda che il sistema di riscossione finora vigente era stato deciso proprio da questa maggioranza.

In conclusione, desidera ribadire che dalla politica del Governo non emerge alcuna ipotesi di agricoltura del futuro, nessuna visione strategica per il settore agroalimentare, nessuna politica adeguata per il sostegno dello sviluppo agricolo. La sua parte politica è pertanto contraria al provvedimento in esame.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che la sua parte politica non si era illusa che l'atto di grande responsabilità compiuto dai partiti dell'opposizione in un momento così drammatico per il Paese potesse mutare gli orientamenti del Governo sulla politica economica. Si augurava solo che il senso di responsabilità istituzionale e il buonsenso – che tuttavia, a prescindere dai colleghi della Commissione, non alberga in questa maggioranza – potessero creare le condizioni per aprire un confronto su almeno alcuni importanti aspetti del provvedimento.

Il suo gruppo, raccogliendo l'appello del Capo dello Stato, ritiene ancora oggi che la risposta politica all'attacco speculativo ai titoli italiani deve trovare un Paese unito e una politica che metta da parte gli interessi particolari per anteporre il più generale interesse, il bene comune, degli italiani. È giusto quindi approvare rapi-

damente la manovra, prima che le borse riaprano, per far capire agli speculatori che non saranno concessi loro varchi, ma sarebbe stato bene, e non è mai troppo tardi per farlo, che il Governo aprisse formalmente un tavolo con le opposizioni per discutere davvero dei contenuti. Peraltro, in America è accaduto, ma qui, in Italia, non c'è Obama!

Osserva poi che, per quanto appaiono condivisibili le considerazioni sul cinismo dei mercati, lo spettacolo dato in questi giorni dalla maggioranza e dal Governo è tale che non autorizza gli stessi mercati a fidarsi e a non approfittare della situazione.

Ricorda quindi che, nell'ambito della sua parte politica e tra tantissimi italiani, serpeggia una obiezione di fondo circa il fatto che l'atteggiamento delle opposizioni rischierebbe di salvare un Governo morente. A suo giudizio, non è così, perché purtroppo morente è l'Italia. Il grande senso di responsabilità del Partito democratico e delle opposizioni rappresenta un messaggio forte ai mercati e agli italiani sulla credibilità di una alternativa di Governo.

L'atteggiamento scelto dal suo gruppo, tuttavia, non può e non deve offuscare il giudizio negativo sui contenuti della manovra, a cominciare dai suoi tre principali limiti: l'inadeguatezza dei suoi contenuti, la sua debolezza strutturale, la sua sgradevole iniquità. Vi è inoltre «la grande assente», l'agricoltura, sempre più trascurata dalle manovre economiche del Governo, che ha comunque tolto al settore 148 milioni di euro. Nel frattempo, i Ministri competenti hanno trovato il tempo di dare una ulteriore manina ai soliti «furbetti della mangiatoia», nonostante le recenti sollecitazioni dell'Unione europea, che ha invitato l'Italia a incassare, senza ulteriori tentennamenti, le multe delle quote latte.

Per questi motivi, il suo gruppo è contrario al provvedimento, ritenendo che una manovra alternativa sarebbe stata possibile. Tuttavia, per sottolineare maggiormente il senso di responsabilità, ha deciso di non presentare emendamenti ed

ordini del giorno e di lasciare approvare la manovra dalla maggioranza, con l'urgenza richiesta dalla gravissima situazione economica e finanziaria.

Ricorda quindi che in questi tre anni i deputati del PD sono stati vigili e hanno sempre denunciato, anche se invano, l'inadeguatezza dell'azione di politica economica e finanziaria del Governo e il progressivo aggravamento dei fondamenti della nostra economia e della finanza pubblica. Ma il Governo ripeteva sempre lo stesso ritornello, affermando prima che la crisi non c'era, poi che la crisi era alle spalle e che l'Italia aveva reagito meglio degli altri Paesi e infine che la finanza era stata risanata e che i conti erano sotto controllo. Nel frattempo, il parametro di paragone dell'economia italiana passava dalle Nazioni forti, come la Germania e la Francia, a quelle tradizionalmente più deboli, come l'Irlanda e la Grecia.

Nel sottolineare che nel Parlamento italiano non c'è una maggioranza che vuole il risanamento e un'opposizione che non la vuole, ma che semmai è vero il contrario, precisa in conclusione che il giudizio di inadeguatezza e scarsa credibilità dell'intervento correttivo proposto dal Governo si basa soprattutto – come detto anche in relazione al Documento di economia e finanza (DEF) 2011 – sulla totale assenza di adeguate e convincenti misure per sostenere la crescita. Per questi motivi, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Corrado CALLEGARI (LNP), nel rivolgere un ringraziamento al relatore Beccalossi, fa presente che la sua parte politica ritiene importanti – per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione – soprattutto le disposizioni riguardanti l'UNIRE e il fermo biologico della pesca. A tale ultimo proposito, richiamando la risoluzione approvata ieri dalla Commissione, che riproduce un atto a sua prima firma, precisa che sarebbe stato preferibile un periodo di fermo di almeno 60 giorni.

Ritiene quindi di non polemizzare con coloro che hanno stigmatizzato la grave

situazione di crisi del Paese senza tener presente che la responsabilità di tale situazione è da attribuirsi a passate stagioni della politica italiana, cui si sente estraneo.

Dichiara pertanto che il suo gruppo voterà a favore della proposta di parere favorevole del relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL), nel ringraziare la relatrice e tutti i colleghi intervenuti, preannuncia l'espressione di un voto favorevole del suo gruppo.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel ringraziare il relatore e tutte le forze politiche, osserva che lo straordinario senso di responsabilità manifestato testimonia come, rispetto a vicende straordinarie, la politica è capace di rispondere con comportamenti adeguati e che il notevole livello di vivacità politica è in ogni caso sostenuto anche da grande civiltà nel dibattito.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 19.

ALLEGATO

Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (C. 4509 Governo, approvato dal Senato).

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE
E APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4509,
« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria », approvato dal Senato;
nel richiamare l'attenzione sulle specificità del settore primario e sui compiti

di interesse pubblico che esso è chiamato a svolgere, che meritano di essere adeguatamente considerati nella prospettiva di ogni futuro riordino del regime delle agevolazioni di natura fiscale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ANCI, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) 188

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) 188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 188

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 luglio 2011.

Audizione di rappresentanti dell'ANCI, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 luglio 2011.

Audizione dell'Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (<i>Esame e approvazione</i>)	189
Comunicazioni del Presidente	189

Giovedì 14 luglio 2011. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
(*Esame e approvazione*).

Il presidente D'ALEMA (PD) illustra lo schema di relazione annuale al Parlamento, predisposto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

Si apre quindi un dibattito nel quale intervengono il deputato CICCHITTO (PdL) e i senatori BELISARIO (IdV) e PASSONI (PD).

Il presidente D'ALEMA pone in votazione lo schema di relazione annuale al Parlamento.

Il senatore BELISARIO (IdV) dichiara che non parteciperà alla votazione sulla relazione che si riferisce al periodo 22 maggio 2010 – 21 maggio 2011, essendo stato nominato componente del Comitato solo recentemente.

Il Comitato approva all'unanimità, con alcune modificazioni, la proposta di relazione annuale al Parlamento predisposta dal Presidente.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori, sulle quali intervengono i senatori ESPOSITO (PdL) e PASSONI (PD) e i deputati ROSATO (PD) e CICCHITTO (PdL).

La seduta termina alle 9.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della proposta di relazione sullo stato della sanità nella Regione Calabria (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	190
ALLEGATO (<i>Relazione sullo stato della sanità nella regione Calabria</i>)	191
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	190

Giovedì 14 luglio 2011. – Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.

La seduta comincia alle 13.20.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sullo stato della sanità nella Regione Calabria.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, sono state approvate le proposte di modifica alla relazione sullo stato della sanità nella Regione Calabria.

Dà quindi la parola ai colleghi che desiderano intervenire in sede di dichiarazione di voto.

Dopo interventi per dichiarazione di voto dei deputati Doris LO MORO (PD) e Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), la Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione in titolo (*vedi allegato*).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Ricorda quindi che la relazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della deliberazione istitutiva, sarà inviata al Presidente della Camera e che sarà chiesto di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti di gruppo la richiesta di inserire la suddetta relazione nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

ALLEGATO

**RELAZIONE SULLO STATO DELLA SANITÀ
NELLA REGIONE CALABRIA**

INDICE

Premessa

Capitolo 1. La situazione finanziaria della sanità regionale

1. Considerazioni generali
2. Le principali criticità rilevate dalla Commissione
3. La fondazione per la ricerca e la cura dei tumori “Tommaso Campanella”
4. La situazione economico finanziaria delle aziende sanitarie e ospedaliere della regione
5. L’indeterminatezza della misura del disavanzo sanitario regionale
6. Le criticità della situazione finanziaria della Calabria rilevate dalla Corte dei conti (2004-2010)
7. Prospettive di accertamento e riconciliazione del debito nel triennio 2010-2012
8. Proposte della Commissione

Capitolo 2. Qualità dell’offerta sanitaria in Calabria

1. I risultati della Commissione di indagine istituita dal Ministero della salute nel 2007
2. La situazione attuale
 - 2.1. L’offerta sanitaria
 - 2.2. La gestione del rischio clinico
3. Le criticità organizzative emerse dall’analisi dei casi di presunto errore sanitario
4. Prospettive di attuazione del Piano di rientro
 - 4.1 Riorganizzazione della rete ospedaliera
 - 4.2 Riorganizzazione dei Servizi di emergenza-urgenza
5. La qualità dell’offerta sanitaria: considerazioni di sintesi

Capitolo 3. Considerazioni conclusive

Tabella 1 - Posti letto attuali (2009) per struttura (pubblico e privato)

PREMESSA

La Commissione, attraverso l'acquisizione di documentazione e di informazioni prodotte dagli organi di controllo, operanti presso gli organismi del Servizio sanitario regionale, e dalla Corte dei conti, ha proceduto alle proprie ponderazioni e valutazioni, elaborando un proprio piano di inchiesta sullo stato della sanità nella Regione. Questo è stato attuato mediante visite effettuate direttamente in Calabria, accompagnate a più riprese da libere audizioni, nella duplice ottica di pervenire ad una completa visione della situazione della sanità calabrese con riferimento alle problematiche relative agli errori sanitari e al deficit sanitario regionale.

In tale prospettiva, la Commissione ha proceduto alle audizioni dell'allora presidente della regione Calabria Agazio Loiero (7 ottobre 2009), del dirigente generale per la tutela della salute della regione Calabria, Andrea Guerzoni, (23 febbraio 2010), e dell'attuale presidente della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti (30 giugno 2010). La Commissione ha inoltre sentito in audizione i rappresentanti della sanità della Regione nel corso delle missioni svolte il 13 dicembre 2009 a Catanzaro e il 23 e 24 settembre 2010 a Locri e Reggio Calabria. Nel corso delle missioni sono stati effettuati dei sopralluoghi presso l'Ospedale di Locri e gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Si è inoltre tenuta un'audizione informale del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria, Franco Franceschetti, e del Procuratore presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, Cristina Astraldi il 27 maggio 2010.

Nel corso dell'inchiesta sono stati utilizzati altresì i bilanci delle Aziende sanitarie e ospedaliere della regione Calabria, la Relazione della Commissione d'indagine sulla qualità dell'assistenza prestata dal Servizio sanitario della regione Calabria e sull'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza e di appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza e le Relazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Calabria.

CAPITOLO 1. LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SANITÀ REGIONALE.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

L'analisi dello stato della sanità nella regione Calabria richiede, preliminarmente, la presentazione di alcuni dati di sintesi.

La Calabria ha circa 2.010.000 abitanti, 14.869 medici iscritti agli Albi, e quindi un medico ogni 134 abitanti. La spesa totale regionale è pari a 2.972 milioni di euro, mentre la spesa regionale per ogni medico è pari a 199.000 euro. La spesa annua nel 2005 è stata pari a 1481 euro per abitante¹. La quota *pro capite* annua assegnata è pari a 1.710 euro per abitante (a fronte della quota *pro capite* nazionale di 1.730 euro).

Il disavanzo sanitario al 31.12.2010 è pari ad 1.046,983 milioni di euro. Tale importo è comprensivo del:

- disavanzo al IV trimestre 2010 non ancora coperto, pari ad 56,168 milioni di euro;
- disavanzo non coperto dell'anno 2009, pari a 97,598 milioni di euro,
- disavanzo non coperto a consuntivo 2008, pari a 93,217 milioni di euro;
- disavanzo relativo al periodo sino al 31 dicembre 2007, pari a 800 milioni di euro.

L'entità del predetto disavanzo sanitario, cumulato al 31.12.2010, tiene già conto dei mezzi di copertura, consistenti nella massimizzazione delle aliquote fiscali (incremento addizionale IRPEF ed IRAP).

La regione ha dichiarato che è in corso la riconciliazione del bilancio regionale con le scritture aziendali².

L'analisi della complessiva posizione finanziaria che si evince dal Piano di rientro, con riferimento al 31.12.2007, evidenziava un saldo negativo, poi sottoposto a verifica, pari a 1.610 milioni di euro, così composto:

- 810 milioni di euro sino al 31.12.2005;
- 800 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.

Dai verbali delle riunioni del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza tenutesi in data 22 febbraio e 31 marzo 2011 emerge un debito commerciale al 31.12.2005 di

¹ Cfr. C. Giorlandino, *Più medici di spesa: l'effetto dr. Knock colpisce l'Italia*, in *Il Sole 24 Ore* sanità del 19 maggio 2010

² Cfr., Riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 22 febbraio e 31 marzo 2011, pag. 9.

complessivi 643,700 milioni di euro, di cui 232,200 milioni di euro con partite aperte. Emerge altresì che tale debito è stato pagato per 411,500 milioni di euro negli esercizi 2006/2010 e che a seguito del riconoscimento di 129,040 milioni di euro disponibili per il SSR (di cui 124,723 milioni di euro per premialità 2001, 1,943 milioni di euro per ripiano disavanzo anni 2001-2003 e 2,374,040 milioni di euro per premialità anno 2005, permanerebbe una esigenza di copertura del debito commerciale alla predetta data del 31.12.2005 pari a 514,66 milioni di euro (643,700 – 129,040). Inoltre, secondo le risultanze del predetto verbale, si è in attesa che il Commissario garantisca la ricognizione definitiva del debito anche al fine di determinare le componenti antecedenti al 31.12.2005 e quelle relative al periodo 2006-2007.

Con decreto del 14 dicembre 2010, n. 36, la Regione ha costituito la *Bad Debt Entity* (BDE), per la gestione del debito pregresso commerciale, maturato dal Servizio Sanitario Regionale, finalizzata alla quantificazione ed estinzione del debito stesso.

Il tempo medio per il pagamento dei fornitori di beni e servizi erogati alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale è pari a 778 giorni per i prodotti biomedicali e a 674 giorni per i farmaci³. Le somme utilizzate dal bilancio regionale per la sanità sono state pari a 67 milioni di euro, nel 2008, e a 38 milioni di euro nel 2009.

Il Piano di rientro avrebbe dovuto essere attuato nel 2008, ma è stato sottoscritto solo nel dicembre 2009, allorché il presidente Loiero ha cercato di dare metodo e sistematicità al settore sanitario calabrese assieme ai Ministeri interessati, firmando un Piano di rientro, anche se a fine legislatura e a ridosso delle elezioni regionali. Con la delibera della Giunta regionale n. 585 dell'11 ottobre 2009 è stato approvato il Piano di riqualificazione e di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 13 dicembre 2004, n. 311. Successivamente con la delibera n. 752 del 19 novembre 2009 è stato approvato il Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario regionale - modifiche ed integrazioni al documento approvato con delibera della Giunta Regionale n. 585 dell'11 ottobre 2009.

In seguito, sono state approvate la delibera della Giunta regionale n. 845 del 16 dicembre 2009, avente ad oggetto "Piano di rientro del Servizio sanitario regionale della Calabria – Approvazione del documento sostitutivo di quello approvato con la delibera n. 752 del 2009 – Autorizzazione dell'accordo ex art. 1, comma 180, legge n. 311 del 2004" e la delibera della Giunta regionale n. 908 del 23 dicembre 2009, avente ad oggetto "Accordo per il Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria, ex art. 1, comma 180, legge n. 311 del 2004, sottoscritto tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della

³ Cfr. *Ibidem*; R. Turno, *In Calabria le ASL pagano dopo 736 giorni*, Il Sole24 Ore del 17.12.2009, pag.2

salute e il presidente della Regione Calabria, il 17 dicembre 2009 – Approvazione”. Inoltre, è stata approvata la delibera della giunta regionale n. 97 del 12 febbraio 2010, avente ad oggetto “Delibera della giunta regionale n. 908 del 2009 – Sostituzione Allegato”.

In merito al contenimento della spesa, l’attuale Presidente della Regione ha dichiarato di poter risparmiare 150 milioni di euro nel 2011 e 250 milioni nel 2012⁴. I settori interessati sarebbero stati farmaceutica (60 milioni), personale (25 milioni), attività della stazione unica appaltante (55 milioni), ospedalità privata (40 milioni) e pubblica (35 milioni).

Le azioni da porre in essere, secondo il Presidente Scopelliti, possono così sintetizzarsi:

- 1) “aggreddire” i settori deboli della sanità calabrese, al fine di eliminare sprechi e favoritismi;
- 2) rivedere le strutture fatiscenti, molte delle quali andrebbero chiuse immediatamente;
- 3) aumentare i controlli sull’appropriatezza delle prestazioni per valorizzare le professionalità;
- 4) riqualificare l’offerta sanitaria con una rete ospedaliera che garantisca le eccellenze.

L’approvazione del Piano consentirebbe la “liberazione” di risorse rilevanti, che, altrimenti, resterebbero allo Stato, quali quote di mancati trasferimenti che, nel quadro della concorrenza finanziaria, lo Stato avrebbe dovuto attribuire alla Regione Calabria a titolo di annualità pregresse del 2001, del periodo 2005-2008. I relativi importi vantati dalla Regione nei confronti dello Stato, con riferimento alla sanità, sono al momento bloccati, in attesa che le misure di risanamento, nell’ambito del Piano di rientro, vengano giudicate positive dal Tavolo di monitoraggio e dal Comitato tecnico di valutazione. In particolare, per ottenere la relativa somma dallo Stato, bisogna, come stabilito nel Piano di rientro, provvedere, tra l’altro, alla ristrutturazione della rete ospedaliera, di quella territoriale e della rete di emergenza-urgenza.

Tavolo e Comitato nelle riunioni del 22 febbraio e 31 marzo 2011 hanno ritenuto che sussistano per la Regione le condizioni per accedere all’anticipazione di liquidità fino ad un massimo di 500 milioni di euro, considerato che la gestione corrente risulta pesantemente gravata dagli oneri correlati ai ritardi del sistema dei pagamenti.

La verifica del piano di rientro effettuata per l’anno 2010 ha comunque avuto esito negativo, da ricondurre al mancato rispetto delle iniziali scadenze del piano di rientro da parte della Regione la cui nuova amministrazione, insediatasi nell’aprile 2010, non ha potuto colmare i ritardi consegnati dalla precedente gestione. La Regione Calabria non ha inoltre

⁴ Cfr., M. Soluri, *Scopelliti: restituire ai calabresi il diritto alla salute. Occorre ridurre al massimo l’emigrazione sanitaria*, in *Il Giornale di Calabria*, del 15 luglio 2010, pag. 3

maturato le condizioni per l'erogazione delle risorse relative al Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 e delle risorse previste dall'art. 5 dell'Accordo per il Piano di rientro.

Tavolo e Comitato, in esito alla riunione del 31.05.2011 hanno preso atto che 'si sono consolidate le condizioni per l'applicazione degli automatismi fiscali previsti dalla legislazione vigente', rilevando che l'aumento delle aliquote darebbe un gettito di 53,700 milioni di euro che non risulterebbe sufficiente alla copertura integrale del disavanzo di 1.046,983 milioni di euro, con conseguente necessità per la Regione 'di prevedere nel corso del 2011 una manovra aggiuntiva al fine di pervenire ad una copertura definitiva del residuo disavanzo.

2. LE PRINCIPALI CRITICITÀ RILEVATE DALLA COMMISSIONE

Le indagini esperite dalla Commissione, anche sulla scorta dei rilievi formulati dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, hanno evidenziato significative criticità, meglio specificate di seguito. Le principali attengono ai dati contabili, nonché alla gestione operativa e si possono così sintetizzare:

- dati contabili e di bilancio inaffidabili, come dimostrano, tra l'altro, le divergenze significative tra i dati esposti nei relativi documenti dal "Tavolo Massicci", dalla Corte dei conti e dalla Regione Calabria, con riferimento agli aggregati economico-patrimoniali delle strutture e degli organismi del Servizio sanitario regionale;
- omessa attivazione e non affidabilità del sistema informativo riguardante le operazioni contabili del SSR;
- eccessivo ricorso alle anticipazioni di cassa, oppure al mercato finanziario per fronteggiare la scarsa disponibilità di cassa, anche a causa della ritardata erogazione delle occorrenti liquidità da parte dello Stato;
- eccessiva onerosità dell'*advisor* scelto dal Governo, la cui spesa, con un'operazione di dubbia legittimità, è stata posta a carico della Regione Calabria, che ha corrisposto alla società KPMG l'ingente somma di un milione e mezzo di euro, quale corrispettivo del controllo eseguito;
- tardiva e, in alcuni casi, omessa approvazione del bilancio di esercizio;
- disarmonia tra programmazione annuale e *budget*, con particolare riferimento al bilancio di esercizio e alla nota integrativa spesso carente;
- disallineamento delle perdite di esercizio con riguardo al preventivato pareggio;

- illegittimità rilevate nell'acquisto dei farmaci;
- mancata utilizzazione di strutture sanitarie e apparecchi medico-sanitari;
- inosservanza delle norme, nazionali e comunitarie, in materia di affidamento di appalti pubblici;
- pagamento di fatture riferibili ad operazioni inesistenti;
- ritardato pagamento ai fornitori;
- illegittimo conferimento di incarichi professionali e consulenze;
- carenza di un efficiente ed efficace sistema di controllo⁵.

⁵ Deliberazione n. 450 del 2009, deliberazione n.220 del 2009, deliberazione n. 59 del 2009, deliberazione n. 487 del 2009, deliberazione n. 219 del 2009. A tale proposito si fa rinvio altresì ai dati schematizzati nelle tabelle di cui alle pagg. 13 e ss.

3. LA FONDAZIONE PER LA RICERCA E LA CURA DEI TUMORI “TOMMASO CAMPANELLA”.

L'art. 5 della legge regionale n. 11 del 2009 (come modificato dall'art. 1 della successiva legge n. 48) prevede che, in caso di mancato riconoscimento della Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori “Tommaso Campanella” come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) entro il 31 dicembre 2009, la Regione recedesse da tale Fondazione e nominasse un commissario liquidatore incaricato di ricondurre le attività e le funzioni nell'ambito di quelle dell'Azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini”, con conseguente transito anche delle unità operative complesse e trasferimento dei rapporti di lavoro in essere. Con la sentenza del 7 luglio 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della predetta norma nella parte in cui consente l'accesso di personale dipendente da un soggetto privato all'impiego di ruolo presso una pubblica amministrazione, senza previo esperimento di idonea procedura di reclutamento tramite pubblico concorso.

Alla luce di questo importante pronunciamento, La Commissione ha pertanto richiesto ripetutamente alla regione chiarimenti e documentazione sullo stato della Fondazione e sulle iniziative intraprese nel mutato quadro ordinamentale.

In caso di mancato riconoscimento della Fondazione quale IRCCS – previsto entro il 31.12.2009 – la regione avrebbe dovuto infatti recedere dalla Fondazione stessa e si sarebbe dovuto nominare un commissario liquidatore incaricato di ricondurre le funzioni nell'ambito di quelle dell'azienda *Mater Domini*, con il conseguente e contemporaneo passaggio delle unità operative complesse e trasferimento di tutti i rapporti giuridici ed economici in essere.

Le questioni oggi ancora aperte sono due:

- quale sia la soluzione che la regione intende individuare relativamente alla natura giuridica pubblica o privata della Fondazione e al suo conseguente assetto organizzativo, visto che il commissario liquidatore non è stato ancora nominato;
- quale sia l'attuale *status* del rapporto di lavoro del personale già transitato, vista la richiamata declaratoria d'illegittimità della Corte Costituzionale.

Il presidente della regione, sulla natura giuridica della Fondazione, ha dichiarato che si tratta di un ente pubblico “di fatto”, per la presenza dei soci Regione e Università⁶. Appare incongrua e censurabile la mancata risoluzione della natura giuridica della Fondazione, attese anche le evidenti implicazioni negative derivanti dall’incertezza della qualificazione giuridica.

Anche la Procura regionale della Corte dei Conti, le cui indagini risultano tuttora in corso, ha preso in esame la situazione della Fondazione. In particolare, la Fondazione, negli ultimi cinque anni, seppure in assenza di accreditamento, sarebbe stata destinataria di circa 90 milioni di euro da parte della regione Calabria, per effettuare prestazioni oncologiche, senza, tuttavia, conseguire i risultati previsti. Nel corso della missione svolta a Catanzaro il 14 dicembre 2009, la Commissione ha formulato a tale riguardo una specifica richiesta di chiarimenti, cui la Fondazione ha fornito una risposta generica.

Con legge regionale è stato posposto al 30 Settembre 2011 il termine entro il quale procedere al riconoscimento della Fondazione in IRCCS; il piano di rientro prevede, quale specifico obiettivo, la ridefinizione dell’assetto giuridico della Fondazione stessa. Risulta che la struttura commissariale, di concerto con i Ministeri competenti, dovrebbe redigere una proposta in tal senso da inviare in Consiglio regionale per l’emanazione di una specifica legge.

⁶ Cfr. A. Cantisani., Sanità, Leoluca Orlando chiede chiarezza sulla “Campanella”, in *Calabria Ora*, del 30 luglio 2010, pag.4

4. LA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE.

Sulla base delle criticità rilevate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nel 2009, ai sensi dell'art. 1, commi 166, 167 e 170, legge n. 266 del 2005, e dalla Commissione d'indagine sulla qualità del Servizio sanitario regionale nel 2008, nel corso della missione svolta a Catanzaro il 14 dicembre 2009, la Commissione ha chiesto alle Aziende sanitarie di fornire alcuni riscontri, schematizzati nei seguenti prospetti, in cui sono riportate le risposte fornite.

	AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE	Rilievi della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, effettuati nell'anno 2009, ai sensi dell'art. 1, commi 166, 167 e 170, legge n. 266 del 2005	Rilievi della Commissione d'indagine sulla qualità del Servizio sanitario regionale (Relazione deliberata il 14 aprile 2008)	Risposte fornite
1	ASP CROTONE	<p>Con la delibera del 27 aprile 2009 sono stati evidenziati, tra l'altro:</p> <ol style="list-style-type: none"> In relazione all'esercizio 2007, ritardo nell'adozione dei documenti di programmazione e rendicontazione. Rilevanti perdite delle gestioni nel triennio 2005-2007 non ripianate, né autorizzate preventivamente e dalla Regione. <i>Trend</i> di perdite: <ul style="list-style-type: none"> - 2005: 24580 migliaia di euro - 2006: 33754 - 2007: 66438 Carenze nel sistema contabile - patrimoniale aziendale. Forte incidenza 	<p>In relazione alla gestione sono stati rilevati:</p> <ol style="list-style-type: none"> Numero di dipendenti amministrativi e dirigenti elevato rispetto al totale. Incidenza delle strutture private convenzionate - accreditate straordinariamente elevata. Criticità in relazione alla funzionalità dei reparti ospedalieri. <p>In relazione al risultato di esercizio sono stati rilevati:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perdite nell'esercizio 2006 e 2007. Piano di rientro per l'esercizio 2007 non rispettato in quanto non concretamente realizzabile. Costi sostenuti per ospedalità privata esorbitanti. 	<p>Vengono individuati il numero dei dirigenti a tempo indeterminato, che al 31.12.09 sono pari a 385, nell'ambito di un organico complessivo di 928 unità. I dipendenti del ruolo amministrativo a tempo indeterminato sono pari a 248, su un organico di 538 unità.</p> <p>In relazione al <u>contenzioso, alla data del 25.01.10</u>, si rileva un volume di contenzioso, in materia di personale, per gli anni 2008 (358) e 2009 (344) pari a n. 702, rispetto al dato originario di 1345 rilevato dalla Corte dei conti, risalente all'esercizio 2007.</p>

		<p>di contenzioso con il personale (1345 vertenze).</p> <p>5. Non specificata l'entità debitoria per gli anni 2001-2007.</p> <p>6. Elevate spese per canoni di locazione.</p> <p>7. Necessità di implementare le attività di monitoraggio sui principali aggregati di spesa.</p> <p>8. Situazione patrimoniale gravemente compromessa in presenza di un <i>deficit</i> di 127.200 migliaia di euro, determinato dalle reiterate perdite di esercizio che ne hanno depauperato il patrimonio netto (negativo).</p> <p>9. Costi della mobilità passiva rielaborati successivamente e alla chiusura del bilancio.</p>	<p>Sulla <u>gestione del patrimonio</u>, in merito agli elevati canoni di locazione, non si ravvisa nessun ricorso a valutazioni di congruità, né alcuna misurazione quantitativa dei costi di locazione sopportati per ciascun immobile. In relazione all'adozione di strumenti di programmazione e rendicontazione, si giustifica il ritardo per una differente allocazione di due comuni in nuove ASP provinciali, rispetto all'originaria di Crotone, a seguito della legge regionale n. 9 dell'11.5.07 (Art.7).</p> <p><u>Quanto al ripiano delle perdite</u>, emerge una sottostima del FSR, per la quota di pertinenza dell'Azienda. Risultano, inoltre, pendenze legali non prevedibili, definite con sentenza che hanno aggravato i risultati.</p> <p><u>Le carenze del sistema contabile</u></p>
--	--	--	--

				<p><u>vengono giustificate</u> dall'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale con conseguenti difficoltà di adattamento, anche culturali, da parte del personale.</p> <p><u>Sulla situazione debitoria,</u> per il periodo 2001-2007, l'azienda fa rinvio a quanto definito dall'Advisor, risultante altresì dai bilanci consuntivi.</p> <p><u>Il monitoraggio dei principali aggregati di spesa avviene</u> attraverso il sistema ASCOT web.</p>
2	<p>ASP CATANZARO</p> <p>(Comprendente le ex aziende sanitarie di Catanzaro e di Lamezia Terme)</p>	<p>Con la delibera del 7 luglio 2009 sono stati evidenziati, tra l'altro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdita di esercizio per il 2007 pari a 55.011 migliaia di euro, di cui 12.654 ascrivibili al risultato di esercizio negativo dell'AS di Lamezia Terme e 42.356 migliaia dell'AS di Catanzaro. 2. Asimmetria funzionale e 	<p>In relazione all'esercizio finanziario 2006, sono stati rilevati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notevoli perdite di esercizio delle ex aziende sanitarie nell'anno 2006. 2. Continuo aumento dei costi per la spesa farmaceutica. 3. Notevole incidenza dei costi per il personale sul totale dei costi. 4. Eccessivo 	<p>Con riferimento alle perdite dell'esercizio 2007, l'Azienda ha ottenuto due ripiani da parte della Regione ed ha attivato la misura del ticket. L'azienda fa presente la mancata conclusione dei lavori da parte del Collegio sindacale, alla data del 3.2.2010, sul bilancio 2007, non ancora approvato</p>

		<p>organizzativa tra collegio sindacale e azienda.</p> <p>3. Rilevante incidenza della spesa farmaceutica sul totale dei costi di produzione.</p> <p>4. Variazione in aumento della spesa per il personale.</p> <p>5. Rilevante mobilità passiva.</p> <p>6. Mancato rispetto degli obiettivi di contenimento dei costi per consulenze e collaborazioni nel 2007.</p> <p>7. Ricorso ordinario ad anticipazioni di tesoreria con conseguenti oneri di indebitamento.</p> <p>8. Forte erosione del patrimonio netto.</p>	<p>numero del personale amministrativo sul totale.</p>	<p>dalla Giunta regionale, ritenendo, tuttavia, di aver riscontrato, con qualche ritardo, le osservazioni dell'organo di controllo.</p> <p><u>Quanto all'incidenza spesa farmaceutica, è stata attivata la distribuzione diretta dei farmaci, con un sistema di monitoraggio e di controllo continuo e sistematico.</u></p> <p>L'azienda sottolinea una significativa riduzione del costo lordo per ricetta e del costo netto, nonché una responsabilità decisionale, relativamente a farmaci costosi, da parte delle aziende ospedaliere Pugliese-Ciaccio e Policlinico Mater Domini.</p> <p>Risultano internalizzati servizi precedentemente gestiti in outsourcing <u>In merito agli oneri per consulenze,</u> l'azienda rileva l'eccezionalità del</p>
--	--	---	--	--

				costo, dovuto all'accorpamento delle due aziende (ASL 6 e ASL 7), unitamente alla fissazione di opportuni tetti massimi. <u>Sulle anticipazioni di tesoreria, l'azienda fa presente un ritardato incasso da parte della regione, verso cui vanta un credito di 86,6 milioni di euro, oltre alle somme per il ripiano delle perdite d'esercizio pregresse, per un totale complessivo, di 341,3 milioni di euro.</u>
3	ASP COSENZA		Sono emerse, quale problema prioritario, criticità relative alle strutture private convenzionate-accreditate. Elevato numero di posti letto in strutture convenzionate per acuti (769). Sono in corso verifiche da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato	L'Azienda non ha fornito alcuna risposta
4	ASP VIBO VALENTIA	Con la delibera del 27 aprile 2009 sono stati evidenziati, tra l'altro: 1. In relazione all'esercizio	Dall'esame del consuntivo 2006 sono stati rilevati: 1. Complessiva diminuzione degli acquisti di esercizio e	In merito all'adozione della programmazione e rendicontazione, si giustifica il ritardo per una

		<p>2007, ritardo nell'adozione dei documenti di programmazione e rendicontazione.</p> <p>2. Rilevanti perdite delle gestioni del triennio 2005-2007 non ripianate, né autorizzate preventivamente e dalla Regione, a fronte di bilanci di previsione approvati in pareggio.</p> <p><i>Trend</i> di perdite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2005:16518 migliaia di euro - 2006: 15645 - 2007:28620 <p>3. Marcata crisi di liquidità.</p> <p>4. Mancanza di qualsiasi forma di controllo da parte del collegio sindacale in ordine alle procedure seguite dall'azienda per l'affidamento di servizi a terzi.</p> <p>5. Necessità di implementare le attività di monitoraggio sui principali aggregati di spesa.</p> <p>6. Mancato rispetto dei tetti di spesa</p>	<p>riduzione della spesa per i farmaci degli ospedali.</p> <p>2. Significativo aumento dei costi per prestazioni di servizio, soprattutto per l'incremento dei costi per la farmaceutica convenzionata.</p> <p>3. Aumento del costo totale per il personale del ruolo sanitario; elevato numero dei dipendenti appartenenti al ruolo amministrativo.</p>	<p>differente allocazione di alcuni comuni in nuove ASP provinciali, rispetto all'originaria, a seguito della L.R. n. 9 dell'11.5.07 (Art.7).</p> <p>La Regione ha introdotto nuove linee guida per la corretta redazione dei bilanci.</p> <p>Risulta una rideterminazione delle perdite (in misura inferiore) a seguito della riduzione degli accantonamenti.</p> <p>Sono state adottate opportune misure di riduzione della spesa, con analogo riduzione delle perdite.</p> <p>Risultano promosse opportune iniziative per garantire il <u>monitoraggio degli aggregati di spesa</u>.</p> <p>L'azienda giustifica il mancato rispetto dei tetti <u>di spesa per il personale</u> e per garantire i LEA e gli standard operativi minimi.</p> <p><u>Si riscontra un elevato numero di dipendenti del ruolo amministrativo.</u></p>
--	--	--	--	--

		<p>per il personale nell'esercizio 2007.</p> <p>7. Difformità dei dati sulle consulenze</p> <p>8. Situazione patrimoniale gravemente compromessa in presenza di un <i>deficit</i> di 35.610 migliaia di euro, determinato dalle reiterate perdite di esercizio che ne hanno depauperato il patrimonio netto (negativo).</p> <p>9. Elevato numero di vertenze condizionanti la situazione patrimoniale.</p>		<p><u>ancorché vi sia stata una riduzione di 37 unità nel biennio 2007-2009.</u></p>
5	AZIENDA SANITARIA LOCRI		<p>È stata esaminata la "Relazione attività su criticità gestionali ed organizzative. Proposte" della Commissione straordinaria dell'ASL del 12 settembre 2007 dalla quale sono emersi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inefficienze ed irregolarità nella gestione delle risorse umane. 2. Acquisizione di beni e servizi mediante diffuso ricorso alla trattativa privata e in violazione sistematica della normativa antimafia. 3. Quotidiana ricezione di 	<p>La risposta pervenuta non risulta esauriente.</p>

			decreti ingiuntivi relativi a debiti maturati negli anni precedenti.	
6	ASP REGGIO CALABRIA		<p>Sulla base di quanto dichiarato dal collegio sindacale in relazione ai bilanci consuntivi 2001-2006 sono emersi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inconsistenza e inadeguatezza del bilancio di previsione 2006 che è stato totalmente disatteso a consuntivo. 2. Indeterminatezza dei decreti ingiuntivi notificati. 3. Eccessivo tasso di indebitamento per l'anno 2006. 4. Incremento iperbolico della spesa farmaceutica dal 2005 al 2006. 5. Rilevanti perdite non ripianate né autorizzate preventivamente 	L'Azienda non ha fornito alcuna risposta
7	AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA (comprendente tre presidi ospedalieri)	<p>Con la delibera del 12 febbraio 2009 sono stati evidenziati, tra l'altro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdite di esercizio negli anni 2004, 2005 e 2006 <p><i>Trend</i> di perdite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2004: 47623 migliaia di euro - 2005: 31902 - 2006: 	<p>In relazione al bilancio di esercizio del presidio ospedaliero Annunziata 2006 sono stati evidenziati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Incremento dei costi per interessi moratori e rivalutazione monetaria. 2. Elevato numero di debiti verso i fornitori. <p>Nella relazione inviata</p>	<p><u>Si riscontrano: una perdita d'esercizio 2004-2006; la sottostima del Fondo sanitario regionale; un incremento di prestazioni provenienti dal bacino d'utenza; oneri straordinari relativi a competenza di esercizi precedenti; squilibri di</u></p>

		<p>25734</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Squilibri di bilancio dovuti alla carenza di programmazione e. 3. Carenza di controlli e di monitoraggio. 4. Mancato rispetto del vincolo di crescita dei costi della produzione. 5. Aumento dell'indebitamento verso i fornitori. Ritardo di 560 giorni nel soddisfare le spettanze dei fornitori. 6. Spesa per il personale crescente nell'esercizio 2006. 7. Acquisto di beni e servizi senza regolari bandi di gara. 8. Notificati 156 decreti ingiuntivi e 90 atti di pignoramento 	<p>alla Commissione viene riconosciuta la drammatica situazione dei debiti. Si parla di "fenomeno dell'emersione dei debiti fuori bilancio che non possono trovare capienza e sistemazione nella contabilità ufficiale dell'Azienda".</p> <p>Il presidio di Rogliano appare incongruamente inserito in una Azienda ospedaliera, date le caratteristiche strutturali, la localizzazione e la tipologia di prestazioni erogate.</p>	<p><u>bilancio per carenza di programmazione;</u> mutamenti negli organi di vertice; <u>carenza di controlli e monitoraggio,</u> <u>ancorché siano in</u> corso modalità operative di miglioramento; <u>aumento dell'indebitamento verso i fornitori;</u> <u>carenza di liquidità per ritardo per mancato ripiano delle perdite 2001-2006; spesa del personale crescente nell'esercizio 2006,</u> <u>nuove assunzioni di personale nel 2005 e conseguente incremento dei costi.</u></p>
8	AZIENDA OSPEDALIERA MATER DOMINI CATANZARO	<p>Con la delibera del 5 giugno 2009 sono stati evidenziati, tra l'altro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ritardi reiterati nell'approvazione dei bilanci dell'azienda nel triennio 2005-2007. 2. Mancata approvazione da parte della giunta 	<p>Sono stati rilevati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapporti eccessivamente sbilanciati a favore dell'Università secondo il protocollo di intesa tra Regione Calabria e Università Magna Grecia di Catanzaro, condizionanti le scelte 	<p>L'Università degli Studi "Magna Grecia" sollecita l'integrazione funzionale delle aziende ospedaliere di Catanzaro, anche a seguito del mancato accorpamento. L'azienda, illustrando in</p>

		<p>regionale dell'atto aziendale di organizzazione interna.</p> <p>3. Criticità in relazione al sistema contabile in uso.</p> <p>4. Ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria con conseguenti oneri di indebitamento.</p> <p>5. Significativa criticità della situazione economico-patrimoniale</p> <p>6. Singularità dei rapporti tra l'Azienda ospedaliera e la Fondazione Campanella che condiziona una non trascurabile parte della sua attività. Disallineamento dei dati dei bilanci dei due soggetti.</p>	<p>organizzative fondamentali e che non assicurano prestazioni assistenziali adeguate all'impegno finanziario previsto.</p> <p>2. Assenza di un adeguato contingente di personale medico universitario e mancanza di pronto soccorso.</p> <p>3. Indici di produttività molto bassi.</p> <p>4. Sottoutilizzo di reparti ospedalieri o anche di intere strutture; basso numero di prestazioni ambulatoriali su varie specialità, nonché valori bassi del numero dei ricoveri. Elevato costo connesso ai reparti sottoutilizzati; basso indice di occupazione dei posti letto (occupazione media del 40% e un minimo del 4% in chirurgia vascolare).</p> <p>5. Rapporti poco chiari tra l'Azienda ospedaliera e la Fondazione Campanella; "non è chiaro quale ente fatturi le prestazioni</p>	<p>dettaglio le principali voci del conto economico, fa presente la sottostima del FSR attribuito dalla Regione, precisando che vi sono acquisti di beni anche per conto della Fondazione Tommaso Campanella per i quali si è richiesto il rimborso e che il costo del personale è in aumento per effetto dell'attivazione di nuove unità operative per dare attuazione al protocollo d'intesa con la predetta Fondazione. Si evidenzia altresì il forte ritardo con il quale vengono erogati i contributi da parte della Regione.</p>
--	--	--	--	--

			<p><i>effettuate dalla Fondazione”.</i></p> <p>6. Aumento dei costi della produzione nel triennio 2004-2006.</p> <p>7. Crescita dei costi per il personale nonostante il blocco dell'incremento sancito dalle leggi finanziarie nel triennio 2004-2006.</p> <p>8. Aumento significativo dei costi per la farmaceutica nel triennio 2004-2006.</p>	
9	<p>AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE-CIACCIO CATANZARO</p>		<p>La Commissione ha rilevato che le condizioni del P.O. non sono ottimali. Per quanto riguarda l'andamento complessivo dell'azienda sono stati rilevati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una percentuale dei costi per il personale molto alta rispetto ai valori medi nazionali. 2. Un rapporto tra ricavi per prestazioni a tariffa e finanziamenti regionali per funzioni non tariffabili sbilanciato a favore delle prestazioni non tariffabili. 3. Previsione di un importante incremento dei costi del 	<p>Sono state duplicate le strutture del presidio ospedaliero per far fronte ad una maggiore offerta sanitaria.</p> <p><u>La percentuale dei costi per il personale risulta elevata rispetto ai valori medi nazionali.</u> I valori maggiormente elevati si riferiscono ai primi anni e sono connessi alla ristrutturazione dell'ospedale; a regime, si è raggiunta una percentuale in linea con quella regionale (67%)</p> <p>L'azienda lamenta la sproporzione tra domanda e</p>

			<p>personale, pur a fronte del disavanzo registrato, senza una evidente motivazione.</p> <p>4. Incremento delle unità di personale del ruolo amministrativo non congruo (da 10 a 15 dirigenti).</p>	<p>offerta di posti letto, nonché la stabilizzazione del personale a tempo determinato.</p> <p>Ritiene altresì necessario un ulteriore incremento per esigenze di turnover, assunzione di primari e allocazione di nuove funzioni.</p> <p><u>L'incremento delle unità di personale del ruolo amministrativo si presenta non congruo</u></p>
10	<p>AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO-MORELLI</p> <p>REGGIO CALABRIA</p>		<p>Dalla relazione per la Commissione Sanità Calabria del 28 gennaio 2008 sono stati rilevati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un buon rapporto tra numero di dipendenti e produzione. 2. Mancato rispetto delle buone norme di costruzione. 3. La parto-analgesia viene offerta solo in attività libero-professionale. 	<p>L'Azienda non ha fornito alcuna risposta</p>
11	<p>FONDAZIONE TOMMASO CAMPANELLA</p> <p>CATANZARO (soggetto di diritto privato non ancora trasformata in</p>	<p>Con la delibera del 5 giugno 2009, relativa all'AO <i>Mater Domini</i>, sono stati evidenziati i "singolari" rapporti tra la Fondazione e l'Azienda. La Fondazione, soggetto</p>	<p>Ad avviso della Commissione d'indagine:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I bilanci della fondazione non sono per nulla trasparenti e poco chiara è anche la nota integrativa. 	<p>Non risultano pervenute le note integrative e le relazioni sulla gestione relativa agli esercizi 2006-2007-2008.</p>

	<p>IRCCS)</p>	<p>di diritto privato, "condiziona una non trascurabile parte dell'attività di gestione" del soggetto pubblico, cioè l'Azienda, "in carenza di strumenti convenzionali e procedure regolamentate ad hoc".</p> <p>Da notizie di stampa si è appreso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Catanzaro, in data 15 ottobre 2009, ha segnalato la Fondazione alla procura della Corte dei conti della Regione Calabria per presunto danno erariale di 90 milioni di euro "cagionato da una lunga serie di finanziamenti illegittimi erogati dalla regione Calabria a favore della Fondazione". <p>Risulterebbero segnalati sei dirigenti generali alternatisi dal 2005 ad oggi.</p> <p>Con la deliberazione n. 393 del 30 novembre 2009, il</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sarebbe necessario che la Regione richiedesse un equilibrio costo-produzione per erogare le risorse economiche in attesa del riconoscimento ad IRCCS. 3. Non risulta che la Fondazione garantisca il supporto alla rete di assistenza oncologica. 4. Le risposte del direttore generale fornite non sono state esaustive 	
--	----------------------	---	---	--

	Consiglio Regionale della Regione Calabria ha prorogato al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall'art. 5, comma 1 della L.R. n. 11 del 2009: <i>“la Giunta Regionale ove, entro la data del 31 dicembre 2010, non si addivenga al riconoscimento quale istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, recede dalla Fondazione”</i> .	
--	---	--

Costituisce certamente motivo di profonda preoccupazione, che chiama in causa le responsabilità gestionali del Servizio Sanitario nella Regione, la carenza o assenza di elementi di valutazione che la Commissione ha rilevato con riferimento a: ASP Cosenza; ASP Reggio Calabria; Azienda ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria.

Una situazione del tutto peculiare si è verificata in relazione all'ex Azienda sanitaria di Locri, attualmente accorpata all'ASP di Reggio Calabria, dove non è stato possibile procedere all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2009 in conseguenza di rilievi critici formulati dal collegio sindacale. A tale riguardo, è stata presa in esame la documentazione che l'ASP di Reggio Calabria ha prodotto presso la competente Sezione controllo della Corte dei conti e che, su richiesta, è stata trasmessa alla Commissione.

Dall'esame degli atti si evince che l'Ufficio risorse finanziarie ha prodotto documentazione ritenuta non esaustiva dal collegio sindacale, relativamente al bilancio d'esercizio 2009. Si rilevano altresì quote di acconti riconosciute per incarichi di consulenza legale, registrate nel conto economico 2009, senza individuazione dei saldi di tali spese.

L'azienda presenta un inventario dei beni aggiornato al 3 aprile 2008: non risulta essere stato determinato compiutamente il registro dei cespiti; inoltre la procedura per l'istituzione del predetto registro, così come proposta nel corso degli anni, non è stata recepita dall'Azienda.

Il percorso che riguarda l'integrazione e il controllo informatico di molti processi aziendali, al fine di automatizzare il controllo della spesa, si stima possa andare a regime in un periodo non inferiore a due anni.

Non risulta altresì accertata a campione la consistenza effettiva dei principali beni materiali. Esistono beni mobili dismessi (la cui acquisizione presunta è ultradecennale) tutti inutilizzabili, ma la cui tracciabilità è impossibile perché contabilmente mai registrati come cespiti.

Sono ancora in corso appositi accertamenti per verificare la congruità dell'importo dei crediti vantati verso la regione. L'ultimo saldo verificato è quello al 31 dicembre 2007.

Infine, per quel che concerne i contributi regionali, le prestazioni sanitarie intramoenia e la loro contabilizzazione, i proventi e oneri straordinari della gestione, nonché crediti, perdite e debiti, il Commissario straordinario, Grazia Rosanna Squillacioti, ha affermato di non essere in grado di acquisire i relativi dati, in quanto il direttore dell'Ufficio risorse finanziarie, unico dirigente di ruolo preposto alla struttura, è stato collocato in quiescenza nel mese di ottobre 2010 e nessun altro dipendente assegnato risulta nelle condizioni di fornire adeguato riscontro, come anche rilevato dal collegio sindacale. A tale ultimo riguardo, si evidenzia come siano trascorsi ben sei mesi dal collocamento in quiescenza senza che siano stati adottati i provvedimenti necessari a garantire la piena funzionalità dell'Ufficio.

5. L'INDETERMINATEZZA DELLA MISURA DEL DISAVANZO SANITARIO REGIONALE.

Il problema fondamentale che la Commissione si è trovata ad affrontare è stato quello della corretta determinazione dell'entità del disavanzo sanitario della regione Calabria.

Incertezza del suo ammontare, inattendibilità dei dati forniti, in alcuni casi mancanza di una efficace attività di controllo dei revisori dei conti delle aziende sanitarie calabresi: sono questi i temi emersi durante l'attività della Commissione e, in particolare, a seguito della missione svolta a Locri ed a Reggio Calabria il 23 e 24 settembre 2010.

Il problema dell'indeterminatezza dei dati è stato anche richiamato, nel corso dell'audizione, che si è svolta presso la Commissione, dell'Ispettore generale per la spesa sociale, Francesco Massicci. Secondo quanto riferito in tale occasione, nell'ambito dei lavori svolti dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, operante presso la Ragioneria generale dello Stato, sarebbe emersa una mancanza di tracciatura contabile e di dati ottenuti con l'ascolto certificato⁷.

Questo elemento è stato confermato dalla Corte dei conti, nell'ambito dell'audizione informale svoltasi presso la Commissione: sarebbe emersa un'inaffidabilità del dato contabile delle aziende⁸. Inoltre nell'analisi condotta dalla Corte in relazione alla situazione debitoria aggregata per ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera, tenendo conto dei dati forniti dall'advisor KPMG, risulterebbero situazioni di irregolarità contabili e di scarsa attendibilità e omogeneità dei dati forniti, nell'ambito dell'applicata procedura di accertamento del debito e riconciliazione dei crediti istituzionali⁹.

Sempre secondo la Corte dei conti, vi sarebbero anche “molteplici fattori di costo e di inefficienza gestionale che gravano sul Sistema sanitario regionale, come testualmente affermato dalla delibera della Giunta Regionale n. 140 del 31.03.2009, i cui elementi più critici riguardano:

- inaffidabilità del dato contabile delle aziende;

⁷ Fonte audizione dott. Massicci, che cita la Calabria e la Corte dei Conti Calabria – Sezione Controllo. L'affermazione di cui sopra è altresì, ulteriormente ribadita, nel verbale di cui alle riunioni del 22 febbraio e 31 marzo 2011, ove si legge testualmente che: “ Il commissario si impegna inoltre a garantire la ricognizione del restante debito anche al fine di determinare definitivamente le componenti ante 31.12.2005 e 2006-2007”

⁸ Le criticità del sistema sanitario regionale della Calabria, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, pag 16 .

⁹ Cfr. Corte dei Conti. cit, pag. 15.

- mancata attivazione di un sistema informativo efficiente;

- cumulo, sul capitale, degli interessi passivi a causa di una endemica carenza di liquidità delle aziende. Ad esempio, nell'ultimo quinquennio, l'importo complessivo degli interessi passivi è di 76,826 milioni di euro, compresi quelli riconosciuti ai creditori per ritardato pagamento o a seguito di procedure esecutive¹⁰.

Il carattere dell'indeterminatezza, secondo la Corte dei Conti¹¹, sarebbe dovuto anche alla repentina eliminazione del sistema di contabilità finanziaria di tipo autorizzativo, senza un'opportuna e guidata sostituzione con una contabilità economico-patrimoniale, opportunamente verificata e consolidata.

La Corte definisce, pertanto, la situazione della Calabria come connotata da "indeterminatezza", con conseguenti criticità giuscontabilistiche rilevanti: con delibera della Giunta regionale n. 242 del 5 maggio 2009, venne infatti imposto alle aziende sanitarie di riformulare il bilancio di esercizio per l'anno 2007, e cioè a distanza di ben due anni; tuttavia, secondo i dati disponibili, tale operazione non si sarebbe ancora conclusa.

Tale situazione è stata denunciata dalla Corte alla Giunta regionale, anche sulla scorta dell'esame delle relazioni redatte dagli organi di revisione degli enti del servizio sanitario regionale – sulla base del controllo collaborativo di cui all'art. 1, comma 170, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) – al fine di far adottare tutte le necessarie misure correttive, come stabilito dall'art. 1, comma 168, della stessa legge n. 266 del 2005.

Il settore economico del Dipartimento tutela della salute ha avviato la ricognizione e la ricostruzione, su atti documentali, del bilancio delle singole Aziende e della Regione a far data dall'anno 2001.

¹⁰ Cfr. Corte dei Conti, cit. pag. 16.

¹¹ Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, Le criticità del Sistema Sanitario regionale della Calabria, Audizione presso la Commissione Errori Sanitari, 27 maggio 2010, pag. 3.

6. LE CRITICITÀ DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA CALABRIA RILEVATE DALLA CORTE DEI CONTI (2004-2010)

Dal 2004 al 2010, la Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria ha depositato 67 atti di citazione in materia sanitaria ed ha in corso due inviti a dedurre. I relativi procedimenti sono ancora in corso e potranno condurre o meno ad eventuali condanne per danno erariale.

Gli importi di danno richiesti sono stati pari ad 95.339.607 euro, ai quali debbono aggiungersi i circa 100 milioni di euro che hanno riguardato i finanziamenti alla Fondazione Tommaso Campanella¹².

I maggiori importi di danno richiesti hanno riguardato, nell'ordine, il *deficit* di bilancio delle aziende sanitarie provinciali, la mancata utilizzazione delle apparecchiature destinate allo *screening* mammografico, l'indebito utilizzo di medici di continuità assistenziale, gli illegittimi incarichi attribuiti a terzi, la mancata utilizzazione di strutture e apparecchiature sanitarie.

La situazione¹³ è tanto più grave qualora si consideri che in tali ipotesi non si è in presenza di un mero danno erariale, ma anche di un danno sociale che colpisce, cioè, tutta la popolazione, che si vede privata della utilizzazione di strutture sanitarie che dovevano essere adibite ad ospedali e case di cura e che, invece, sono rimaste inutilizzate o che si trovano in una situazione di totale degrado, oppure non sono state completate. Ma è ancora più grave constatare che spesso l'accertamento del danno ha luogo talmente in ritardo da non consentire l'esercizio dell'azione di responsabilità a causa del maturarsi del termine prescrizione.

Dal novembre del 2003 sino ad oggi, l'attività della procura di Catanzaro relativa al settore sanità può essere riepilogata, tenendo conto dei vari settori d'indagine.

In merito agli errori sanitari, la Corte dei Conti interviene con azione di rivalsa nei confronti di medici e paramedici responsabili dell'errore quando l'Azienda sanitaria o ospedaliera abbia risarcito il danno a seguito di sentenza civile o penale di condanna. L'importo dei danni richiesti ammonta a € 4.048.015. Circa la metà riguardano invalidità verificatesi al momento del parto.

¹² *Indagini in materia sanitaria (anni 2004-2010)*, Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria.

¹³ *Id.*, pag 4.

Quanto al *deficit* di bilancio delle aziende sanitarie provinciali, esso è costituito dalla differenza tra l'importo contrattualizzato nel 2008 e quello contrattualizzato nel 2007, con le case di cura private accreditate per prestazioni sanitarie senza corrispondente riduzione dell'importo destinato all'ospedalizzazione pubblica, con conseguente maggior costo sostenuto dalle aziende sanitarie provinciali. L'importo di danno richiesto è di 37.321.413 euro. Da questa cifra viene escluso il caso della fondazione Tommaso Campanella, costituita nel 2004 dalla regione Calabria e dall'Università Magna Grecia di Catanzaro, allo scopo di trasformarlo in IRCCS per le patologie oncologiche. In cinque anni, in difetto del prescritto accreditamento, l'ente è stato destinatario di oltre 100 milioni di euro da parte della regione Calabria. Secondo i principali indici di riconoscimento enucleati dalla Corte di Cassazione per individuare la natura giuridica di un ente, la fondazione avrebbe natura pubblica in quanto gode di un finanziamento pubblico, gli organi di governo sono nominati da organismi pubblici, svolge attività di rilievo pubblico ed è sottoposta ai controlli pubblici, tra cui il controllo della Corte dei conti.

Altra nota dolente è lo svolgimento dell'attività extramuraria non autorizzata da parte di medici in rapporto di esclusività con l'azienda sanitaria o ospedaliera. Il danno, tra il 2003 e il 2008, è costituito dagli indebiti emolumenti corrisposti e percepiti dal sanitario e l'importo richiesto è di 495.951 euro. A tal proposito si evidenzia che la Regione, con DPGR n. 27 del 18 Novembre 2010, ha emanato specifico atto di regolamentazione dell'attività libero professionale rettificando, come richiesto dal "Tavolo Massicci", la precedente DGR n. 742 del 2009.

La procura della Corte dei conti ha inoltre riscontrato numerose illegittimità collegate all'acquisto di farmaci da parte di amministratori, medici e dipendenti aziendali coinvolti nelle operazioni. L'importo di danno richiesto, pari a 2.591.689 euro, è costituito da costi sostenuti per acquisti indebiti di farmaci o a prezzi maggiorati o per farmaci non utilizzati perché scaduti.

L'importo per danni richiesto per mancata utilizzazione di strutture sanitarie ed apparecchiature medico-sanitarie acquistate è di 7.154.074 euro. In particolare, si ricorda la mancata utilizzazione delle apparecchiature destinate allo *screening* mammografico per la quale, nel corso del 2009, sono stati condannati dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria vari amministratori di aziende sanitarie calabresi. Allo spreco di pubbliche risorse destinate all'acquisto di macchinari, si aggiunge la ricaduta sociale sulla collettività femminile calabrese, privata della possibilità di sottoporsi ad attività di

prevenzione tumorale. L'importo richiesto per tale tipologia di danno è pari a 14.447.335 euro.

Per illegittimità negli appalti di gara per l'acquisto di beni e servizi, l'importo di danni richiesto è di 4.544.135 euro ed è costituito sia dalle spese sostenute dalle aziende sanitarie ed ospedaliere per avere posto in essere appalti illegittimi e/o illeciti, sia dall'importo delle fatture relative ad operazioni economiche inesistenti.

Per illegittimità nella gestione del personale dipendente, illegittimi pagamenti o inquadramenti, da parte di amministratori che hanno adottato delibere, poi annullate, e di funzionari delle aziende che hanno disposto i provvedimenti ed effettuato i pagamenti, l'importo richiesto è di 1.833.720 euro.

Per quanto riguarda l'illegittimità di incarichi professionali conferiti a terzi, ovvero l'attribuzione di incarichi professionali a soggetti estranei all'ente sanitario in presenza di personale aziendale interno idoneo allo svolgimento delle medesime prestazioni, i danni richiesti sono pari a 8.555.597 euro.

Nel settore dell'illegittimo pagamento di sanzioni da parte di aziende sanitarie o ospedaliere, l'importo danni richiesto è pari a 42.996 euro.

A queste cifre si aggiunge l'importo di 378.798 euro per altri tipi di criticità.

All'attività della Procura si è affiancato un imponente lavoro di monitoraggio effettuato dalla Sezione regionale di controllo della Corte sulla situazione finanziaria della sanità regionale, sia con riferimento ai singoli enti e aziende del SSR, ai sensi dell'art. 1, commi 166, 167 e 170, legge n. 266 del 2005, sia nell'ambito dell'attività di controllo sulla gestione previsto dalla legge n. 20 del 1994.

I principali rilievi formulati dalla Sezione di controllo possono così riassumersi¹⁴:

1) mancata coerenza tra programmazione annuale di attività aziendale e bilancio economico preventivo e, soprattutto tra bilancio d'esercizio con riferimento alla nota integrativa, spesso carente;

2) approvazione del bilancio economico preventivo in pareggio e chiusura del bilancio d'esercizio costantemente in notevole deficit, senza l'indicazione delle modalità di copertura della stessa, in contrasto con la normativa regionale;

3) mancato rispetto dei vincoli e degli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale e regionale, nonché dal "Patto nazionale per la salute", specie per quanto riguarda i tetti di

¹⁴ Cfr. Corte dei Conti, cit. pagg. 5 e segg.; Id., Rendiconto generale della regione Calabria, per l'esercizio finanziario 2007, pag. 228 e segg.

spesa del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata e del 3 per cento per quella ospedaliera;

4) mancato rispetto degli obblighi informativi sugli indicatori e sui parametri di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001, nonché mancata compilazione del “modello di rilevazione del conto economico”, di cui al decreto del Ministro della Salute del 16 febbraio 2001;

5) mancata implementazione del sistema di contabilità economico-patrimoniale per centri di costo, al fine di individuare una corretta analisi comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, così da non poter determinare correttamente il disavanzo di esercizio, oltre al rischio di eventuali maggiori finanziamenti da parte dello Stato;

6) assenza di un idoneo sistema di programmazione e controllo, al fine di determinare correttamente l'equilibrio economico-finanziario;

7) frequente *turnover* dei direttori generali delle aziende e del Dipartimento regionale della salute;

8) crescita della spesa per il personale delle aziende sanitarie;

9) assenza di procedure idonee per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari;

10) ritardi crescenti nei pagamenti ai fornitori, con aumento delle procedure di recupero del credito.

Alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte dei conti della regione Calabria, si ribadisce la provvisorietà dei dati contabili provenienti dalle aziende sanitarie regionali, tanto da far giungere anche i Tavoli ministeriali di verifica all'espressione che “la situazione contabile delle Aziende sanitarie e ospedaliere della regione Calabria è affetta da profonde criticità metodologiche e procedurali che necessitano di una completa revisione”¹⁵.

Ai gravi ritardi che continuano a persistere nell'attuazione del piano di rientro e alle incertezze che permangono nel sistema contabile calabrese fa riferimento, in sede nazionale, la Corte dei Conti nel rapporto approvato dall'adunanza delle Sezioni unite in sede di controllo del 18 maggio 2011, in cui si sottolinea la necessità di individuare la copertura delle perdite maturate (che, tenuto conto del gettito previsto per l'attivazione della leva fiscale oltre i massimi, vengono quantificate in 920 milioni di euro).

Tale situazione sul piano finanziario non può non avere conseguenze sulla tenuta dei conti dell'intero bilancio regionale e del suo corretto equilibrio, alla luce dell'indebitamento degli

¹⁵ Cfr., Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, Documento presentato nel corso dell'audizione presso la Commissione a Roma il 27 maggio 2010, pag. 8.

enti sanitari, delle difficoltà di cassa, dell'allungamento dei tempi di pagamento ai fornitori, nonché del frequente ricorso alle anticipazioni di cassa con gli enti tesorieri.

7. PROSPETTIVE DI ACCERTAMENTO E RINCONCILIAZIONE DEL DEBITO NEL TRIENNIO 2010-2012.

Dall'esame della documentazione prodotta dal subcommissario per l'attuazione del Piano di rientro, Generale Pezzi, del 14 aprile 2011, trasmessa dalla regione Calabria¹⁶, si evince che, con riferimento al disavanzo sanitario maturato dagli enti e aziende del Servizio sanitario regionale, inclusa la Fondazione Tommaso Campanella, nonché a quello complessivo sanitario della Regione, la Calabria è ancora impegnata nell'attività di accertamento e riconciliazione del debito, con la collaborazione dell'*advisor* KPMG. Si presume che i dati richiesti a tale riguardo dalla Commissione potranno essere forniti solo al termine della procedura in corso, della quale, peraltro, non si conosce la durata prevista. Da ultimo, il subcommissario rappresenta che, alla data del 14 aprile 2011, non erano ancora pervenute le relazioni degli organi di controllo sul bilancio dell'esercizio 2010 delle singole aziende sanitarie.

Questa situazione è in linea con quanto affermato nel più volte citato verbale della riunione dei Tavoli di monitoraggio del 31 marzo 2011.

Con riferimento all'attività svolta da KPMG, l'*advisor* ha dato supporto nelle seguenti aree di attività: processo di ricognizione e di riconciliazione del debito pregresso e costituzione della *Bad debt entity* e dell'Ufficio istruttore; programmazione e monitoraggio regionale e riorganizzazione dei sistemi contabili; monitoraggio contabile e gestionale.

Il giudizio formulato dal subcommissario sull'attività dell'*advisor* risulta quindi positivo, poiché riconosce che le predette attività hanno permesso, definita la situazione debitoria 2005 e quella precedente, di poter richiedere l'anticipazione di liquidità a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009.

Inoltre, si stanno impostando nuove metodologie di lavoro e monitoraggio orientate al raggiungimento di una maggiore attendibilità e coerenza dei dati contabili gestionali prodotti dalle aziende sanitarie.

¹⁶ La Regione Calabria ha scritto alla Commissione solo in data 1 giugno 2011, ovvero ben oltre un mese e mezzo dalla ricezione del documento da parte del subcommissario Pezzi.

8. PROPOSTE DELLA COMMISSIONE.

Nonostante l'apprezzabile tentativo della Regione di porre in essere le nuove metodologie gestionali e contabili, cui si è accennato nel paragrafo precedente, la Commissione ritiene che il sistema sanitario della Calabria si caratterizzi per la carenza di una vera e propria cultura del dato e di capacità manageriali.

La Commissione, in questo senso, ritiene di individuare dei percorsi che possano concorrere a fronteggiare le criticità fin qui rappresentate.

Qui di seguito si individuano alcune linee di azione:

- 1) riorganizzare il sistema informativo contabile della sanità regionale mediante processi di rilevazione ordinati e sistematici dei valori contabili, attraverso i quali si possa pervenire ad una situazione contabile di partenza affidabile, certificata e validata;
- 2) introdurre sistemi di controllo di gestione, da adottare in maniera unificata da parte delle aziende sanitarie, anche con l'ausilio e la collaborazione di altre regioni "virtuose";
- 3) realizzare un monitoraggio continuo per il consolidamento dei dati contabili, anche mediante l'azione coordinata dell'assessorato regionale alla sanità e di quello al bilancio;
- 4) implementare il servizio ispettivo regionale al fine di accertare eventuali responsabilità degli organi di controllo;
- 5) garantire percorsi di formazione qualificata affinché la classe dirigente sia in grado di recepire le sfide innovative per il risanamento della sanità.

Si condividono, inoltre, i suggerimenti formulati dal Presidente della Sezione di Controllo dalla Corte dei conti per la regione Calabria, nell'audizione del 27 maggio 2010¹⁷. In tale occasione la Corte dei conti, al fine di superare le criticità riscontrate nella tenuta delle scritture contabili e nei controlli esercitati dai collegi sindacali, ha suggerito la costituzione di un gruppo di lavoro, composto da qualificati soggetti facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza), al Ministero della salute (Direzione generale della programmazione sanitaria) e al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di pervenire

¹⁷ Cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, *Le criticità del Sistema Sanitario regionale della Calabria*, cit. pag. 23

all'elaborazione di un manuale di principi contabili e di un manuale di principi di revisione. Al fine di verificare che nel settore sanitario vengano adottati i principi contabili così stabiliti, la stessa Corte dei conti ha suggerito altresì di istituire un gruppo interministeriale (composto da soggetti appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze e a quello della salute) dotato di particolare professionalità in materia di contabilità economico-patrimoniale.

Nel tempo, si è sviluppata una politica non rispondente a quelli che sono gli standard condivisi a livello nazionale ma vicina ad un sistema con forti sollecitazioni a carattere clientelare in un tessuto sociale per molti versi problematico anche per le infiltrazioni mafiose che più volte sono emerse nel tempo nella gestione della cosa pubblica.

Ad oggi, si registra la mancanza del perseguimento e del raggiungimento di buone prassi e di una gestione corretta della spesa sanitaria, corrispondente a criteri di efficacia e di efficienza, atti a garantire ai cittadini l'erogazione di prestazioni sanitarie appropriate e di qualità.

In questi anni si sono registrati sperperi la cui entità è praticamente impossibile valutare, perché, come registrato dalla Corte dei Conti, manca la rintracciabilità delle spese. Dai dati esposti nella relazione appare chiaro un fenomeno di crescita esponenziale di inefficienza. Mancano i bilanci, la Corte dei Conti parla di una mancanza di tracciatura contabile e di dati ottenuti con l'ascolto certificato. I dati forniti dalle Aziende sono inaffidabili, il numero del personale è stato incrementato irrazionalmente, i costi sono lievitati per l'acquisto di farmaci costosi, rimasti inutilizzati o scaduti, di macchine ormai obsolete, per il pagamento di affitti a canoni molto elevati rispetto ai prezzi di mercato, il personale medico ha svolto un'attività extramoenia in modo irregolare e illegittimo. Lo stato della sanità in Calabria rappresenta un caso limite dove è quanto mai auspicabile un cambiamento radicale della gestione della cosa pubblica attraverso una responsabilizzazione degli amministratori locali che devono essere chiamati con attività di controllo ad operare con trasparenza e a rispondere delle loro azioni di fronte alla popolazione e al Paese.

L'attività della magistratura, anche per i limiti propri di un'azione meramente repressiva, è risultata negli anni poco incidente ed è stata così perpetrata una cattiva gestione della cosa pubblica da parte di diversi amministratori. Per tutto quanto sopra esposto è necessario un radicale cambiamento culturale e sociale.

CAPITOLO 2. QUALITÀ DELL'OFFERTA SANITARIA IN CALABRIA

1. I RISULTATI DELLA COMMISSIONE DI INDAGINE ISTITUITA DAL MINISTERO DELLA SALUTE NEL 2007.

La Commissione incaricata di svolgere un'indagine finalizzata a verificare la qualità dell'assistenza prestata dal servizio sanitario della regione Calabria, istituita dal Ministero della salute nel dicembre 2007 a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza socio economica sanitaria in Calabria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2007), nella sua relazione del 14 aprile 2008 affermava: «La “metodologia” del disservizio risulta essere l'aspetto prevalente del sistema sanitario in Calabria, mostrando sempre le stesse caratteristiche di un sistema caratterizzato da debolezza strutturale in una micidiale combinazione tra governo regionale che non riesce a imporre scelte di rinnovamento, governo aziendale troppo spesso senza capacità di gestione, degrado e inadeguatezza strutturale dei presidi sanitari, disorganizzazione amministrativa e gestionale, comportamenti professionali non adeguati, che a volte può risultare fatale, e che pregiudica le esigenze assistenziali, impedisce un efficace governo della spesa e conduce a rilevanti disavanzi finanziari di cui spesso non si conosce l'effettivo ammontare»¹⁸.

La Commissione citata, inoltre, a proposito dei casi di errori sanitari, affermava: «La Commissione è addivenuta alla conclusione che questi eventi si siano verificati per il concorso di specifici comportamenti viziati da negligenza o imperizia adottati da parte degli operatori, in un contesto caratterizzato da diffuse carenze strutturali o organizzative specifiche della singola struttura e/o riconducibili a problemi generali “di sistema”»¹⁹. Simili riflessioni vengono espresse dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali (XV legislatura), che sottolinea anche la frammentazione della rete ospedaliera, la conformazione geoterritoriale e l'assenza di moderne infrastrutture²⁰.

¹⁸ Commissione di indagine sulla qualità dell'assistenza prestata dal servizio sanitario della regione Calabria e sulla effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza, Relazione del 14 aprile 2008, p. 72. La Commissione è stata presieduta dapprima da Achille Serra, poi, dal 5 marzo 2008, da Silvana Riccio.

¹⁹ *Ibidem*, p. 29.

²⁰ Cfr. Commissione di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, Relazione conclusiva approvata il 19 febbraio 2008, XV legislatura, Doc. XXII-bis, n. 1, p. 13.

Tra le cause organizzative dei casi di errori sanitari rilevate dalla Commissione istituita dal Ministero della salute emergevano la mancanza o l'inadeguatezza di relazioni funzionali esplicite e condivise fra servizi della stessa azienda e/o di aziende diverse, la mancanza di percorsi assistenziali condivisi tra pronto soccorso e reparti di degenza, specie se di natura intensiva, nonché protocolli che definissero mezzi, strumenti e procedure per il trasferimento rapido di pazienti in condizioni critiche²¹. In particolare, dalle visite ispettive effettuate emergevano gravi criticità in alcuni settori quali:

- Pronto soccorso e rete dell'urgenza: gravi problemi di carattere strutturale in alcuni ospedali; mancanza di percorsi fisici precostituiti per il trasporto dei pazienti dai locali di pronto soccorso ai reparti di degenza; mancanza di percorsi organizzativi interni ed esterni per il trasferimento di pazienti acuti ad altre strutture, con gravi carenze soprattutto per le urgenze di tipo neurochirurgico, cardiologico e cardiocirurgico; incongruità tra accessi al pronto soccorso e presenza di strutture di diagnosi e cura in grado di dare risposta tempestiva; diffusa mancanza dell'uso del *triage*, cioè della metodologia in uso che permette di individuare immediatamente il livello di gravità e di urgenza della patologia di cui è affetto il paziente; organici non adeguati; difformità nel numero di accessi ai posti di pronto soccorso; presenza di un pronto soccorso nell'ambito di una clinica privata, con problemi di appropriatezza delle prestazioni effettuate da parte della regione²².
- Condizioni igienico sanitarie e problemi strutturali: edifici datati e addirittura vetusti, in un clima di indifferenza e rassegnazione da parte degli operatori; le opere di ristrutturazione talvolta sono state eseguite senza tenere conto dei requisiti per l'accreditamento; lavori fatti in zone di ricovero o di passaggio adiacenti al pronto soccorso senza che tali zone fossero state adeguatamente isolate costituendo possibili fonti di infezione²³.
- Sottoutilizzo di reparti ospedalieri e di intere strutture: paradigmatico l'esempio dell'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro²⁴.
- Mancanza di una rete ospedaliera razionale: ospedali privi di strutture idonee a consentire percorsi diagnostico terapeutici completi situati l'uno vicino all'altro;

²¹ Cfr Commissione di indagine sulla qualità dell'assistenza prestata dal servizio sanitario della regione Calabria e sulla effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza, Relazione del 14 aprile 2008, p. 30.

²² Cfr *ibidem*, pp. 56-57.

²³ Cfr *ibidem*, p. 58.

²⁴ Cfr *ibidem*, pp. 59.

ospedali quasi del tutto inutilizzati, con personale regolarmente in servizio, accanto ad ospedali vicini sovraffollati e con organici carenti²⁵.

- Rete della cardiologia e del bisogno cardiocirurgico: esempio paradigmatico la situazione esistente nella provincia di Catanzaro, caratterizzata da mancanza di sinergia tra le aziende sanitarie e ospedaliere, con presenza di sale di rianimazione non funzionanti e scarsa produzione cardiocirurgica del pubblico, favorendo di fatto l'unica struttura privata (la clinica Sant'Anna) che effettua un numero cospicuo di interventi anche di cardiocirurgia ad alta complessità²⁶.
- Oncologia e Fondazione Tommaso Campanella: dalla Fondazione erano pervenuti pochissimi dati, insufficienti ed elusivi, ad esempio sulle sperimentazioni nazionali ed internazionali; nessun rapporto vi era tra la fondazione e la struttura dell'azienda ospedaliera Pugliese - Ciaccio - De Lellis, altro polo oncologico della città di Catanzaro, con ovvie ricadute sulla mobilità sanitaria²⁷.

Nella medesima relazione si evidenziava la totale mancanza di indicazioni e direttive da parte della regione Calabria riguardo alla gestione del rischio clinico. Emergevano inoltre numerose criticità sul rischio clinico, tra le quali la scarsa diffusione di sistemi di rilevazione di segnalazione degli eventi avversi e l'insufficiente adesione al protocollo di rilevazione degli eventi sentinella²⁸.

Le carenze sopra accennate potrebbero trovare soluzione dall'attuazione completa del decreto n. 18 del 2010; in merito al rischio clinico la Regione ha emanato tre specifici DPGR (n. 16 del 2010, n. 8 del 2011, n. 11 del 2011), al fine di migliorare le salvaguardie complessive del sistema e conferire maggiore sicurezza alle prestazioni erogate.

Venivano fornite nel medesimo documento indicazioni operative in tema di sicurezza delle cure e della gestione del rischio clinico utili a garantire l'efficacia del sistema, tra le quali, in particolare:

- dare seguito alle indicazioni formali in tema di organizzazione orientata alla gestione del rischio clinico, prevedendo efficaci azioni di monitoraggio e di miglioramento, nonché interventi a livello territoriale.
- Forte supporto delle direzioni aziendali ai programmi di gestione del rischio clinico.
- Formazione diffusa quale elemento centrale per creare una cultura della sicurezza.

²⁵ Cfr *ibidem*, p. 61.

²⁶ Cfr *ibidem*, p. 63.

²⁷ Cfr *ibidem*, pp. 64-65.

²⁸ Cfr *ibidem*, pp. 30-34.

- Diffusione formale e sostanziale delle raccomandazioni per la sicurezza dei pazienti stilate dal Ministero della salute, adesione al protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella e partecipazione al programma SIMES.
- Promozione della partecipazione effettiva delle associazioni dei cittadini.
- Sostegno da parte della regione alle azioni rivolte al contrasto delle infezioni ospedaliere²⁹.

2. LA SITUAZIONE ATTUALE

2.1. L'offerta sanitaria

La Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali istituita nella XVI legislatura ha ritenuto opportuno verificare gli eventuali cambiamenti verificatisi nel settore sanitario in Calabria, anche alla luce delle numerose segnalazioni pervenute, relative a casi di presunta "malasanità". Pertanto, oltre a procedere alle audizioni indicate nella Premessa, il 14 dicembre 2009 la Commissione si è recata in missione in Calabria, presso la prefettura di Catanzaro, dove una delegazione ha ascoltato il presidente e l'assessore al bilancio della Regione e i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il 23 e 24 settembre 2010 una delegazione della Commissione si è nuovamente recata in missione in Calabria, dove, oltre ad una visita presso la casa di reclusione "Istituto sperimentale Luigi Daga" di Laureana di Borrello, ha effettuato un sopralluogo presso il presidio ospedaliero di Locri e ha auditato presso la prefettura di Reggio Calabria i commissari straordinari dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e dell'azienda ospedaliera Bianchi - Melacrino Morelli di Reggio Calabria, nonché uno dei due subcommissari regionali per l'attuazione del Piano di rientro.

L'offerta sanitaria pubblica calabrese, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, era assicurata dalla seguente organizzazione:

- Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, nata dall'accorpamento delle aziende sanitarie locali di Paola, Castrovillari Rossano, Cosenza;
- Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, nata dall'accorpamento delle aziende sanitarie locali di Lamezia e di Catanzaro;

²⁹ Cfr *ibidem*, pp. 69-70.

- Azienda sanitaria provinciale di Crotona, nata dalla trasformazione dell'azienda sanitaria locale di Crotona;
- Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, nata dalla trasformazione dell'azienda sanitaria locale di Vibo Valentia;
- Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, nata dall'accorpamento delle aziende sanitarie locali di Palmi e di Reggio Calabria;
- Azienda sanitaria locale di Locri;
- Azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza;
- Azienda ospedaliera Pugliese - Ciaccio di Catanzaro;
- Azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro;
- Azienda ospedaliera Bianchi – Melacrino Morelli di Reggio Calabria;
- Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella.

La mancanza di un processo di razionalizzazione della rete ospedaliera calabrese ha comportato gravi inefficienze ed inapproprietezze nell'utilizzo delle risorse, con conseguente non governabilità dei costi e con evidenti riflessi sui livelli di assistenza garantiti alla popolazione. Anche il sistema di emergenza-urgenza richiede un rigoroso processo di riorganizzazione, sia in ambito territoriale che ospedaliero, al fine di garantire una risposta rapida e tempestiva, nonché una diagnosi corretta³⁰.

L'Age.Na.S., nella relazione consegnata alla Commissione in occasione dell'audizione del 13 aprile 2011, osserva che la regione presenta “un tasso di ospedalizzazione complessiva molto alto”, che “nel 40% dei casi i ricoveri riguardano soggetti ultra65enni” e inoltre che vi è un “elevato grado di inapproprietezza della ospedalizzazione”, perché la regione manca di “risposte assistenziali alternative in strutture di lungodegenza o di tipo residenziale extraospedaliere”³¹.

Inoltre l'Age.Na.S. evidenzia in particolare:

- per quanto riguarda la rete dell'emergenza-urgenza, che “tutto il sistema regionale mostra in molti aspetti obsolescenza, diseconomicità, scarsa efficienza”³²;
- per quanto concerne la rete ospedaliera, che è necessario ridurre del 25% il numero dei ricoveri, del 15% i posti letto, del 50% i presidi ospedalieri pubblici (da 36 a 18

³⁰ Cfr. la Tabella 1, che riporta i dati contenuti nelle pp. 67-72 dell'Allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta della regione Calabria n. 18 del 12 ottobre 2010.

³¹ Age.Na.S., Attività di affiancamento della regione Calabria alla realizzazione del piano di rientro (Relazione sulle attività a supporto della regione Calabria, 13 aprile 2011), p. 8.

³² *Ibidem*, p. 4.

- strutture) e del 20% le strutture complesse ospedaliere³³ (sull'attuale numero dei posti letto si rinvia alla tabella 1);
- relativamente alla rete territoriale, rileva “resistenza da parte del personale alla ricollocazione”, nonché una “debole capacità negoziale con la medicina convenzionata” e “resistenze da parte delle amministrazioni locali alla riconversione dei piccoli presidi ospedalieri”³⁴;
 - per quanto riguarda la gestione del personale, la prima criticità deriva dalla “scarsità dei dati/flussi informativi rispetto alla consistenza del personale/numero dei dipendenti di ogni singola azienda sanitaria e quindi del SSR”³⁵;
 - riguardo ai flussi informativi, “il Sistema Informativo Sanitario Regionale non riesce a fornire informazioni in maniera tempestiva e i dati disponibili risultano non di rado incompleti e presentano un basso livello di certificazione”³⁶;
 - “un processo di trasformazione, di accorpamento ed unificazione delle aziende sanitarie a dimensione provinciale realizzato, per la maggior parte, solo teoricamente”³⁷;
 - vi è “forte sbilanciamento tra popolazione residente e operatori del sistema sanitario regionale” e si rilevano altresì “l’elevato numero di dirigenti medici rispetto agli operatori del comparto e l’elevato livello di retribuzione di tutto il personale sanitario”³⁸.

Dalle riunioni congiunte del 22 febbraio e del 31 marzo 2011 del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, emerge quanto segue:

1) i provvedimenti di riorganizzazione delle reti assistenziali (ospedaliera, emergenza-urgenza e territoriale) risultano validi come provvedimenti programmatori generali, ma necessitano di definizione dei provvedimenti attuativi³⁹; in tal senso la Regione, di concerto con i Ministeri affiancanti, starebbe predisponendo la redazione di un cronoprogramma orientato alla realizzazione dei processi di riconversione che potrebbe costituire il fulcro dell’attuazione del decreto di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale;

³³ Cfr. *ibidem*, p. 6.

³⁴ *Ibidem*, pp. 9-10.

³⁵ *Ibidem*, p. 14.

³⁶ *Ibidem*, p. 16.

³⁷ *Ibidem*, p. 14.

³⁸ *Ibidem*, p. 14.

³⁹ Cfr verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 22 febbraio e 31 marzo 2011, pp. 21-22.

2) relativamente ai punti di nascita, viene evidenziato il rischio di eventuale contenzioso con le strutture private accreditate⁴⁰ (è da rilevare, però, che entrambe le case di cura oggetto della disattivazione del punto nascita hanno adito in via cautelare il TAR, che non ha concesso la sospensiva richiesta dai ricorrenti);

3) contrariamente agli impegni presi, i contratti del personale a tempo determinato sono stati prorogati al 31 dicembre 2011, nonostante la normativa vigente disponga la nullità di tali atti⁴¹;

4) la verifica del Piano di rientro effettuata per l'anno 2010 ha avuto esito negativo (con riguardo alle considerazioni già espresse al paragrafo 2), in quanto il processo di risanamento, pur correttamente impostato in via generale, non è stato ritenuto consolidato dal punto di vista strutturale⁴².

Riguardo all'attuazione dei provvedimenti adottati dalla Regione per superare le criticità evidenziate, la Commissione si riserva di effettuare una ulteriore valutazione in sede di relazione conclusiva dei propri lavori.

2.2. La gestione del rischio clinico

Per quanto attiene all'organizzazione volta alla riduzione dei casi di "malasanità", va detto che, nel corso del 2009, con il supporto del soggetto attuatore per la gestione del rischio clinico finalizzato all'applicazione della *clinical governance* nella regione Calabria, di cui all'ordinanza 5 novembre 2008, n. 30, la Calabria ha dato inizio all'attività formativa specifica, ha identificato i referenti del rischio clinico a livello aziendale, ha istituito gruppi di lavoro sulla qualità della documentazione clinica, sulle raccomandazioni del Ministero della salute sulla sicurezza dei pazienti, sulla gestione dell'*incident reporting* e degli eventi sentinella, sui dispositivi biomedici, con successiva attivazione del sistema di *incident reporting* e di gestione della segnalazione degli eventi sentinella; inoltre, ha nominato i componenti del Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente e ha attivato il sistema di gestione delle denunce e contenziosi.

Con la delibera della Giunta regionale 18 giugno 2009, n. 369 ("Approvazione procedure e azioni per la gestione del rischio clinico nella regione Calabria"), sono state approvate anche alcune procedure quali quelle sull'uso del cloruro di potassio,

⁴⁰ Cfr *ibidem*, p. 22.

⁴¹ Cfr *ibidem*, p. 4.

⁴² Cfr *ibidem*, p. 25.

sull'identificazione del paziente e del sito chirurgico, sulla prevenzione della ritenzione di garze e strumenti nel sito chirurgico, per la prevenzione delle cadute; sono state inoltre formalizzate le procedure per la segnalazione degli eventi sentinella e sull'*incident reporting*.

Per verificare la situazione di fatto nel dicembre 2009, durante la missione a Catanzaro, è stato richiesto ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere di rispondere ai seguenti quesiti:

- Quanti sinistri si sono verificati nel 2008-2009 e in quali presidi, con rilevanza penale o civile?
- Quali unità operative sono state coinvolte?
- Che tipologie di sinistri si sono lamentate?
- Sono stati adottati provvedimenti cautelari o sanzionatori nei riguardi degli eventuali responsabili sanitari e/o amministrativi?
- Qual è l'organizzazione contro il rischio clinico?

Da parte della maggior parte delle aziende vi è stata una risposta parziale ai quesiti posti, come di seguito evidenziato:

- ASP di Vibo Valentia: completa;
- AO di Cosenza: incompleta;
- ASP di Crotona: incompleta;
- AO Pugliese Ciaccio di Catanzaro: incompleta;
- AO Mater Domini Catanzaro: incompleta;
- ASP di Cosenza: incompleta;
- AO Bianchi – Melacrino Morelli di Reggio Calabria: incompleta;
- ASL di Locri: incompleta
- ASP di Reggio Calabria: completa;
- ASP di Catanzaro: completa.

Dall'analisi delle risposte fornite, anche se in molti casi parziali, emergono l'attivazione del sistema di rilevazione degli eventi sentinella, un censimento parziale dei sinistri, un'incompleta individuazione delle unità operative coinvolte, la costituzione in ogni azienda delle figure preposte alla gestione del rischio, l'attivazione della formazione. Qualche problema si rileva nel coinvolgimento degli operatori, in particolare dalla relazione dell'azienda ospedaliera di Cosenza del 15 gennaio 2010, ove si segnala «scarsa sensibilità del personale alla partecipazione alle attività del rischio e le enormi resistenze dei direttori delle unità operative a predisporre le relazioni difensive in caso di richieste di risarcimento e a condividere le iniziative relative al rischio. L'impegno di alcuni referenti del rischio delle

unità operative è stato lodevole, anche se, in molti casi, non accompagnato da un supporto da parte del direttore di struttura. Da parte di alcuni referenti invece vi è stato un totale disinteresse. [...] Nonostante la trasmissione, per ben due volte, di tutti gli elaborati della delibera della Giunta regionale n. 369 del 18 giugno 2009, solo in pochissimi casi tali procedure vengono adottate»⁴³. Si evidenzia che presso l'azienda ospedaliera di Cosenza si sono verificati due episodi di "malasanità" che hanno coinvolto bambini, uno dei quali deceduto.

Nel corso dell'audizione presso la Commissione svoltasi il 23 febbraio 2010, il dirigente generale del dipartimento per la tutela della salute della regione Calabria, dall'agosto 2008 fino a tutta la durata della precedente Giunta regionale, Andrea Guerzoni, affermava: «La malattia principale delle regioni meridionali, e della Calabria in particolare, è la carenza di un metodo di lavoro e della distinzione dei ruoli, ovvero la mancanza di un sistema organizzato. [...] In Calabria manca la classe dirigente pubblica. Non c'è una scuola per dirigenza pubblica. Questa è un'altra sfida che deve essere affrontata. [...] Nelle organizzazioni poco performanti come il sistema sanitario calabrese le organizzazioni in genere tollerano le ambiguità, le zone grigie, i confini sfumati, per cui è fondamentale in questo campo [gli errori sanitari] aver intrapreso un percorso»⁴⁴.

Un primo intervento in tal senso è consistito nella rimodulazione del dipartimento regionale, i cui settori sono stati ridotti da sette a cinque, accompagnato dall'istituzione di un'area controlli, intesa anche come area di *feedback* e di discussione per poter migliorare la sanità regionale. Tale area ha costituito una realtà assolutamente nuova per la regione Calabria.

3. LE CRITICITÀ ORGANIZZATIVE EMERSE DALL'ANALISI DEI CASI DI PRESUNTO ERRORE SANITARIO.

Da quando la Commissione parlamentare è stata istituita nella XVI legislatura, sono pervenute dalla Calabria numerose segnalazioni su casi di presunti errori sanitari, alcuni dei quali risalenti a periodi antecedenti alla costituzione della Commissione. Dall'esame delle segnalazioni, come di seguito esplicitato, si è avuta conferma delle disfunzioni già evidenziate in passato e che sottendono molti degli episodi di cosiddetta "malasanità", da addebitarsi

⁴³ Azienda ospedaliera di Cosenza, Relazione sul risk management per l'anno 2009 (15 gennaio 2010).

⁴⁴ Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, Resoconto stenografico della seduta del 23 febbraio 2010, le frasi citate si trovano alle pp. 6, 8 e 9.

sicuramente a gravi disfunzioni organizzative, anche se poi è il professionista – singolo o con altri – a essere considerato colui che ha determinato l'evento. Ciò perché, come osservava il dottor Guerzoni nel corso dell'audizione del 23 febbraio 2010, «nelle organizzazioni cosiddette “performanti” si tende a interrompere sul nascere il circolo vizioso per il quale i problemi tendono a scatenare altri problemi. Nelle organizzazioni performanti si sa esattamente chi fa cosa, dove, quando, chi è responsabile e con quali funzioni, e qualsiasi evento fuori da questa sistematicità può essere considerato come errore. In queste organizzazioni performanti, gli errori e i problemi finiscono per generare conoscenze e di conseguenza un circolo virtuoso»⁴⁵

Sono pervenute segnalazioni relative a 75 casi di presunti errori sanitari, nonché a 14 fattispecie riconducibili a criticità di altra natura, avvenuti in Calabria, sui quali è in corso, con la riservatezza richiesta dalla natura dell'istruttoria, un'attività di opportuno approfondimento tecnico, che troverà esauriente riscontro nella relazione di fine legislatura. Per ciascuno dei casi è stata inviata dal presidente della Commissione una lettera al presidente della Regione per chiedere una relazione informativa. A seguito delle risposte ricevute, si è proceduto a richiedere ulteriori notizie sia tramite lettera che nel corso delle audizioni svolte. In alcuni casi da parte delle aziende non è stata data alcuna risposta. Per la maggior parte dei casi sono ancora in corso le indagini o i procedimenti giudiziari; la Commissione ha seguito i singoli casi, sia approfondendo l'esame della documentazione inviata, sia richiedendo contestualmente notizie circa l'adozione di provvedimenti amministrativi nei confronti dei responsabili da parte delle aziende sanitarie e della regione.

Occorre notare che si è rilevata una notevole inerzia da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere e della regione nell'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili anche presunti di errori sanitari, con varie motivazioni. Spesso ci si è trincerati dietro la mancanza di strumenti contrattuali intermedi tra l'inerzia e il licenziamento. Il presidente, a nome dell'intera Commissione, ha più volte ribadito, anche nel corso della missione a Catanzaro, la necessità di dare un segnale di attenzione da parte dei gestori del servizio sanitario sui casi di presunto errore, intervenendo per allontanare, anche temporaneamente, il presunto responsabile dalla struttura dove è avvenuto l'episodio, per ricostruire la fiducia dei pazienti nei riguardi del servizio sanitario. Tali iniziative, naturalmente, devono essere accompagnate dallo sviluppo di un sistema di gestione del rischio clinico che impari dall'errore e che lavori sull'organizzazione più che sui casi, come

⁴⁵ *Ibidem*, pp. 8-9.

sta avvenendo in Calabria nell'ultimo anno. Si tratta di un modello proposto già da tempo in altre realtà italiane e che si è rivelato efficace, ma che ovviamente necessita di tempo, dovendo intervenire anche sui comportamenti .

Va segnalato positivamente quanto messo in atto dal dottor Guerzoni, dirigente generale del dipartimento salute della regione Calabria, riguardo ad un caso specifico, con la richiesta al direttore generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza di attivare il provvedimento disciplinare nei riguardi dei responsabili presunti dell'errore medico, utilizzando quanto contenuto nell'articolo 19, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica del 3 novembre 2005. Lo stesso dirigente ha poi inviato nel marzo 2010 la medesima nota, come sollecitato dalla Commissione, a tutti i direttori delle aziende sanitarie quale modalità da seguire in casi analoghi.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni casi di presunto errore sanitario dalla cui analisi sono emerse particolari tipologie di criticità, che possono essere raggruppate in alcune macrocategorie.

a) Assenza di un sistema a rete per la gestione di alcune patologie (ad esempio, ictus, trauma cranico, infarto e patologie vascolari acute).

Vi rientrano due decessi occorsi negli anni 2009 e 2010 di pazienti che avevano subito dei traumi. Nel caso del decesso di una donna avvenuto il 27 settembre 2009 che aveva riportato un trauma cranico per infortunio domestico sono state coinvolte più aziende; le tre aziende interessate (ASL di Locri, ASO di Reggio Calabria e ASO di Catanzaro) non sono riuscite ad intervenire tempestivamente sia per assenza di una rete di gestione del trauma cranico, sia per l'impossibilità di effettuare una risonanza magnetica nucleare nella zona di residenza della paziente, in quanto l'apparecchiatura più vicina era presente in una struttura privata non funzionante nei giorni festivi. Nel corso della sua audizione il dott. Guerzoni ha comunicato che è già operativa la rete gerarchizzata per lo *stroke*, il trauma cranico, l'infarto miocardico acuto.

b) Carente gestione dell'emergenza urgenza e dell'elisoccorso; problemi di comunicazione tra operatori.

Nel caso di un paziente deceduto presso l'ospedale di Acri il 13 agosto 2009, sono emerse carenze dei protocolli e delle linee guida per la gestione delle emergenze,

tanto che l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha provveduto a sostituire il direttore del Pronto soccorso. Un altro decesso, avvenuto il 4 maggio 2009 a Rossano, di un paziente coinvolto in un incidente stradale sarebbe addebitabile al mancato intervento dell'elisoccorso. A seguito di questo episodio vi è stata la proposta di recesso del responsabile della centrale operativa SUEM (Servizio urgenza emergenza medica) 118 di Catanzaro da parte del direttore dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Dalla lettura del parere del comitato dei garanti si evidenzia che la realtà operativa del servizio di elisoccorso era in quel momento altamente inefficiente e pericolosa; per motivi contrattuali vi era un contenzioso tra la regione e il gestore dell'elisoccorso sui cosiddetti voli secondari, cioè da un ospedale all'altro, che aveva già determinato, nei mesi precedenti all'episodio citato, la mancata effettuazione di voli secondari in casi urgenti (vi è stata in un caso una denuncia all'autorità giudiziaria da parte del dottor Guerzoni per interruzione di pubblico servizio). Nel caso specifico del paziente di Rossano, dall'esame della documentazione acquisita emerge che, nonostante i ripetuti solleciti di richieste di soccorso con eliambulanza, la centrale operativa 118 di Catanzaro avrebbe negato l'utilizzo dell'elisoccorso, con l'argomento che la società che gestisce il servizio aveva sospeso temporaneamente gli interventi secondari, tra cui anche quelli da pronto soccorso. In realtà, nel caso di specie, anche in deroga a tale sospensione, la stessa società aveva comunque autorizzato il volo. Si apprestava pertanto una ambulanza per il trasporto del paziente, il quale però nel frattempo si aggravava e decedeva poco dopo. Il comitato dei garanti evidenzia un contesto connotato da confusione, difetto di coordinamento, prese di posizione e comportamenti di dubbia legittimità se rapportati a precise disposizioni contrattuali, continue proroghe di dubbia legittimità del contratto che statuisce il servizio, irrituali interventi *ad adiuvandum* esclusivi per il singolo caso in questione, disparità di comportamento nei doveri di ufficio, superficialità. Nel mese di luglio 2009, veniva stipulata la nuova convenzione, per la durata di sei anni, per il servizio di elisoccorso con la stessa società Elitaliana Spa titolare della precedente convenzione.

c) Carenze di gestione del rischio clinico.

Tali carenze emergono in maniera significativa almeno in due casi di decesso, avvenuti entrambi nel 2007 nell'ospedale di Vibo Valentia e riguardanti due minori. In ambedue i casi emerge un insieme di carenze professionali, mancata manutenzione di apparecchiature, assenza di linee guida e di protocolli per la corretta gestione delle

emergenze in sala operatoria. Si tratta di elementi fondamentali per la prevenzione dei possibili eventi avversi. Il personale medico e tecnico coinvolto è stato trasferito ad altra mansione in attesa dell'esito del procedimento giudiziario.

d) Carenza di prevenzione del rischio di infezioni correlate all'assistenza.

Sul caso di due gemelli di pochi giorni deceduti presso l'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro nel 2005, è stata acquisita una relazione medico legale che escluderebbe responsabilità della struttura e del personale. Sui tre casi di decesso per sospetta infezione ospedaliera avvenuti nell'anno 2009 dopo interventi di cardiocirurgia effettuati presso la Casa di cura Sant'Anna Hospital di Catanzaro, nonostante la richiesta della Commissione non è stato inviato alcun documento sulla gestione del rischio infettivo all'interno della struttura; la documentazione pervenuta riguarda soltanto monitoraggi microbiologici ambientali. Va segnalato che nella regione Calabria non è presente ancora un sistema organizzato a livello regionale e aziendale di gestione del rischio infettivo, che invece esiste in altre regioni italiane. Non vi sono neanche dati generali sulla situazione del rischio infettivo nelle strutture pubbliche e private.

e) Carenze relative al percorso nascita.

Si è verificato il 15 agosto 2009 presso la Casa di cura Villa Elisa di Cinquefrondi il decesso di una donna dopo il parto del quarto figlio; a seguito del decesso vi è stata la sospensione della convenzione con la Casa di cura da parte dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, nonché l'allontanamento del ginecologo coinvolto nell'evento. Un altro caso ha riguardato, il 20 gennaio 2007, il decesso di una neonata avvenuto cinque ore dopo la nascita, durante il trasporto dall'Ospedale di Corigliano Calabro a quello di Cosenza. Il dottor Guerzoni, nel corso della sua audizione, ha affermato che si sta procedendo alla chiusura dei punti nascita con un numero di parti inferiore a 500 (15 in totale, di cui 3 già chiusi), nei quali l'*expertise* dei professionisti viene meno. In verità, i punti nascita oggetto di disattivazione, a tutela della sicurezza delle partorienti e dei neonati, sono stati individuati con DPGR n. 26 del 16 Novembre 2010 e successivamente disattivati con DPGR n. del 17 Gennaio 2011. Inoltre, con specifico DPGR n. 36 del 06.05.2011 è stato recepito l'accordo Stato-Regioni in tema di percorso nascita e sono state emanate specifiche direttive alle aziende.

f) Gestione carente dell'urgenza-emergenza pediatrica.

Negli anni 2007-2009 si sono verificati tre decessi di bambini presso gli Ospedali riuniti di Reggio Calabria (uno proveniente dall'Ospedale di Polistena, uno dall'ASP di Cosenza e uno dall'ASL di Locri). In tali casi si evidenziano carenze nella gestione del bambino afferenti alla mancanza di percorsi specifici, carenti o assenti protocolli di trattamento, assenza di osservazioni brevi intensive ovvero astanterie pediatriche; sono emerse anche carenze nel ruolo del pediatra di libera scelta. Sostanzialmente, come già evidenziato nella gestione dell'urgenza-emergenza degli adulti, manca un sistema organizzato in grado di fornire una tempestiva ed efficiente risposta al bisogno del paziente in condizioni critiche, tale da evitare rimpalli di responsabilità e conflitti di competenza. Nel corso della missione a Catanzaro il dirigente vicario del Dipartimento regionale per la salute, dottor Bonura, ha affermato che sarebbero state fornite direttive dalla Regione sulla gestione delle emergenze ed è stata attivata l'osservazione breve intensiva.

g) Ulteriori elementi di criticità.

Quali elementi di criticità aggiuntivi, nella maggior parte dei casi segnalati, dalla documentazione fornita e dagli stessi accertamenti effettuati dalla Regione emergono gravi carenze nella completezza e nell'accuratezza della documentazione sanitaria, con particolare riferimento alla cartella clinica, nonché assenza di protocolli, di linee guida EBM, di percorsi diagnostico terapeutici, di indicazioni al cesareo secondo le direttive dell'OMS.

4. PROSPETTIVE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO

4.1 Riorganizzazione della rete ospedaliera

Il Piano di rientro approvato con delibera della Giunta regionale n. 585 dell'11 ottobre 2009 evidenziava, tra le principali criticità della domanda e dell'offerta, i seguenti elementi (dati riferiti al 2008):

- il tasso di ospedalizzazione, che raggiungeva i 225 ricoveri per 1000 abitanti, di cui 153 di tipo ordinario e 72 in *day hospital*;
- il tasso dei ricoveri dei residenti nelle strutture della Regione, pari a 192 per 1000, nel 40 per cento dei casi riguardanti soggetti ultra 65enni, che presentano circa il 24 per cento di ricoveri ripetuti, e nel 20 per cento pazienti con ricoveri superiori a 1;
- una forte concentrazione di ricoveri tra 0 e 5 giorni, che raggiungono il 60 per cento (circa il 5 per cento riguarda ricoveri di 0 giorni e il 7 per cento di 1 giorno) e sono caratterizzati da elevata inappropriatezza in regime ordinario (30 per cento circa) e da una popolazione di età media inferiore a 45 anni.

Il Piano di rientro focalizza la propria attenzione sui seguenti obiettivi:

- riorganizzare e adeguare la rete ospedaliera, attraverso l'accreditamento e l'umanizzazione delle strutture per il conseguimento di adeguati standard alberghieri;
- rinnovare e potenziare la dotazione tecnologica;
- adeguare le strutture alla normativa vigente in materia di requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- realizzare i percorsi assistenziali e implementare i processi di lavoro, favorendo l'accesso all'area ospedaliera, ed elevare il livello complessivo di sicurezza.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 18 del 22 ottobre 2010 sono stati approvati i piani di riordino della rete ospedaliera, della rete emergenza-urgenza e della rete territoriale⁴⁶.

Il decreto presenta le seguenti novità: riduzione di 1427 unità, nel successivo triennio, del personale; passaggio da circa 7600 a circa 6400 posti letto; individuazione di 3 ospedali *hub*, 1 ospedale universitario, 10 ospedali *spoke*, 4 ospedali generali, 1 Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani (INRCA).

⁴⁶ Cfr. rispettivamente gli Allegati 1, 2 e 3 al decreto del presidente della Giunta regionale n. 18 del 22 ottobre 2010.

La prima fase della riconversione, già iniziata, riguarda i presidi di Taurianova, Palmi, Siderno, Chiaravalle Centrale, San Marco Argentano e Soriano. Alla seconda fase, da completarsi entro il 30 marzo 2012, saranno interessati gli ospedali di Rogliano, Cariati, San Giovanni in Fiore, Mormanno, Acri, Serra San Bruno, Praia a Mare, Lungro, Trebisacce, Soveria Mannelli, Scilla e Oppido Mamertina.

Per quanto riguarda il consumo e la produzione di prestazioni ospedaliere, nel 2008, il fabbisogno espresso di prestazioni ospedaliere per i residenti nella regione era rilevato in 450.000 ricoveri di cui il 15 % soddisfatto da strutture di altre regioni. Tale mobilità passiva esiste da molti anni ed è perciò da considerare consolidata.

Va evidenziato che ben quattro delle prime cinque Regioni interessate alla mobilità dalla Calabria non sono confinanti ma sono regioni del centro - nord (Lazio, Lombardia, Emilia, Toscana)

La riduzione del tasso di mobilità passiva richiede naturalmente la riorganizzazione della rete assistenziale ospedaliera e quella complessiva, rimanendo tuttavia la tendenza alla mobilità dovuta alla mancanza di fiducia nel proprio sistema sanitario.

Il numero di ricoveri da produrre dalle strutture calabresi (pubbliche e private accreditate) è, di conseguenza, di circa 300.000. Il tasso di ospedalizzazione relativo, inclusa la mobilità passiva, risulterebbe così di 176 ricoveri annui per mille residenti, dato compatibile con le linee di indirizzo nazionali.

Il rafforzamento della risposta territoriale comporterebbe inoltre un possibile recupero di appropriatezza di circa dieci mila ricoveri corrispondenti ad un tasso di ospedalizzazione di circa 5 ricoveri per mille abitanti (il tasso di ospedalizzazione complessivo scenderebbe a 171 ricoveri per mille abitanti).

Tali dati, confrontati con quelli relativi ai dati attuali di produzione, evidenziano una riduzione della produzione di ricoveri programmabile di circa 98.000 unità (25%) di cui il 25% riguarda gli erogatori pubblici e il 22% quelli privati. La riduzione dei ricoveri come sopra prospettato rappresenta un obiettivo regionale. Lo sforzo di portare tale riduzione alla singola ASP comporta, da un lato, l'attivazione di prestazioni territoriali appropriate e, dall'altra, l'attivazione dell'analisi congiunta tra l'ASP e i soggetti erogatori, con la relativa definizione di percorsi e protocolli utili per il raggiungimento degli obiettivi.

Il tipo di risposta territoriale per ciascun paziente dipende dalla patologia, dal DRG e dalle condizioni complessive della persona (età, situazione familiare, eventuali concomitanze ecc..) ed è sviluppato nello studio per la riorganizzazione della Rete Territoriale ad integrazione del piano di riordino della Rete Ospedaliera. La riduzione dei ricoveri e delle

prestazioni non appropriate di Pronto soccorso (codici bianchi e, in parte, codici verdi) presso le strutture pubbliche sono un presupposto per la concentrazione e la ricostruzione della rete ospedaliera pubblica. Riducendosi i ricoveri non appropriati è possibile utilizzare le Aziende ospedaliere, gli HUB ed i Centri Spoke per i ricoveri appropriati e per i pazienti provenienti dai piccoli ospedali da convertire. La riduzione dei ricoveri non appropriati presso le strutture private è già prevista dal Piano di rientro in cui il budget delle Case di cura è stato ridotto in modo congruo di circa il 10%.

La Regione Calabria presenta, oggi, una dotazione di posti letto di 7.576 unità al netto delle culle / posti nido e dei detenuti; in particolare il 90% è dedicato alle attività per acuzie e la restante parte alla riabilitazione ed alla lungodegenza.

All'interno della regione esiste uno squilibrio dell'offerta in funzione della presenza, nella provincia di Catanzaro, di due aziende ospedaliere e, nella provincia di Crotone, di molte case di cura. Il tasso di 3,77 posti letto per mille abitanti sembrerebbe, a prima vista, coincidere con il limite nazionale del 4,0 posti letto per mille abitanti. Bisogna, però, prendere in considerazione due fattori specifici per la Regione Calabria. La sua popolazione è più giovane rispetto alla media nazionale, fatto che comporterebbe una riduzione dei posti letto di circa 5% e la mobilità passiva, che è un fattore consolidato, corrispondente ad una ulteriore riduzione di circa 15% dei posti letto. Il tasso programmatico corretto del periodo è, di conseguenza, circa 3,2 PL per mille abitanti.

Le analisi dei dati di produzione 2008 (dati SDO) evidenziano che, a fronte di 7.576 posti letto esistenti, il fabbisogno complessivo di posti letto appropriati è di circa 6.395 unità corrispondenti a circa 3,2 P.L. per 1000 abitanti. Tale fabbisogno è legato agli interventi di appropriatezza clinica, organizzativa e di efficienza del processo produttivo già descritto ed è compatibile con il tasso programmatico corretto indicato sopra.

4.2 Riorganizzazione dei Servizi di emergenza - urgenza

Il Piano di rientro evidenzia che, nonostante l'importanza del ruolo svolto e le cospicue risorse utilizzate in termini di uomini, mezzi e strutture, il Sistema dell'emergenza-urgenza in Calabria si presenta ancora frazionato nei singoli ambiti, spesso tra loro non coordinati, e risulta utilizzato sovente in modo inappropriato; inoltre, tutto il sistema regionale mostra in molti aspetti obsolescenza, diseconomicità, scarsa efficienza, tanto da richiedere una rivisitazione complessiva.

L'inappropriatezza risulta evidente ove si consideri che solo ad una ridotta proporzione degli accessi in pronto soccorso segue il ricovero, e una elevata proporzione di casi presenta problemi non gravi o urgenti, trattabili in modo efficace in altre strutture.

È stato pertanto elaborato, nel citato decreto del Presidente della Giunta regionale n. 18 del 22 ottobre 2010, un modello che fa riferimento a principi fondamentali di analisi e progettazione quali:

- 1) lo studio delle SDO e delle prestazioni realmente erogate;
- 2) l'individuazione e l'implementazione, con i necessari correttivi ed integrazioni, della rete di emergenza nelle sue integrazioni tra il Sistema di emergenza territoriale 118 e la rete ospedaliera, secondo il criterio *hub and spoke*, pronto soccorso semplice nell'ospedale generale, pronto soccorso di base nell'ospedale di zona montana, punti di primo intervento (PPI) nell'ospedale distrettuale, postazioni ambulanza (PET = postazioni emergenza territoriale) come “canovaccio” di base su cui costruire poi la rete di tutte le patologie;
- 3) l'analisi, che verrà realizzata a parte, del servizio di continuità assistenziale, in quanto la sua possibile integrazione nella rete della emergenza - urgenza potrebbe rappresentare un notevole valore aggiunto.

In definitiva, il piano di riordino prevede l'individuazione di un settore unico per l'emergenza sanitaria (ospedaliera e territoriale, 118, guardia medica) di riferimento presso l'Assessorato alla salute, che si avvalga di un coordinamento dei Servizi di emergenza territoriale 118 e di un coordinamento dei Dipartimenti di emergenza e dei posti di pronto soccorso e punti di primo intervento.

Il sistema dell'emergenza territoriale è costituito da 5 Centrali operative (Cosenza, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia e Reggio Calabria) e da 50 postazioni PET dislocate sul territorio provinciale e coordinate dalla corrispondente Centrale operativa.

Per quanto riguarda la rete ospedaliera, dal punto di vista dei criteri generali organizzativi si è stabilito un centro *hub* ogni 500.000 - 1.000.000 abitanti, ed è previsto uno *spoke* in ogni ambito territoriale corrispondente ad un bacino di utenza di almeno 150.000 - 300.000 abitanti, o inferiore qualora il tempo di accesso da un ospedale alla più vicina sede di *spoke* superi i 60 minuti, considerando che il centro *hub* funge anche da *spoke* per il bacino di competenza.

Alla luce di quanto descritto e per una applicazione puntuale di quanto pianificato, nell'immediato futuro la Regione si è impegnata a realizzare le seguenti attività:

1. rafforzamento della struttura regionale per il coordinamento dei gestori delle reti di emergenza territoriale e ospedaliera;
2. implementazione della rete dei DEA, dei PS, dei PPI e del 118 e loro collegamento in ragione di una adeguata razionalizzazione che tenga conto, area per area, anche delle PET e delle postazioni di guardia medica in funzione della loro attività;
3. definizione degli organici e degli standard relativi alle strutture complesse 118 e a quelle deputate all'emergenza ospedaliera;
4. attivazione della rete radio-frequenze del 118;
5. istituzione della tracciabilità degli interventi con modulistica omogenea e collegamento con le SDO, utilizzando un sistema informatico regionale;
6. centralizzazione a livello provinciale delle chiamate per la guardia medica, in attesa di definire la riorganizzazione delle postazioni di continuità assistenziale, nonché i rispettivi ruoli e compiti;
7. ridefinizione delle procedure e protocolli condivisi per dare attuazione alla rete, con particolare riferimento a: trasporti secondari urgenti protetti, trasporti secondari differibili, trasporti ordinari, rete psichiatrica e implicazioni relative all'uso del TSO in urgenza, trasporto pediatrico-neonatale, percorsi per le patologie complesse;
8. mappatura e studio della rete delle elisuperfici a servizio di destinazioni sanitarie;
9. definizione del ruolo del 118 in relazione a eventi straordinari e manifestazioni di interesse pubblico.

4.3. Linee di azione del nuovo governo regionale

Il nuovo Governo si è mosso indicando le seguenti direttrici:

- 1) rimozione di tutti i direttori generali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere attraverso prassi di legge sostituiti con Commissari straordinari;
- 2) creazione di uno specifico settore "Piano di rientro" per seguire esclusivamente l'attuazione del piano stesso;
- 3) ripresa di tutte le azioni/scadenze previste dal Piano di rientro inadempite dal Governo precedente;
- 4) richiesta di razionalizzazione dell'organizzazione in ogni Azienda con specifico decreto (n. 7/2010) considerata l'inattuazione della legge 9 del Maggio 2007

che aveva accorpato le preesistenti 11 Aziende sanitarie locali in 5 Aziende sanitarie provinciali;

- 5) blocco delle assunzioni effettuate, nell'imminenza delle elezioni regionali, in deroga alle previsioni del Piano di rientro;
- 6) revisione della collaborazione con l'advisor KPMG che ha portato alla definizione del debito;
- 7) revisione della collaborazione con AGENAS nella preparazione degli adempimenti di Piano;
- 8) pianificazione del riassetto della rete ospedaliera, territoriale e dell'emergenza (decreto n. 18/2010), atto fondante del Piano di rientro;
- 9) revisione dei rapporti con il settore privato accreditato con tassativo rispetto delle norme di legge;
- 10) accreditamento definitivo di tutte le strutture private in possesso dei requisiti di legge (decreto n. 1/2011);
- 11) stretto e continuo raccordo per una sinergia funzionale tra Struttura commissariale e Commissari straordinari al fine di garantire un'ottica comune al SSR;
- 12) perseguimento delle azioni/scadenze del Piano di rientro (con risultato positivo come dimostrato dall'ottenimento governativo del nulla osta per l'accesso al mutuo);
- 13) perseguimento dell'attuazione del decreto n. 18/2010 attraverso la pianificazione dei processi di riconversione in atto;
- 14) ricollocazione funzionale del personale riscontrato in esubero dai processi di riconversione.

5. La qualità dell'offerta sanitaria: considerazioni di sintesi

La Commissione ritiene di poter rappresentare sinteticamente le seguenti criticità:

- inefficiente organizzazione sul territorio per fronteggiare le emergenze sanitarie;
- la presenza di numerosi presidi ospedalieri poco attrezzati e poco organizzati (ad esempio, mancanza di sale operatorie, di specialità e competenze o servizi di rianimazione);
- un ricorso troppo frequente al trasferimento dei pazienti da una struttura sanitaria all'altra: talvolta, il paziente già ospedalizzato viene ulteriormente trasportato in altri presidi ospedalieri con gravi disagi e con un pericoloso ritardo nel trattamento terapeutico più appropriato;

- la mancanza di comunicazione o di coordinamento tra la centrale operativa del 118 e le aziende ospedaliere, che talvolta causa un erroneo trasporto di pazienti in strutture ospedaliere non attrezzate per le patologie da cui sono affetti;
- la mancata applicazione delle procedure di qualità da parte di alcune direzioni sanitarie sia ospedaliere sia di territorio.

Tali elementi, oltre a comportamenti professionali censurabili emersi in alcuni casi, mostrano quanto ancora resta da fare per pervenire a condizioni accettabili di sicurezza e tutela della salute nelle strutture sanitarie della Regione.

CAPITOLO 3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nella sanità calabrese si è sviluppata, nel tempo, una gestione non rispondente agli standard nazionali, caratterizzata, talora, dal prevalere di interessi particolaristici, da mancanza di cultura del dato, assenza di buone prassi e di amministrazione corretta della spesa, che corrispondesse a criteri di efficacia e di efficienza, atti a garantire ai cittadini l'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità. La relazione che precede fornisce puntuale e specifica indicazione di numerose anomalie e criticità.

In questi anni si sono registrate situazioni deficitarie, la cui entità è anche difficile da quantificare, in quanto, come rilevato dalla Corte dei conti, manca spesso la rintracciabilità delle spese. Questo fa comprendere quanto non sia stato facile, anche sotto il profilo politico, fissare degli obiettivi (sia finanziari, sia sociosanitari) non conoscendo, in fase di programmazione, la base di partenza dalla quale predeterminarli, calcolarli e valutarli. E', pertanto, difficile distinguere con precisione le responsabilità delle Giunte regionali succedutesi dal 2000 al 2010.

Costituisce, inoltre, motivo di allarme e conferma di pericolosi condizionamenti malavitosi, facilitati da mancanza di trasparenza, incertezza dei dati e incapacità manageriali, la circostanza che gli organi amministrativi di alcune aziende sanitarie calabresi siano stati sciolti per infiltrazioni mafiose: ciò rappresenta, per l'intero sistema istituzionale, motivo di preoccupazione. La Commissione ritiene, pertanto, di dovere auspicare, unitamente al rafforzamento delle funzioni di controllo interne e della vigilanza da parte della Regione, eventuali interventi normativi, anche in ordine alle criticità che una gestione commissariale potrebbe determinare sul piano finanziario e sotto il profilo funzionale.

Lo stato della sanità in Calabria richiede quindi, in generale, un cambiamento radicale della gestione della cosa pubblica, attraverso una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali mediante un potenziamento delle attività di controllo che garantisca piena trasparenza di fronte alla popolazione e al Paese. A tal fine costituisce un'occasione di cambiamento la sottoposizione del Servizio sanitario regionale a Piano di rientro.

A partire dalla prima attuazione del Piano di Rientro si stanno verificando già alcuni fenomeni di riallineamento delle dinamiche produttive sia nel pubblico che nel privato.

Gli ospedali che si chiuderanno o si ridimensioneranno nelle loro funzioni (12 nella prima fase dei 34 esistenti) non saranno più riferimento socio-assistenziale e produttivo di comunità locali, si potrebbe verificare il declassamento di strutture fisiche, il cui valore

patrimoniale in prospettiva potrebbe depauperarsi; dovrà essere affrontato, inoltre, il problema della riqualificazione e del riutilizzo del personale.

Nel settore privato si sta già verificando una emersione diffusa di crisi finanziarie e gestionali, le quali stanno comportando situazioni di pre-chiusura e di ridimensionamenti aziendali fino a proposte di cessione delle attività, se non di dismissione.

La Commissione ha sempre espresso l'orientamento unanime a considerare prioritaria, nell'invarianza dei costi, l'attenzione per la tutela del diritto alla salute dei cittadini, e quindi a finalizzare gli interventi del Piano di rientro, oltre che al doveroso recupero del disavanzo e al contenimento delle spese, anche al migliore utilizzo possibile delle strutture sanitarie esistenti. In questo senso la Commissione prende atto che è stato richiesto di valutare l'effettiva esigenza della chiusura di ospedali quali quelli di Scilla e di Rogliano, nonché di alcuni ospedali di confine e situati in zone isolate e di montagna. Tale scelta è di esclusiva competenza della Regione Calabria. Analogamente, pur nella complessiva carenza organizzativa della sanità calabrese, vanno valorizzati alcuni centri di eccellenza che tuttora ricevono richieste di ricovero anche dall'esterno della Regione.

A fronte delle finalità del Piano di rientro, si pone il tema dell'aumento della produttività e dell'efficienza del sistema per rispondere alla domanda assistenziale ospedaliera, che postula un incremento degli standard qualitativi delle prestazioni e che potrebbe anche concorrere all'obiettivo di ridurre la migrazione sanitaria.

Non c'è dubbio che il sistema sia stato avviato, già dal 2008, a ristrutturazione virtuosa, mediante interventi puntuali sulla riorganizzazione della rete. Tuttavia, è necessaria una maggiore attenzione alla deospedalizzazione e soprattutto ai servizi territoriali di prevenzione.

Permane, infine, la necessità di interventi che, accanto alle inderogabili esigenze di trasparenza ed efficacia della spesa pubblica, tendano a garantire l'effettivo esercizio del diritto alla salute dei cittadini calabresi, senza discriminazioni tra la Calabria e le altre regioni, e tra realtà diverse della stessa Calabria. Si rileva infine forte l'esigenza di un adeguato rispetto delle professionalità sanitarie operanti nel territorio, spesso mortificate da carenze e anomalie funzionali ed organizzative.

Tabella 1

Posti letto attuali (2009) per struttura (pubblico e privato)

Acuzie

ASP/ ASL	Pubbl (1) Privato (2)	cod	Denominazione Azienda	N° PL
201	1	180003	P.O. CORIGLIANO	128
		180004	STAB. OSPED. DI ROSSANO	143
		180005	P.O. DI CETRARO	114
		180006	OSP. CASTROVILLARI	141
		180007	P.O. SAN FRANCESCO DI PAOLA	96
		180008	OSP. PRAIA A MARE	80
		180009	OSPED. GENERALE LUNGRO	33
		180011	P.O. BEATO ANGELICO ACRÌ	81
		180013	OSPEDALE DI MORMANNO	13
		180014	STAB. OSPED. DI CARIATI	62
		180015	OSPED. CIV. S. GIOVANNI IN FIORE	83
		180016	STAB. OSPED. TREBISACCE	67
		180079	OSP. S. MARCO ARGENTANO	36
		180912	A.O. DI COSENZA	657
		180916	INRCA	72
Totale 1				1.806
	2	180017	CLINICA SANTA LUCIA COSENZA	17
		180018	CASA DI CURA VILLA VERDE DONNICI (CS)	10
		180019	CASA DI CURA VILLA DEL SOLE COSENZA	64
		180021	LA MADONNINA S.R.L. COSENZA	77
		180024	VILLA ORTENSIA COSENZA	60
ASP/ ASL	Pubbl (1)			N°

		180025	ISII IUTO NINETTA ROSANO BELVEDERE MARITTIMO	128
		180027	CASA DI CURA CASCINI S.R.L BELVEDERE MARITTIMO	88
		180028	CLINICA SACRO CUORE COSENZA	68
		180029	CASA DI CURA SCARNATI COSENZA	28
		180030	CASA DI CURA VILLA DEGLI OLEANDRI MENDICINO	10
		180083	CASA DI CURA SAN LUCA S.R.L. PRAIA A MARE	27
		Totale 2		577
Totale 201				2.383
202	1	160032	OSPED.CIV.S.GIOVANNI DI DIO CROTONE	399
		Totale 1		399
	2	180044	CASA DI CURA VILLA GIOSE CROTONE	90
		180045	CASA DI CURA S.RITA	63
		180046	CASA DI CURA REUMATOLOGICA OLIVETI COTRONEI	58
		180085	ROMOLO HOSPITAL ROCCA DI NETO	63
		180101	CALABRODENTAL CROTONE	6
		Totale 2		280
Totale 202				679
203	1	180033	OSPEDALE DI LAMEZIA TERME	281
		180040	OSPEDALE DI SOVERIA MANNELLI	102
		180041	OSPEDALE DI CHIARAVALLE CENTRALE	28
		180055	OSPEDALE SASSO IONIO SOVERATO	90
		180913	A.O. DI CATANZARO	579
		180914	A.O. MATER DOMINI	158
		Totale 1		1.238
	2	180043	CASA DI CURA VILLA DEL SOLE CATANZARO	76
		180049	CASA DI CURA S. VINCENZO CATANZARO	10
ASP/	Pubbl (1)			N°
		180050	CASA DI CURA VILLA SERENA CATANZARO	57
		180051	CASA DI CURA VILLA MICHELINO S.R.L. LAMEZIA T.	54

		180052	CASA DI CURA VILLA PUCA CATANZARO	10	
		180053	CASA DI CURA SANTANNA HOSPITAL CATANZARO	86	
		180917	FONDAZIONE PER LA RICERCA E LA CURA DEI TUMORI "T. CAMPANELLA"	73	
		Totale 2		366	
Totale 203				1.604	
204	1	180034	P.O. JAZZOLINO VIBO VALENTIA	142	
		180035	P.O. DI TROPEA	65	
		180056	P.O. DI SORIANO CALABRO	4	
		180057	P.O. DI SERRA SAN BRUNO	52	
	Totale 1			263	
	2	180047	VILLA DEI GERANI VIBO VALENTIA	36	
	Totale 2			36	
	Totale 204				299
	205	1	180060	P.O. F. PENTIMALLI DI PALMI	20
			180061	P.O. S. MARIA DEGLI UNGHERESI DI POLISTENA	126
180062			OSPEDALE TIBERIO EVOLI MELITO PORTO SALVO	115	
180063			P.O. MARIA PIA DI SAVOIA DI OPPIDO MAMERTINA	22	
180064			P.O. PRINCIPESSA DI PIEMONTE DI TAURIANOVA	18	
180067			OSPEDALE SCILLESÌ D'AMERICA DI SCILLA	45	
180068			P.O. GIOVANNI XXIII DI GIOIA TAURO	32	
180915			A.O. DI REGGIO CALABRIA	580	
Totale 1			958		
2		180071	ISTITUTO ORTOPEDICO MEZZOGIORNO D'ITALIA RC	96	
		180073	CASA DI CURA VILLA AURORA REGGIO CALABRIA	87	
				N°	
		180074	POLICLINICO MADONNA DELLA CONSOLAZIONE RC	219	
		180075	CASA DI CURA VILLA CAMINITI VILLA SAN GIOVANNI	48	
		180076	CASA DI CURA VILLA SANTANNA REGGIO CALABRIA	34	
	180077	CASA DI CURA VILLA ELISA CINQUEFRONDI	53		
ASP/	Pubbl (1)				

Totale 2			537	
Totale 205			1.495	
206	1	1B0059	OSPEDALE CIVILE DI LOCRI	33B
		1B0069	OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO	22
	Totale 1		360	
Totale 206			360	
Totale complessivo			6.820	

Postacuzie

ASP/ ASL	Pubbl CI) Privato (2)	cod	Denominazione Azienda	N° PL
201	1	180009	OSPED.GENERALE LUNGRO	32
		180013	OSPEDALE DI MORMANNO	66
		180014	STAB. OSPED. DI CARIATI	20
	Totale 1		118	
	2	180024	VILLA ORTENSIA COSENZA	15
		180029	CASA DI CURA SCARNATI COSENZA	14
		180042	CASA DI CURA MADONNA DELLA CATENA LAURIGNANO	134
		180081	CASA DI CURA M.MISASI GR. S. BARTOLO COSENZA	60
		180084	MEDICAL HOTEL CLIMAT. SPES P. ARENA SANGINETO	27
	2	180086	CASA DI CURA S. FRANCESCO MENDICINO	60
Totale 2		310		
Totale 201			428	
202	2	180054	ISTITUTO SANTANNA CROTONE	160
		Totale 2		160
Totale 202			160	
203	1	180041	OSPEDALE DI CHIARAVALLE CENTRALE	12
		180055	OSPEDALE BASSO IONIO SOVERATO	2
		180913	A.O. DI CATANZARO	2
	Totale 1		16	

	2	180043	CASA DI CURA VILLA DEL SOLE CATANZARO	46
		180050	CASA DI CURA VILLA SERENA CATANZARO	30
		180053	CASA DI CURA SANT'ANNA HOSPITAL CATANZARO	4
Totale 2				80
ASP/ ASL	Pubbl (1) Privato (2)	cod	Denominazione Azienda	N° PL
Totale 203				96
204	1	180056	P.O. DI SORIANO CALABRO	20
Totale 1				20
Totale 204				20
205	1	180067	OSPEDALE SCILLESÌ D'AMERICA DI SCILLA	32
Totale 1				32
	2	180071	ISTITUTO ORTOPEDICO MEZZOGIORNO D'ITALIA RC	20
Totale 2				20
Totale 205				52
Totale complessivo				756

Fonte: Allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta della regione Calabria n. 18 del 22 ottobre 2010, pp. 67-72.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. C. 4509 – Governo – approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Proposta di convalida dell'elezione della deputata Tea Albini, proclamata nella XII Circo- scrizione Toscana	12
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	12

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE:

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Alfonso Papa (doc. IV, n. 18) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
AVVERTENZA	15

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione. C. 4275 cost. Governo, C. 199 cost. Cirielli, C. 250 cost. Bernardini, C. 1039 cost. Villecco Calipari, C. 1407 cost. Nucara, C. 1745 cost. Pecorella, C. 2053 cost. Calderisi, C. 2088 cost. Mantini, C. 2161 cost. Vitali, C. 3122 cost. Santelli, C. 3278 cost. Versace e C. 3829 cost. Contento (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro e C. 4382 Giovannelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

SEDE LEGISLATIVA:

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti. C. 4019-1286-3655-A (<i>Discussione e approvazione</i>)	24
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione presso la Fiera di Roma del 7 giugno 2011	27
<i>ALLEGATO (Comunicazioni del Presidente)</i>	28

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica. C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera.	27
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi (<i>Esame e rinvio</i>)	29
Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. C. 4509 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	44

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
SEDE CONSULTIVA:	
DL 98/11 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. C. 4509 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
ALLEGATO (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del PD</i>)	54

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00595 Mecacci: Sulla tutela dei rifugiati iraniani nel campo di Ashraf (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00135</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	68

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70

SEDE CONSULTIVA:

DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. C. 4509 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	72

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. C. 4388 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. C. 4373 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>) .	66

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. C. 4433, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	67
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
Comunicazioni del Presidente	73
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo unificato C. 3465 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
SEDE REFERENTE:	
DL 98/2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. C. 4509 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione</i>)	76
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. C. 4509 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3555 Moffa, recante Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	126
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	141

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	128
Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (<i>Esame e rinvio</i>)	129
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. C. 4373 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	134
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	146
In morte del deputato Latteri	136
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	136
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 372 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	136
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	147
Sull'ordine dei lavori	137
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis ..	138
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	
AVVERTENZA	140
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.	
Audizione di rappresentanti dell'ENEA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	150
INTERROGAZIONI:	
5-04925 Margiotta: Sul completamento dello schema idrico Basentano-Bradano attrezzamento settore G	151
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	156
SEDE REFERENTE:	
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	151

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. C. 4240 Lanzarin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	152
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3865 Bersani</i>)	152
Sui lavori della Commissione	152

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto. C. 1057 Lovelli e C. 4337 Garofalo	158
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri	158

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani, sulle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	158
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assocarta in merito alle problematiche relative alla crisi del settore cartario	160
Comunicazioni del Presidente	160

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro	161
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo. Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	161
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. C. 4509 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	169
DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. C. 4509 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	176

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome
(*Svolgimento e conclusione*) 177

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome
(*Svolgimento e conclusione*) 178

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e della proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738).

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome ... 178

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. C. 4509 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 178

ALLEGATO (*Proposta di parere presentata dal relatore e approvata dalla Commissione*) 187

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ANCI, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) 188

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) 188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 188

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (*Esame e approvazione*) 189

Comunicazioni del Presidente 189

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

Seguito dell'esame della proposta di relazione sullo stato della sanità nella Regione Calabria
(*Seguito dell'esame e conclusione*) 190

ALLEGATO (*Relazione sullo stato della sanità nella regione Calabria*) 191

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 190

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 13,80



16SMC0005120